

# **INDICE N. 219**

## **PANORAMA STATALE**

### **BILANCIO**

#### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2016. Situazione del bilancio dello Stato.** (GU n. 273 del 22.11.16)

**Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2016. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.** (GU n. 274 del 23.11.16)

### **DIFESA DELLO STATO**

#### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**DELIBERA 26 ottobre 2016** - Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096).

#### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**DELIBERA 26 ottobre 2016** - Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097). (GU n. 274 del 23.11.16)

### **EDILIZIA**

#### **ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).** (GU n. 279 del 29.11.16)

### **ENTI LOCALI**

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016 .**

Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2016, relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. (GU n. 272 del 21.11.16)

#### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 24 novembre 2016** - Riparto a favore delle città metropolitane e delle province del contributo, pari complessivamente a 20,4 milioni di euro, per l'anno 2016, a titolo di concorso nella corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario, non ancora ricollocato. (GU n. 277 del 26.11.16)

#### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Prata di Principato Ultra .** (GU n. 278 del 28.11.16)  
(GU n. 278 del 28.11.16)

**Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cravagliana.** (GU n. 278 del 28.11.16)

**Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Casteltermini.** (GU n. 278 del 28.11.16)  
(GU n. 278 del 28.11.16)

**NON AUTOSUFFICIENTI**

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**DECRETO 26 settembre 2016** - Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016. (GU n. 280 del 30.11.16)

**POLITICHE SOCIALI**

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**DECRETO 10 ottobre 2016** .- Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2016. (BUR n. 279 del 29.11.16)

**PREVIDENZA**

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 11 febbraio 2016. (BUR n. 280 del 30.11.16)

**Approvazione della delibera n. 298/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 25 febbraio 2016.**  
(BUR n. 280 del 30.11.16)

**PRIVATO SOCIALE**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 13 ottobre 2016** -Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme a te società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 268 del 16.11.16)

**DECRETO 13 ottobre 2016** - Liquidazione coatta amministrativa della «Iris Cooperativa Sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 268 del 16.11.16)

# PANORAMA REGIONALE

## AGRICOLTURA SOCIALE

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 9.11.16, n. 1861** - Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 16 - Tipo di Operazione 16.9.01 "Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici" - Approvazione Avviso pubblico regionale anno 2016. (BUR n. 358 del 29.11.16)

### TOSCANA

**DGR 8.11.16, n. 1097** - Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, articolo 1 "Centomila orti in Toscana" - estensione territoriale del modello di orto urbano approvato con DGR 42/2016. Modalità operative per la concessione dei contributi ai Comuni della Toscana per la realizzazione e la gestione delle strutture. (BUR n.46 del 16.11.16)

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### BASILICATA

**Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1** - STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA (BUR n. 42 del 17.11.16)

### LAZIO

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 novembre 2016, n. T00238** - Designazione del Liquidatore dell'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP). (BUR n. 95 del 29.11.16)

### PUGLIA

**DGR 22.11.16, n. 1713** - Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2014. Approvazione schema definitivo. (BUR n. 137 del 29.11.16)

## ASSISTENZA PENITENZIARIA

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 14.11.16, n. 1910** - Interventi per l'inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale. Approvazione del Piano 2016-2018 e delle procedure di attuazione. PO FSE 2014/2020. (BUR n. 355 del 28.11.16)

### SICILIA

**DD 11 novembre 2016** - PO FSE 2014-2020, azione 9.2.2, avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale approvato con D.D.G. n. 2252 del 6 settembre 2016, rettificato con D.D.G. nn. 2498 del 27 settembre 2016, 1644 del 10 ottobre 2016 e 2722 del 17 ottobre 2016. Avviso di proroga della scadenza di presentazione delle operazioni. (GURS n. 51 del 25.11.16)

## DIPENDENZE

### LOMBARDIA

**DGR 8.11.16 - n. X/5777** - Attivazione bando Dedicato agli enti locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo e contestuale avvio della campagna di sensibilizzazione. (BUR n. 46 del 14.11.16)

### PIEMONTE

**DGR 17.10.16, n. 28-4073** - Progetto nazionale di: "Valutazione e monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol correlati". Importo euro 89.341,00. Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990. (BUR n. 46 del 17.11.16)

### TOSCANA

**DPGR 10 novembre 2016, n. 166** - Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco. Costituzione. (BUR n. 47 del 23.11.16)

## EDILIZIA

### EMILIA-ROMAGNA

**DAL 26.10.16, n. 98** - L.R. n. 6/2011 - Delibera dell'Assemblea legislativa n. 16/2015. Definizione dei criteri e modalità attuative per l'adesione a fondi immobiliari chiusi che operano nel settore dell'edilizia residenziale sociale. (Proposta della Giunta regionale in data 26 settembre 2016, n. 1530). (BUR n.344 dell 6.11.16)

### LOMBARDIA

**DGR 18.11.16 - n. X/5802** - Determinazioni in ordine al contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio approvato con d.g.r. 5448 del 25 luglio 2016. (BUR n. 47 del 24.11.16)

## ENTI LOCALI

### PUGLIA

**L.R. 21.11.16, n. 32** - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali). (BUR n. 134 del 22.11.16)

### SARDEGNA

**L.R. 11.11.16, n. 29** - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). (BUR n. 52 del 17.11.16)

## GIOVANI

### BASILICATA

**DGR 8.11.16, n. 1262** - L.R. 11/2000 - DGR 2355/2002 e DGR1178/2008 - Regolamento di attuazione del Forum regionale dei giovani - Nomina dei componenti dell'Assemblea del Forum regionale dei giovani - Convocazione Assemblea. (BUR n. 43 del 25.11.16)

## **FRIULI V.G.**

**DD 11.11.16, n. 8496** - LR 5/2012, art. 18, comma 2 sexies. Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani. Approvazione. (BUR n.46 del 16.11.16)

## **IMMIGRATI**

### **LOMBARDIA**

**DCR 8.11.16 - n. X/1296** Mozione concernente la realizzazione di un centro di accoglienza di migranti presso l'ex caserma di Serini di Montichiari (BS)

### **VENETO**

**DGR 26.10.16, n. 1701** - Avvio del progetto "c.i.v.i.s. v- cittadinanza ed integrazione in veneto degli immigrati stranieri" a valere sull'obiettivo specifico 2 integrazione e migrazione legale del fondo europeo asilo migrazione e integrazione (fami) 2014-2020. approvazione schema di convenzione di partenariato. d.g.r. n. 2243 del 6 novembre 2012. (BUR n. 109 del 15.11.16)

## **MINORI**

### **CALABRIA**

**L.R.21.11.16, N. 36** - Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (garante per l'infanzia e l'adolescenza) (BUR n. 115 del 24.11.16)

### **CAMPANIA**

**DGR 15.11.16, n. 631** - Decreto legislativo 18 agosto 2014 n. 142 - Accordo 16/64/cr9/c8-c15 del 5 maggio 2016 - Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia. recepimento e applicazione. (BUR n. 79 del 28.11.16)

### **EMILIA-ROMAGNA**

**L.R. 25.11.16, n.19** - Servizi educativi per la prima infanzia. abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000. (BUR n. 351 del 25.11.16)

### **LAZIO**

**Determinazione 27 ottobre 2016, n. G12511** - POR FSE 2014/2020 - Conferma della sospensione della procedura on-line sul sistema SIGEM delle domande relative all'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori" di cui all'allegato B della determinazione dirigenziale n. G08986 del 4/08/2016.

**Determinazione 23 novembre 2016, n. G13901** - Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative a: "Contributo una tantum a favore dei minori orfani di vittime di femminicidio "ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n. 591. (BUR n. 95 del 29.11.16)

### **LOMBARDIA**

**DPCR 9.11.16 - n. 7** - Costituzione della Commissione consultiva dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lombardia. (BUR n. 46 del 16.11.16)

### **PIEMONTE**

**D.D. 9 novembre 2016, n. 778** - D.G.R. n. 23-3684 del 25/07/2016. Attività di raccordo e collegamento con i Servizi territoriali nell'area delle adozioni e degli affidamenti familiari. Impegno di euro 246.000,00 sul capitolo di spesa 179629 del bilancio triennale 2016-2018 a favore del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Gassino T.se e del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Sociali di Pinerolo. (BUR n. 47 del 24.11.16)

#### **UMBRIA**

**DD 8 .11.16, n. 10848** - Aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale al 20 ottobre 2016. (BUR n. 57 del 23.11.16)

### **NON AUTOSUFFICIENTI**

#### **ABRUZZO**

**DGR 15.11.16, n. 727** - Definizione di criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l'anno 2016, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima. (BUR n. 46 del 23.11.16)

### **OPERATORI SOCIO SANITARI**

#### **LOMBARDIA**

**D.c.r. 8 novembre 2016 - n. X/1293** Mozione concernente i percorsi scolastici di operatore socio sanitario e profili di operatori socio sanitari (OSS) di emanazione regionale. (BUR n. 48 del 28.11.16)

### **PARI OPPORTUNITA'**

#### **UMBRIA**

**L.R. 5.11.16, 16, n. 14** - Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini. (BUR n. 58 del 25.11.16)

### **PERSONE CON DISABILITA'**

#### **BASILICATA**

**DPGR 9.11.16, n. 259** - D.P.G.R. 123/2016 "Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 38 - art. 3. Costituzione dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità". (BUR n. 41 del 16.11.16)

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 14.11.16, n. 1909** - Specifiche relative ai destinatari delle misure di politica attiva del lavoro - Fondo regionale disabili - per le attività approvate con DGR n. 694/201. (BUR n. 355 del 28.11.16)

#### **MARCHE**

**DGR 7.11.16, n. 1343** - Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità - Annualità 2016. (BUR n. 128 del 25.11.16)

**DGR 9.11.16, n. 1379** - L.R. 13/2015 - Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Criteri per la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2016/2017. (BUR n. 128 del 25.11.16)

#### **MOLISE**

**DGR 13.10.16, n. 462** Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, e ss.mm.ii. – sostituzione presidente e componente supplenti prima commissione medicosanitaria per l'accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento dell'handicap dell'asrem - ex zona di Campobasso - nominata con DGR 11.12.2015, n. 672, e modificata con ddgrr nn. 290/2016 e 372/2016. (BUR n. 43 del 16.11.16)

#### **PUGLIA**

**DGR 26.10.16, n. 1665** - Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma per i Progetti di Vita Indipendente (2016-2018). Approvazione dello schema di Convenzione con i Centri di Domotica sociale. (BUR n. 131 del 14.11.16)

**DGR 16.11.16, n. 1709** - Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma per i Progetti di Vita Indipendente (2016-2018). Approvazione indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di PROVI sperimentali e ordinari. (BUR n. 137 del 29.11.16)

#### **TOSCANA**

**DGR 2.11.16, n. 1064** - Inclusione scolastica degli studenti disabili: assegnazione alle Province e alla Città Metropolitana dei fondi statali di cui al D.P.C.M. 30/08/2016 per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio istruzione. (BUR n.46 del 16.11.16)

#### **UMBRIA**

**DGR 3.11.16, n. 1248** - Attuazione DPCM 30 agosto 2016 “Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”. Criteri per il riparto del contributo ai Comuni. (BUR n. 57 del 23.11.16)

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

#### **LAZIO**

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 novembre 2016, n. T00212** - IPAB Casa di Riposo G.B. Lisi di Alatri (Frosinone). Nomina Consiglio di Amministrazione. (BUR n.91 del 15.11.16)

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 novembre 2016, n. T00217** - IPAB SS. Annunziata di Gaeta. Proroga Commissario straordinario. (BUR n. 92 del 17.11.16)

#### **PUGLIA**

**DGR 26.10.16, n. 1666** - Avviso n. 1/2015 e Avviso n. 2/2015 per la selezione di progetti di investimento per infrastrutture sociali e sociosanitarie a titolarità pubblica e privato-sociale. Modifica degli indirizzi regionali per le procedure di selezione. (BUR n. 131 del 14.11.16)

#### **TOSCANA**

**DGR 2.11.16, n. 1079** - Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012- 2015 "Interventi di interesse regionale con valenza di strumenti di qualificazione del sistema di solidarietà sociale" - seconda approvazione azioni progettuali e assegnazione risorse. (BUR n.46 del 16.11.16)

**DGR 15.11.16, n. 1134** - PSSIR 2012-2015 Attuazione per l'anno 2016- Trasferimenti ordinari e Fondo di solidarietà interistituzionale -prenotazione e assegnazione risorse alle Zone Distretto. (BUR n. 47 del 23.11.16)

## POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

### LAZIO

**Determinazione 15 novembre 2016, n. G13443** - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad " Interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Esercizio finanziario 2016". Nomina della Commissione di valutazione. (BUR n. 84 del 24.11.16)

## PRIVATO SOCIALE

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 24.10.16, n. 1695** - L.R.26/09 (art.5 comma1 lett.f) Assegnazione e concessione contributi ai soggetti del commercio equo e solidale in attuazione della propria deliberazione n.624/16 (Allegato A). (BUR n.344 del16.11.16)

### LAZIO

**Determinazione 3 novembre 2016, n. G12823** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della conferma delle cariche sociali in seno al Consiglio della "Società dei SS. XII Apostoli", con sede in Roma.

**Determinazione 7 novembre 2016, n. G13043** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Fondazione "OLTRE NOI" Onlus, con sede in Viterbo. (BUR n. 92 del 17.11.16)

**Determinazione 7 novembre 2016, n. G13050** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "CivicoZero Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S." codice fiscale 11419871006, con sede in Roma, via dei Bruzi, 10 c.a.p. 00185 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.

**DGR 7.11.16, n. 660** - Depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza "Pio Sodalizio dei Fornai", con sede in Roma.

### LOMBARDIA

**DGR 18.11.16 - n. X/5812** - Integrazione della dotazione finanziaria dell'iniziativa bando «Leva Civica volontaria regionale anno 2016/2017: percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani» di cui alla d.g.r. n. X/5194 del 23 maggio 2016.(BUR n. 47 del 24.11.16)

### VENETO

**DGR 2.11.16, n. 1721** - Autorizzazione alla partecipazione della regione del veneto, in qualità di partner dei progetti "educazione e migrazioni: le sfide della nuova cooperazione" e "social day: nuovi cittadini dal locale al globale", al bando promosso dall'agenzia italiana per la cooperazione

allo sviluppo per la concessione di contributi a iniziative proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro. (BUR n. 111 del 22.11.16)

## **BOLZANO**

**DGP 15.11.16, n. 1227** Linea guida per l' affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali Capo X della Legge Provinciale 17.12.2015 n. 16 e s.m.i. (BUR n. 47 del 22.11.16)

**DGP 25.10.16, n. 1168** - Modifiche alla deliberazione 14 gennaio 2013, n. 58, e successive modifiche "Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale" (BUR n. 47 del 22.11.16)

## **QUALITÀ DELLA VITA**

**DD 21.11.16 - n.11960** - Modalità attuative per la presentazione delle istanze per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia per l'attivazione, il rafforzamento e la stabilizzazione di azioni per lo sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari - Attivazione prima fase (BUR n. 47 del 23.11.16)

## **SANITA'**

### **ABRUZZO**

**QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE-RISOLUZIONE 22.09.2016, n20** - Realizzazione e pianificazione attività Centri di Assistenza di Medicina sul territorio regionale. (BUR n. 45 del 16.11.16)

**DGR 20.10.16, n. 646** - Approvazione del Documento Tecnico "Programma di riordino Punti di Primo Intervento - Regione Abruzzo". (BUR n. 46 del 23.11.16)

**DGR 15.11.16, n. 731** - Art. 27, comma 3, del D.LGS. 368/1999 e s.m.i. - Istituzione dell'Elenco Regionale dei Medici Tutori per i corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale. (BUR n. 46 del 23.11.16)

**DECRETO 28.09.2016, N. 106** - Commissione Regionale del Farmaco – Approvazione regolamento di funzionamento e aggiornamento Prontuario Terapeutico Regionale - Indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di prescrizioni di farmaci di nuova commercializzazione. (BUR n. 147 del 25.11.16)

**DECRETO 28.09.2016, N. 108** - Avvio Procedimento di Negoziazione con le Strutture Private titolari di accreditamento definitivo e pre - definitivo per l'erogazione di Prestazioni Sanitarie a carattere riabilitativo. biennio 2016/2017. rettifiche, modifiche e integrazioni - allegato 1 e allegato 2 DCA n. 49/2016 modificato ed integrato dal DCA n. 76/2016. (BUR n. 147 del 25.11.16)

**DECRETO 28.09.2016, N. 109** - Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l'uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis – Prime indicazioni applicative. (BUR n. 147 del 25.11.16)

**DECRETO 28.09.2016, N. 113** - Costituzione a titolo gratuito del diritto di riuso del programma applicativo denominato –Sistema informativo per la gestione degli Screening Oncologici- Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Veneto e la Regione Abruzzo. (BUR n. 147 del 25.11.16)

## **CAMPANIA**

**DECRETO n. 152 del 09.11.2016** - D.C.A. n. 33/2016 Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto aziendale AORN ANTONIO CARDARELLI di NAPOLI - Approvazione. (BUR n. 75 del 14.11.16)

**DECRETO n. 136 del 03.11.2016** - Linee di indirizzo per la gestione del paziente in corso di terapia con farmaci antitumorali. Approvazione. (BUR n. 75 del 14.11.16)

**DECRETO n. 135 del 03.11.2016** - Revisione e aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (P.T.O.R. ). I° AGGIORNAMENTO 2016. (BUR n. 75 del 14.11.16)

## **LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 16 novembre 2016, n. U00360** - Indirizzi per l'implementazione della Rete Locale di Cure Palliative. (BUR n. 83 del 22.11.16)

**Determinazione 15 novembre 2016, n. G13445** - Valutazione e certificazione dei requisiti dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 - DCA n. U00112 del 11/04/2016. (BUR n. 84 del 24.11.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 4 novembre 2016, n. U00339** - Rettifica Decreto del Commissario ad Acta n. 241 del 18 luglio 2014; integrazione Decreto del Commissario ad Acta n. 556 del 20 novembre 2015 - Ospedale Israelitico. (BUR n. 91 del 15.11.16)

**Determinazione 15 novembre 2016, n. G13445** - Valutazione e certificazione dei requisiti dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 - DCA n. U00112 del 11/04/2016. (BUR n. 94 del 24.11.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00376** -Accreditamento strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e riabilitative. Integrazione DPCA 00090/2010. Contrattualizzazione del personale dedicato ai servizi alla persona nelle strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e riabilitative. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00368** - Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere post-acuzie con onere a carico del SSR. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00374** - Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2016. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00370** - Commissione di verifica in materia di Piani Strategici e Atti Aziendali prevista dai DCA n. U00251/14 e n. U00259/14. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00375** - Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale 2016 ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00377** -Approvazione del documento "Programmazione dell'offerta di posti letto di post-acuzie riabilitativa e medica". Integrazione del DCA n. U00159/2016 "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale".. (BUR n. 95 del 29.11.16)

## **LIGURIA**

**DGR 28.10.16 n. 978-** Linee guida regionali per le sindromi ereditarie associate ad un alto rischio di carcinoma della mammella e dell'ovaio. (BUR n. 47 del 23.11.16)

## **LOMBARDIA**

**DCR 8 novembre 2016 - n. X/1290** - Mozione concernente la gratuità del vaccino anti meningococco B (BUR n. 47 del 25.11.16)

**DCR 15 novembre 2016 - n. X/1299** Ordine del giorno concernente la città della salute e della ricerca (BUR n. 47 del 25.11.16)

## **MARCHE**

**DGR 7.11.16, n. 1377** - Art. 3, comma 2 della legge regionale 13 del 2003 e s.m.i., Direttiva Vincolante per gli Enti del SSR per la redazione del progetto per l'organizzazione della logistica del farmaco e la riorganizzazione delle funzioni del 118. (BUR n. 128 del 25.11.16)

**DGR 7.11.16, n. 1378** - Programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) per l'anno 2016. (BUR n. 128 del 25.11.16)

## **PIEMONTE**

**DGR 17.10.16, n. 27-4072** - D.G.R. n.25-6992 del 30.12.2013. Indirizzi organizzativi per l'istituzione della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e per la composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale. Modifica della D.G.R. n. 17-6836 del 09.12.2013. (BUR n. 46 del 17.11.16)

**DD 10.11.16, n. 711** - Indizione secondo bando anno 2016 per la partecipazione alla procedura di accreditamento dei centri di formazione abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" e abilitati al rilascio dell' autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero. (BUR n. 46 del 17.11.16)

**DGR 7.11.16, n. 17-4167** - Disposizioni per la revisione delle procedure di accesso, degli strumenti operativi e delle procedure di verifica dell' attività di post acuzie. Modifica delle DD.G.R. n. 70-1459 del 18.09.1995, n. 50-3104 del 28.05.2001 e s.m.i., n. 10-5605 del 02.04.2007 e s.m.i., n. 14-6039 del 02.07.2013, n. 55-6670 del 11.11.2013 e s.m.i., n. 24-918 del 19.01.2015.(BUR n. 47 del 24.11.16)

## **PUGLIA**

**DGR 8.11.16, n. 1706** - DGR n. 984/2016. Nomina della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. (BUR n. 133 del 18.11.16)

**REG.REG. 21. 11.16, n. 13** - Modifiche al Regolamento Regionale 26 febbraio 2007, n. 5 come successivamente modificato dal Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 5, ad oggetto: "Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con L.R. 3 agosto 2006, n. 5, artt. 3 e 7. 891 del 21 giugno 2016 di adozione del Regolamento. (BUR n. 134 del 22.11.16)

## **SARDEGNA**

**Decreto n. 2/19438 del 14/11/2016** - Norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione Sardegna, istituito con legge regionale 7 novembre 2012, n. 21. (BUR n. 52 del 17.11.16)

## **SICILIA**

**DD 25.10.16** - Aggiornamento della composizione delle équipes preposte all'attività di trapianto di fegato, pancreas, rene, isole pancreatiche, cuore, polmone e del trapianto combinato di rene-pancreas, fegato-rene e cuore-polmone, prelevati da donatore deceduto, a scopo terapeutico, presso l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (IRCCS-ISMETT) di Palermo. (GURS n. 50 del 18.11.16)

## **UMBRIA**

**DGR 24.10.16, n. 1192** - Servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di strutture, enti o soggetti in nome e per conto delle Aziende Sanitarie regionali. (BUR n. 55 del 16.11.16)

**DD 8 .11.16, n. 10848** - Aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale al 20 ottobre 2016. (BUR n. 57 del 23.11.16)

**DGR 3.11.16, n. 1239** - Approvazione verbale Comitato regionale medici di medicina generale del 12 ottobre 2016. (BUR n. 57 del 23.11.16)

## **VENETO**

**DGR 21.10.16, n. 1631** -costituzione della commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale. (BUR n. 109 del 15.11.16)

**DGR 21.10.16, n. 1633** - Individuazione degli enti del servizio sanitario regionale per i piani di rientro di cui ai commi 524-530 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (BUR n. 109 del 15.11.16)

**DGR 21.10.16, n. 1637** - Sviluppo di uno strumento informativo di monitoraggio dei budget e dei volumi massimi erogabili dalle strutture private accreditate per il servizio sanitario regionale, con riferimento alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. (BUR n. 109 del 15.11.16)

**DGR 26.10.16, n. 1689** - Approvazione di un modello organizzativo per l'accesso del paziente alla rete oncologica veneta e delle azioni per il governo della spesa farmaceutica e previsione di un finanziamento a funzione a favore dell'istituto oncologico veneto (iov) - IRCCS, per l'anno 2017. (BUR n. 109 del 15.11.16)

**DGR 26.10.16, n. 1690** -Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2016. accordo collettivo nazionale (acn) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in

data 17/12/2015 con intesa della conferenza stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano e dgr n. 1905/2015. (BUR n. 109 del15.11.16)

**DGR 26.10.16, n. 1693** - Presa d'atto dello statuto del consorzio per la ricerca sanitaria (coris) e previsione di un finanziamento per l'anno 2016. legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6. . (BUR n. 109 del15.11.16)

**DGR 2.11.16, n. 1736** - Consolidamento dell'assetto organizzativo dei programmi di screening oncologici e approvazione nuovo schema di convenzione con l'istituto oncologico veneto (IOV) per la gestione contabile ed amministrativa del "coordinamento regionale screening oncologici".(BUR n. 110 del 18.11.16)

**DGR 2.11.16, n. 1737** - definizione del modello organizzativo per la produzione e la fornitura del radiofarmaco 18f-fluoro-desossi-glucosio, ai sensi della dgr n. 2122 del 19.11.2013: definizione degli ambiti territoriali di riferimento e previsione di un finanziamento a funzione per l'anno 2017 a favore dell'azienda ULSS 8 Asolo. (BUR n. 111 del 22.11.16)

**DGR 2.11.16, n. 1740** - Partecipazione della regione del veneto alla rete europea hope (hospitals for europe) - european hospital and healthcare federation / federazione europea ospedaliera e per la salute pubblica - anno 2016. (BUR n. 111 del 22.11.16)

## **BOLZANO**

**DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE n. 21359 del 17/11/2016**  
Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione (BUR n. 46 del 17.11.16)

**DGR 2.11.16, n. 1740** - Partecipazione della regione del veneto alla rete europea hope (hospitals for europe) - european hospital and healthcare federation / federazione europea ospedaliera e per la salute pubblica - anno 2016. (BUR n. 111 del 22.11.16)

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

## **CALABRIA**

**L.R.21.11.16, n.38** - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere. (BUR n. 115 del 24.11.16)

## **CAMPANIA**

**DGR 8.11.16, n. 616** - PO FSE Campania 2014-2020. asse ii inclusione sociale, azione 9.2.3.progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle donne vittime di violenza (BUR n. 77 del 21.11.16)

## **LAZIO**

**Determinazione 10 novembre 2016, n. G13314** - Determinazione G15718 del 14/12/2015 avente ad oggetto: Approvazione dello "Schema di Accordo", tra la Regione Lazio con la Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti". MODIFICA

**Determinazione 22 novembre 2016, n. G13813** - Approvazione Avviso "Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza". Disimpegno per complessivi euro 1.446.254,68 e impegno complessivo di euro 1.039.461,14 sul capitolo H41166. Esercizio finanziario 2016. (BUR n. 94 del 24.11.16)

## **LOMBARDIA**

**Comunicato regionale 27 ottobre 2016 - n. 146**

**Pubblicazione elenco avvocati e avvocate che hanno proficuamente frequentato il percorso formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire un'adeguata assistenza legale gratuita alle delle donne vittime di violenza** (BUR n. 46 del 17.11.16)

**DGR 18.11.16 - n. X/5808** - Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» per garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza. (BUR n. 47 del 24.11.16)

## **PIEMONTE**

**DGR 7.11.16, n. 3-4153** - Accordo tra la Regione Piemonte e la Fondazione Don Mario Operti Onlus per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo.(BUR n. 47 del 24.11.16)

# PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 30 NOVEMBRE 2016 arretrati compresi

## BILANCIO

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2016. Situazione del bilancio dello Stato.** (GU n. 273 del 22.11.16)

**Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2016. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.** (GU n. 274 del 23.11.16)

## DIFESA DELLO STATO

### AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

**DELIBERA 26 ottobre 2016** - Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI RUP, AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

*1. Ambito di applicazione.*

1.1. L'art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell'art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per il caso appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.

*2. Nomina del responsabile del procedimento.*

2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

2.2. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 -

*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate *ex lege* (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione. Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

2.3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

2.4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice.

Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

2.5. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2

dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 *-bis* del decreto legislativo n. 165/2001.

Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

### 3. *Compiti del RUP in generale.*

3.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

## II. COMPITI SPECIFICI DEL RUP, REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, CASI DI COINCIDENZA DEL RUP CON IL PROGETTISTA O IL DIRETTORE DEI LAVORI O

DELL'ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

#### 4. *Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori.*

4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati;

4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

b) per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

c) per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b) , abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo albo. Deve, inoltre, possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c) , la qualifica di *project manager* , essendo necessario

enfaticamente le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso

il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di *project manager* .

#### 5. *Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento.*

##### 5.1. Indicazioni generali.

5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all'art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell'art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7

agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

5.1.2. Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

5.1.3. Il responsabile del procedimento:

a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione

degli aspetti di cui all'art. 23, comma 1, del Codice;

b) promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l'eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;

6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare;

f) per la progettazione dei lavori, inoltre, verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;

g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi

gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

*i)* coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;

*j)* effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la

rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

*k)* svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9 del Codice;

*l)* sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;

*m)* nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2. la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

*n)* propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all'aggiudicazione;

*o)* convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l'innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

*p)* richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all'A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del Codice;

*q)* promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;

*r)* accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;

*s)* raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 213, comma 3, del Codice;

*t)* raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.

Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.

## 5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP.

Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito *ad hoc* oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso

il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

### 5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse.

Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata *ad hoc*. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata *ex art. 77* del Codice.

Nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito *ad hoc* oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata *ad hoc*. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice.

### 6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione.

Il responsabile del procedimento:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
- b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- d) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
- f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;

- i)* predisporre, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- j)* controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;
- k)* autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art. 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti.
- l)* approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- m)* irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- n)* ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice;
- o)* dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- p)* in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- q)* attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e deve essere sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del Codice;
- r)* propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 207 del Codice;
- s)* propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- t)* rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro sette giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro trenta giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
- u)* all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 101, comma 4, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore;
- v)* rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
- w)* conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;

x) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;

y) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC.

Nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

*7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.*

7.1. Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;

b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

7.2. Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione, specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel rispetto delle norme e degli *standard* di conoscenza internazionali e nazionali di *project management*, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

7.3. Nello specifico:

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni i servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

b) Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b) , il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni

tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, la qualifica di *project manager*, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, anche la qualifica di *project manager*.

8. *Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.*

8.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera a) Codice;
2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9.1;

c) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all'art. 31, comma 3, del codice:

1. predisporre o coordina la progettazione di cui all'art. 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
2. coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;

d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;

g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;

i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli

interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

j) trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:

1. copia degli atti di gara;
2. copia del contratto;
3. documenti contabili;
4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
5. certificati delle eventuali prove effettuate;

k) conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;

l) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

8.2. Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3.

Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

*9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.*

9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche

le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in

attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;

- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione

di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma

6, lettera d) , e comma 7, del Codice.

*10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.*

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento.

#### *11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati.*

11.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:

- a. nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto.

Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

1. programmazione dei fabbisogni;
2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale;
4. verifica della conformità delle prestazioni.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

1. programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.

b. nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP

per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

c. in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;

d. nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 10 del Codice.

In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.

Delibera approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016.

Roma, 26 ottobre 2016

*Il Presidente:* CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016.

## **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**DELIBERA 26 ottobre 2016** - Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097). (GU n. 274 del 23.11.16)

### Premessa

Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice») che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

### 1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti

- ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice - (di seguito solo stazioni appaltanti), che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice:

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;

b) nei settori speciali, in quanto compatibili.

1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.

1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.

1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice e le presenti Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme

ai principi dettati dal Trattato UE.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell'art. 36 decreto legislativo 50/2016.

Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

## 2. Principi comuni

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 decreto legislativo 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, decreto legislativo 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 decreto legislativo 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

2.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi

di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettera b) e c) del Codice).

2.5 Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte, (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di «Offerta economicamente più vantaggiosa»).

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 decreto legislativo 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 decreto legislativo 50/2016. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 decreto legislativo 50/2016 ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, decreto legislativo 50/2016, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte.

3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, decreto legislativo 50/2016.

3.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

3.1 L'avvio della procedura

3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 decreto legislativo 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3.1.3 In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.

3.2 I requisiti generali e speciali

3.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato,

per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 decreto legislativo 50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

3.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

3.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, decreto legislativo 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

3.3.3 L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

3.3.4 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario. La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 3.3.4. delle presenti Linee guida. Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, decreto legislativo 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

3.4 La stipula del contratto

3.4.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera *b*) , del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera *b*) e comma 14, decreto legislativo 50/2016.

4. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35

4.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *b*) , del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

4.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 3.1.2.

4.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

*a*) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

*b*) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

*c*) stipulazione del contratto.

4.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori

4.1.1 In via preliminare, si indica l'opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

*a*) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;

*b*) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;

*c*) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato elettronico delle pubblica amministrazione o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

4.1.2 L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

4.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4.1.4 La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo

economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4.1.5 L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

4.1.6 La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.1.7 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

4.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

4.1.9 La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

4.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: *a)* le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; *b)* le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; *c)* i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità

indicate nei paragrafi 1.1.6 e seguenti delle presenti Linee guida. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall'avviso. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/ finanziaria e tecnico/professionale.

#### 4.2 Il confronto competitivo

4.2.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento.

4.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *b)*, del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

4.2.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.2.4 La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze

- indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente
- purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

4.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

4.2.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, decreto legislativo 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.

4.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

4.2.8 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 decreto legislativo 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti. L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 4.2.6. delle presenti Linee guida. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4.3 La stipula del contratto

4.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

4.3.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera *b*) , del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera *b*) e comma 14, decreto legislativo 50/2016.

5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

5.1 L'art. 36, comma 2, lettera *c*) , del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

5.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lettera *b*) , del Codice ed esplicitata al paragrafo 4 delle presenti linee guida, con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

5.3 Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

5.4 Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La procedura per l'affidamento di lavori servizi e forniture di cui all'art. 36, comma 2, lettera *c*) decreto legislativo 50/2016 è del tutto simile a quella di cui all'art. 36, comma 2, lettera *b*) , come esplicitata al paragrafo 4 delle presenti Linee guida. L'invito è rivolto ad almeno dieci operatori. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

Approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016.

Roma, 26 ottobre 2016

*Il Presidente:* CANTONE

*Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016*

*Il segretario:* Esposito

## EDILIZIA

### ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 279 del 29.11.16)**

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni

e mesi

Indici

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente di due anni precedenti

(Base

2010=100)

2015

Ottobre	107,2	0,0	0,1
Novembre	107,0	0,0	0,2
Dicembre	107,0	0,0	-0,1

2015 *Media 107,1*

(Base

2015=100)

Coefficiente di raccordo tra le basi 1,071

2016

Gennaio	99,7	0,3	-0,5
Febbraio	99,5	-0,2	-0,6
Marzo	99,6	-0,3	-0,5
Aprile	99,6	-0,4	-0,7
Maggio	99,7	-0,4	-0,5
Giugno	99,9	-0,3	-0,4
Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0,2
Settembre	100,0	0,1	0,0
Ottobre	100,0	-0,1	-0,1

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016 .**

Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2016, relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. (GU n. 272 del 21.11.16)

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di comuni e province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalità dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2014, n. 240, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 2015, n. 132, recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale;

Vista la lettera *b*) dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010 che prevede che la Società per gli studi di settore - Sose S.p.A. (ora Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) provvede al monitoraggio della fase applicativa all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Vista la lettera *e*) dello stesso art. 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera *b*) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.

Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 29, della citata legge n. 208 del 2015, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visti i verbali della Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed in particolare il verbale n. 3 del 15 marzo 2016, dal quale risulta l'approvazione all'unanimità dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il 2016 presentati dalla società Soluzioni per il sistema economico Sose S.p.A. e illustrati nel corso delle riunioni della predetta Commissione tecnica;

Vista la nota del 21 marzo 2016, prot. n. 46/2016, con la quale la Sose Soluzioni per il sistema economico S.p.A., ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il 2016;

Visto il comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, come sostituito dall'art. 1, comma 32, della legge n. 208 del 2015, che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3;

Visti in particolare il terzo e il quarto periodo del predetto comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevedono che sullo schema di decreto di cui al primo periodo del ripetuto comma 1 è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che, nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;

Considerato che risultano trascorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello schema di decreto di adozione dei soli fabbisogni standard di cui al comma 1 dell'art. 6;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Sono adottati i nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2016 relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 216 del 2010, allegati al presente decreto.

Art. 2.

I comuni delle regioni a statuto ordinario danno adeguata pubblicità al presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*

RENZI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016*

*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2080*

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 24 novembre 2016** - Riparto a favore delle città metropolitane e delle province del contributo, pari complessivamente a 20,4 milioni di euro, per l'anno 2016, a titolo di concorso nella corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario, non ancora ricollocato. (GU n. 277 del 26.11.16)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

Visto l'art. 1, comma 764, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2016, un Fondo con la dotazione complessiva di 60 milioni di euro;

Rilevato che, per l'anno 2016, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, una quota pari al 34% del predetto Fondo, per l'importo complessivo di 20,4 milioni di euro, è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale;

Considerato che il riparto del contributo tra le amministrazioni interessate deve essere stabilito con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'art. 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015;

Vista la nota del 9 agosto 2016, n. DFP 0041944 p-4.17.1.7.3 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica comunica il monitoraggio effettuato nel mese di aprile 2016, facendo presente di aver elaborato un'ipotesi di ripartizione riferita ai soli primi cinque mesi dell'anno 2016, in ragione della consistenza delle risorse finanziarie, prendendo a riferimento i dati, effettivi fino al mese di aprile e stimando quelli del mese di maggio, risultanti dalle informazioni che le amministrazioni interessate hanno inserito nel Portale della mobilità;

Vista la tabella allegata alla predetta nota del 9 agosto 2016 che per ogni città metropolitana e provincia delle regioni a statuto ordinario indica la somma delle unità soprannumerarie, riferita ai primi cinque mesi dell'anno 2016, con esclusione di quelle adibite alle funzioni del mercato del lavoro, comandate presso altre amministrazioni che ne sostengono l'onere retributivo, nonché di quelle in transito, con la decorrenza temporale indicata sul portale, alle amministrazioni regionali;

Considerato che la proposta di cui alla citata nota del 9 agosto 2016 prevede di dividere l'importo di 20,4 milioni di euro per il totale generale delle unità considerate, che dà un quoziente pari al valore capitaro di € 2.546,816 che, moltiplicato per la somma delle unità soprannumerarie di ogni città metropolitana e provincia, consente di calcolare l'importo del contributo;

Decreta:

*Articolo unico*

*Riparto a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 20,4 milioni di euro, per l'anno 2016, di cui all'art. 1, comma 764, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*

La quota pari al 34% della dotazione del Fondo istituito dall'art. 1, comma 764, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario, non ancora ricollocato, è ripartita nelle quote indicate nell'allegato A), che forma parte integrante del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

*Il Ministro dell'interno*

ALFANO

*Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

MADIA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

PADOAN

*Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie*  
LANZETTA

**Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affi dare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Prata di Principato Ultra . (GU n. 278 del 28.11.16)**

Il Comune di Prata di Principato Ultra (Avellino), con deliberazione n. 17 del 26 luglio 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Anna Pierro, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

**Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cravagliana. (GU n. 278 del 28.11.16)**

Il comune di Cravagliana (VC), con deliberazione n. 27 dell'11 agosto 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Giuseppe Zarcone, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

**Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Casteltermini. (GU n. 278 del 28.11.16)**

Il comune di Casteltermini (AG) con deliberazione n. 14 del 7 giugno 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Carmelo Burgio, del dott. Domenico Meli e del dott. Giuseppe Imbrò, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 26 settembre 2016** - Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016. (GU n. 280 del 30.11.16)

**PRESENTAZIONE**

**Nel contesto delle politiche sociali avviate sia dalla legge 285/97, sia dalla legge n.328/2000, e a distanza di circa dieci anni dall'istituzione del Fondo per le non autosufficienze, il presente provvedimento costituisce un riferimento fondamentale in ordine alla ripresa della funzione di indirizzo e coordinamento che lo Stato, anche in relazione alla necessaria determinazione dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti civili e sociali (art 117 Co), deve garantire nell'intero territorio nazionale, con atti legislativi adeguati.**

**In effetti sono indicate – a distanza di quindici anni dal Piano Nazionale integrato dei servizi sociali (maggio 2001) - linee guida di intervento a cui le Regioni e gli Enti competenti nella programmazione e gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali debbono attenersi.**

**In particolare viene evidenziata l'azione di empowerment e di resilienza che coinvolge sia la persona non autosufficiente, sia la sua famiglia, con la proposizione di servizi di domiciliarità, di trasferimenti monetari mirati sulla base del piano personalizzato, e dei ricoveri di sollievo.**

**Sono altresì indicati specifici strumenti di rilevazione del bisogno, che accentuano una azione di indirizzo e coordinamento atta a superare una frammentazione di azioni in tale delicate contesto.**

**Di assoluto rilievo gli aspetti relativi all'integrazione socio-sanitaria e l'impegno a definire il Piano per la non autosufficienza.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, CON DELEGA IN  
MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riguardo all'art. 3 -*septies* concernente l'integrazione sociosanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 405, che dispone l'incremento della stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, che dispone lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del comma 109 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle province stesse in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 159, della legge n. 190 del 2014, a legislazione previgente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze sarebbe stata pari a zero euro, e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni;

Ritenuto quindi, che le risorse stanziare in legge di stabilità a decorrere dal 2015 sul Fondo per le non autosufficienze, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, sono pertanto da ritenersi escluse;

Considerato che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, con cui sono state stabilite le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 da parte delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 208 del 2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento dell'Intesa medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze le risorse del bilancio dello Stato alternative rispetto a quelle indicate al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica per la parte di competenza;

Considerato che, in base all'Intesa sopra richiamata, la Regione Lazio ha richiesto il totale del finanziamento della quota spettante per l'anno 2016, nella misura di 35.217.000 euro, che verrà quindi accantonata per intero e resa indisponibile;

Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'azione biennale, da parte della Conferenza unificata in data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 con il quale al Ministro per gli affari regionali e le autonomie è stata attribuita la delega in materia di politiche per la famiglia;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 3 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto delle risorse*

1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2016, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle regioni, per le finalità di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'art. 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l'anno 2016 è riportato nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2016 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

3. I criteri di cui al comma 2 sono oggetto di specifica integrazione e revisione ai fini del riparto per l'anno 2017 in esito alla rilevazione, di cui all'art. 3, comma 5, del numero delle persone con disabilità gravissima, come definite ai sensi dell'art. 3, comma 2. I medesimi criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali con riferimento alle persone non autosufficienti.

4. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da tabella 2.

Art. 2.

*Finalità*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Art. 3.

*Disabilità gravissime*

1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui all'art. 2 a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

2. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* (GCS)  $\leq 10$ ;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS)  $\geq 4$ ;

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B.

Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo  $\leq 1$  ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS)  $\geq 9$ , o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod* ;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con  $QI \leq 34$  e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/ Severe Mental Retardation* (LAPMER)  $\leq 8$ ;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico fisiche.

3. Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a) , c) , d) , e) , e h) , sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto.

Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i) , si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto. Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere a) e d) , sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.

4. La definizione di disabilità gravissima di cui al comma 2 è adottata in via sperimentale e sottoposta a valutazione a seguito della rilevazione di cui al comma 5. Le regioni che sulla base della definizione adottata all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze afferente all'annualità 2015, non abbiano già incluso tra le persone con disabilità gravissima quelle nelle condizioni individuate al comma 2, si

impegnano a farlo nei propri atti di programmazione entro il termine del 2017, ferma restando la rilevazione di cui al comma 5.

5. Le regioni rilevano il numero di persone in condizione di disabilità gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia di disabilità, secondo le condizioni individuate al comma 2, lettere da a) a i) . Il numero rilevato è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il primo trimestre 2017 ai fini della definizione di livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità gravissima, da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti della quota di risorse del Fondo per le non autosufficienze a tal fine rese disponibili.

6. Per le persone in condizione di disabilità gravissima rilevate ai sensi del comma 5, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) , del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi di cui al presente articolo, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone in condizione di disabilità gravissima rilevate ai sensi del comma 5. A tal fine, con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2 erogate a valere sul Fondo per le non autosufficienze per le sole persone in condizione di disabilità gravissima, è compilato il campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce «A1.21», indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo «2.3.5 – Denominazione prestazione» della medesima sezione 3 indicando «FNA - Disabilità gravissime».

Art. 4.

#### *Integrazione socio-sanitaria*

1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le regioni si impegnano a:

a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) , da parte di aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;

b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura).

Art. 5.

### *Erogazione e monitoraggio*

1. Le regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 5, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione sociosanitaria nella programmazione degli interventi. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi ai sensi del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 6, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, a dare compiuta definizione al Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA), di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, secondo le modalità ivi previste e anche nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 6.

### *Progetti sperimentali in materia di vita indipendente*

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 10 milioni di euro, nonché sulle risorse di cui all'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, per un ammontare di 5 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, per complessivi 15 milioni di euro, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società». Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave, come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

### *Piano per la non autosufficienza*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è approvato un Piano triennale per la non autosufficienza, volto in particolare a definire per il periodo 2017-19:

a) i principi e i criteri per l'individuazione dei beneficiari, a partire dalla definizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della

disabilità e con l'obiettivo di adottare una nozione di persone con necessità di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario;

b) lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.

2. Al fine della definizione del Piano di cui al comma 1 è costituito, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il gruppo valuta, in particolare, la definizione di disabilità gravissima, adottata all'art. 3, e propone eventuali modifiche in esito alla rilevazione di cui all'art. 3, comma 5, ovvero laddove emerga una necessità di adeguamento per altre situazioni non definite nel presente decreto che comunque configurano una dipendenza vitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 26 settembre 2016

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

POLETTI

*Il Ministro della salute*

LORENZIN

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

PADOAN

*Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia*

COSTA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2016*

*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 4038*

#### TABELLA 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l'anno 2016

Totale delle risorse finanziarie da ripartire € 400.000.000,00

Fondi destinati alle regioni € 390.000.000,00

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente € 10.000.000,00

#### TABELLA 2

##### **Risorse destinate alle Regioni anno 2016**

\* Trattasi di somma accantonata e resa indisponibile ai sensi di quanto richiamato nel relativo "CONSIDERATO".

<b>REGIONI</b>	<b>Quota (%)</b>	<b>Risorse (€)</b>
<b>Abruzzo</b>	2,45%	9.555.000
<b>Basilicata</b>	1,12%	4.368.000
<b>Calabria</b>	3,54%	13.806.000
<b>Campania</b>	8,48%	33.072.000
<b>Emilia Romagna</b>	7,92%	30.888.000
<b>Friuli Ven. Giulia</b>	2,30%	8.970.000
<b>Lazio</b>	9,03%	35.217.000 *
<b>Liguria</b>	3,40%	13.260.000
<b>Lombardia</b>	15,61%	60.879.000
<b>Marche</b>	2,90%	11.310.000
<b>Molise</b>	0,69%	2.691.000
<b>Piemonte</b>	8,03%	31.317.000
<b>Puglia</b>	6,57%	25.623.000
<b>Sardegna</b>	2,77%	10.803.000

<b>Sicilia</b>	8,31%	32.409.000
<b>Toscana</b>	7,08%	27.612.000
<b>Umbria</b>	1,74%	6.786.000
<b>Valle d'Aosta</b>	0,25%	975.000
<b>Veneto</b>	7,81%	30.459.000
<b>TOTALI</b>	100,00%	390.000.000

### **Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima**

(Articolo 3, comma 2)

#### **Glasgow Coma Scale** (Articolo 3, comma 2, lettera a)

Teasdale G, Jennett B. (1974). "Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale.". *Lancet* 13 (2): 81-4

**Apertura occhi** Spontanea 4

Agli stimoli verbali 3

Solo al dolore 2

Nessuna risposta 1

**Risposta verbale** Orientata appropriata 5

Confusa 4

Con parole inappropriate 3

Con parole incomprensibili 2

Nessuna risposta 1

**Risposta Motoria** Obbedisce al comando 6

Localizza gli stimoli dolorosi 5

Si ritrae in risposta al dolore 4

Flette gli arti superiori in risposta al dolore 3

Estende gli arti superiori in risposta al dolore 2

Nessuna risposta 1

#### **Clinical Dementia Rating Scale (CDR) estesa** (Articolo 3, comma 2, lettera c)

*Hughes, C. P., Berg, L., Danziger, W. L., et al (1982) A new clinical scale for the staging of dementia.*

*British Journal of Psychiatry, 140, 566 -572*

NORMALE DEMENZA

DUBBIA

DEMENZA

LIEVE

DEMENZA

MODERATA

DEMENZA

GRAVE

**CDR 0 CDR 0.5 CDR 1 CDR 2 CDR 3**

#### **Memoria**

Memoria adeguata o smemoratezza occasionale

Lieve smemoratezza permanente; parziale rievocazione di eventi

Perdita memoria modesta per eventi recenti; interferenza attività quotidiane

Perdita memoria severa: materiale nuovo perso rapidamente

Perdita memoria grave; rimangono alcuni frammenti

#### **Orientamento**

Perfettamente orientato

Alcune difficoltà nel tempo; possibile disorientamento topografico

Usualmente disorientamento temporale, spesso spaziale

Orientamento solo personale

### **Giudizio soluzione problemi**

Risolve bene i problemi giornalieri; giudizio adeguato rispetto al passato  
Dubbia compromissione nella soluzione di problemi; analogie differenze  
Difficoltà moderata; esecuzione di problemi complessi; giudizio sociale adeguato  
Difficoltà severa esecuzione di problemi complessi; giudizio sociale compromesso  
Incapace di dare giudizi o di risolvere problemi

### **Attività sociali**

Attività indipendente e livelli usuali ne lavoro, acquisti, pratiche burocratiche  
Solo dubbia compromissione nelle attività descritte  
Incapace di compiere indipendentemente le attività, ad esclusione di attività facili  
Nessuna pretesa di attività indipendente fuori casa. In grado di essere portato fuori casa  
Nessuna pretesa di attività indipendente fuori casa.  
Non in grado di uscire

### **Casa e hobbies**

Vita domestica e interessi intellettuali conservati  
Vita domestica e interessi intellettuali lievemente compromessi  
Lieve ma sensibile compromissione della vita domestica; abbandono hobbies ed interessi  
Interessi ridotti, non sostenuti, vita domestica ridotta a funzioni semplici  
Nessuna funzionalità fuori dalla propria camera

### **Cura personale**

Interamente capace di curarsi della propria persona  
Richiede facilitazione Richiede aiuto per vestirsi, igiene, utilizzazione effetti personali  
Richiede molta assistenza per cura personale; non incontinenza urinaria  
Richiede molta assistenza per cura personale; incontinenza urinaria

### **CDR 4: DEMENZA MOLTO GRAVE**

Il paziente presenta severo deficit del linguaggio o della comprensione, problemi nel riconoscere i familiari, incapacità a deambulare in modo autonomo, problemi ad alimentarsi da solo, nel controllare la funzione intestinale o vescicale.

### **CDR 5: DEMENZA TERMINALE**

Il paziente richiede assistenza totale perché completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo, allettato, incontinente.

### **Clinical Dementia Rating Scale**

Per ottenere il punteggio della CDR è necessario disporre di informazioni raccolte da un familiare o operatore che conosce il soggetto e di una valutazione delle funzioni cognitive del paziente con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) memoria; 2) orientamento temporale e spaziale; 3) giudizio ed astrazione; 4) attività sociali e lavorative; 5) vita domestica, interessi ed hobby; 6) cura della propria persona. In base al grado di compromissione viene assegnato un punteggio variabile tra 0 - 0.5 - 1 - 2 - e 3; 0= normale; 0.5= dubbia compromissione; 1 compromissione lieve; 2= compromissione moderata; 3= compromissione severa. Ogni aspetto va valutato in modo indipendente rispetto agli altri. La memoria è considerata categoria primaria; le altre sono secondarie. Se almeno tre categorie secondarie ottengono lo stesso punteggio della memoria, allora il CDR è uguale al punteggio ottenuto nella memoria. Se tre o più categorie secondarie ottengono un valore più alto o più basso della memoria, allora il punteggio della CDR corrisponde a quello ottenuto nella maggior parte delle categorie secondarie. Qualora due categorie ottengano un valore superiore e due un valore inferiore rispetto a quello ottenuto dalla memoria, il valore della CDR corrisponde a quello della memoria. La scala è stata successivamente estesa per classificare in modo più preciso gli stadi più avanzati della demenza (Hayman et al, 1987). I pazienti possono essere perciò classificati in stadio 4 (demenza molto grave) quando presentano severo deficit del linguaggio o della comprensione, problemi nel riconoscere i familiari, incapacità a deambulare in modo autonomo, problemi ad alimentarsi da soli, nel controllare la funzione intestinale o vescicale.

Sono classificati in stadio 5 (demenza terminale) quando richiedono assistenza totale perché completamente incapaci di comunicare, in stato vegetativo, allettati, incontinenti.

**ASIA Impairment Scale (AIS)** (*Articolo 3, comma2, lettera d*) [www.asia-spinalinjury.org/elearning/ASIA\\_ISCOS\\_high.pdf](http://www.asia-spinalinjury.org/elearning/ASIA_ISCOS_high.pdf)

**A=completa** Deficit sensitivo e motorio completo a livello S4-S5

**B=incompleta** Deficit motorio completo con conservazione della sensibilità al di sotto del livello neurologico che include S4-S5

**C=incompleta** La motilità volontaria è conservata al di sotto del livello neurologico e più della metà dei muscoli chiave ha una validità inferiore a 3

**D=incompleta** La motilità volontaria è conservata al di sotto del livello neurologico e almeno la metà dei muscoli chiave ha una validità uguale o superiore a 3

**E=normale** Nessun deficit neurologico (non ipovalidità muscolare, sensibilità integra, non disturbi sfinterici ma possibili alterazioni dei riflessi)

**Bilancio muscolare complessivo alla scala Medical Research Council (MRC)** (*Articolo 3, comma2, lettera e*)

#### **Forza muscolare**

La forza muscolare nei vari distretti muscolari viene valutata con la scala MRC (valori da 5 a 0).

- 5/5 alla scala MRC: movimento possibile contro resistenza massima;
- 4/5 alla scala MRC: movimento possibile solo contro resistenza minima;
- 3/5 alla scala MRC: movimento possibile solo contro gravità;
- 2/5 alla scala MRC: movimento possibile solo in assenza di gravità;
- 1/5 alla scala MRC: accenno al movimento;
- 0/5 alla scala MRC: assenza di movimento;

**Expanded Disability Status Scale (EDSS)** (*Articolo 3, comma2, lettera e*)

#### **Punteggio**

##### **EDSS Caratteristiche cliniche**

1-3,5 Paziente deambulante, ma sono presenti deficit neurologici evidenti in diversi sistemi funzionali (motorio, sensitivo, cerebellare, visivo, sfinterico) di grado lieve-moderato, con un impatto parziale sull'autonomia.

4 Paziente autonomo, deambulante senza aiuto e senza riposo, per circa 500 metri.

4,5 Paziente autonomo, con minime limitazioni dell'attività quotidiana.

Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 300 metri.

5 Paziente non del tutto autonomo, con modeste limitazioni dell'attività completa quotidiana.

Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 200 metri.

5,5 Paziente non del tutto autonomo, con evidenti limitazioni dell'attività quotidiana.

Deambulazione possibile, senza soste e senza riposo, per circa 100 metri.

6 Paziente che necessita di assistenza saltuaria o costante da un lato per percorrere 100 metri senza fermarsi.

6,5 Paziente che necessita di assistenza bilaterale costante, per camminare 20 metri senza fermarsi.

7 Paziente non in grado di camminare per più di 5 metri, anche con aiuto, e necessita di sedia a rotelle, riuscendo però a spostarsi dalla stessa da solo.

7,5 Paziente che può muovere solo qualche passo. È obbligato all'uso della carrozzella, e può aver bisogno di aiuto per trasferirsi dalla stessa.

8 Paziente che è obbligato a letto non per tutta la giornata o sulla carrozzella. In genere, usa bene una o entrambe le braccia.

8,5 Paziente essenzialmente obbligato a letto. Mantiene alcune funzioni di autoassistenza, con l'uso abbastanza buono di una o entrambe le braccia.

9 Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato.

9,5 Paziente obbligato a letto, totalmente dipendente.

10 Morte dovuta alla malattia.

**Scala di Hoehn e Yahr** (*Articolo 3, comma2, lettera e*)

La scala di Hoehn e Yahr è utile per definire lo stadio clinico del paziente affetto da morbo di Parkinson:

Stadio 1: Malattia unilaterale.

Stadio 2: Malattia bilaterale senza coinvolgimento dell'equilibrio.

Stadio 3: Malattia da lieve a moderata, qualche instabilità posturale indipendente.

Stadio 4: Malattia conclamata, ancora in grado di deambulare autonomamente.

Stadio 5: Paziente costretto a letto o in sedia a rotelle.

**LAPMER-Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation** (*Articolo 3, comma 2, lettera h*) *Versione originale italiana: Tesio L. Journal of Applied Measurement 2002;3,1: 50-84*

### **ITEMS Livelli Punteggio**

#### **Alimentazione**

Viene alimentato, cibo di consistenza modificata 0

Viene alimentato, cibo di consistenza ordinaria 1

Porta il cibo alla bocca (con o senza supervisione o assistenza) 2

#### **Controllo sfinterico**

Non riesce a segnalare necessità di evacuazione né eventuali perdite (vescicali o intestinali)

0

Riesce a segnalare necessità di evacuazione o eventuali perdite (vescicali o intestinali)

1

#### **Comunicazione**

Riesce a segnalare alcuni bisogni, attraverso un comportamento aspecifico o stereotipato

0

Riesce a segnalare alcuni bisogni identificabili da comportamenti specifici 1

Comunica bisogni verbalmente 2

#### **Manipolazione**

Manipolazione assente, oppure reazione di afferramento 0

Afferramento palmare spontaneo 1

Utilizza la pinza pollice-indice 2

**Vestizione** Vestizione Passiva 0

Si sforza di dare una qualche collaborazione 1

#### **Locomozione**

Stazionario anche su sedia o carrozzina 0

SI traferisce nell'ambiente 1

#### **Orientamento spaziale**

Non ha orientamento spaziale 0

Si orienta in ambienti familiari 1

SI orienta al di fuori del suo ambiente familiare (casa, reparto assistenziale) 2

#### **Prassie**

Nessuna prassia, oppure movimenti afinalistici e stereotipati 0

Realizza prodotti plastici o grafici (incastra, connette, plasma e colora) oppure pilota una carrozzina manualmente

1

Disegna o pilota una carrozzina elettrica 2

ALLEGATO 2

#### **Altre persone in condizione di dipendenza vitale**

(articolo 3, comma 2, lettera i)

1. Le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini:

a) motricità;

- b) stato di coscienza;
- c) respirazione;
- d) nutrizione.

2. Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti:

a) motricità:

dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona

b) stato di coscienza:

compromissione severa: raramente/mai prende decisioni

persona non cosciente

c) respirazione

necessità di aspirazione quotidiana

presenza di tracheostomia

d) nutrizione

necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi

combinata orale e enterale/parenterale

solo tramite sondino naso-gastrico (SNG)

solo tramite gastrostomia (es.PEG)

solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC)

3. Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1.

## POLITICHE SOCIALI

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**DECRETO 10 ottobre 2016** .- Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2016. (BUR n. 279 del 29.11.16)

#### PRESENTAZIONE

**A conclusione di un lungo percorso avviato con le Regioni, il presente provvedimento in effetti ripropone una funzione di indirizzo e coordinamento nel contesto dello svolgimento delle politiche sociali, con particolare riferimento alla attività di programmazione ed alla individuazione delle aree di intervento, che si legano alle azioni statali in termini di lotta alla povertà alla popolazione minorile, alle persone con disabilità, alle persone non autosufficienti.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al Fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni.

Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il comma 2 dell'art. 46 della legge n. 289 del 2002, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto l'art. 2, comma 473, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 che prevede l'adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà;

Visto l'art. 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015 che individua, tra le priorità del Piano per la lotta alla povertà nel 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, che, in attuazione dell'art. 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015, disciplina l'avvio del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale;

Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Inclusione», approvato con decisione della commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;

Visto l'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016, che impegna il Governo, le regioni e le province autonome e le autonomie locali a dare promozione, diffusione e attuazione alle «Linee

guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva», allegate all'accordo e costituenti il principale riferimento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva con riferimento ai progetti personalizzati di presa in carico dei beneficiari,

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018» ed, in particolare, la tabella 4, che assegna al capitolo 3671, Fondo da ripartire per le politiche sociali, 312.589.741,00 euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle province stesse in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 158, della legge n. 190 del 2014, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali sarebbe stata, nel 2016, pari a 12.589.741,00 euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni;

Ritenuto che le risorse stanziare in legge di stabilità a decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione non comprende le quote afferenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, sono pertanto da ritenersi escluse;

Considerato che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, con cui sono state stabilite le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 da parte delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 208 del 2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento dell'Intesa medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze le risorse del bilancio dello Stato alternative rispetto a quelle indicate al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica per la parte di competenza;

Considerato che, in base all'Intesa sopra richiamata, la Regione Lazio ha richiesto il totale del finanziamento della quota spettante per l'anno 2016, nella misura di 24.306.627,45 euro, che verrà quindi accantonata per intero e resa indisponibile;

Considerato che l'art. 2 -*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, individua nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse da porre a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016, quantificati in 1.000.000 di euro;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta, complessivamente, a 311.589.741,00 euro;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi 311.589.741,00 euro gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da

ripartire per le politiche sociali», da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 3 agosto 2016 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2016, ammontanti a 311.589.741,00 euro sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) somme destinate alle regioni € 277.790.028,00

b) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali € 33.799.713,00

— —  
totale € 311.589.741,00

Art. 2.

1. Le tabelle numeri 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2016;

Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali.

Art. 3.

1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano azione coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.

2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1 «Servizi per l'accesso e la presa in carico» e 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'allegato 1, tiene conto dell'avvio del SIA su tutto il territorio nazionale, ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2016, nonché delle «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016. Al rafforzamento dei servizi per la presa in carico e per gli interventi di contrasto alla povertà è comunque assicurata priorità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente decreto, in maniera complementare alle risorse destinate al rafforzamento dei medesimi servizi ed interventi a valere sul PON inclusione, al fine di assicurare adeguati servizi di presa in carico, valutazione del bisogno e accompagnamento ai beneficiari del SIA.

3. È avviata una rilevazione straordinaria dei servizi e degli interventi che in ciascun ambito territoriale operano nel contrasto alla povertà al fine di definire lo sviluppo dei medesimi servizi e interventi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente decreto, in coerenza con il Piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. I dati oggetto della rilevazione di cui al periodo precedente sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2016.

4. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attribuite a ciascuna Regione tra gli ambiti territoriali di competenza sulla base della tabella di cui all'allegato 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione.

5. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4.

1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 5.

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2.

2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni e delle province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già destinate al programma P.I.P.P.I. sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.

Art. 7.

1. Al fine di individuare le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonché le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio di cui all'allegato 1 con i relativi flussi informativi, è costituito, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È individuata come area prioritaria di analisi la lotta alla povertà e all'esclusione sociale,

tenuto conto dei risultati della rilevazione straordinaria di cui all'art. 3, comma 3. Gli obiettivi di servizio riferibili alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale definiti in esito al lavoro del gruppo di cui al primo periodo costituiscono parte integrante del Piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, d'intesa con la Conferenza unificata. Successivamente all'adozione del Piano, i criteri di riparto delle risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali sono conseguentemente modificati.

2. Gli eventuali obiettivi di servizio riferibili all'area della disabilità e della non autosufficienza, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente decreto, sono definiti unitariamente nel Piano per la non autosufficienza, da adottare secondo i criteri definiti nell'ambito del riparto del Fondo per le non autosufficienze.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione

della Corte dei conti.

Roma, 10 ottobre 2016

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: POLETTI*

*Il Ministro dell'economica e delle finanze: PADOAN*

*Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016*

*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, reg. n. 4055*

#### TABELLA 1

##### **Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2016**

**Totale delle risorse finanziarie da ripartire** € 311.589.741,00

**Fondi destinati alle Regioni** € 277.790.028,00

**Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali** € 33.799.713,00

— 33 —

#### TABELLA 2

##### **Risorse destinate alle Regioni anno 2016**

\*Trattasi di somma accantonata e resa indisponibile ai sensi di quanto richiamato nel relativo "CONSIDERATO".

<b>REGIONI</b>	<b>%</b>	<b>QUOTA REGIONALE</b>
<b>Abruzzo</b>	2,49	€ 6.916.971,70
<b>Basilicata</b>	1,25	€ 3.472.375,35
<b>Calabria</b>	4,18	€ 11.611.623,17
<b>Campania</b>	10,15	€ 28.195.687,84
<b>Emilia Romagna</b>	7,2	€ 20.000.882,02
<b>Friuli Ven. Giulia</b>	2,23	€ 6.194.717,62
<b>Lazio</b>	8,75	€ 24.306.627,45*
<b>Liguria</b>	3,07	€ 8.528.153,86
<b>Lombardia</b>	14,39	€ 39.973.985,03
<b>Marche</b>	2,69	€ 7.472.551,75
<b>Molise</b>	0,81	€ 2.250.099,23
<b>Piemonte</b>	7,3	€ 20.278.672,04
<b>Puglia</b>	7,1	€ 19.723.091,99
<b>Sardegna</b>	3,01	€ 8.361.479,84
<b>Sicilia</b>	9,35	€ 25.973.367,62
<b>Toscana</b>	6,67	€ 18.528.594,87
<b>Umbria</b>	1,67	€ 4.639.093,47
<b>Valle d'Aosta</b>	0,29	€ 805.591,08
<b>Veneto</b>	7,4	€ 20.556.462,07
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 277.790.028,00</b>

## ALLEGATO 1

### MACRO LIVELLO OBIETTIVI DI SERVIZIO

#### AREE DI INTERVENTO

RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)1

DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA)2

POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)3

1

SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE

ASSISTENZIALE ACCESSO4 PRESA IN CARICO5

PRONTO INTERVENTO SOCIALE6

2

SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO

ASSISTENZA DOMICILIARE7 SERVIZI PROSSIMITA'8

3

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI

ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA9

CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI10

4

SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'

COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA'11

5

MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO

INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA12

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO13

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.

6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale

7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi

scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

<b>PREVIDENZA</b>
-------------------

**Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 11 febbraio 2016.** (BUR n. 279 del 29.11.16)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012574/BIO-L-41 del 30 settembre 2016, è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 11 febbraio 2016 di recepimento delle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti con ministeriale n. 10122 del 18 luglio 2016 e concernente il regolamento per la disciplina dell'indennità di infortunio e di malattia a beneficio degli iscritti.

**Approvazione della delibera n. 298/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 25 febbraio 2016.** (BUR n. 279 del 29.11.16)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013796/PIND-L-71 del 27 ottobre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 298/2016 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 25 febbraio 2016, concernente l'adeguamento dei redditi e volumi di affari, nonché dei contributi minimi e massimi per l'anno 2016.

## PRIVATO SOCIALE

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**DECRETO 13 ottobre 2016** -Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme a te società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 268 del 16.11.16)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Insieme a te Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerata aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.740,00, si riscontra una massa debitoria di € 52.317,00

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla

attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies* , 2545 *-septiesdecies* , secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Insieme a te Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 10923821002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore l'avv. Valentina Mariani, nata a Roma il 5 aprile 1983 (codice fiscale MRNVNT83D45H501Z), e ivi domiciliata in via Fabio Massimo n. 107.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

*Il Ministro:* CALENDRA

**DECRETO 13 ottobre 2016** - Liquidazione coatta amministrativa della «Iris Cooperativa Sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 268 del 16.11.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 *-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 412,00, si riscontra una massa debitoria di € 309.219,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 308.807,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies* , 2545 *-septiesdecies* , secondo comma e 2545- *octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Iris cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 10166231000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del codice civile;  
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Evangelista, nato a Roma il 28 luglio 1975 (codice fiscale VNGSFN75L28H501T), e ivi domiciliato in via Bruno Buozzi, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

*Il Ministro:* CALENDRA

# PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 29 NOVEMBRE 2016, arretrati compresi

## AGRICOLTURA SOCIALE

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 9.11.16, n. 1861** - Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 16 - Tipo di Operazione 16.9.01 "Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici" - Approvazione Avviso pubblico regionale anno 2016. (BUR n. 358 del 29.11.16)

#### Note

#### INTRODUZIONE NORMATIVA

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n.1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul Regolamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella versione 3.1 approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2016)6055 finale del 19 settembre 2016, di cui si è preso atto con deliberazione n. 1544 del 26 settembre 2016;

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura".

#### **LA SPECIFICITA' DELLA MISURA 16**

La Misura 16 del P.S.R. 2014-2020 comprende il Tipo di operazione 16.9.01 "Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici" contribuisce al perseguimento della Focus area P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione dell'attività" in risposta ai fabbisogni F5 "Incentivare investimenti per ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della redditività delle imprese", F6 "Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali" e F27 "Promuovere la presenza e la diffusione delle attività dell'agricoltura peri-urbana, anche con funzioni sociali e culturali".

#### **IL PSR REGIONALE 2014-2020**

Il P.S.R. 2014-2020 prevede che la Misura 16 venga attivata con un Avviso pubblico su tutto il territorio regionale.

Per l'attivazione del Tipo di operazione 16.9.01 le risorse attribuite per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 ammontano ad Euro 3.115.558,00.

I criteri di selezione sono stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, nella seduta del 24 settembre 2015.

#### **L'AVVISO PUBBLICO**

Viene approvato l'Avviso pubblico regionale che dà attuazione al Tipo di operazione 16.9.01 "Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici" del P.S.R. 2014-2020 per l'anno 2016 - comprensivo di n. 8 Allegati - nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

#### **TOSCANA**

**DGR 8.11.16, n. 1097** - Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, articolo 1 "Centomila orti in Toscana" - estensione territoriale del modello di orto urbano approvato con DGR 42/2016. Modalità operative per la concessione dei contributi ai Comuni della Toscana per la realizzazione e la gestione delle strutture. (BUR n.46 del 16.11.16)

#### **Note**

.Viene diffuso sul territorio regionale il "modello di orto urbano toscano" definito con delibera di Giunta regionale 42/2016, concedendo i contributi stabiliti all'articolo 1, comma 2, della l.r. 82/2015 alle Amministrazioni Comunali che aderiscono alla iniziativa "Centomila orti in Toscana" di cui al "Programma di Governo per la X legislatura Regionale" approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale numero 1 del 30 giugno 2015;

Viene approvato l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto "Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, articolo 1 "Centomila orti in Toscana" - Estensione territoriale del modello di orto urbano approvato con Delib. GR 42/2016. Modalità operative per la concessione dei contributi ai Comuni della Toscana per la realizzazione e la gestione delle strutture.;

La spesa è pari a 900.000,00 euro

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### **BASILICATA**

**Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1 - STATUTO DELLA REGIONE  
BASILICATA (BUR n. 42 del 17.11.16)**

Titolo I

#### **I PRINCIPI**

Art. 1. La Regione

Art. 2. I principi generali

Art. 3. La partecipazione

Art. 4. La sussidiarietà

Art. 5. La persona, l'eguaglianza e la solidarietà

Art. 6. Parità di genere

Art. 7. Lavoro e dignità della persona

Art. 8. Diritti degli animali

Art. 9. I beni culturali e la cultura

Art. 10. La sostenibilità e la sicurezza dell'ambiente e del territorio

Art. 11. Diritti degli emigrati e degli immigrati

Art. 12. Tutela dei consumatori

Titolo II

#### **ISTITUZIONI E SOCIETÀ REGIONALE**

Capo I

##### **LA PARTECIPAZIONE**

Art. 13. La partecipazione politica

Art. 14. Il diritto di petizione

Art. 15. L'iniziativa legislativa popolare

Art. 16. L'istruttoria pubblica

Capo II

##### **I REFERENDUM**

Art. 17. Il referendum abrogativo

Art. 18. Il procedimento referendario

Art. 19. Il referendum consultivo

Art. 20. Il referendum approvativo

Capo III

##### **GLI ORGANI DI GARANZIA**

Art. 21. La Consulta di garanzia statutaria

Art. 22. Le funzioni della Consulta di garanzia  
statutaria

Art. 23. L'Ufficio del Difensore civico regionale

Titolo III

#### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Capo I

##### **L'ORGANIZZAZIONE**

Art. 24. Il Consiglio

Art. 25. La composizione  
Art. 26. Il Regolamento interno  
Art. 27. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza  
Art. 28. I Gruppi  
Art. 29. Le Giunte  
Art. 30. Le Commissioni permanenti  
Art. 31. Le Commissioni d'inchiesta  
Art. 32. Le riunioni del Consiglio  
Art. 33. Le deliberazioni del Consiglio  
Art. 34. Lo Statuto dell'opposizione  
Art. 35. Lo scioglimento anticipato del Consiglio

Capo II

## IL CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 36. Lo status  
Art. 37. I diritti  
Art. 38. Le indennità

Capo III

## LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 39. L'iniziativa legislativa  
Art. 40. Il procedimento ordinario  
Art. 41. Il procedimento in commissione redigente  
Art. 42. La promulgazione  
Art. 43. La pubblicazione e la vacatio legis  
Art. 44. La qualità delle leggi

Capo IV

## LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO

Art. 45. Il Piano strategico regionale  
Art. 46. I controlli interni  
Art. 47. Le nomine dei dirigenti generali e degli amministratori

Titolo IV

## LA GIUNTA

Capo I

### L'ORGANIZZAZIONE

Art. 48. Il Presidente  
Art. 49. La Giunta  
Art. 50. Il Vicepresidente  
Art. 51. Gli Assessori

Capo II

### La Forma di Governo

Art. 52. La verifica della fiducia  
Art. 53. La mozione di sfiducia  
Art. 54. Le altre cause di decadenza del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Capo III

### I POTERI

Art. 55. Le funzioni della Giunta  
Art. 56. La potestà regolamentare  
Art. 57. I testi unici regionali

Art. 58. Gli atti di programmazione

Titolo V

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 59. La separazione tra l'indirizzo politico e la gestione

Art. 60. L'organizzazione amministrativa

Art. 61. Il procedimento e lo svolgimento delle funzioni pubbliche

Art. 62. Le forme organizzative: le agenzie, le aziende, gli enti e le società

Art. 63. Le intese, le convenzioni e gli accordi tra la Regione e gli enti locali

Art. 64. Il conferimento di funzioni regionali agli enti locali

Art. 65. L'avvalimento degli uffici degli enti locali

Art. 66. La copertura finanziaria delle funzioni conferite agli enti locali

Art. 67. Il potere sostitutivo e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali

Titolo VI

LA FINANZA REGIONALE

Art. 68. L'autonomia finanziaria

Art. 69. La perequazione territoriale

Art. 70. Il patrimonio

Art. 71. Il Documento di economia e finanza regionale

Art. 72. Il bilancio e gli altri documenti contabili

Art. 73. La legge di stabilità e i collegati

Art. 74. Il bilancio consolidato della Regione

Art. 75. La legge di contabilità

Titolo VII

GLI STRUMENTI

DI RACCORDO ISTITUZIONALE

Art. 76. La partecipazione alle decisioni statali di interesse regionale

Art. 77. Gli accordi e le intese con le altre Regioni

Art. 78. Il Consiglio delle autonomie locali

Art. 79. La composizione del Consiglio delle autonomie locali

Art. 80. Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali

Art. 81. L'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali

Art. 82. La Conferenza regionale per la programmazione

Titolo VIII

L'EUROPA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 83. Rapporti con l'Unione europea e relazioni internazionali

Art. 84. Il controllo della sussidiarietà europea

Art. 85. La legge europea della Regione

Art. 86. La partecipazione alla formazione degli atti europei

Art. 87. La negoziazione di intese con enti omologhi di Stati stranieri e accordi con Stati stranieri

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88. Revisione dello Statuto

Art. 89. La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali

Art. 90. Il funzionamento dei controlli interni

Art. 91. La proroga degli organi

## Art. 92. L'entrata in vigore dello Statuto

### Titolo I

#### I PRINCIPI

##### Art. 1

#### **La Regione**

1. La Basilicata è Regione autonoma entro la Repubblica italiana una e indivisibile.
2. La Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera l'intangibilità territoriale e l'unità territoriale delle comunità lucane come suo fine.
3. La Regione assume come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei Lucani.
4. La Basilicata è costituita dai territori dei Comuni delle Province storiche di Matera e Potenza.
5. La Regione Basilicata partecipa alle istituzioni ed alle attività dell'Unione europea.
6. Il capoluogo della Regione è Potenza, sede principale degli organi dell'Ente regionale.
7. La Regione attua il più ampio decentramento amministrativo in modo da facilitare la parità di accesso ai servizi regionali.
8. La Regione ha un gonfalone e uno stemma così descritti:  
Lo Stemma della Regione Basilicata è costituito da una fascia di quattro onde di azzurro in campo argento che riproducono i principali fiumi della Basilicata. Il Gonfalone è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma ed in alto l'iscrizione in oro "Regione Basilicata". Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) frangiato d'oro annodato al di sotto del puntale.
9. Gli abitanti della Basilicata, anticamente Lucania, si denominano Lucani.

##### Art. 2

#### **I principi generali**

1. La Regione fonda la propria azione sui principi della Costituzione della Repubblica italiana, della Dichiarazione universale dei diritti umani, del presente Statuto, nonché del rispetto e della tutela dell'ecosistema.
2. La Regione tutela gli interessi di tutti i Lucani e di chiunque risiede, vive ed opera nel suo territorio, tutela e valorizza le indennità, le vocazioni e le caratteristiche dello stesso territorio, con la partecipazione dei Comuni e degli enti di area vasta.
3. I Comuni e gli enti di area vasta della Basilicata partecipano alla tutela del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storica, dei beni culturali e dell'identità regionale.

##### Art. 3

#### **La partecipazione**

1. La Regione persegue e realizza l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini nell'esercizio dell'attività politica, legislativa, economica e sociale.
2. La Regione garantisce la più ampia comunicazione ai cittadini delle sue attività e assicura la trasparenza dell'azione amministrativa ed un'informazione ampia, diffusa, pluralista ed imparziale.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi.
4. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, in particolare, alle scelte di pianificazione e programmazione, nonché alle scelte influenti sui diritti fondamentali della persona, sulla tutela della salute e dell'ambiente.

##### Art. 4

#### **La sussidiarietà**

1. La sussidiarietà è principio ispiratore dell'azione politica e amministrativa della Regione.
2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario; conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni, singoli o associati, e agli enti di

area vasta, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.

3. La Regione organizza le proprie funzioni sul territorio, in ossequio al principio di prossimità, al fine di garantire il più facile accesso ai servizi regionali.

4. La legge disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o di inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite.

5. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

6. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine, incentiva la diffusione dell'associazionismo e, in particolare, la costituzione e l'attività delle associazioni di volontariato riconoscendone la funzione sociale.

7. La Regione favorisce, altresì, l'apporto delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), impegnate a migliorare la qualità della vita, ad accrescere le relazioni umane, a superare l'emarginazione e a favorire la partecipazione civile e culturale.

Art. 5

### **La persona, l'eguaglianza e la solidarietà**

1. La Regione riconosce la persona come centro di valore, soggetto di diritti e doveri senza distinzione alcuna e considera l'identità personale di ogni individuo come una qualità assoluta, unica e irripetibile.

2. La Regione concorre alla tutela dei diritti della persona e opera per superare le discriminazioni legate ad ogni aspetto della condizione umana e sociale.

3. Nell'ambito delle sue attribuzioni, e nei limiti delle risorse disponibili, svolge e sostiene iniziative rivolte:

a) ad assicurare il diritto alla salute e all'assistenza, promuovendo un regime di protezione sociale e l'accesso al sistema sanitario;

b) ad intervenire a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause, anche temporanee, che ne determinano la diseguaglianza e l'esclusione sociale, riconoscendo e sostenendo il ruolo del terzo settore;

c) a favorire l'accesso all'abitazione;

d) a curare i diritti dei bambini e degli adolescenti, favorendo il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e facendosi garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale;

e) a tutelare i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale, intervenendo per rimuovere situazioni di disagio, difficoltà ed esclusione;

f) ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e favorirne la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, l'autonomia, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive;

g) a mantenere e consolidare i legami con le comunità di emigrati dalla Basilicata;

h) a riconoscere e promuovere i diritti dei detenuti, degli immigrati, degli apolidi, dei profughi e dei rifugiati anche per favorirne l'effettiva integrazione;

i) ad attivare politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro.

4. La Regione rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione, opera per prevenirne e rimuoverne le cause ed assicura la protezione e l'assistenza alle vittime.

5. La Regione considera la pace diritto supremo della collettività ed interesse di ogni individuo.

6. La Regione riconosce, tutela e valorizza lo specifico ruolo sociale della famiglia; tutela la maternità e l'infanzia.

7. E' istituito con legge, presso il Consiglio regionale della Basilicata; il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

8. La Regione sostiene il diritto allo studio, anche al fine di rimuovere le nuove forme di analfabetismo e promuove la valorizzazione del merito nello studio e nell'accesso al lavoro.

Art. 6

### **Parità di genere**

1. La Regione valorizza la rappresentanza dei due generi e promuove il diritto alle pari opportunità.
2. La Regione rimuove ogni discriminazione che impedisce la parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, politica, economica e in materia di lavoro; promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
3. La Regione assicura le azioni di promozione della parità ed attua il monitoraggio e la valutazione delle stesse.
4. La Regione opera per prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione sessuale, le molestie e ogni altra forma di abuso nella vita privata, nella società e nei luoghi di lavoro.
5. La Regione istituisce, con legge, l'organismo di parità e pari opportunità.

Art. 7

### **Lavoro e dignità della persona**

1. La Regione riconosce il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa; opera affinché il lavoro sia accessibile e corrispondente alle aspettative professionali di ciascun individuo.
  2. La Regione promuove la piena occupazione.
- Attua i principi della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale.  
Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate.

Art. 8

### **Diritti degli animali**

1. La Regione, apprezzando i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti degli animali, favorisce una cultura per il rispetto degli animali e contro ogni forma di maltrattamento e di atti crudeli.

Art. 9

### **I beni culturali e la cultura**

1. La Regione promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'istruzione e la formazione professionale e sostiene la ricerca scientifica e l'innovazione tecno-logica, anche incentivando forme di collaborazione con l'Università e con gli enti di ricerca.
2. La Regione riconosce la cultura come elemento fondamentale per rafforzare i legami civili e politici della comunità regionale, nonché come risorsa per la crescita.
3. La Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge, concorre ad assicurare la conservazione dei beni culturali materiali ed immateriali e del paesaggio, valorizza e tutela il patrimonio storico, artistico e culturale della Basilicata.

Art. 10

### **La sostenibilità e la sicurezza dell'ambiente e del territorio**

1. La Regione riconosce l'ambiente quale bene essenziale della collettività, protegge e cura il proprio territorio, i beni ambientali e l'ecosistema, garantendo una piena fruizione a tutti, ispirando i propri provvedimenti legislativi e amministrativi al principio di precauzione.
2. La Regione opera per lo sviluppo economico e sociale, persegue una crescita sostenibile e inclusiva, garantisce la sicurezza della persona e della comunità regionale.
3. La Regione concorre ad assicurare la tutela dell'ambiente anche valutando gli effetti diretti ed indiretti di qualsiasi opera o progetto sui seguenti fattori: uomo, fauna, flora, suolo, sottosuolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale, nonché l'integrazione tra di essi.
4. La Regione promuove la tutela dell'acqua, quale bene comune da gestire in forma pubblica nell'interesse della comunità regionale e dei singoli.

Art. 11

### **Diritti degli emigrati e degli immigrati**

1. La Regione opera per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dei Lucani nel mondo e dei cittadini esteri immigrati in Basilicata.

2. La Regione concorre, nell'ambito degli impegni di politica economica e sociale, alla soluzione dei problemi inerenti l'emigrazione e l'immigrazione.

Art. 12

### **Tutela dei consumatori**

1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti, anche con marchi regionali di qualità.

Titolo II

## **ISTITUZIONI E SOCIETÀ REGIONALE**

Capo I

### **LA PARTECIPAZIONE**

Art. 13

#### **La partecipazione politica**

1. La Regione ravvisa nella partecipazione democratica il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale.

Art. 14

#### **Il diritto di petizione**

1. La Regione riconosce ai residenti il diritto di rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per esporre comuni necessità e per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale. Non sono ammissibili petizioni che non attengano a competenze della Regione.

Art. 15

#### **L'iniziativa legislativa popolare**

1. La legge disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'articolo 39 dello Statuto.

2. L'iniziativa legislativa dei cittadini si esercita mediante la presentazione, da parte di almeno quattromila elettori, di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.

3. I promotori del progetto di legge, secondo le modalità previste dalla legge, possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la presentazione del progetto e possono, altresì, richiedere dati ed informazioni.

4. La legge stabilisce le modalità di raccolta e di autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte.

5. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Consulta di garanzia statutaria.

6. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura e sono esaminati dal Consiglio entro sei mesi dalla dichiarazione della loro ammissibilità.

Art. 16

#### **L'istruttoria pubblica**

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti amministrativi di programmazione o di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

2. Il provvedimento adottato in conclusione del procedimento è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

3. Il procedimento e i casi in cui può procedersi a istruttoria pubblica sono disciplinati dalla legge.

Capo II

## **I REFERENDUM**

Art. 17

#### **Il referendum abrogativo**

1. Con referendum popolare è possibile l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo generale.

2. La richiesta di referendum abrogativo può essere presentata da cinquemila elettori, oppure da più Consigli comunali che rappresentino un ventesimo della popolazione, di cui almeno due per ciascun ente di area vasta.

3. Non è ammesso referendum abrogativo sulle disposizioni dello Statuto o su leggi, regolamenti o atti amministrativi in materia tributaria e di bilancio, nonché sulle leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, o di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Le leggi e gli atti dello Stato che costituiscono attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione europea non possono formare oggetto di referendum abrogativo.

4. Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione.

5. Non possono tenersi referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio.

6. A seguito dell'indizione del referendum, qualora il Consiglio sia sciolto anticipatamente, le operazioni referendarie sono sospese.

Art. 18

### **Il procedimento referendario**

1. La richiesta di referendum abrogativo è depositata dai promotori presso la Consulta di garanzia statutaria, che valuta l'ammissibilità della richiesta, a norma dello Statuto, e l'omogeneità e la chiarezza del quesito.

2. La richiesta di referendum, subito dopo la dichiarazione di ammissibilità, è sottoscritta secondo le modalità stabilite dalla legge.

Le firme raccolte a sostegno della richiesta di referendum sono depositate presso la Consulta di garanzia statutaria che verifica la regolarità delle sottoscrizioni.

3. Nel caso di richiesta avanzata dai Comuni sono allegate le deliberazioni dei rispettivi Consigli.

4. Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta e si svolge secondo le modalità previste dalla legge.

5. La Consulta, accertata la regolarità delle operazioni elettorali e del voto referendario, ne comunica l'esito al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione dell'esito del referendum è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il trentatré per cento degli aventi diritto ed è efficace se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. La legge, il regolamento o l'atto amministrativo abrogato dal referendum perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito. Il termine può essere prorogato con legge per altri sessanta giorni.

8. In caso di invalidità o inefficacia del referendum, non può essere nuovamente formulata una proposta eguale di referendum nel corso della legislatura.

Art. 19

### **Il referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo è promosso da un terzo dei Consiglieri. Nei casi previsti dalla legge, la richiesta di referendum consultivo può provenire dai rappresentanti delle categorie o dei settori interessati. La richiesta di referendum consultivo può provenire, altresì, da cittadini, che abbiano compiuto sedici anni, residenti nei Comuni della Basilicata.

Il Consiglio regionale è tenuto a esprimersi su tale richiesta.

2. La legge disciplina le procedure per la richiesta e lo svolgimento del referendum consultivo.

Art. 20

### **Il referendum approvativo**

1. Una proposta di legge popolare redatta in articoli, corredata di una relazione, può essere sottoposta a referendum approvativo.

2. Per la richiesta, la partecipazione, i limiti, la validità, il procedimento e gli effetti del referendum approvativo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il referendum abrogativo.

3. La proposta di legge prima di essere sottoposta a referendum è presentata dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale che la esamina.

Se, nel termine di novanta giorni, la proposta di legge non è approvata dal Consiglio, o se il Consiglio non approva una legge che recepisca i principi e i contenuti essenziali della proposta di legge, il Presidente indice il referendum approvativo.

4. La proposta di legge per la quale è stato richiesto il referendum approvativo non decade con la fine della legislatura. In tal caso il termine di cui al comma precedente decorre nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio.

5. La legge validamente approvata dal corpo elettorale è promulgata dal Presidente della Giunta.

Capo III

GLI ORGANI DI GARANZIA

Art. 21

### **La Consulta di garanzia statutaria**

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo indipendente della Regione composto da tre esperti in materie giuridiche, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale.

E' insediata dal Presidente del Consiglio regionale, dura in carica per la durata della legislatura e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti. La Consulta elegge al suo interno il Presidente.

2. La carica di componente della Consulta di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Consulta.

3. La legge regionale, da approvarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, definisce le modalità e i criteri per le candidature e/o designazioni alla Consulta di garanzia nonché le disposizioni per il funzionamento e l'autonomia della Consulta.

Art. 22

### **Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria**

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo di consulenza della Regione. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, si pronuncia:

a) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge nonché sulle proposte di schemi di regolamento del Consiglio regionale di cui all'art. 56;

b) sull'interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri della Consulta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio regionale. Il Presidente e la Giunta regionale possono provvedere in senso contrario ai pareri della Consulta indicandone la motivazione.

3. La Consulta si pronuncia, altresì, sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative legislative popolari, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto.

4. La Consulta sovrintende alle elezioni regionali e alle votazioni referendarie.

Art. 23

### **L'Ufficio del Difensore civico regionale**

1. Il Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei diritti delle persone fisiche e giuridiche.

2. L'Ufficio del Difensore civico concorre ad assicurare la tutela dei diritti nei procedimenti di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti, agenzie e società dipendenti dalla Regione, promuovendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; promuove, altresì, l'attuazione dei diritti e degli interessi dei minori e delle persone in stato di detenzione. Al Difensore civico la legge può attribuire la cura di altri diritti.

3. La legge individua i compiti ed i poteri del Difensore civico, disciplina i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, assegna le risorse umane e strumentali.

4. Il Difensore civico regionale è scelto tra soggetti con esperienza in materie giuridiche e amministrative ed è nominato dal Consiglio regionale, con la maggioranza e secondo le modalità previste dalla legge, al fine di assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità; dura in carica cinque anni e non può essere nuovamente nominato.

5. Il Difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta, indicando possibili soluzioni per rimuovere le criticità più ricorrenti nell'azione dell'amministrazione regionale.

Titolo III

IL CONSIGLIO REGIONALE

Capo I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 24

### **Il Consiglio**

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità regionale ed esprime l'indirizzo politico della Regione.

2. Il Consiglio esercita la funzione legislativa e di indirizzo; adotta i regolamenti delegati dallo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione; svolge attività di controllo sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei propri regolamenti.

4. Il Consiglio ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni e i Gruppi consiliari.

5. Il bilancio e il conto consuntivo del Consiglio regionale sono predisposti dall'Ufficio di Presidenza, trasmessi al Presidente della Giunta e sono approvati dal Consiglio unitamente al bilancio e al rendiconto della Regione.

Art. 25

### **La composizione**

1. Il Consiglio regionale è composto da venti Consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.

2. La legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi.

3. Fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro il 20° giorno e non prima del 10° giorno dal completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Consigliere più anziano per età; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno tre giorni prima.

Art. 26

### **Il Regolamento interno**

1. Il Regolamento interno è approvato e modificato a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio. Dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.

2. Il Regolamento interna disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni. Assicura la tutela delle prerogative dei Consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

Art. 27

### **Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza**

1. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano per età, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed elegge a scrutinio segreto e senza dibattito il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari, rispettivamente uno di maggioranza ed uno di minoranza, che costituiscono

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Alla elezione si procede con tre votazioni separate e successive, la prima per il Presidente, la seconda per i Vicepresidenti e la terza per i Segretari.

2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari si procede con il sistema del voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza di gruppi diversi.

4. Il Presidente garantisce, con imparzialità, il corretto svolgimento dei lavori consiliari.

L'Ufficio di Presidenza svolge i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.

6. L'Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 28

### **I Gruppi**

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi consiliari corrispondenti alle liste elettorali che abbiano ottenuto la rappresentanza elettorale, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. I Consiglieri che revochino la propria adesione ai Gruppi consiliari, costituitisi in base ai risultati elettorali, aderiscono ad un Gruppo già costituito o al Gruppo misto.

3. Può essere costituito un nuovo Gruppo formato da non meno di due Consiglieri, che revochino la propria adesione ai Gruppi consiliari di provenienza.

4. Ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di strutture e personale, nonché una dotazione finanziaria nella misura prevista dal bilancio del Consiglio. I contributi, nei limiti previsti dal bilancio del Consiglio, sono erogati sulla base di adeguata rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 29

### **Le Giunte**

1. Il Consiglio istituisce la Giunta per il regolamento e la Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità; nella loro composizione è assicurata la rappresentanza dei Gruppi consiliari.

2. Le Giunte sono composte dal Presidente del Consiglio che le presiede e da sei Consiglieri, tre dei Gruppi di maggioranza e tre dei Gruppi di minoranza.

3. La Giunta per il regolamento cura la redazione del Regolamento e delle proposte di modifica dello stesso; esprime pareri sull'interpretazione del Regolamento; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.

4. La Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità effettua la verifica dei poteri del Consiglio. A tal fine riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.

5. Le Giunte possono richiedere pareri alla Consulta di garanzia statutaria.

Art. 30

### **Le Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio istituisce, al suo interno, quattro Commissioni permanenti, di cui una anche con funzioni di vigilanza e controllo. La composizione delle Commissioni è determinata in modo proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari.

2. Le Commissioni intervengono nel procedimento di formazione della legge e possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti; possono, altresì, disporre l'audizione del Presidente della Giunta o di Assessori o di Dirigenti della Regione e invitare ad un'audizione rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali o di altre formazioni sociali e singoli cittadini.

3. La Commissione con funzioni di vigilanza, presieduta da un Consigliere di opposizione, riferisce periodicamente, almeno due volte l'anno, al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, nonché sugli atti di programmazione regionale.

Esercita, altresì, la vigilanza sull'attività degli enti, delle aziende e delle società dipendenti o controllate dalla Regione e sulle funzioni conferite agli enti locali.

4. L'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni delle Commissioni permanenti sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 31

#### **Le Commissioni d'inchiesta**

1. Per materie d'interesse regionale il Consiglio può disporre l'istituzione di Commissioni d'inchiesta.

2. La richiesta motivata di istituire una Commissione d'inchiesta è sottoscritta da almeno cinque componenti del Consiglio ed è presentata secondo le disposizioni del Regolamento.

3. L'atto istitutivo della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori.

Il termine non può eccedere la scadenza della legislatura.

4. La Commissione è composta in modo proporzionale sulla base della consistenza dei Gruppi consiliari. Le Commissioni d'inchiesta sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni sulle Commissioni permanenti.

5. Al termine dell'inchiesta, la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, che è presentata al Consiglio.

6. Sulla relazione finale, il Consiglio regionale delibera entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione.

Art. 32

#### **Le riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta straordinaria, entro un termine massimo di 8 giorni dalla richiesta di almeno cinque Consiglieri o del Presidente della Giunta o negli altri casi previsti dal presente Statuto.

2. Il Consiglio si riunisce di diritto nei mesi di giugno e dicembre.

Art. 33

#### **Le deliberazioni del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento interno.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.

3. Le deliberazioni sono approvate a voto palese, salvo che lo Statuto o il Regolamento dispongano diversamente.

4. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e sono sentiti ogni volta che ne facciano richiesta o su domanda dei Consiglieri.

Art. 34

#### **Lo Statuto dell'opposizione**

1. Alle minoranze in Consiglio sono assicurati i diritti nell'organizzazione interna, nell'esercizio delle funzioni consiliari e in azioni riservate.

2. Il Regolamento del Consiglio regionale predispone le garanzie delle opposizioni e delle minoranze e disciplina gli istituti necessari ad assicurarne le funzioni di controllo.

Art. 35

#### **Lo scioglimento anticipato del Consiglio**

1. Il Consiglio è sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti.

Capo II

IL CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 36

### **Lo status**

1. Ciascun membro del Consiglio rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere è immesso nelle funzioni al momento della proclamazione, salvo l'atto di convalida.
3. Le dimissioni del Consigliere, presentate al Presidente del Consiglio, hanno efficacia solo a seguito di accettazione da parte del Consiglio.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni accettate di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con decorrenza dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio.
5. Il Consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 37

### **I diritti**

1. I Consiglieri, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di accesso presso tutti gli uffici della Regione, così come presso quelli degli enti, delle aziende e delle società partecipate della Regione, per l'acquisizione di atti e documenti, senza che sia loro opponibile il segreto di ufficio e senza che sia possibile differire il loro accesso.
2. L'obbligo di riservatezza, in tutti i casi in cui ciò sia previsto, si estende al Consigliere.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa legislativa, d'interrogazione, d'interpellanza e di mozione, secondo modalità previste dal Regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della Giunta.

Art. 38

### **Le indennità**

1. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite per legge.

Capo III

## **LA FUNZIONE LEGISLATIVA**

Art. 39

### **L'iniziativa legislativa**

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, alle unioni composte da almeno quattro Comuni, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali. Gli elettori della Basilicata esercitano l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto.
2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli, accompagnati da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo diversa disposizione dello Statuto.
4. Il Regolamento interno prevede tempi certi per l'esame congiunto dei progetti di legge concernenti la medesima materia.

Art. 40

### **Il procedimento ordinario**

1. Le proposte di legge sono presentate al Presidente del Consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia sulla base del contenuto prevalente.
2. Il Regolamento interno stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle Commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea, dispone l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni o del Consiglio nei casi di inosservanza dei termini.

3. La Commissione nomina il relatore, cui spetta di istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge.

4. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sulle proposte esaminate. Il Consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, decide se procedere all'esame degli articoli. Le proposte di legge sono esaminate e approvate articolo per articolo e, con votazione finale, nella loro interezza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno.

5. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, europea ed elettorale, di approvazione del Piano strategico, nonché del bilancio e del rendiconto, per la legge di stabilità regionale, per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, e per quelle di ratifica degli accordi con gli Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 41

#### **Il procedimento in commissione redigente**

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento interno, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è sempre riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o due componenti del Consiglio o un quinto dei componenti la Commissione possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

Art. 42

#### **La promulgazione**

1. La legge è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, della pronuncia, da esprimersi entro trenta giorni, della Consulta di garanzia statutaria sulla conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio.

I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto.

Art. 43

#### **La pubblicazione e la vacatio legis**

1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.

Art. 44

#### **La qualità delle leggi**

1. I testi normativi sono improntati all'organicità, alla chiarezza, alla semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione.

2. Il Consiglio regionale può disporre direttamente, o delegando con legge la Giunta regionale, il riordino della legislazione di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino.

3. La proposta di riordino è predisposta dalla Commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.

4. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

5. L'Ufficio di Presidenza periodicamente procede alla pubblicazione di testi coordinati nei casi di modifiche ed integrazioni sostanziali di leggi esistenti.

#### Capo IV

### LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO

#### Art. 45

##### **Il Piano strategico regionale**

1. Il Consiglio approva con legge il Piano strategico regionale, che delinea una visione di sviluppo della Regione di medio – lungo periodo.

2. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Giunta sulla base degli indirizzi deliberati, con una risoluzione, dal Consiglio.

3. A tal fine la Giunta regionale raccoglie ed elabora le informazioni utili per la predisposizione del Piano strategico, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza regionale per la programmazione; tali informazioni sono trasmesse al Consiglio, con una relazione illustrativa.

4. Il Consiglio, vista la relazione programmatica della Giunta, entro trenta giorni delibera gli indirizzi per la redazione del Piano strategico regionale. La Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, predispone il Piano strategico regionale e lo sottopone all'esame del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale per la programmazione che esprimono un parere consultivo entro i successivi venti giorni. Decorso tale termine, la Giunta trasmette la proposta di Piano al Consiglio per l'approvazione entro i successivi trenta giorni.

5. Il Piano strategico definisce i grandi indirizzi di sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio regionale; evidenzia e armonizza le vocazioni dei diversi ambiti territoriali della Regione; cura l'attrattività del territorio regionale anche al fine degli investimenti nazionali, europei ed esteri.

6. Il Piano strategico, altresì, analizza le dinamiche degli interessi individuati, per renderli più coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile; individua la disponibilità delle risorse naturali e umane; monitora l'efficacia dei tempi di attuazione; definisce i partenariati; cura la pianificazione che si riferisce all'area vasta, delineando le reti dei servizi pubblici, di comunicazione, di trasporto e di viabilità.

7. Il Piano strategico, infine, tende a implementare un processo decisionale consensuale, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, la crescita della competitività regionale e la tutela dell'identità territoriale.

8. Il Piano strategico è aggiornato almeno ogni tre anni. Il Documento di economia e finanza regionale deve essere coerente con la pianificazione strategica.

#### Art. 46

##### **I controlli interni**

1. Con legge sono istituiti i controlli interni volti a: garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; valutare le prestazioni dei dirigenti; valutare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti fa capo direttamente alla Presidenza della Giunta regionale, salvo la competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i dirigenti del Consiglio, mentre il controllo di legittimità e contabile spetta al Consiglio regionale.

#### Art. 47

##### **Le nomine dei dirigenti generali e degli amministratori**

1. Le nomine dei dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e degli amministratori di aziende, enti dipendenti dalla Regione e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, quando non attribuite al Consiglio regionale dalla legge, sono di competenza della Giunta regionale che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

2. I dirigenti generali dell'amministrazione regionale e gli amministratori nominati dalla Regione ai sensi del comma 1, in relazione allo svolgimento dell'incarico ricevuto e per le funzioni pubbliche

ricoperte, sono soggetti alla disciplina ed ai principi fondamentali in materia di responsabilità, e, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 60.

3. Il Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, può richiedere chiarimenti alla Giunta in merito al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Ove la Giunta non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni, la nomina deve ritenersi inefficace.

4. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la censura nei confronti di dirigenti generali e di amministratori di aziende, enti dipendenti dalla Regione e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 53.

Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine ai provvedimenti conseguenti all'approvazione della mozione di censura.

Titolo IV

LA GIUNTA

Capo I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 48

### **Il Presidente**

1. Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- c) indice le elezioni e i referendum regionali;
- d) nomina e revoca i componenti della Giunta;
- e) convoca e presiede la Giunta e fissa l'ordine del giorno;
- f) può conferire incarichi specifici ai singoli Consiglieri regionali;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione;
- h) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
- i) sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;
- l) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
- m) rappresenta in giudizio la Regione e, riferendone alla Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- n) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato;
- o) in occasione della presentazione del bilancio, espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e relaziona sull'attuazione degli interventi, delle azioni e sul conseguimento degli obiettivi definiti nel documento di economia e finanza regionale di cui all'art. 71 avendo cura di esporre l'attività svolta dalla Giunta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dal Consiglio, indicando gli atti di programmazione che l'esecutivo intende proporre;
- p) relaziona al Consiglio, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione e sulla situazione complessiva della Regione, con particolare riguardo alla qualità della vita e al benessere della popolazione lucana;
- q) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

3. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.

5. Il Presidente della Giunta non può sostituirsi nelle attività di competenza del singolo Assessore, a meno che quest'ultimo non sia stato revocato.

6. Il Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione, comunica al Consiglio regionale la composizione della Giunta, con le attribuzioni conferite ai singoli componenti e presenta allo stesso la relazione programmatica.

Art. 49

### **La Giunta**

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un massimo di cinque Assessori di cui uno assume l'incarico di Vicepresidente su nomina del Presidente.

Art. 50

### **Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 51

### **Gli Assessori**

1. Gli Assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, e agiscono su delega di questo.

2. La nomina ad Assessore dei componenti del Consiglio regionale non comporta l'incompatibilità con la carica di Consigliere regionale.

3. Il Presidente può procedere alla nomina di Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

4. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la sfiducia a uno o più Assessori mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 53.

Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine alle proprie decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di sfiducia.

Capo II

## **LA FORMA DI GOVERNO**

Art. 52

### **La verifica della fiducia**

1. Il voto contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni, né lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Presidente della Giunta può porre la verifica della fiducia dinanzi al Consiglio su provvedimenti legislativi o amministrativi proposti al Consiglio dalla Giunta. La verifica avviene mediante votazione per appello nominale.

Art. 53

### **La mozione di sfiducia**

1. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, che è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 54

### **Le altre cause di decadenza del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale**

1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta determinano lo scioglimento del Consiglio e le dimissioni della Giunta.

Capo III

## **I POTERI**

Art. 55

## **Le funzioni della Giunta**

### **1. La Giunta:**

- a) provvede all'attuazione del programma di governo, anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari dal Consiglio;
- b) delibera i disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio chiedendone, in caso di necessità, l'approvazione con procedura d'urgenza con le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- d) presenta al Consiglio la relazione programmatica per la predisposizione del piano strategico;
- e) propone al Consiglio gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;
- f) predispose e presenta al Consiglio gli atti economico-finanziari quali il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- g) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio, dandone immediata comunicazione e motivazione al Consiglio;
- h) amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio ed il patrimonio della Regione;
- i) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali, economiche e finanziarie e determina la loro ripartizione fra gli uffici;
- l) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni, nelle modalità ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- m) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato o di un'altra Regione;
- n) esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o al Presidente della Giunta;
- o) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;
- p) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. La Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente; delibera, a maggioranza dei voti, con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

### **Art. 56**

#### **La potestà regolamentare**

1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge, salvo i casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

2. I regolamenti sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto tale termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento.

3. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, può autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge di autorizzazione stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento.

Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

4. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

5. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e negli altri modi previsti per le leggi regionali; salvo quanto espressamente previsto da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

### **Art. 57**

#### **I testi unici regionali**

1. La Giunta redige testi unici regionali compilativi per materie omogenee determinate dalla legge, che fissa anche il termine, i principi e i criteri direttivi.

2. I testi unici sono comunicati al Consiglio prima della loro emanazione

Art. 58

### **Gli atti di programmazione**

1. La Giunta regionale, sulla base del Piano strategico, predispone il documento di economia e finanza regionale, che si articola in programmi, progetti e azioni regionali.

2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono elaborati sulla base di indicatori di qualità e di standard riferiti al territorio regionale e sono valutati in relazione al conseguimento dei risultati.

3. I provvedimenti di programmazione della Giunta sono predisposti con il concorso del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale per la programmazione.

4. La legge disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.

5. I provvedimenti programmatici e di indirizzo generale della Giunta e gli atti di indirizzo generale di competenza dei dirigenti sono comunicati al Consiglio prima della loro adozione.

6. Il Consiglio esprime, entro venti giorni, un parere sull'atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale. Il Consiglio, se il parere è negativo, adotta una risoluzione volta a impegnare la Giunta nella modifica dei provvedimenti di programmazione e degli atti di indirizzo.

Titolo V

## **LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 59

### **La separazione tra l'indirizzo politico e la gestione**

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle funzioni amministrative è assicurata la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico- amministrativo e controllo e le funzioni di attuazione e gestione.

2. Il Presidente della Giunta, gli Assessori e la Giunta esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi nell'ambito della programmazione; verificano, altresì, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione per il tramite dei controlli interni.

3. La legge assicura ai dirigenti, cui spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, un'autonomia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

4. L'esercizio dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane da parte dei dirigenti è valutato in relazione al conseguimento degli obiettivi, nell'ambito del controllo di gestione e dello specifico controllo sui dirigenti medesimi.

Art. 60

### **L'organizzazione amministrativa**

1. Nell'organizzazione degli uffici la legge assicura l'imparzialità e il buon andamento; garantisce, altresì, che siano definite le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari e dei dirigenti.

2. All'impiego nell'amministrazione regionale si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. I pubblici impiegati sono al servizio della Regione.

3. I dirigenti dell'amministrazione regionale sono soggetti alle responsabilità previste per la loro funzione dalle leggi e dai principi fondamentali in materia. Essi sono responsabili in relazione agli obiettivi loro assegnati ed ai risultati conseguiti e sono soggetti a valutazioni periodiche.

Art. 61

### **Il procedimento e lo svolgimento delle funzioni pubbliche**

1. La legge assicura il giusto procedimento a tutti gli interessati; in particolare, valorizza la loro partecipazione al procedimento e garantisce l'accesso a tutte le informazioni.

2. Le funzioni pubbliche sono svolte nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza.

La legge favorisce la semplificazione amministrativa.

3. La Regione sostiene e promuove l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. La Regione garantisce il diritto dei cittadini e delle imprese di accedere in modalità digitale a tutti i dati, documenti e servizi di loro interesse ed assicura la semplificazione nella fruizione dei servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.

5. I provvedimenti che incidono sulle situazioni soggettive degli amministrati sono adeguatamente motivati e la motivazione è comunicata, su richiesta, agli interessati.

Art. 62

#### **Le forme organizzative: le agenzie, le aziende, gli enti e le società**

1. La Regione può istituire esclusivamente agenzie, aziende, enti anche di carattere strumentale rispetto agli uffici regionali e costituire o partecipare a società di capitali che siano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse regionale e operano anche al servizio delle amministrazioni pubbliche statali e locali; hanno autonomia nei limiti stabiliti dalla legge; sottostanno ai poteri di indirizzo e di vigilanza della Giunta regionale e sono sottoposte ai medesimi controlli cui sono sottoposti gli uffici della Regione.

3. Le aziende sono enti pubblici economici istituiti con legge per lo svolgimento di attività di carattere economico di interesse generale; la legge provvede all'istituzione del fondo di dotazione. Le aziende sono autonome nello svolgimento dell'attività di impresa secondo le regole del diritto comune; il rapporto con i dipendenti ha natura privatistica. Lo statuto e i regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale. Le aziende sono soggette ai medesimi controlli degli uffici regionali.

4. La legge può prevedere nelle materie di competenza regionale l'istituzione di enti dipendenti dalla Regione che svolgano compiti ausiliari o strumentali rispetto agli uffici regionali, senza che ciò comporti un'esternalizzazione, totale o parziale, della funzione amministrativa.

5. La Regione per perseguire interessi regionali può costituire o partecipare a società di capitali, secondo le disposizioni di diritto comune.

La legge autorizza la costituzione o la partecipazione, stabilendone la misura; determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale.

Nel caso in cui la partecipazione alla società copra tutto il capitale sociale o la maggioranza di questo, la Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici. La partecipazione a società di capitali non può comportare lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative.

6. Le nomine negli organi di controllo e di revisione delle agenzie, aziende, enti ed altri organismi di cui al comma 1, quando non sono attribuite al Consiglio regionale dalla legge, sono ad esso comunicate dalla Giunta regionale.

Art. 63

#### **Le intese, le convenzioni e gli accordi tra la Regione e gli enti locali**

1. Per il conseguimento di obiettivi comuni con gli enti locali la Regione promuove la stipula di intese in sede di Consiglio delle autonomie locali. Nel caso in cui gli obiettivi riguardino determinati enti l'intesa viene stipulata con gli enti interessati.

2. Per il coordinamento di servizi con gli enti locali la Regione, nelle materie di propria competenza, promuove la stipula di convenzioni; in questo ambito può predisporre anche un disciplinare-tipo, previamente approvato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di propria competenza che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e della Regione, la Regione promuove la conclusione di accordi, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Per verificare la possibilità di raggiungere un accordo, la Regione convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è approvato con atto formale della Regione ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. La legge disciplina le forme e le modalità con cui la Regione procede alla promozione e alla stipula di intese, convenzioni e accordi, in modo che sia assicurato il controllo del Consiglio sull'attività della Giunta.

Art. 64

#### **Il conferimento di funzioni regionali agli enti locali**

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nelle materie di competenza regionale, fatta eccezione per le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, provvede, con legge e per ambiti ottimali, al conferimento delle funzioni amministrative agli enti di area vasta e ai Comuni singoli o associati.

Art. 65

#### **L'avvalimento degli uffici degli enti locali**

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative, può avvalersi degli uffici degli enti locali, qualora questi risultino in possesso di strutture e capacità tecniche adeguate alle attività amministrative affidate.

L'avvalimento previsto dalla legge è disciplinato da apposita convenzione con l'ente interessato che regola anche gli aspetti finanziari.

2. In caso di avvalimento la Regione conserva la titolarità della funzione e a questa sono imputati gli effetti degli atti giuridici compiuti dall'ente o dall'ufficio dell'ente avvalso, il quale opera alle dipendenze funzionali della Regione.

Art. 66

#### **La copertura finanziaria delle funzioni conferite agli enti locali**

1. Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali determinano per ciascuna di esse i settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne effettivo l'esercizio, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli stessi enti locali.

2. La legge disciplina il monitoraggio della finanza regionale e degli enti locali.

Art. 67

#### **Il potere sostitutivo e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali**

1. Nel caso di funzioni amministrative conferite agli enti locali, qualora le stesse non sono esercitate o lo sono in modo non conforme alla legge o ai programmi regionali, la Giunta assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, la Giunta, sentito l'ente interessato e previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi ovvero nomina un apposito commissario per il compimento degli atti dovuti o necessari.

Titolo VI

### **LA FINANZA REGIONALE**

Art. 68

#### **L'autonomia finanziaria**

1. La Regione ha risorse proprie ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa; concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge nazionale.

2. Le risorse della Regione derivano da entrate proprie e tributi propri, da partecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio e dalla quota prevista dal fondo perequativo nonché da ulteriori trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea. I tributi propri regionali, previsti con legge, sono stabiliti e applicati in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Essi si informano ai principi di tutela dei diritti del cittadino contribuente, nonché di adeguatezza, di certezza e di programmabilità delle risorse.

Art. 69

#### **La perequazione territoriale**

1. La Regione agisce per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale e per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la coesione territoriale e sociale al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.

2. I fondi regionali volti alla perequazione territoriale tengono conto delle condizioni degli enti locali e delle funzioni conferite.

Art. 70

### **Il patrimonio**

1. La legge disciplina il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, nel rispetto dei criteri di economicità e assicura la funzione dei beni da parte della collettività. I beni culturali e naturali sono tutelati e valorizzati nell'interesse pubblico anche con il contributo dei privati.

Art. 71

### **Il Documento di economia e finanza regionale**

1. Il Documento di economia e finanza regionale costituisce fondamentale strumento di raccordo tra la pianificazione strategica e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione, è elaborato dalla Giunta ed è presentato al Consiglio nei termini stabiliti dalla legge regionale. Conformemente al Piano strategico, fissa le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce i programmi, i progetti e le azioni e determina gli obiettivi per gli interventi.

Art. 72

### **Il bilancio e gli altri documenti contabili**

1. Il bilancio di previsione, con un orizzonte temporale triennale, è deliberato dalla Giunta e presentato al Consiglio, coerentemente con quanto previsto dalla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La formazione del bilancio è coerente con il Documento di economia e finanza regionale approvato dal Consiglio, e si articola in missioni e programmi.

2. Il bilancio è approvato con legge dal Consiglio, in un'apposita sessione, nei termini stabiliti dalla legge regionale tenendo conto della normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

3. La legge di approvazione del bilancio non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.

4. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

6. L'assestamento di bilancio è approvato con legge, nel termine fissato dalla legge regionale.

7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene, nell'anno successivo, con legge, entro il termine stabilito dalla legge regionale.

8. La legge regionale stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio e degli altri documenti contabili.

Art. 73

### **La legge di stabilità e i collegati**

1. Contestualmente alla presentazione del bilancio della Regione, la Giunta presenta al Consiglio il disegno di legge di stabilità.

La legge di stabilità è esaminata e approvata nella medesima sessione di approvazione del bilancio.

2. La Giunta può altresì presentare al Consiglio disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.

3. Il Consiglio può introdurre emendamenti al disegno di legge di stabilità e ai disegni di legge collegati mantenendo il rispetto degli equilibri economico-finanziari.

Art. 74

### **Il bilancio consolidato della Regione**

1. La Regione adotta un bilancio consolidato del «Gruppo della Regione», in relazione agli enti e organismi di diritto pubblico, alle aziende e alle società partecipate e controllate.

2. I bilanci e i rendiconti delle agenzie, delle aziende, degli enti e delle società sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Consiglio regionale esercita il potere di vigilanza nei riguardi delle società a totale o parziale partecipazione della Regione attraverso forme e modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 75

### **La legge di contabilità**

1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato che disciplinano la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Titolo VII

## **GLI STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE**

Art. 76

### **La partecipazione alle decisioni statali di interesse regionale**

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale nelle sedi di raccordo tra Stato e Regioni, sulla base dei principi di leale collaborazione, di solidarietà e di sussidiarietà.

2. Il Presidente della Giunta, o un assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza unificata.

3. Il Consiglio regionale è costantemente informato dal Presidente della Giunta dei lavori delle Conferenze. Il Consiglio può dettare indirizzi al Presidente o all'assessore delegato riguardo alle decisioni da assumersi nelle Conferenze e fornisce indicazioni riguardo alle intese e agli accordi da stipularsi in tali sedi; il Presidente rende conto al Consiglio delle decisioni prese in conformità agli indirizzi ricevuti.

4. Le intese tra lo Stato e la Regione a qualsiasi titolo sono siglate dal Presidente della Giunta, previa informazione al Consiglio regionale, il quale può dettare indirizzi e direttive; il Presidente comunica al Consiglio le ragioni di eventuali scelte difformi dagli indirizzi ricevuti.

Art. 77

### **Gli accordi e le intese con le altre Regioni**

1. Gli accordi e le intese tra la Regione Basilicata e le altre Regioni sono stipulati dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, adottata tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale.

Le intese sono ratificate dal Consiglio regionale con legge e possono prevedere la costituzione di organi comuni. Il Consiglio è informato sui negoziati.

Art. 78

### **Il Consiglio delle autonomie locali**

1. I Comuni, le loro unioni e gli enti di area vasta partecipano all'esercizio delle funzioni regionali per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito presso il Consiglio regionale e gode di autonomia organizzativa, funzionale e regolamentare.

3. Le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono cofinanziati dalla Regione e dagli enti locali.

Art. 79

### **La composizione del Consiglio delle autonomie locali**

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da venti membri eletti, secondo le prescrizioni della legge, tra gli amministratori degli enti locali della Regione; partecipano di diritto i Sindaci delle città capoluogo delle Province storiche e i Presidenti delle aree vaste. In ogni caso è assicurata l'adeguata rappresentanza degli enti locali con meno di cinquemila abitanti nonché garantita la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli.

Art. 80

### **Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali**

1. Il Consiglio esprime pareri nei seguenti casi:

- a) per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;
- b) sulle circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta;

- c) sul Piano strategico e sul Documento di economia e finanza regionale;
- d) su ogni provvedimento anche di carattere finanziario o di programmazione che interessi gli enti locali;
- e) nel caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione;
- f) sulla legge europea;
- g) sulle proposte di modifica dello Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime, altresì, pareri su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale.

Art. 81

### **L'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali**

1. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è espresso entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto trasmesso dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

2. Quando il parere del Consiglio delle autonomie locali sull'atto del Consiglio regionale è contrario, o condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e il Consiglio regionale non intende adeguarsi, esso delibera a maggioranza assoluta, motivando le ragioni per cui l'atto è comunque approvato.

3. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia espresso su un atto della Giunta regionale ed è contrario, o condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Giunta regionale non intende adeguarsi, la deliberazione è motivata sulle ragioni per cui l'atto è comunque adottato.

Art. 82

### **La Conferenza regionale per la programmazione**

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la Presidenza della Giunta, svolge funzioni consultive. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un assessore delegato, che provvede alla convocazione.

2. La Conferenza è composta dagli esponenti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato designati secondo le modalità disciplinate dalla legge.

3. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno; esamina il Documento di economia e finanza regionale ed esprime parere motivato.

4. La legge regionale disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza,

Titolo VIII

## **L'EUROPA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Art. 83

### **Rapporti con l'Unione europea e relazioni internazionali**

1. La Regione concorre con lo Stato e le altre Regioni al processo di integrazione europea, alla determinazione delle politiche europee ed alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.

2. La Regione, nel rispetto della Costituzione e con le modalità stabilite con legge dello Stato, concorre all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali.

Art. 84

### **Il controllo della sussidiarietà europea**

1. Il Consiglio regionale concorre alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Art. 85

### **La legge europea della Regione**

1. La Regione, assicurando il rispetto della e delle procedure stabilite con legge dello Stato, nelle materie di propria competenza concorre all'attuazione e all'esecuzione della normativa europea.

2. Per assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, la Giunta presenta ogni anno al Consiglio la proposta di legge europea della Regione, esaminata dal

Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento interno, che disciplina i procedimenti speciali nei casi di attuazione urgente.

3. La proposta di legge europea è predisposta sulla base della verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, i cui risultati sono contenuti in una relazione allegata alla proposta medesima. Sulla legge, prima dell'approvazione finale, esprime il suo parere il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 86

#### **La partecipazione alla formazione degli atti europei**

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alla formazione degli atti normativi europei nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite con legge dello Stato, secondo le modalità individuate con legge che assicurano adeguate forme di raccordo tra Consiglio e Giunta.

2. La Regione garantisce il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di specifico interesse dei Comuni e degli enti di area vasta.

Art. 87

#### **La negoziazione di intese con enti omologhi di Stati stranieri e accordi con Stati stranieri**

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

2. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, svolge i negoziati con lo Stato straniero o con gli enti omologhi di questo e ne informa il Consiglio, che, alla conclusione dei negoziati, con legge autorizza la sottoscrizione degli accordi e delle intese.

Titolo IX

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 88

#### **Revisione dello Statuto**

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale nelle forme, nei modi e con i limiti previsti dalla Costituzione.

2. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 89

#### **La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali**

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, spetta al Consiglio regionale eleggere, tra i Consiglieri, i rappresentanti della Regione nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art. 90

#### **Il funzionamento dei controlli interni**

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni; il sistema dei controlli interni è attivato entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 91

#### **La proroga degli organi**

1. Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento interno.

2. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale.

3. Nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale prevista dal comma 1 dell'articolo 126 della Costituzione non si dà luogo a proroga degli organi.

Art. 92

#### **L'entrata in vigore dello Statuto**

1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350.

2. Il Presidente della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, in carica alla data dell'entrata in vigore dello Statuto, permangono fino alla fine della legislatura.
3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle previsioni statutarie. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno è fatto salvo il Regolamento vigente.
4. La Regione adegua la propria normativa ed i propri regolamenti alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche.

## **LAZIO**

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 novembre 2016, n. T00238** - Designazione del Liquidatore dell'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP). (BUR n. 95 del 29.11.16)

### **Note**

In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 27 della L.R. 18 febbraio 2002, è stata costituita, dalla Regione Lazio e dall'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo, in seguito allo scioglimento dell'Irfod-Lazio, l'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP), con atto Notaio Natale Votta - Repertorio n. 6878 – raccolta n. 2485, in data 23/05/2003.

L'ASAP è costituita nella forma di associazione senza scopo di lucro a totale partecipazione pubblica e acquista personalità giuridica di diritto privato con determinazione dirigenziale n. 27 del 10/01/2007.

La legge regionale 10 Agosto 2016, n. 12 rubricato: *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”*, all'art. 5, comma 5 dispone: *“Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi, l'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è soppressa e le relative funzioni sono svolte da Lazio Crea S.p.A. a decorrere dalla deliberazione di cui al comma 6”*.

Si procede alla designazione della dott.ssa Giuseppina Miccoli, già Amministratore unico dell'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP), quale liquidatore della stessa Agenzia ASAP.

Viene riconosciuto alla predetta dott.ssa Giuseppina Miccoli il compenso per lo svolgimento dell'attività liquidatoria, in linea, *pro rata temporis*, con quello attualmente percepito dalla stessa in qualità di Amministratore unico dell'ASAP, pari a 70.000 euro annui, onnicomprensivo di eventuali rimborsi spese.

## **PUGLIA**

**DGR 22.11.16, n. 1713** - Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2014. Approvazione schema definitivo. (BUR n. 137 del 29.11.16)

### **Note**

Il D.Lgs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia*

*di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”*, stabilisce all'art. 10 comma 1, che le Amministrazioni Pubbliche redigono annualmente:

- a) un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli

indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;

b) un documento, denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate.

Il decreto legislativo, altresì, all'art. 15, comma 2, lett. B), che "l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b)".

La Regione Puglia, a seguito dell'emanazione del d.lgs. n.150/2009, ha emanato la legge regionale 4 gennaio 2011, n.1 al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2011, n.3032 di adozione del Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia 2011-2013, è stato definito il modello di rilevazione degli obiettivi strategici e operativi.

Con DGR n.1660/2014 si è proceduto all'adozione del Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2014 che ha provveduto alla definizione degli obiettivi operativi, degli indicatori di risultato e dei relativi target che permettono il raggiungimento degli indirizzi che l'organo di indirizzo politico amministrativo ha indicato per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome.

La Relazione sulla Performance (RPO) costituisce, invece, lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra agli *osservatori qualificati*, interni ed esterni, i risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati, garantendo alla collettività massima trasparenza sulle attività dell'Ente.

Sul punto, l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.), ex Civit, con delibera n.5/2012, ha definito le "Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla Performance". Pertanto, si è provveduto alla stesura dello schema definitivo di Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli obiettivi strategici ed operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2014, per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome, come da documentazione in atti.

La struttura del Controllo di gestione sulla scorta del calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione, ha chiesto ed acquisito dalle diverse Strutture interessate la documentazione necessaria per il riscontro dei risultati conseguiti. La fase di verifica dei risultati si è conclusa con una serie di incontri tenuti dall'OIV con i Dirigenti di ognuno dei sei Dipartimenti. Nel corso di tali incontri, su esplicita richiesta dell'OIV, si è reso anche necessario rettificare o integrare alcuni dati e conseguentemente si è redatto lo schema definitivo della Relazione sulla Performance Organizzativa 2014, validato dall'OIV.

Viene approvato lo schema definitivo di Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2014, così come riportato da documenti in atti, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si rinvia).

## ASSISTENZA PENITENZIARIA

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 14.11.16, n. 1910** - Interventi per l'inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale. Approvazione del Piano 2016-2018 e delle procedure di attuazione. PO FSE 2014/2020. (BUR n. 355 del 28.11.16)

#### Note

#### INTRODUZIONE NORMATIVA

##### I regolamenti europei

Il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le Operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

#### Leggi regionali:

n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i.;

n. 17 del 1 agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e s.m.;

n. 3 del 19 febbraio 2008 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna" ed in particolare gli art. 6 "Attività di istruzione e formazione" e art. 8 "Attività lavorativa" e s.m.;

n. 12 del 17 luglio 2014, "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381";

n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e s.m.i.;

n. 14 del 30 luglio 2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari".

#### ULTERIORI ATTI REGIONALI

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";

la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il "Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

la propria deliberazione n. 1 del 12/01/2015 "Preso d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Le proprie deliberazioni:

n. 1691/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";

n. 992/2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";

n. 1646 del 2/11/2015 "Preso d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e

la valutazione dello stesso”;

n. 167 del 15 luglio 2014 “Approvazione del "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571)”;

n. 75 del 21 giugno 2016 “Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;

n.177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;

n. 936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.;

n.1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;

n.530/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;

n.1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)”;

n.739/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006”;

n. 742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;

n. 2024/2013 “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 - modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1472/2013”;

n. 1471/2013 “Disposizioni attuative in merito alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della legge regionale 1 agosto 2005”;

n. 1472/2013 “Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa l. r. n. 17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7”;

n. 960/2014 “Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005” e s.m.i.;

n. 1172/2014 “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n. 960 del 30/6/2014 “Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i.”;

n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;

n. 1615/2016 “Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione-programmazione 2014/2020- di cui alla DGR n. 354/2016. Modifiche ed integrazioni”;

n. 1425/2016 “Approvazione Protocollo d'Intesa sull'attività di teatro in carcere e per minori sottoposti a misure penali e adempimenti conseguenti”;

n. 1494/2016 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 970 del 27 giugno 2016 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”.

#### Le Unità di Costo standard:

il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)4969 del 11/7/2014;

la Proposta di Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani approvata con propria deliberazione n. 475/2014;

la “Convenzione fra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le

Politiche Attive e Passive del Lavoro” relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani sottoscritta in data 18/04/2014 ed in particolare l’allegato H) Schede descrittive delle Misure del PON YEI e allegato D.2) “Metodologia Unità di Costo Standard”;

le Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani, ai sensi dell’art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013 la cui metodologia a supporto è stata trasmessa alla Commissione europea per la successiva adozione con Atto delegato di cui all’articolo 14 comma 2 del regolamento 1304/2013;

Deliberazione n. 116/2015 “Approvazione dello studio per l’aggiornamento e l’estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della Formazione della Regione Emilia-Romagna”;

Deliberazione n. 2058/2015 “Approvazione degli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle attività dei servizi al lavoro e l’estensione delle opzioni di semplificazione, utilizzate nell’esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi finanziati nell’ambito del POR FSE 2014-2020”.

### **LO SVILUPPO CONSEGUENTE**

Al fine di dare prima attuazione sperimentale alle azioni previste dal Programma Operativo FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 per l’inclusione lavorativa delle persone in esecuzione penale con proprie deliberazioni:

n. 302/2015 sono stati approvati il “Piano sperimentale 2015 - Interventi per l’inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale” e l’”Invito a presentare Operazioni per l’inclusione lavorativa delle persone detenute o internate negli Istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1”;

n. 973/2015 sono state approvate le operazioni presentate a valere sull’Invito di cui alla sopra citata propria deliberazione n. 302/2015.

Nella deliberazione n. 302/2015 era stata indicata la necessità di definire un Piano regionale pluriennale a partire dall’analisi di quanto realizzato in attuazione del Piano sperimentale 2015, della valutazione delle modalità di attuazione nello stesso previste, dall’analisi delle pratiche e delle modalità di lavoro congiunto dei diversi soggetti coinvolti, informazioni e analisi riportate e oggetto di confronto in sede di Commissione regionale per l’area dell’esecuzione penale adulti.

### **I LAVORI DELLA APPOSITA COMMISSIONE REGIONALE**

Nella sede della Commissione regionale per l’area dell’esecuzione penale adulti nelle sedute del 26/5/2016 e del 10/10/2016 è stata condivisa l’analisi di quanto realizzato e sono state altresì condivise le azioni da intraprendere per rafforzare e dare unitarietà alle differenti risposte formative che devono essere rese disponibili alle persone in funzione delle specifiche condizioni individuali e della condizione detentiva, mettendo in trasparenza il ruolo dei diversi soggetti coinvolti e valorizzando le sedi del confronto regionale e territoriale, la Commissione regionale per l’area dell’esecuzione penale adulti e i Comitati locali in materia di esecuzione penale adulti previsti alla Terza parte del Protocollo operativo tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 10 marzo 1998.

Nella seduta del 25 ottobre 2016 della Commissione regionale tripartita è stata condivisa l’opportunità di procedere alla definizione di un Piano di intervento pluriennale di interventi finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa delle persone in esecuzione penale.

### **LA DISPOSIZIONE FINALE**

Viene approvato un Piano di intervento 2016/2018 Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale” allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e le misure per favorire il reinserimento sociale e lavorativo, che fonda la programmazione sul reciproco riconoscimento di ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e nella integrazione e non sovrapposizione delle risorse finanziarie, capace

di raccordare i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie ed i diversi strumenti, così come indicato dalla strategia europea per l'inclusione sociale nonché di attivare le procedure di evidenza pubblica per dare attuazione al Piano di intervento.

Viene approvato l' "Invito a presentare operazioni per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1" allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Al finanziamento delle Operazioni di cui all'Invito allegato 2) al presente provvedimento concorreranno 2.700.000,00 euro di risorse di cui al PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà;

La valutazione delle Operazioni che perverranno in risposta al sopra citato Invito di cui all'allegato 2), verrà effettuata da un Nucleo di valutazione regionale nominato con successivo atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa", con il supporto nella fase di pre-istruttoria tecnica di Ervet spa;

Al termine delle istruttorie relative alle Operazioni pervenute, queste andranno a costituire una graduatoria di Operazioni in ordine di punteggio conseguito nelle modalità in esso specificate;

## **ALLEGATO 1)**

### **INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE PIANO 2016-2018**

#### **OBIETTIVI GENERALI**

Il Piano risponde all'obiettivo generale di rendere disponibili politiche formative, di orientamento e di accompagnamento al lavoro delle persone sottoposte a misure dell'Autorità giudiziaria restrittive della libertà personale, contrastando fenomeni di vulnerabilità sociale, discriminazione sociale e esclusione lavorativa.

In particolare il presente Piano 2016-2018 è definito a partire dall'analisi di quanto realizzato in attuazione del Piano 2015, della valutazione delle modalità di attuazione nello stesso previste, dall'analisi delle pratiche e delle modalità di lavoro congiunto dei diversi soggetti coinvolti, informazioni e analisi riportate e oggetto di confronto in sede di Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti.

La programmazione pluriennale intende dare continuità e confermare gli obiettivi generali del Piano 2015, e pertanto rafforzare e dare unitarietà alle differenti risposte formative che devono essere rese disponibili alle persone in funzione delle specifiche condizioni individuali e della condizione detentiva, mettendo in trasparenza il ruolo dei diversi soggetti coinvolti e valorizzando le sedi del confronto regionale e territoriale, la Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti e i Comitati locali in materia di esecuzione penale adulti previsti alla Terza parte del Protocollo operativo tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 10 marzo 1998.

In coerenza a quanto indicato nel Protocollo operativo integrativo del protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, siglato nel gennaio 2014, il presente Piano è definito a partire dall'assunto che:

il coordinamento e le linee di indirizzo comuni permettono di promuovere l'organicità delle azioni e delle iniziative, la complementarietà e la sinergia degli interventi e delle risorse pubbliche investite nel rispetto delle diverse competenze e nella valorizzazione delle pratiche di successo;

la rete dei servizi formativi e sociali, pubblici e del privato sociale, le imprese profit e no profit e dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria riveste un ruolo fondamentale nella costruzione di un percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale ed alla riqualificazione lavorativa delle persone in esecuzione penale.

Tali presupposti portano a individuare nella progettazione condivisa lo strumento principale per poter mettere in atto misure volte a concretizzare l'elemento rieducativo e di recupero sociale che deve essere l'asse principale di sviluppo delle misure di detenzione.

La programmazione integrata dei servizi per favorire il reinserimento sociale, fondata sul reciproco riconoscimento di ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e nella integrazione e non sovrapposizione delle risorse finanziarie, costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'erogazione di servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie ed i diversi strumenti, così come indicato dalla strategia europea per l'inclusione sociale. La progettazione unitaria, valorizzando le competenze dei diversi attori coinvolti, permette di rafforzare e governare in un disegno unitario i differenti interventi, consentendo di promuovere attitudini di responsabilità sociale presenti nel territorio, attraverso l'attivazione del partenariato locale con i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei servizi rivolti alle persone in esecuzione penale, in particolare:

comportamenti "socialmente responsabili" di imprese profit e no profit e delle cooperative sociali; coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo nello sviluppo di interventi volti a facilitare la realizzazione di progetti di integrazione socio-lavorativa;

integrazione, a supporto della valorizzazione delle risorse delle persone, dei servizi pubblici con i sistemi di istruzione e formazione.

Il Piano nel suo complesso e le singole misure sono improntati da un approccio preventivo della recidiva, volto a supportare l'inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale e, in particolare, a rafforzare le persone nella fase delicata delle dimissioni, rendendo tale momento altamente significativo nel disegno di un progetto di vita che consenta una reale integrazione nella società.

Un disegno unitario che, a partire dalle differenti condizioni delle persone, permetta di formulare ed erogare azioni diverse capaci di valorizzare le migliori prassi e i differenti modelli organizzativi di reinserimento socio-lavorativo delle persone soggette a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale.

Le misure di intervento previste dal Piano valorizzano i percorsi alternativi alla pena detentiva, per consentire una crescita e evoluzione dei soggetti verso comportamenti socialmente responsabili, a partire dall'acquisizione di strumenti volti a favorire l'integrazione socio-lavorativa.

## **I SOGGETTI**

Il presente Piano nelle fasi di attuazione e valutazione in itinere e finale dovrà fondarsi sulla collaborazione dei diversi soggetti coinvolti nel rispetto delle differenti competenze e dei diversi ruoli, in particolare:

Amministrazione Penitenziaria e tutti gli uffici collegati, Istituti di Pena e Uffici di Esecuzione Penale Esterna;

Servizi pubblici competenti, ed in particolare ovvero servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari;

Enti di formazione professionali accreditati;

Imprese profit e no profit;

Enti e associazioni, anche di volontariato, impegnate in progetti e percorsi di sostegno ed accompagnamento al reinserimento sociale.

Al fine di migliorare le modalità e le prassi di lavoro dei diversi soggetti coinvolti e, in particolare, di garantire le condizioni affinché ciascuno possa esercitare le proprie competenze per il conseguimento degli obiettivi generali condivisi, il Piano per gli interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale valorizza:

gli organismi di confronto di livello regionale e territoriale, e pertanto la Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti e i Comitati locali in materia di esecuzione penale adulti previsti alla Terza parte del Protocollo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 10 marzo 1998 nella programmazione, coordinamento e valutazione del Piano; gli Istituti di Pena e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna nella individuazione dei fabbisogni formativi, nella messa in trasparenza e condivisione dei dati qualitativi e quantitativi dei potenziali destinatari, delle risorse strumentali e laboratoriali disponibili, dei risultati e degli obiettivi conseguiti attraverso le attività;

gli enti di formazione nella capacità di tradurre in progetti orientativi e formativi quanto evidenziato e messo in trasparenza dai singoli Istituti di Pena e dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, di erogare le differenti misure nel partenariato con le imprese, profit e no profit, e con gli altri soggetti capaci di concorrere agli obiettivi attesi.

Ruoli e competenze dei diversi soggetti e la collaborazione reciproca dovrà essere garantita sia a livello di singola azione approvata e finanziata in attuazione del presente Piano, sia a livello di Piano nel suo complesso, promuovendo sinergie e complementarietà tra programmi e progetti attivi e attivabili sul territorio regionale, finalizzati all'obiettivo generale di promozione dell'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale.

### **GLI INTERVENTI E I DESTINATARI**

I destinatari degli interventi sono tutte le persone che a diverso titolo e con diverse misure sono sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, quali ad esempio persone detenute ed internate nei diversi Istituti del territorio regionale, persone che godono di misure alternative alla pena detentiva largamente intese: permessi per lavoro esterno, dimittendi inseriti in realtà di custodia attenuata, persone che usufruiscono della misura di "Messa alla prova" con pena sospesa.

Gli interventi che potranno essere finanziati in attuazione del presente Piano, attraverso procedure di evidenza pubblica, sono azioni che possono aiutare le persone in esecuzione penale a sviluppare progetti di reinserimento sociale fondati sul lavoro che, a partire dall'acquisizione e qualificazione di un profilo professionale spendibile, consentano loro di acquisire autonomia e rafforzarsi rispetto a possibili recidive e reiterazioni delle azioni che li hanno portati in carcere.

La formazione professionale e il lavoro si pongono come parte integrante del trattamento penitenziario e ne costituiscono una componente fondamentale ai fini del percorso di reinserimento sociale del condannato, anche nella prospettiva dello sviluppo della coesione sociale e del capitale umano dell'intero territorio. Il lavoro è, tra l'altro, l'unico elemento del trattamento ad essere definito obbligatorio dall'Ordinamento penitenziario.

Pertanto, gli interventi hanno come obiettivo lo sviluppo di occasioni di qualificazione e lavoro per tutte le tipologie di persone in esecuzione penale. Gli interventi dovranno inoltre essere coerenti con i piani di razionalizzazione e umanizzazione della pena avviati dall'Amministrazione penitenziaria e quindi tenere in considerazione le diverse tipologie di pena presenti nelle singole realtà, le disponibilità interne ed esterne di luoghi formativi, compresi i contesti lavorativi, nei quali realizzare le attività, nonché le prospettive occupazionali delle differenti realtà territoriali nei quali sono collocati gli Istituti e gli Uffici Esecuzione Penale Esterna.

Potranno essere finanziate in attuazione del Piano:

azioni di informazione e orientamento al lavoro per supportare le persone nella predisposizione di un progetto formativo e/o lavorativo;

azioni di accompagnamento individuale che prevedano la presa in carico delle persone per la definizione dei percorsi personalizzati e successivo tutoraggio in itinere e di supporto alla fase di eventuale primo inserimento in impresa;

percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche, nonché il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione;

percorsi di formazione in piccoli gruppi per l'acquisizione di competenze di base e/o tecnico-professionali necessarie per stare nelle organizzazioni di lavoro;

tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento, sulla base di quanto disposto dall'art.25 comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i.;

servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art. 26 ter della Legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. e delle successive disposizioni regionali di attuazione;

### **LE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE**

La Regione Emilia-Romagna emanerà le procedure di evidenza pubblica per la candidatura delle operazioni che dovranno dare attuazione al presente Piano.

Al fine di rendere l'offerta orientativa e formativa rispondente agli effettivi fabbisogni e adeguata alle caratteristiche dei potenziali destinatari, gli avvisi pubblici di chiamata: avranno a riferimento la programmazione pluriennale e potranno prevedere più di una scadenza di presentazione;

saranno accompagnati da un quadro conoscitivo qualitativo e quantitativo relativo alle caratteristiche dei potenziali destinatari, eventualmente aggiornabile dalle istituzioni competenti;

saranno accompagnati dalla documentazione predisposta dalle istituzioni competenti contenente una valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi di formazione e lavoro dell'anno precedente, un'analisi del contesto con riferimento agli spazi e attrezzature disponibili, l'individuazione dei bisogni e una analisi dei risultati attesi.

La selezione delle operazioni candidate avverrà, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, secondo i seguenti criteri generali:

Finalizzazione dell'attività;

Qualità progettuale;

Economicità dell'offerta (per le attività non finanziate a costi standard);

Rispondenza dei progetti alle priorità indicate.

In particolare, saranno prioritarie le operazioni che fanno riferimento a:

Innovazione sociale: sarà data priorità agli interventi finalizzati a sperimentare modelli innovativi per l'integrazione socio-lavorativa attraverso interventi sinergici che agiscono sulle competenze e sui servizi di accoglienza e cura;

Partenariato: sarà data priorità agli interventi supportati da un ampio e completo partenariato coerente e pertinente rispetto alle azioni da realizzare;

Pari opportunità di genere e interculturalità: sarà data priorità agli interventi che adottano approcci orientati a perseguire le pari opportunità e un approccio interculturale.

### **RISORSE FINANZIARIE**

Il Piano è finanziato a valere sulle:

risorse comunitarie Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Obiettivo tematico 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione - Asse prioritario/Canale di finanziamento Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà - Priorità di investimento 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità - Obiettivo specifico 9.6 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro;

eventuali altre risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.

Le risorse complessive a valere sul Fondo Sociale Europeo sono pari a 2.700.000,00 euro.

### **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Con il contributo e il coinvolgimento diretto di tutti gli attori, dai referenti degli Istituti Penali e degli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna agli attuatori degli interventi, saranno rilevati ed elaborati i dati quantitativi e qualitativi di realizzazione e di risultato necessari all'obiettivo di valutazione del Piano strategico pluriennale.

Gli Enti di formazione che avranno operazioni approvate in risposta alle procedure attuative del presente Piano si dovranno impegnare a informare i Comitati Locali Area Penale Adulti, restituendo in fase di attuazione e al termine i risultati anche parziali delle attività realizzate.

☀ I dati di realizzazione e di risultato dovranno permettere una valutazione del Piano da parte della Commissione regionale Area Penale Adulti, per verificare strategie e metodologie adottate in funzione di una loro riproposizione o adeguamento nella prospettiva di rendere le azioni promosse sempre più efficaci e rispondenti ai reali bisogni delle persone.



### **SICILIA**

**DD 11 novembre 2016** - PO FSE 2014-2020, azione 9.2.2, avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale approvato con D.D.G. n. 2252 del 6 settembre 2016, rettificato con D.D.G. nn. 2498 del 27 settembre 2016, 1644

del 10 ottobre 2016 e 2722 del 17 ottobre 2016. Avviso di proroga della scadenza di presentazione delle operazioni. (GURS n. 51 del 25.11.16)

Art. 1

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 10 dell'avviso n. 10/2016 è fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 25 novembre 2016, ferme restando le modalità di presentazione delle domande di cui all'art. 10 dell'avviso n. 10/2016, unitamente ai relativi allegati ivi richiamati.

## DIPENDENZE

### LOMBARDIA

**DGR 8.11.16 - n. X/5777** - Attivazione bando Dedicato agli enti locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo e contestuale avvio della campagna di sensibilizzazione. (BUR n. 46 del 14.11.16)

#### Note

Secondo l'art. 4, comma 1, della l.r. n. 8/2013, la Regione:

*«istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco»* (lett. d);

*«promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico»* (lett. e);

Viene ravvisata la necessità di incrementare la conoscenza e l'utilizzo del numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, previsto nella d.g.r. 1314 del 30 gennaio 2014 «Approvazione del programma 2014 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico», Azione 11 e ritenuto che l'attività a ciò finalizzata possa correttamente inquadrarsi nell'ambito di una campagna mediatica di sensibilizzazione.

Si procede nelle azioni propedeutiche all'emanazione del «Bando dedicato agli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo», i cui criteri di partecipazione sono gli stessi indicati nell'allegato A della d.g.r. n. X/2743 del 28 novembre 2014 e relativi alla manifestazione di interesse e al bando, attivati rispettivamente con d.d.u.o. n. 11729 del 4 dicembre 2014 e con d.d.u.o. n. 1934 del 13 marzo 2015 criteri, che nel dettaglio saranno indicati con successivo atto del dirigente competente della direzione generale territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana, sentite le direzioni generali interessate.

Si procede all'attivazione della campagna di sensibilizzazione a contrasto della ludopatia nel periodo compreso tra il 15 novembre 2016 e il 31 dicembre 2016, onde consentire una corretta ed efficace comunicazione alla cittadinanza, agli Enti interessati ad una possibile partecipazione al futuro bando, agli esercenti di locali ove sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito e ai soggetti che necessitano di rivolgersi al call center per acquisire informazioni sui servizi territoriali di prevenzione e cura.

Viene individuata la copertura finanziaria, fino ad un massimo di € 2.000.000,00, per il Bando dedicato agli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo

### PIEMONTE

**DGR 17.10.16, n. 28-4073** - Progetto nazionale di: "Valutazione e monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol correlati". Importo euro 89.341,00. Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990. (BUR n. 46 del 17.11.16)

La legge 30 marzo 2001, n. 125, recante “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*”, all’articolo 3, comma 1, attribuisce allo Stato la definizione dei “*criteri per il monitoraggio dei dati relativi all’abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l’elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale*”.

Per l’attività di monitoraggio sopra descritta, la medesima legge, al successivo comma 4 dell’articolo 3, prevede uno specifico finanziamento.

In data 29 marzo 2007 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS), con il quale, lo Stato e le Regioni hanno inteso dare attuazione alle finalità di coordinamento previsto dalla Legge n. 125/2001 in materia di monitoraggio dei dati da svolgere in stretta collaborazione con le Regioni e coerentemente con le trasformazioni apportate dalle modifiche al Titolo V della Costituzione.

Il predetto Piano prevede che il Ministero della Salute, nell’ambito delle risorse annuali previste dall’articolo 3, comma 4, della legge 125/2001 trasferisca la quota da destinare alle Regioni.

In data 25 maggio 2016, la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha deciso di riunire le sopra citate quote contributive del Ministero in un unico finanziamento da destinare ad un singolo progetto di intervento.

Nella medesima seduta la Commissione ha assegnato alla Regione Piemonte il compito di presentare al Ministero della Salute, in qualità di Regione capofila, una proposta progettuale.

Il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, con nota prot. n. 13305/A14.000 del 15 giugno 2016, in conformità al parere favorevole espresso dalla Commissione Salute del 25 maggio 2016, ha trasmesso al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, una proposta progettuale per il monitoraggio, a livello nazionale, delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol correlati redatta dalla Regione Piemonte – Direzione Regionale Sanità.

E’ intenzione del Ministero della Salute – Direzione Generale Prevenzione - e della Regione Piemonte – Direzione Regionale Sanità - definire, nell’ambito di uno specifico accordo, le modalità di svolgimento coordinato, a livello nazionale, delle attività di interesse comune finalizzate alla valutazione ed al monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol correlati.

A tal fine, è stato predisposto con il Ministero della Salute apposito schema di Accordo di collaborazione; ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, comprensivo di quattro allegati tecnici, inerente al progetto nazionale di “Valutazione e monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol correlati” per un Importo di euro 89.341,00, allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

#### **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

##### **PREMESSO QUANTO SEGUE**

□□che la legge 30 marzo 2001, n. 125, recante “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*” prevede, all’articolo 3, comma 4, che spetta allo Stato “*definire i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all’abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l’elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale*”;

□□che per l’attività di monitoraggio sopra descritta, la medesima legge, al successivo comma 4, prevede uno specifico finanziamento;

□□che in data 29 marzo 2007 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS), con il quale, lo Stato e le Regioni hanno inteso dare attuazione alle finalità di coordinamento previsto dalla Legge n.125/2001 in materia di monitoraggio dei dati da svolgere

in stretta collaborazione con le Regioni e coerentemente con le trasformazioni apportate dalle modifiche al Titolo V della Costituzione;

□□che il predetto Piano prevede che il Ministero della Salute, nell'ambito delle risorse annuali previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 125/2001 trasferisca la quota da destinare alle Regioni;

□□che in data 25 maggio 2016, la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha deciso di riunire le sopra citate quote contributive del Ministero in un unico finanziamento da destinare ad un singolo progetto di intervento;

□□che nella medesima seduta la Commissione ha assegnato alla Regione Piemonte il compito di al Ministero della Salute una proposta progettuale;

□□che in data 15 giugno 2016 la Regione Piemonte ha trasmesso il progetto esecutivo;

□□che è pertanto intenzione del Ministero della Salute e della Regione Piemonte sottoscrivere un accordo di collaborazione per lo svolgimento di un'attività di interesse comune finalizzata alla valutazione e al monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol correlati;

tra

il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione (ente erogatore) – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del direttore generale della Direzione Generale della Prevenzione, Dr. Raniero Guerra, di seguito “Ministero”,

e

la Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, nella persona del Direttore Vicario della Direzione Sanità, dott. Claudio Baccon nato a Susa (TO) il 20 agosto 1957, di seguito “Regione”

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto dell'accordo**

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione degli obiettivi individuati nel progetto allegato al presente accordo (Allegato 1).

2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.

3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico inizialmente non previsto, è tenuto a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo saranno svolte.

4. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

5. Resta inteso che laddove la Regione intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.

### **Art. 2 – Efficacia. Durata.**

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte degli Organi di Controllo.

2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.

3. Nel periodo intercorrente tra l'efficacia dell'accordo e l'inizio delle attività progettuali, la Regione si impegna ad espletare le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel progetto.

4. L'accordo ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2.

La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.

### **Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari**

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, trasmette al Ministero, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2), corredato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3).
2. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo *abstract* ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto allegato.
5. Il piano finanziario relativo al progetto allegato potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo.
7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici, gli abstract ed i rendiconti finanziari devono essere inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio VI - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
9. È fatto obbligo alla Regione conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

### **Art. 4 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto**

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, delle relazioni tecniche conclusive, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. È fatto obbligo alla Regione trasferire, mensilmente, al Ministero tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto.
3. È fatto comunque obbligo alla Regione rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.
4. È fatto obbligo alla Regione richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.

5. Senza detta autorizzazione la Regione non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.

6. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dalla Regione al referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 5.

7. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: "*Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4392*".

8. È fatto obbligo alla Regione, a conclusione del progetto, depositare presso il Ministero della Salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

#### **Art. 5 - Referenti scientifici**

1. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare, i nominativi dei rispettivi referenti scientifici, contestualmente all'avvio delle attività, ed eventuali, successive, sostituzioni.

2. Il referente scientifico della Regione assicura il collegamento operativo con il Ministero.

3. Il referente scientifico del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.

#### **Art. 6 - Finanziamento**

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 89.341,00 (ottantanovemilatrecentoquarantuno/00).

2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.

4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.

5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.

6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione dei progetti allegati al presente accordo, pari ad € 89.341,00 (ottantanovemilatrecentoquarantuno/00), si riferisce all'esercizio finanziario 2015 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2018 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a decorrere dal 1° luglio 2018.

#### **Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento**

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 26.802,30 (ventiseimila ottocentodue/3), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la data di decorrenza, di cui all'articolo 2, comma 2.

b) una seconda quota, pari al 40% del finanziamento, pari a € 35.736,40 (trentacinquemilasettecentotrentasei/4), dietro presentazione da parte della Regione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3 nonché dell'acquisizione, da parte del Ministero, dei dati di cui all'art. 4, comma 2, relativi al primo semestre di attività.

c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 26.802,30 (ventiseimila ottocentodue/3), dietro presentazione da parte della Regione delle relazioni e dei rendiconti finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali di cui all'articolo 3 nonché dell'acquisizione, da parte del Ministero, dei

dati di cui all'art. 4, comma 2, relativi al progetto. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.

2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio VI - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.

3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 3.

4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto di tesoreria n° 306692, intestato alla Regione. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

#### **Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo**

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3 o del mancato invio dei dati di cui all'art. 4, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di quattro allegati, e viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE REGIONE PIEMONTE

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Direzione Sanità

Il Direttore Generale Il Direttore Vicario

Dott. Raniero Guerra\* Dott. Claudio Baccon \*

#### **ALLEGATO 1**

**Titolo del progetto:** Valutazione e monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol correlati.

**REGIONE CAPOFILA:** Regione Piemonte

**REGIONI COINVOLTE:** Tutte le Regioni e le Province Autonome sono coinvolte per fornire contributi nel corso delle attività progettuali.

**DURATA DEL PROGETTO:** 12 mesi

**FINANZIAMENTO:** Risorse previste dalla Legge 30.03.2001 n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati" per l'Anno Finanziario 2016 ai fini del monitoraggio – Euro 89.341,00 –

#### **COORDINATORE DEL PROGETTO/RESPONSABILE SCIENTIFICO:**

Nominativo: dr. Roberto Diecidue

Struttura di appartenenza: ASL Torino 3 - Osservatorio Epidemiologico Dipendenze – Regione Piemonte

SC a DU Servizio sovrazonale di Epidemiologia

Recapiti telefonici e email: telefono 011/40188397 - roberto.diecidue@oed.piemonte.it

#### **PREMESSA (o INTRODUZIONE)**

Legge 125/2001 art.3 comma 4 stanziamento fondi destinati al monitoraggio dei dati (art.3 comma

1 lettera c).

Legge 125/2001 art. 9 comma 2 “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della Sanità sugli interventi ai sensi della presente legge”.

Il Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS), approvato in data 29 marzo 2007 dalla Conferenza Stato Regioni e PPAA, ha rappresentato lo strumento con cui il Ministero della Salute ha inteso attuare le finalità di coordinamento previsto dalla Legge n.125/2001 in materia di monitoraggio dei dati in collaborazione con le Regioni e coerentemente con le trasformazioni apportate dalle modifiche al Titolo V della Costituzione.

Nell’ambito del gruppo tecnico congiunto Ministero-CCM-Regioni, costituito per l’attuazione del PNAS, sono stati concordati i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni destinate al monitoraggio dei dati alcolologici. Detti criteri furono approvati dalla Commissione Salute per il coordinamento delle Regioni con nota del 18 dicembre 2007.

La Commissione Salute per il coordinamento delle Regioni, con propria nota del 15.06.2016 n. 13306/A14.00, propone al Ministero della Salute di far confluire i fondi assegnati per l’anno finanziario 2016 in un unico progetto nazionale da affidare alla Regione Piemonte ed i cui obiettivi siano rispondenti alle finalità della Legge n.125/2001.

I risultati del predetto progetto saranno descritti in un report finale che diventerà parte integrante della Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” che verrà presentata entro il 31 dicembre 2017.

#### **FINALITA’ DEL PROGETTO**

Assicurare una migliore conoscenza dell’offerta dei servizi per la prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con un consumo rischioso e dannoso di alcol.

#### **OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO**

- 1) Ricognizione offerta dei servizi
- 2) Ricognizione azioni e programmi specifici
- 3) Ricognizione normativa ed attuazione locale

#### **OBIETTIVI SPECIFICI**

La Regione Piemonte, con il supporto del Gruppo tecnico interregionale delle Dipendenze (GTID) della Commissione Salute, e previo accordo con tutte le Regioni e Province autonome, assicura il piano di Monitoraggio attraverso l’analisi di dati raccolti ad hoc relativi a:

##### **1) Ricognizione offerta dei Servizi** (offerta di trattamento):

a) L’offerta dei servizi ambulatoriali per l’alcolologia è in gran parte assicurata dalla rete dei Ser.D. e in parte da specifici servizi dedicati. Ad essi si aggiungono, in alcuni casi, servizi ambulatoriali connessi a Reparti ospedalieri (es. Gastroenterologia, Medicina Interna, Epatologia, ecc). La ricognizione dell’offerta ambulatoriale va, pertanto, diretta non solo alla rete dei servizi per le dipendenze, ma anche alla rete dei poliambulatori e degli Ospedali, tramite le singole Regioni e, a cascata, delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

b) L’offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali è, invece, più facilmente reperibile tramite Uffici Regionali, anche in considerazione che in molti casi non è un’offerta differenziata da quella per altre tipologie di dipendenza.

c) È da valutare l’opportunità e la fattibilità di censire altro genere di offerta (centri di autoaiuto, sportelli, ecc.) che siano riconosciuti/finanziati anche dai Servizi Sociali.

##### **2) Ricognizione Azioni e Programmi Specifici:**

a) Può essere predisposto un set di schede che esaminino (anche qualitativamente) programmi ed azioni riconosciute dalle Regioni in merito a:

Alcol e Guida

Alcol e Lavoro

Prevenzione, con particolare riferimento alla popolazione giovanile per la quale si assiste ad un incremento di uso di alcolici, in controtendenza di quanto avviene per la popolazione adulta.

### **3) Ricognizione normativa:**

a) Raccolta disposizioni regionali collegate a legislazione nazionale ed a linee guida nazionali (Alcol e lavoro, Alcol e guida, ecc.) e revisione delle coerenze.

b) Raccolta di direttive locali (tramite Regioni) di applicazione delle disposizioni regionali/nazionali (ad esempio protocolli su Alcol e guida)

La raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati avverrà a cura della Regione Piemonte.

Le Regioni e P.A. collaborano, previo accordo sancito in Commissione Salute, sulle finalità del Monitoraggio e si impegnano a fornire i dati concordati.

Saranno previsti dei momenti informativi e di confronto con una serie di operatori ed esperti del settore a cavallo del 2016 e 2017, da attuarsi possibilmente nelle aree del nord, del centro e del sud Italia.

Il Report finale, condiviso dalle Regioni e successivamente consegnato al Ministero della Salute per una concordata divulgazione, sarà presentato ufficialmente con un convegno/seminario ad hoc organizzato a Roma, presso i locali del Ministero della Salute. L'occasione servirà per discutere e confrontarsi sul lavoro effettuato e sugli obiettivi raggiunti dal progetto sperimentale.

È da prevedersi anche una fase successiva di disseminazione dei dati e di ulteriori approfondimenti in base a quanto emerso nel convegno/seminario finale.

### **INDICATORI**

Per ognuno dei tre obiettivi generali si dovrà produrre un report che ne costituirà l'indicatore, infine i tre report confluiranno nel report finale quale indicatore finale di risultato ai fini valutativi del progetto.

### **CRONOPROGRAMMA**

#### **AZIONI e TEMPISTICA**

#### **AZIONI MESI**

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-

12

13-14

A. Pianificazione

dettagliata del

monitoraggio

(predisposizione schede,  
tempistica e metodi)

X

B. Condivisione

interregionale del piano

di monitoraggio, con il

coinvolgimento di

operatori esperti dei

servizi pubblici e anche

con altre Istituzioni e

Organismi di

rappresentanza del

Privato Accreditato

X X

C. Raccolta normativa

nazionale/regionale X X

D. Formalizzazione e

approvazione piano di

monitoraggio

X

E. Censimento strutture

X X X X

F. Invio schede  
monitoraggio X X

qualitativo su strutture  
G. Invio schede di  
monitoraggio politiche e  
azioni nazionali e  
regionali

X X

H. Analisi comparata della  
normativa e delle  
congruenze tra direttive  
nazionali/regionali

X X

I. Elaborazione dati delle  
schede di censimento e  
di monitoraggio

X X

K. Redazione Bozza  
Report analisi X

L. Condivisione  
interregionale Report e  
redazione finale

X

M. Divulgazione Report  
con convegno finale X

#### **PIANO FINANZIARIO GENERALE**

Esempio:

**\*Personale** .....77.874.Euro

**Beni e Servizi**.....1.000 Euro

**Missioni**.....3.000.Euro

**Convegno Finale** (se previsto) 3.000 Euro

**Spese Generali** ...4.467.Euro

TOTALE .....Euro 89.341,00

\* PERSONALE

Oltre alle risorse utilizzate dalle Regioni quale impegno di personale già operante sulle dipendenze/alcolologia è possibile prevedere la contrattualizzazione di ricercatori junior che affianchino la Regione Capofila nella predisposizione, invio e raccolta delle schede di monitoraggio e nella elaborazione ed analisi dei dati.

*Carta intestata dell'Ente*

*Allegato 2 dell'accordo di collaborazione*

**Al Ministero della Salute**

**Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio VI**

**Via Giorgio Ribotta, n. 5**

**00144 ROMA**

**INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO**

**Relazione periodica: anno ..... trimestre .....**

**indicare anno e trimestre di riferimento (es: anno I trimestre II)**

**Nota: non annulla l'obbligo della rendicontazione finanziaria da produrre secondo le modalità e la periodicità prevista dall'accordo di collaborazione.**

**CUP**

**Responsabile scientifico**  
**Responsabile amministrativo**

**Data inizio progetto:**  
**DD/MM/YYYY**

**Data fine progetto:**  
**DD/MM/YYYY**

**Data compilazione:**  
**DD/MM/YYYY**

Obiettivo generale:  
*riportare l'obiettivo generale del progetto*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Stato di avanzamento (max 120 parole):  
*descrivere brevemente lo stato di avanzamento del progetto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo generale, con riferimento all'indicatore riportato nel piano di valutazione. Illustrare anche eventuali cambiamenti nello stato dell'arte, intervenuti nel periodo di riferimento, che hanno avuto o possono avere influenza sulla realizzazione del progetto*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Costi: € .....  
*indicare la somma utilizzata nel trimestre per lo svolgimento delle attività*

Note:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- n.....

*(per ogni obiettivo specifico)*

Obiettivo specifico n° k:

.....  
.....

Attività realizzate (max 120 parole):  
*indicare le attività realizzate nel trimestre, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

Risultati raggiunti:

*descrivere brevemente i risultati raggiunti nel trimestre, con riferimento agli indicatori riportati nel piano di valutazione del progetto ed allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...)*

**Indicatore 1:** .....

.....

**Risultati (max 120 parole):** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Indicatore 2:** .....

.....

**Risultati (max 120 parole):** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Indicatore n:** .....

.....

**Risultati (max 120 parole):** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Unità operative:

*indicare le unità operative che hanno svolto le attività e che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo specifico*

.....

.....

.....

Note (max 120 parole):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tempistica:

**Le attività previste nel trimestre sono state svolte in coerenza con il cronoprogramma?**

**Si No**

**In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni e l'eventuale impatto sulle attività e sul raggiungimento degli obiettivi (max 120 parole):**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Criticità:

**Nel trimestre di attività, sono state riscontrate criticità rilevanti?**

**Si No**

**In caso di risposta affermativa:**

**a) descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole):**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**b) illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell'obiettivo (max 120 parole):** .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Allegati:

*Allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...)*

*Carta intestata dell'Ente*

*Allegato 3 dell'accordo di collaborazione*

**Al Ministero della Salute**

**Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio VI**

**Via Giorgio Ribotta, n. 5**

**00144 ROMA**

**RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " ....." "**

**CODICE CUP: .....**

**Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., domiciliato per la carica presso la sede dell' ....., nella sua qualità di legale rappresentante dell' ....., con sede in ....., Via ....., N. ....., codice fiscale n. .... e partita IVA n. ...., con riferimento all'accordo di collaborazione concluso in data ..... avente ad oggetto la realizzazione del progetto .....**

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

**- che nel ..... Semestre, periodo ....., sono state impegnate e/o spese le seguenti somme:**

**ovvero**

**- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:**

**DETTAGLIO DELLE SPESE**

UNITA' OPERATIVA ...(n. e denominazione)....

TIPOLOGIA

SPESA

VOCE

DI

SPESA

IMPORTO

PERIODO DI

RIFERIMENTO

I/S

ESTREMI

DOCUMENTAZIONE

GIUSTIFICATIVA (1)

BENEFICIARIO

IMPORTO

TOTALE

PERIODI

(2)

Personale

TOTALE

Beni e servizi

TOTALE

Missioni

TOTALE

Convegni

TOTALE

Spese generali

TOTALE

.....

TOTALE

TOTALE

COMPLESSIVO

*(1) Nella colonna "Estremi documentazione giustificativa" riportare la tipologia di documento (fattura, contratto, delibera, etc.), il numero e la data.*

*(2) Nella colonna "Importo totale periodi" riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i periodi rendicontati.*

*NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "(I)", mentre le spese sostenute con il simbolo "(S)". La tabella riferita al rendiconto finale dovrà riportare esclusivamente le spese effettivamente sostenute.*

*La tabella va compilata e sottoscritta, esclusivamente a cura dell'Ente firmatario dell'accordo, e dovrà riguardare tutte le unità operative presenti nel piano finanziario.*

*Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.*

Data,

FIRMA

Il legale rappresentante

\\C|áàxÜÉ wxÄÄt ftÄâx

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Allegato 4

Programmazione e rendicontazione finanziaria

Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che:

#### *Personale*

Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro...). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

#### *Beni e servizi*

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- traduzioni ed interpretariato
- organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi ecc..
- realizzazione e/o gestione di siti web
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)

Si specifica che l'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere dettagliatamente motivata. Rimane inteso che il Ministero rimborserà unicamente le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.

Si rammenta, inoltre, che la voce "Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude l'affidamento diretto a persona fisica.

Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie

#### *Missioni*

Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute), deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto.

Rientrano in tale voce anche le eventuali spese per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto, a convegni, workshop ed incontri/ eventi formativi, purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzii l'effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti.

Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati.

#### *Incontri/eventi formativi*

Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente esecutore intenda organizzare e realizzare un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi ( in tal caso la voce di spesa "incontri/eventi formativi" andrà ricompresa in Beni e Servizi). A titolo di esempio rientrano in tale voce gli eventuali costi per l'affitto della sala, per il servizio di interprete, per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione ( trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al progetto, ecc

#### *Spese generali*

Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al 10% sul finanziamento complessivo. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività previste per la realizzazione del progetto.

Si precisa che anche per le spese generali in fase di rendicontazione sarà necessario specificare la natura dei costi e che esse verranno rimborsate in maniera proporzionale rispetto all'ammontare previsto nel piano finanziario originale o modificato.

### **TOSCANA**

**DPGR 10 novembre 2016, n. 166** - Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco. Costituzione. (BUR n. 47 del 23.11.16)

#### **Note**

Viene istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, la cui durata coincide con la legislatura regionale, e ne prevede la seguente composizione:

- a) l'assessore regionale alla salute o suo delegato;
- b) l'assessore regionale alla formazione o suo delegato;
- c) l'assessore regionale al commercio o suo delegato;
- d) tre consiglieri regionali;
- e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
- g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale;
- h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale.

<b>EDILIZIA</b>
-----------------

### **EMILIA-ROMAGNA**

**DAL 26.10.16, n. 98** - L.R. n. 6/2011 - Delibera dell'Assemblea legislativa n. 16/2015. Definizione dei criteri e modalità attuative per l'adesione a fondi immobiliari chiusi che operano nel settore dell'edilizia residenziale sociale. (Proposta della Giunta regionale in data 26 settembre 2016, n. 1530). (BUR n.344 dell 6.11.16)

#### **Note**

Viene approvato l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, "Definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi di cui alla Legge regionale n. 6/2011".

L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla acquisizione di quote di fondi immobiliari chiusi è pari a Euro 600.000,00

Allegato 1

**"Definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi di cui alla Legge regionale n. 6/2011"**

## **1. Obiettivi e Finalità**

Regolamentare la partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi già costituiti, mediante la sottoscrizione di quote, al fine di incrementare sul territorio regionale l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale accessibili a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, da destinare prioritariamente in locazione o assegnazione in godimento a termine di medio e lungo periodo a nuclei familiari che non riescono a trovare soluzioni abitative adeguate alle proprie condizioni economiche.

## **2. Caratteristiche fondi immobiliari chiusi**

I fondi immobiliari chiusi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere istituiti e gestiti ai sensi dell'art. 36 e ss del D.lgs. 24/02/1998, n. 58 e s.m.i;
- essere gestiti da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d'Italia;
- essere già istituiti ed operativi;
- prevedere nel proprio regolamento la realizzazione di interventi di edilizia sociale nel territorio regionale almeno pari alle risorse conferite;
- non devono perseguire obiettivi speculativi;
- prevedere la possibilità di sottoscrizione di quote del fondo con versamento di risorse finanziarie;
- consentire il coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche di investimento al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
- impegnarsi ad applicare nella progettazione degli interventi tecnologie e tecniche costruttive a basso consumo di energia e a basso impatto ambientale ed inoltre a ricorrere a fonti energetiche rinnovabili;
- impegnarsi a trasmettere alla giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte relativamente all'edilizia residenziale sociale nel territorio regionale;

## **3. Procedure e criteri di selezione**

La scelta del fondo immobiliare chiuso cui aderire deve essere effettuata con procedura ad evidenza pubblica.

Le società di gestione dei fondi immobiliari interessate presentano una domanda a seguito di pubblicazione del bando da parte della Regione.

Tra i criteri di selezione del fondo il bando dovrà prevedere:

- il grado di coinvolgimento ed il ruolo della Regione nella gestione del fondo immobiliare, compreso il sistema di monitoraggio degli interventi;
- la strategia di investimento sia in termini sociali che finanziari che il fondo intende adottare, in particolare la quota di investimento immobiliare destinata all'edilizia residenziale sociale ed ad altre tipologie di alloggi accessibili agli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, l'importo dei canoni di locazione applicati agli alloggi di edilizia residenziale sociale e alle altre tipologie di alloggi;
- il rendimento atteso sul valore complessivo del fondo e, per la Regione, in riferimento alla quota sottoscritta;
  
- il profilo di rischio delle diverse classi di quote del fondo, qualora il capitale sia suddiviso in classi;
- la sostenibilità economico-finanziaria;
- l'esperienza della Società di Gestione del fondo nella realizzazione di alloggi sociali;
- la durata del fondo;
- le modalità e i termini di liquidazione alla scadenza del fondo, con particolare riferimento alle quote sottoscritte;
- l'impegno al contenimento del consumo del territorio privilegiando interventi di recupero e riqualificazione urbana oppure di acquisto di complessi già edificati invenduti;

## **4. Requisiti degli interventi e dei nuclei beneficiari**

Gli interventi attivati dal fondo devono comportare la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, localizzati nel territorio regionale, da destinare alla locazione o assegnazione in godimento a termine di medio e lungo periodo.

Destinatari finali degli alloggi sociali realizzati sono i nuclei familiari in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel bando.

#### **5. Risorse**

Le risorse ammontano a euro 600.000 allocate sul capitolo n. 32024 del bilancio per l'esercizio gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, e saranno utilizzate per sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi

Le risorse finanziarie potranno eventualmente essere oggetto di incremento nel rispetto della normativa contabile vigente

#### **6. Procedure e valutazione delle proposte**

Il bando emanato dalla Giunta Regionale dettaglierà:

- i requisiti di ammissibilità;
- le modalità di presentazione e valutazione delle domande, le procedure e modalità di selezione;
- le caratteristiche degli alloggi sociali;
- il canone di locazione degli alloggi;
- le tipologie di nuclei familiari destinatari degli alloggi e i requisiti soggettivi che devono essere posseduti;
- tutti gli aspetti tecnici, amministrativo-contabili secondo la normativa vigente.

### **LOMBARDIA**

**DGR 18.11.16 - n. X/5802** - Determinazioni in ordine al contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio approvato con d.g.r. 5448 del 25 luglio 2016. (BUR n. 47 del 24.11.16)

#### **Note**

#### **INTRODUZIONE NORMATIVA**

la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi», ed in particolare: il comma 3 dell'articolo 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) con il quale è stabilito che al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, è istituito un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio. Le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale sono definiti con regolamento della Giunta regionale da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

il comma 11 dell'articolo 43 (Disposizioni transitorie e finali) con il quale è stabilito che in fase di prima applicazione, per l'anno 2016, le condizioni d'accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di cui all'articolo 25, comma 3, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale;

la d.g.r. del 25 luglio 2016, n. 5448, che approva le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 11.200.000,00, da ripartire alle Aler ed ai comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici localizzati nei territori dei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456.

#### **L'AZIONE SVOLTA**

Il carattere di novità della misura ne ha determinato, per il 2016, l'applicazione sperimentale secondo criteri di priorità legati alla tensione abitativa presente nei diversi territori ed alle condizioni di maggiore fragilità economica, nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi previsti dalla l.r. 16/2016;

Alla data di scadenza prevista degli avvisi pubblici emanati dagli enti proprietari - Aler e comuni - risultano pervenute domande di ammissione al contributo regionale di solidarietà per un importo complessivo pari ad euro 6.956.400,00 e che, pertanto, residuano risorse ancora da impiegare pari ad euro 4.238.400,00.

### **LA DISPOSIZIONE**

Vengono rideterminate le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Viene approvato il piano di riparto delle rimanenti risorse a favore delle Aler e dei comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici localizzati nei territori dei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Le risorse necessarie per la copertura finanziaria del riparto di cui all'Allegato B sono pari a € 4.238.400,00

Viene approvato lo schema di Patto di servizio contenente gli elementi minimi necessari per la concessione del contributo regionale di solidarietà, di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) della legge regionale n. 16/2016, il contributo regionale di solidarietà è finalizzato a sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio. Il contributo regionale di solidarietà ha carattere temporaneo e copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio.

Si ha una condizione di comprovata difficoltà economica in presenza di una riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare o da un incremento di spese per eventi eccezionali tali da compromettere in tutto o anche solo in parte il pagamento delle spese per i servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché per le spese reversibili addebitate agli inquilini. Per servizi comuni si intendono le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Il contributo regionale di solidarietà è, pertanto, finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza rispetto ai canoni di locazione il cui importo è già commisurato - *ab origine* - ad un indice di sopportabilità economica del nucleo familiare.

Il secondo elemento o requisito da considerare ai fini del contributo regionale di solidarietà, è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Si ritiene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata con riferimento ad una "variazione", che in un dato momento si verifica nella situazione economica del nucleo familiare, e all'"evento" che ha originato tale variazione in termini di riduzione del reddito, ovvero, per incremento delle spese familiari dovute a eventi eccezionali (esempio: la perdita del lavoro, una malattia grave, un infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare, la separazione del coniuge, etc.)

La morosità emergente ed incolpevole, vale a dire, d'importo contenuto entro una determinata soglia economica e indipendente dal comportamento colpevole dell'assegnatario, rappresenta l'indizio della difficoltà economica del nucleo familiare che attiva l'ente proprietario quando non

sollecitato direttamente dall'assegnatario, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà.

La terza caratteristica del contributo regionale di solidarietà è la sua temporaneità; aspetto quest'ultimo che si ricollega direttamente alla finalità ultima del contributo di solidarietà, vale a dire, il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Da questo assunto discendono due importanti conseguenze. La prima è che il contributo di solidarietà regionale non può essere erogato al nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico prima che siano trascorsi, almeno, 36 mesi dall'erogazione precedente. La seconda è che il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto in regime di condizionalità. La condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di servizio" sottoscritto tra ente proprietario e inquilino *quale conditio sine qua non* per beneficiare del contributo regionale di solidarietà. Il contributo di solidarietà si configura, pertanto, come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero della piena autonomia economica e sociale della persona. Il Patto di servizio si articola in impegni reciproci; dell'ente proprietario e dell'inquilino beneficiario del contributo.

L'importo massimo del contributo regionale di solidarietà riconoscibile al singolo nucleo familiare è pari ad euro 1.200,00.

## **2. Requisiti e condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà**

In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo regionale di solidarietà, i requisiti che compongono il profilo del beneficiario del contributo regionale, sono i seguenti:

1. assegnatari di unità abitative a canone sociale di proprietà dei comuni e delle Aler, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo (PRERP 2014-2016);
2. appartenenti alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi della legge regionale n. 27/2009 e del regolamento regionale n. 1/2004;
3. un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici per accedere al contributo regionale, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
4. una morosità complessiva contenuta in un importo non superiore ad euro 6.000,00.

Il contributo regionale di solidarietà è destinato alla copertura delle spese per i servizi comuni e delle spese reversibili.

Il contributo di solidarietà regionale non può essere erogato al nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico prima che siano trascorsi, almeno, 36 mesi dall'erogazione precedente.

Il contributo regionale di solidarietà si configura come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero della piena autonomia economica del nucleo familiare.

La sottoscrizione del "Patto di servizio" tra l'ente proprietario e l'inquilino è la *conditio sine qua non* (condizionalità) per beneficiare del contributo regionale di solidarietà.

Con la sottoscrizione del Patto di servizio, l'inquilino beneficiario si impegna a:

1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione;
2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
3. se disoccupato ed in età lavorativa (esclusi pertanto i pensionati), ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

## **3. Accesso al contributo regionale di solidarietà**

L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà. Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale, senza alcun onere per l'ente proprietario, di un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore. I nuclei di valutazione delle ALER possono integrare la propria

compagnie con personale appartenente ai Servizi Sociali del comune di riferimento, previa intesa con lo stesso.

Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e in ordine di ISEERP crescente.

Il nucleo di valutazione, preliminarmente, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e, conseguentemente, valuta la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica di carattere transitorio.

Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l'elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo.

Ciascun responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto. L'elenco nominativo è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione.

#### **5. Criteri di riparto e attribuzione delle risorse ad Aler e comuni**

Le risorse complessive per il contributo regionale di solidarietà ammontano a complessivi euro 4.238.400,00 e derivano dalle economie di cui alla Dgr del 25 luglio 2016, n. 5448.

Con il presente provvedimento le risorse rese disponibili vengono ripartite sulla base della consistenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale, di Aler e Comuni localizzato nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con Dcr del 30 luglio 2014, n. 456.

In particolare, il 20% circa delle risorse complessive sono attribuite agli enti proprietari con un patrimonio superiore a 15.000 unità abitative e la restante quota agli enti proprietari con un patrimonio minimo di 27 unità abitative.

L'entità del patrimonio è riferita all'ultimo aggiornamento disponibile dell'anagrafe regionale dell'utenza (SIRAPER).

Le risorse regionali sono trasferite agli enti proprietari a seguito di comunicazione da parte del responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata ([casa@pec.regione.lombardia.it](mailto:casa@pec.regione.lombardia.it)), dell'avvenuta costituzione del nucleo di valutazione di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre 2016.

Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER istituiscono un conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016. In detti conti confluiscono anche le risorse regionali già trasferite ai sensi della Dcr del 30 luglio 2014, n. 456.

Le economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi della Dgr del 25 luglio 2016, n. 5448, rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le nuove assegnazioni ai sensi del presente provvedimento.

#### **6. Rendicontazione**

Il responsabile del procedimento, entro il 31 ottobre del 2017, trasmette tramite posta elettronica certificata - [casa@pec.regione.lombardia.it](mailto:casa@pec.regione.lombardia.it) - alla competente struttura della Direzione generale casa, Housing sociale, Expo 2015, internazionalizzazione delle Imprese:

una relazione che illustra l'organizzazione del nucleo di valutazione, le attività svolte per l'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e gli esiti. Con successivo provvedimento del dirigente competente viene definito il format con i dati di interesse regionale;

l'estratto dell'elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto;

limitatamente alle ALER, una nota contenente una completa descrizione dei movimenti finanziari del conto nel periodo di riferimento. Alla nota è allegato un estratto del conto corrente bancario dedicato relativo allo stesso periodo di riferimento.

Tali informazioni costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte sui beneficiari del contributo regionale di solidarietà, nel rispetto della legge 196/2003 e del D.lg. 33/2013 in materia di trattamento dei dati personali.

## ENTI LOCALI

### PUGLIA

**L.R. 21.11.16, n. 32** - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali). (BUR n. 134 del 22.11.16)

#### Art.1

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34*

1. All'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, o su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Al fine della fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali):

a) ciascun comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi previsto;

b) i comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun comune, almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicano il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica;

c) il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun comune;

d) hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale;

e) il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun comune;

f) non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum;

- g) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato;
- h) gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum;
- i) i consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi;
- j) la Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.".

## **SARDEGNA**

**L.R. 11.11.16, n. 29** - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). (BUR n. 52 del 17.11.16)

### **Art. 1**

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)

1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), le parole "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "all'insediamento dei presidenti eletti a seguito delle elezioni di secondo grado previste dalla presente legge".

### **Art. 2**

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:  
"7. In sede di prima applicazione le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali della tornata del 2017 per una data compresa tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla data del primo turno.".

### **Art. 3**

Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma non si applica fino alla data della definitiva soppressione della Provincia di Nuoro, disposta ai sensi del presente articolo, e il subentro avviene con le modalità stabilite d'intesa tra la Regione e gli enti consorziati.".

<b>GIOVANI</b>
----------------

## **BASILICATA**

**DGR 8.11.16, n. 1262** - L.R. 11/2000 - DGR 2355/2002 e DGR1178/2008 - Regolamento di attuazione del Forum regionale dei giovani - Nomina dei componenti dell'Assemblea del Forum regionale dei giovani - Convocazione Assemblea. (BUR n. 43 del 25.11.16)

### **Note**

Viene preso atto delle istanze di iscrizione al Forum regionale dei giovani, inviate/consegnate dai Forum comunali dei giovani e dalle Associazioni/Organizzazioni e da altri Organismi

rappresentativi dei giovani, ammesse, come riportato rispettivamente negli Allegati "A" e "B" parti integranti del presente provvedimento (a cui si rinvia).

Viene preso atto delle istanze di iscrizione al Forum regionale dei giovani, inviate/consegnate dai Forum comunali dei giovani e dalle Associazioni/Organizzazioni e da altri Organismi rappresentativi dei giovani, non ammesse, come riportato nell'Allegato "C", parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinvia).

Viene preso atto delle istanze non valutate perché inviate/consegnate fuori dai termini previsti dall'Avviso Pubblico, come riportato nell'Allegato "D", parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinvia).

Vengono nominati quali componenti dell'Assemblea del Forum regionale dei giovani i rappresentanti designati dai Forum comunali e dalle Associazioni/Organizzazioni e da altri Organismi rappresentativi dei giovani come riportato negli Allegati "A" e "B", parti integranti del presente provvedimento (a cui si rinvia).

Viene delegato il Presidente della Giunta regionale ad organizzare e fissare la data di convocazione dell'Assemblea del Forum regionale dei giovani.

## **FRIULI V.G.**

**DD 11.11.16, n. 8496** - LR 5/2012, art. 18, comma 2 sexies. Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani. Approvazione. (BUR n.46 del 16.11.16)

### **Note**

E'approvato l' "Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani" e il relativo modello di domanda (Allegato1), nel testo allegato al presente decreto digitale, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 40.000,00.

L'Avviso e il relativo modello di domanda (Allegato1) saranno resi disponibili sul portale [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it) e che la domanda di cofinanziamento per gli interventi in oggetto dovrà essere presentata entro il giorno 30 novembre 2016.

Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani. Legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 - Art. 18 comma 2 sexies

### **Art. 1** finalità e oggetto

**1.** Il presente Avviso viene emanato al fine di promuovere la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani, attraverso l'adesione alle reti nazionali ed europee preposte nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge Regionale 22 marzo 2012 n. 5 (legge regionale per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), con particolare riguardo alle attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione e della formazione, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

### **Art. 2** quadro normativo di riferimento

**1.** Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, di seguito Regolamento, che istituisce "Erasmus +", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

**2.** Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità", articolo 18;

**3.** Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 “Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” articolo 7 commi 47-51;

**4.** Delibera di Giunta regionale n. 1945 del 14 ottobre 2016 avente ad oggetto “L.R. 5/2012, art. 18, comma 2 sexies. Direttive per il sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee al fine di promuovere la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull’Europa rivolti ai giovani. Approvazione”.

**Art. 3** definizioni

**1.** I punti locali di informazione e orientamento sull’Europa rivolti ai giovani (di seguito “punti locali”) offrono servizi gratuiti di informazione e orientamento ai giovani su iniziative, opportunità, incentivi, agevolazioni a valere sui programmi promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. Sono costituiti presso i servizi regionali di orientamento o presso enti locali e Informagiovani regionali.

**2.** Ai sensi dell’art. 30, comma 2 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5, gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all’articolo 11 e da enti privati senza fine di lucro.

**3.** Al fine di garantire un buon livello di aggiornamento, strumenti e materiali atti a diffondere informazioni e fornire orientamento sui programmi che l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa promuovono in favore dei giovani e della mobilità in Europa, gli enti locali, gli enti pubblici, le associazioni giovanili e gli enti privati senza fine di lucro regionali che intendono costituire punti locali, aderiscono alle reti nazionali ed europee preposte corrispondendo i relativi costi di adesione.

**4.** Con Accordo stipulato tra Agenzia Nazionale per i Giovani, ente istituito in attuazione della Decisione 1719/2006/CE e ente attuatore in Italia del capitolo YOUTH del nuovo Programma ERASMUS+ e l’Associazione nazionale Eurodesk Italy prot. n° 6953/AMS del 15 settembre 2014 e successivamente

rinnovato annualmente da ultimo con Accordo prot. ANG/4503DG del 01.07.2016, è stato stabilito che per l’intero settennio 2014-2020 Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.

**5.** L’azione della rete nazionale italiana Eurodesk nel settennato 2014-2020 ha l’obiettivo di facilitare i territori italiani ad avvalersi in forma più ampia, partecipata e condivisa dei programmi dell’Unione europea in favore dei giovani (con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi di Gioventù in Movimento). A tale scopo, Eurodesk fornisce formazione, sistemi e strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare opportunità di mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani.

**6.** Sono Punti Locali Eurodesk le Antenne, le Agenzie ed i Centri per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani, ospitati da enti pubblici e/o privati con i quali è stata stipulata un apposito Accordo di Partenariato.

Si distinguono in:

-- Antenna per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani: strutture con formazione, supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione e promozione sui programmi europei di interesse per i giovani.

-- Agenzia per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani: strutture con formazione, supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione, promozione e orientamento sui programmi europei di interesse per i giovani.

-- Centro per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani: strutture con formazione, supporto e atti a fornire servizi di informazione, promozione, orientamento e progettazione sui programmi europei di interesse per i giovani.

**Art. 4** destinatari

**1.** Possono accedere al cofinanziamento gli enti locali, gli enti pubblici, le associazioni giovanili e gli enti privati senza fine di lucro regionali che intendono aderire alle reti nazionali ed europee preposte all'attività di informazione e orientamento sull'Europa rivolta ai giovani.

**Art. 5** spese ammissibili e ammontare del cofinanziamento

**1.** Il cofinanziamento di cui al presente avviso è finalizzato a sostenere le spese di adesione per l'anno 2017 alla rete Eurodesk preposta alla promozione dell'informazione sui programmi europei, della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile.

**2.** L'ammontare del cofinanziamento è destinato a coprire fino a un massimo del 90% delle spese complessive di adesione alla rete Eurodesk e comunque fino alla soglia massima di 5.000,00 euro.

**3.** Sono ammissibili le spese al lordo dell'eventuale IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

**Art. 6** modalità e termini per la presentazione della domanda

**1.** La domanda di cofinanziamento, redatta sulla base di apposito modello pubblicato sul portale regionale dei giovani [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è composta dalla seguente documentazione:

a) Dati del legale rappresentante del soggetto richiedente (Quadro A);

b) Dati del soggetto richiedente (Quadro B);

c) Manifestazione di interesse ad aderire alle reti nazionali ed europee preposte all'attività di informazione e orientamento sull'Europa rivolte ai giovani e relativa domanda di cofinanziamento (Quadro C);

d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Quadro D) attestante le caratteristiche del soggetto richiedente utili ai fini dell'istruttoria dell'istanza;

e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;

f) eventuali atti di delega.

**2.** I soggetti richiedenti presentano apposita domanda di cofinanziamento al Servizio istruzione e politiche giovanili entro il termine perentorio del 30 novembre 2016, con una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano presso il Servizio istruzione e politiche giovanili in via San Francesco d'Assisi n. 37 a Trieste nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio medesimo, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;

b) invio raccomandata (con ricevuta di ritorno) da indirizzare a: Servizio istruzione e politiche giovanili - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Via San Francesco d'Assisi, 37 - 34133 Trieste;

c) invio alla casella di posta elettronica certificata del servizio: [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it). La casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio viene designata come domicilio digitale del soggetto richiedente.

**Art. 7** entità della dotazione finanziaria e modalità di assegnazione del cofinanziamento

**1.** L'entità della dotazione finanziaria per il cofinanziamento delle spese di adesione di cui all'articolo 5 è individuata in € 40.000,00, così come previsto dall'art. 7, comma 51 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26".

**2.** Al fine di favorire la distribuzione capillare dei punti locali e di evitare la sovrapposizione dei servizi, in caso di istanze provenienti da più richiedenti con sede nello stesso Comune con una popolazione giovanile residente tra i 14 e i 35 anni inferiore a 20.000 abitanti (fonte dati demo.istat, popolazione residente al 01 gennaio 2016) il contributo verrà assegnato ad un unico soggetto, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) soggetto aderente alla rete nazionale e europea preposta da più anni;

b) soggetto pubblico (ente locale o altro enti pubblico);

c) associazione giovanile iscritta al Registro Regionale (ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5/2012);

d) soggetto privato senza fini di lucro.

**3.** La percentuale di riparto della quota di cofinanziamento viene determinata sulla base delle risorse disponibili per l'annualità di riferimento, del numero di domande ammissibili anche a seguito della selezione di cui al comma 2, fino a un massimo del 90% della spesa per l'adesione alla rete Eurodesk comunicata in sede di domanda e comunque fino alla soglia massima di 5.000,00 euro. Qualora l'importo del cofinanziamento richiesto superi l'importo delle risorse disponibili, la percentuale di riparto verrà proporzionalmente ridotta.

**4.** Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande di contributo il Servizio competente in materia di politiche giovanili provvede all'approvazione del riparto delle risorse con l'indicazione dell'elenco dei beneficiari, della percentuale di cofinanziamento della quota di adesione stabilita sulla base dei criteri suindicati e dell'importo assegnato.

**5.** Il Servizio comunica per iscritto ai beneficiari l'assegnazione del cofinanziamento, fissando un termine per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione e l'avvenuta sottoscrizione e invio della richiesta di rinnovo o nuova adesione alla rete Eurodesk.

**6.** Il cofinanziamento regionale è concesso e contestualmente erogato in un'unica soluzione con decreto del direttore del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento dell'accettazione dello stesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

#### **Art. 8** rendicontazione e monitoraggio

**1.** Entro 90 giorni dall'erogazione del cofinanziamento i beneficiari devono presentare al Servizio idonea documentazione giustificativa delle spese di adesione alla rete Eurodesk e dell'avvenuto pagamento, secondo quanto previsto dagli artt. 41-43 della legge regionale 7/2000.

**2.** E' ammessa la proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il termine suindicato.

**3.** Il beneficiario del cofinanziamento garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:

a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza ;

b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;

c) l'aggiornamento (ogni qualvolta si renda necessario) dei recapiti locali (indirizzo della sede aperta al pubblico, numeri di telefono, email, orario di disponibilità degli operatori).

**4.** Il beneficiario del cofinanziamento si impegna a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione Regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it)

**5.** I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione e di GiovaniFVG.

#### **Art. 9** rideterminazione del cofinanziamento

**1.** Il cofinanziamento regionale assegnato è rideterminato, nel rispetto della percentuale di assegnazione individuata dal decreto di riparto delle risorse, qualora in fase di concessione o rendicontazione emerga una spesa ammissibile inferiore a quanto dichiarato in fase di domanda.

#### **Art. 10** revoca del cofinanziamento

**1.** Il cofinanziamento assegnato è revocato in particolare nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro in sede di verifiche o di accertamenti dei requisiti di ammissibilità dichiarati;

c) mancata presentazione del rendiconto entro i termini di cui all'art. 8 del presente Avviso;

d) inadempimento del beneficiario.

**2.** La revoca del cofinanziamento comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

**Art. 11** rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applica la legge regionale n. 7/2000, la legge regionale n. 5/2012 e la legge regionale 14/2016, articolo 7, commi 47 e seguenti.

**Art. 12** trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

3. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di politiche giovanili, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio.

4. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

**Art. 13** elementi informativi

1. In adempimento all'art. 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

-- Unità organizzativa competente: Servizio Istruzione e Politiche Giovanili; e-mail: politiche.giovanili@regione.fvg.it

-- Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin - Direttore del Servizio istruzione e Politiche Giovanili; e-mail: nillapatrizia.miorin@regione.fvg.it ; tel: 040 3775180

-- Istruttore del procedimento: dott.ssa Elisa Marzinotto - Servizio istruzione e politiche giovanili; e-mail: elisa.marzinotto@regione.fvg.it ; tel: 040 3775196.

<b>IMMIGRATI</b>
------------------

**LOMBARDIA**

**DCR 8.11.16 - n. X/1296** Mozione concernente la realizzazione di un centro di accoglienza di migranti presso l'ex caserma di Serini di Montichiari (BS)

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessò che

la trattazione dell'argomento presenta carattere d'urgenza; è infatti in corso di definizione l'iter per la realizzazione di un centro di smistamento e accoglienza di migranti, presso l'ex caserma Serini di Montichiari (BS), attivato su impulso del Ministero dell'Interno;

premessò, altresì, che

con deliberazione 6 dicembre 2011, n.298 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) dell'aeroporto di Montichiari, che promuove lo sviluppo equilibrato dell'aeroporto e del territorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 21 della l.r.12/2005, comprensivo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica; durante l'iter di elaborazione del PTRA sono stati consultati tutti i soggetti territorialmente coinvolti, oltre che soggetti istituzionali quali ENAC e Ministero della Difesa;

il PTRA garantisce la salvaguardia dell'ambito territoriale comprendente gli aeroporti di Ghedi e Montichiari da fenomeni di eccessiva urbanizzazione, favorendo, nel contempo, lo sviluppo dei necessari collegamenti infrastrutturali in coerenza con il potenziamento dell'aeroporto civile;

il documento di piano precisa che la finalità del PTRA di Montichiari consiste nel «potenziamento dell'aeroporto» e che l'obiettivo assume valenza strategica poiché «si inserisce in un quadro di

sviluppo potenziale del sistema aeroportuale della Lombardia»; in particolare, l'obiettivo di piano viene declinato in obiettivi specifici, tra cui la «salvaguardia del sito aeroportuale»; il documento di piano precisa che «il PTR A Montichiari individua il sito aeroportuale di Montichiari e Ghedi ai fini della preservazione da usi che possano compromettere futuri sviluppi del sistema aeroportuale»;

considerato che

l'ex caserma Serini dista circa 500 metri dalla pista dell'aeroporto di Montichiari e ricade all'interno dell'ambito del PTR A denominato T1 «Sedimenti aeroportuali», costituito dalle «aree interne al recinto aeroportuale, di proprietà demaniale o privata, interamente ed esclusivamente interessate dall'esercizio delle attività aeroportuali»;

con riferimento all'ambito T1, l'obiettivo fissato dal PTR A consiste nella conferma del «sedime dell'aeroporto civile di Montichiari quale area di estensione minima sulla quale svolgere la funzione aeroportuale (definito dal piano di sviluppo aeroportuale approvato da ENAC)»;

il PTR A precisa altresì che nell'ambito territoriale T1 «sono ammesse esclusivamente le funzioni, le costruzioni e gli impianti attinenti l'esercizio aeroportuale, secondo quanto stabilito dal piano di sviluppo aeroportuale»;

il comune di Montichiari, con delibera del Consiglio comunale 28 giugno 2013, n.16 ha approvato il Piano di Governo del Territorio, recependo di fatto le indicazioni del PTR A dell'aeroporto di Montichiari; tali indicazioni sono state inoltre recepite nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), approvato dalla provincia di Brescia con delibera del Consiglio provinciale n.31 del 13 giugno 2014;

considerato, altresì, che

con decreto interdirettoriale n.274/3/5/2015 del 27 novembre 2015, è stato disposto il passaggio dell'ex caserma Serini dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato;

rilevato che

l'attivazione di un centro di accoglienza presso l'ex caserma Serini potrebbe configurarsi come violazione del PTR A dell'aeroporto di Montichiari, che non ammette nell'ambito territoriale T1, che include l'area dell'ex caserma, funzioni non attinenti l'esercizio aeroportuale;

l'attivazione di un centro di accoglienza presso l'ex caserma Serini potrebbe generare gravi problemi di sicurezza, considerata la vicinanza della pista dell'aeroporto civile di Montichiari;

rilevato, infine, che

Regione Lombardia, con nota del 6 ottobre 2015 a firma dell'Assessore Beccalossi, ha chiesto delucidazioni ad ENAC in relazione all'ipotesi di utilizzare l'ex caserma Serini come centro di accoglienza di migranti; come si apprende dalla risposta all'interrogazione n.2650, presentata in data 29 luglio 2016, alla data del 21 settembre 2016 non risultava pervenuto alcun riscontro;

invita la Giunta regionale

1. ad esprimere formalmente, presso il Governo, l'assoluta contrarietà di Regione Lombardia alla realizzazione di un centro di smistamento e accoglienza di migranti presso l'ex caserma Serini di Montichiari (BS);

2. ad attivare ogni utile ed opportuna iniziativa affinché venga garantito il pieno rispetto delle indicazioni del Piano Territoriale d'Area dell'aeroporto di Montichiari, con particolare riferimento all'inammissibilità nell'ambito territoriale T1, che include l'area dell'ex caserma, di funzioni non attinenti l'esercizio aeroportuale;

3. a rinnovare la richiesta ad ENAC di un parere in relazione alla compatibilità dell'attivazione di un centro di accoglienza di migranti presso l'ex caserma Serini con le esigenze di tutela della sicurezza nel sito aeroportuale.".

**VENETO**

**DGR 26.10.16, n. 1701** - Avvio del progetto "c.i.v.i.s. v- cittadinanza ed integrazione in veneto degli immigrati stranieri" a valere sull'obiettivo specifico 2 integrazione e migrazione legale del fondo europeo asilo migrazione e integrazione (fami) 2014-2020. approvazione schema di convenzione di partenariato. d.g.r. n. 2243 del 6 novembre 2012. (BUR n. 109 del 15.11.16)

**Note**

Viene avviato il progetto "c.i.v.i.s. v - cittadinanza ed integrazione in veneto degli immigrati stranieri", volto all'attivazione di percorsi di educazione civica e linguistica riservati a cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio regionale, finanziato dal ministero dell'interno a valere sul fondo europeo fondo asilo migrazione e integrazione FAMI 2014-2020, e approvazione.

**ALLEGATO A**

**CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C.I.V.I.S. V**

**CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI (COD.**

**106587). FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) CUP H19D16000850007**

**TRA IL CAPOFILA**

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da \_\_\_\_\_ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

**E I PARTNER**

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.;

**E**

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con sede in Venezia, Riva de Biasio S Croce 1299, Codice Fiscale 80015150271, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante;

**PREMESSO CHE**

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014;

b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;

c) con Decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FAMI (di seguito A.R. FAMI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione /Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e in partenariato con Veneto Lavoro e con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito Partner), ha aderito presentando il progetto "C.I.V.I.S. V Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (COD. 106)" (di seguito il Progetto);

d) con Decreto prot. n. 10669 del 27 giugno 2016 l'A.R. FAMI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori;

e) in data 05 settembre 2016 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui si fa integralmente rinvio;

f) con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner**

I Partner concordano quanto segue:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1701 del 26 ottobre 2016 pag. 3/12**

il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;

i Partner sono responsabili dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FAMI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Il capofila individuerà inoltre un esperto di monitoraggio e valutazione, nonché un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FAMI.

### **Art. 3 Oggetto**

La presente Convenzione definisce e regola i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è favorire le migliori condizioni di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale.

### **Art. 4 Articolazione del Progetto**

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, sono:

Area A "Azioni Formative". Attività in capo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Realizzazione di moduli di insegnamento della lingua italiana di livello A1 e A2 e a cui si affiancheranno, in via sperimentale – così come previsto dalle linee guida per la progettazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica - moduli di livello pre A1, finalizzati al possesso dei requisiti di competenza linguistica necessari per l'accesso ai moduli A1, e moduli di livello B1;

Area B "Servizi complementari": Attività in capo a Veneto Lavoro. Tali servizi completano ed integrano le azioni formative. Saranno realizzati in convenzione con le Conferenze dei Sindaci aderenti, con il compito di coinvolgere le reti locali e diffondere la conoscenza del progetto per migliorare la fruizione dei corsi da parte dei destinatari finali. In particolare verranno attivati servizi di mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio, nonché, a richiesta,

servizi di baby sitting e trasporto. Sono inoltre previsti servizi informativi di orientamento e sulle opportunità di formazione professionale verso il mondo del lavoro, normativa sul lavoro, forme contrattuali, sicurezza e regolarità del lavoro e prevenzione di incidenti domestici e professionali;

Area C “Supporto gestionale e servizi strumentali”. Tale Area è a sua volta ripartita in:

o C 3.1-Supporto gestionale. Attività in capo al capofila. Miglioramento del sistema di qualità e monitoraggio quali-quantitativo dei servizi di formazione di italiano L2.

o C 3.2-Servizi strumentali. Attività in capo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Attività di ricerca scientifica per l’individuazione di misure atte a facilitare i percorsi di integrazione, Sviluppo della formazione dei formatori, Realizzazione di nuovi materiali didattici, Scambio e confronto transregionali di buone pratiche didattiche, amministrative e gestionali.

Tutti i Partner dovranno comunque concorrere al coordinamento ed alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio ruolo e responsabilità.

#### **Art. 5 Durata**

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2018 e comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

#### **Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto**

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di competenza;

realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall’ammissione del Progetto a contributo;

rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell’A.R. FAMI in merito;

garantire che le spese relative alle attività erogate da CPIA non Partner, vengano rimborsate sulla base di una rendicontazione a costi reali. Il CPIA non Partner sarà rimborsato dal soggetto affidante dietro espresse richieste di pagamento corredate dei giustificativi di spesa. Ai fini della presentazione della rendicontazione delle spese dovrà rendersi disponibile tutta la documentazione giustificativa necessaria a dimostrare che il rimborso delle spese ai CPIA non Partner è avvenuto secondo il criterio dei costi reali. Il Capofila dovrà provvedere al l’imputazione e il riconoscimento esclusivamente dei costi reali;

i principi di rendicontazione di cui al punto precedente si applicano anche alle Conferenze dei Sindaci non partner;

impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;   fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell’attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FAMI;

portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell’esecuzione dello stesso;

informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

#### **Art. 7 Piano finanziario**

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 2.223.399,48 di cui:

FAMI - quota comunitaria € 1.111.699,74

Cofinanziamento statale € 1.111.699,74

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

□□ Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, € 85.168,00 di cui contributo comunitario € 42.584,00 e contributo nazionale € 42.584,00;

□□ Veneto Lavoro, € 527.632,00 di cui contributo comunitario € 263.816,00 e contributo nazionale € 263.816,00;

□□ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, € 1.610.599,47, di cui contributo comunitario € 805.299,73 e contributo nazionale € 805.299,78;

Il piano finanziario approvato dall'A.R. FAMI può essere modificato, presentando trimestralmente al massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa all'A.R. FAMI entro e non oltre 30 giorni di calendario precedenti alla chiusura del progetto, fissata al 31.03.2018. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30 %. Ai fini del calcolo del 30% concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R. FAMI, secondo quanto stabilito dall'art. 8.5 della Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. FAMI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner nella stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. FAMI, compatibilmente con le regole e la tempistica delle contabilità regionale. Il Capofila entro il 30 aprile 2017, al raggiungimento della soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà presentare all'A.R. FAMI una domanda di rimborso intermedia.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. FAMI al Capofila su presentazione del *Final Assessment*.

Il Capofila rimborserà i Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R. FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FAMI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

#### **Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto**

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

#### **Art. 9 Principi di rendicontazione**

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. FAMI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte di uno dei Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi ritenuto responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte dei Partner delle disposizioni stabilite dall'A.R. FAMI.

#### **Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti**

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi della normativa Europea vigente

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

#### **Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto**

Ciascun Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 7 "Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. Il Capofila incaricherà un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

#### **Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **Art. 13 Clausole e protocollo di legalità**

I Partner, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Art. 14 Sanzioni e Revoche**

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FAMI, per il tramite del Capofila, e nel termine dalla stessa A.R. FAMI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FAMI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

#### **Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi**

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 1701 del 26 ottobre 2016 pag. 10/12**

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.R. FAMI e agli altri Partner. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

### **Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza**

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Ai Partner si applicano le disposizioni previste negli artt. 14 "Protezione dei dati" e 19 "Riservatezza" della Convenzione di Sovvenzione.

### **Art. 17 Regole di pubblicità**

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 "Regole di pubblicità" e nell'Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.

### **Art. 18 Modifiche**

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori" della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

### **Art. 19 Obblighi di informazione**

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 20 Controversie**

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

### **Art. 21 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.Lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

### **Art. 22 (Registrazione)**

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

### **Art. 23 (Sottoscrizione)**

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

### **Art. 24 (Clausola finale)**

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, lì \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

U. O. Flussi Migratori

\_\_\_\_\_

per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

\_\_\_\_\_

per Veneto Lavoro

---

<b>MINORI</b>
---------------

### **CALABRIA**

**L.R.21.11.16, N. 36** - Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (garante per l'infanzia e l'adolescenza) (BUR n. 115 del 24.11.16)

Art. 1

(Modifica all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, è sostituito dal seguente: "4. L'incarico è, inoltre, incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative che determinino situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale".

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **CAMPANIA**

**DGR 15.11.16, n. 631** - Decreto legislativo 18 agosto 2014 n. 142 - Accordo 16/64/cr9/c8-c15 del 5 maggio 2016 - Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia. recepimento e applicazione. (BUR n. 79 del 28.11.16)

**Note**

#### **PREMESSA**

Il Testo Unico sull'immigrazione Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Titolo V ha fornito disposizioni in materia sanitaria, istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ha approvato il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286".

La Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri.

La Legge n. 189/2002, art. 32 ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ai fine di razionalizzare i programmi di accoglienza in precedenza gestiti a livello locale a seguito del protocollo d'intesa stipulato dal Ministero dell'Interno, dall'ANCI e dall'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR).

La circolare del Ministero dell'Interno n.7170 del 18 novembre 2009 specifica che "la certificazione relativa all'idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti

Il DM 308/2000 ha definito il Regolamento concernente i "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000 n.328".

La L.R. 11 del 23 ottobre 2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328" e s.m.i, sostiene azioni mirate a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela.

Il terzo Piano Sociale Regionale 2016-2018, approvato con DGR n. 869 del 29 dicembre 2015, prevede tra le azioni strategiche l'inclusione per gli immigrati;

Il Regolamento nr .4 del 7 aprile 2014 "Regolamento di attuazione della legge regionale n.11/2007" con allegato il catalogo disciplina i servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari che disciplina;

*La circolare del Ministero dell'Interno -Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n. 8855 del 25/7/2014 - prevede l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) con impegno ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti*

*Il Ministero dell'Interno ha emanato, nell'ambito del programma FAMI - Fondo Asilo Migrazione Integrazione, i seguenti Avvisi n. 1: "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" - n. 2: "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)"*

*Il "numero dei minori stranieri non accompagnati" è in notevole aumento all'interno dei flussi migratori e che, nel superiore interesse del minore, occorre assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176;*

*Per conseguire il suddetto obiettivo, si rende necessario individuare linee di indirizzo e requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di coniugare qualità ed appropriatezza degli interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).*

*La Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 5 maggio 2016, ha sancito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sui "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia", definendo apposite linee di indirizzo rivolte a minori ultrasedicenni che non presentino profili di vulnerabilità (vittime di tratta, disagi psicofisici, età);*

Viene recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia", allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

Verrà data ampia e capillare diffusione delle Linee di indirizzo come definite nel suddetto Accordo, promuovendone l'applicazione nel territorio regionale tra gli Enti Locali, anche in relazione alle progettualità di cui agli Avvisi emanati dal Ministero dell'Interno nel programma FAMI – Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione;

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 16/64/CR9/C8-C15  
ACCORDO SUI REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI  
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA  
PREMESSA**

Il Decreto legislativo 18 agosto 2014 n 142 disegna il modello di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) definendo un percorso che si sviluppa tra prima e seconda accoglienza. La norma richiama il principio del superiore interesse del minore e la necessità assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

E' competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei minori e in essa, anche se in forme non esclusive, dei MSNA per accedere ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

A fronte delle risorse messe a disposizione dal citato fondo, il Ministero ha definito un contributo pro-die di € 45 per ogni minore accolto e, pertanto, si rende necessario individuare linee di indirizzo e requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di coniugare qualità ed appropriatezza degli interventi e disponibilità finanziarie. Questo documento si pone, a tale scopo, come prima sperimentazione condivisa da porre in verifica periodicamente e comunque dopo un anno di funzionamento. Sono fatte salve le esperienze e le sperimentazioni in atto sui territori.

Resta inteso che l'accoglienza dei MSNA deve essere realizzata, come per tutti i minori, mettendo in campo tutti gli strumenti e gli interventi necessari per rispondere ai bisogni rilevati e per assicurare percorsi di sostegno e accompagnamento all'autonomia.

Tra gli interventi possibili, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei minori, si può prevedere l'accoglienza in strutture a diverse intensità assistenziali o in affidamento familiare.

La scelta dell'intervento più appropriato è influenzata dal profilo del singolo minore, (età, caratteristiche, percorso migratorio ecc...) e dalle eventuali informazioni provenienti dal centro di prima accoglienza. Le presenti linee di indirizzo si rivolgono a minori ultrasedicenni che non presentino profili di vulnerabilità ( vittime di tratta, disagi psicofisici etc) .

I riferimenti normativi per le strutture per minori sono la L. 328/2000 e il DM 308/2000 e la normativa regionale vigente.

**LINEE DI INDIRIZZO E REQUISITI MINIMI**

**Definizione**

La struttura di accoglienza di secondo livello è un servizio residenziale, che pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare è caratterizzata da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

La struttura dovrà essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilità a tutti i servizi del territorio e preferibilmente all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti.

Le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessità di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato.

**Modalità di inserimento**

Possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS.

Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell'EELL ove sono ubicate le strutture.

E' competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc.. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri.

All'ingresso del minore la struttura predisporrà, in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato (PEI) che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interesse del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

Il PEI dovrà, inoltre, prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura.

Per conseguire un buona qualità dell'inserimento, verranno assicurate almeno le seguenti attività:

- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita
- orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare
- assistenza psicologica e sanitaria
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)
- assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica
- formazione secondaria e/o professionale
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero,

Dovrà, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI

Capacità ricettiva

La struttura potrà accogliere, rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo 16 minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità. E' possibile un'articolazione in moduli.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle.

La struttura garantisce l'apertura per 365 giorni all'anno per 24 ore.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione e deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e incendi.

I criteri progettuali e di controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni con l'eliminazione delle barriere architettoniche, e prevedendo i seguenti requisiti minimi:

- camere da letto con massimo 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza,
- dimensioni camere 9 mq (un posto letto) 14 mq (due posti letto) 20 mq. (tre posti letto)
- Spazi comuni: Cucina, spazio polifunzionale, lavanderia

- Spazio per attività amministrative e/o del personale
- servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere all'occorrenza attrezzato per la non autosufficienza.

L'organizzazione degli spazi interni della struttura, deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale. La suddivisione degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attività che vengono svolte.

Deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti sia e ai danni arrecati sia all'interno sia all'esterno della struttura.

Le strutture verranno autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia.

Carta dei servizi e regolamento interno

Il soggetto gestore della struttura, in attuazione della legge 328/2000 dovrà dotarsi della Carta dei servizi che costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali. La Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio dovranno essere scritti e tradotti in più lingue e resi visibili per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura,.

Il regolamento dovrà riportare oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura:

1. le modalità per:

- la registrazione ospiti in entrata e in uscita ;
- la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale;
- la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
- la programmazione periodica delle attività destinate ai minori;
- lo svolgimento corsi lingua italiana;

2. la dotazione complessiva del personale, funzioni/ compiti, turnazioni;

3. il funzionamento dei servizi.

Personale

In relazione alla finalità educativa e di accompagnamento verso l'autonomia, della struttura il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.

In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:

un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali;

la presenza di tre educatori, in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente, deve in ogni caso essere garantita per 30 ore settimanali;

un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali;

un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo il coinvolgimento degli ospiti.

In sede di formulazione del PEI, sarà cura dei servizi competenti definire l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti. In ogni caso è assicurata la presenza notturna di un operatore in virtù del fatto che gli ospiti sono minorenni. Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalità.

Roma, 5 maggio 2016

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 16/63/CR9/C8-C15  
ACCORDO SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON  
ACCOMPAGNATI**

Con il decreto 142/2015, che ha recepito l'intesa Stato regioni 10 luglio 2014, si è definito il sistema di accoglienza anche dei minori stranieri non accompagnati; in particolare gli articoli 18 e 19 definiscono competenze e modalità di intervento.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo nazionale e le risorse aggiuntive della programmazione europea FAMI 2014/2020 permettono di realizzare concretamente il sistema.

Alla luce di quanto sopra si rende necessario definire un percorso di accoglienza strutturato che permetta la presa in carico istituzionale del minore dal momento dello sbarco o del primo rintraccio sino al raggiungimento dell'autonomia.

Il modello prefigurato si struttura sulla:

- **PRIMA ACCOGLIENZA:** gestita in strutture diffuse sul territorio nazionale con una garanzia di ospitalità di 50 minori per progetto distribuiti in strutture che possono accogliere fino a un massimo di 30 minori, con un turn over garantito di 60 giorni, finanziata dal Ministero dell'Interno sul fondo FAMI. Il Ministero a tal riguardo ha emanato un avviso per la realizzazione di tali strutture sul territorio con l'obiettivo di garantire la diffusione dell'accoglienza su tutto il territorio nazionale ed è in fase di approvazione il Decreto interministeriale che ne fissa i requisiti che dovranno essere recepiti, ai fini delle necessarie autorizzazioni, dalle Regioni.

- **SECONDA ACCOGLIENZA:** gestita in strutture della rete SPRAR dedicate ai MSNA ed in caso di insufficienza della ricettività SPRAR, in strutture del territorio o mediante lo strumento dell'affido. Allo scopo di creare omogeneità sui territori e coerenza con il finanziamento ministeriale di 45 euro pro die pro capite, è necessario che le singole Regioni recepiscano il documento relativo ai requisiti minimi per la seconda accoglienza dei MSNA, sanciti con accordo in Conferenza.

Al fine di realizzare compiutamente quanto proposto, occorre garantire la fluidità del sistema e coordinare le tempistiche dei provvedimenti che riguardano l'avvio dei due livelli di accoglienza.

In altri termini occorre che i bandi FAMI per la prima e la seconda accoglienza già pubblicati coevamente al Ministero dell'Interno siano accompagnati dalla proficua attivazione delle Regioni che favorisca la concreta implementazione del sistema.

L'esito positivo di questo percorso renderà possibile sottoporre al Ministero dell'Interno, nella qualità di ADG FAMI, una richiesta di interventi di sostegno dell'impegno territoriale ed azioni di sistema rivolte ai territori coinvolti nelle progettazioni previste dai bandi.

Roma, 5 maggio 2016

## **EMILIA-ROMAGNA**

**L.R. 25.11.16, n.19** - Servizi educativi per la prima infanzia. abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000. (BUR n. 351 del 25.11.16)

### **Capo I**

#### **Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione**

##### **Art. 1**

###### *Finalità e modalità attuative*

1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.

2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori.

3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del

diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.

4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.

Art. 2

*Nido d'infanzia*

1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. I nidi hanno finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.

4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 3

*Servizi educativi integrativi al nido*

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:

- a) spazio bambini;
- b) centro per bambini e famiglie;
- c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni;
- d) servizi sperimentali.

2. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentality dei servizi.

Art. 4

*Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia*

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto negli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza

del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

4. La Regione e gli enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 5

#### *Gestione dei servizi*

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'articolo 17, convenzionati con i comuni;
- d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 6

#### *Accesso ai servizi e contribuzione ai costi*

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono l'interculturalità.

2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto.

3. L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

4. Nei nidi e nei servizi integrativi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni, che dovranno contemperare le esigenze aziendali e quelle della comunità. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.

5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 devono essere previsti:

- a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
- b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

## Art. 7

### *Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione*

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i Comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4.

## Art. 8

### *Partecipazione e trasparenza*

1. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione.
3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

## Art. 9

### *Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione*

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'articolo 6, comma 2.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai Comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.

## Art. 10

### *Funzioni della Regione*

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:
  - a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
  - b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo parere di ANCI Emilia-Romagna, criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai Comuni per i servizi di cui alla

presente legge, che riguardino anche la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato all'articolo 6, comma 5, lettera b).

3. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, adotta la delibera di programma:

a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come indicato all'articolo 13, comma 2;

b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle risorse a favore di enti locali e loro forme associative di cui all'articolo 13, comma 1.

4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può concedere a enti locali e loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale.

Art. 11

#### *Funzioni dei comuni*

1. I Comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:

a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi di cui all'articolo 9;

b) concedono l'accreditamento;

c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;

d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);

e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;

f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;

g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;

h) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative relative alla fascia da zero a tre anni presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.

Art. 12

#### *Compiti delle aziende unità sanitarie locali*

1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.

2. Le aziende unità sanitarie locali individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.

Art. 13

#### *Interventi ammessi a contributo e beneficiari*

1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su

Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna le risorse:

a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;

b) ai Comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 33.

2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:

a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;

b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato.

3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b) sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 27, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento entro i termini stabiliti dal Comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le aree d'intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 14

Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

## **Capo II**

### **Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi**

Art. 15

*Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività*

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 22.

3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'articolo 9 devono presentare al comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attività.

## Art. 16

### *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento*

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'articolo 1, comma 4;
- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
- c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
- d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'articolo 31;
- e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
- i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8.

## Art. 17

### *Accreditamento e sistema di valutazione della qualità*

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accREDITAMENTO del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. Per i servizi privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

3. L'accREDITAMENTO è concesso dal Comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica di cui all'articolo 22.

## Art. 18

### *Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO*

1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accREDITAMENTO, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
- b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'articolo 8;
- c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'articolo 32;
- d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, che dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità e strumenti di verifica e controllo del sistema;
- e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'articolo 6 e le condizioni di

trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi rappresentativi, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate.

Art. 19

#### *Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia*

1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.

Art. 20

#### *Vigilanza e sanzioni*

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica di cui all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accredito e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accredito, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accredito comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.

Art. 21

#### *Rapporti convenzionali e appalto di servizi*

1. I Comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 37, comma 6, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al

funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.

Art. 22

#### *Commissione tecnica distrettuale*

1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.

3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:

a) amministrativa, con funzioni di presidente;

b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;

c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;

d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 23

#### *Compiti della commissione tecnica distrettuale*

1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti:

a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;

b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;

c) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

### **Capo III**

#### **Caratteristiche generali dell'area e della struttura**

Art. 24

#### *Caratteristiche generali dell'area*

1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo assunte per la redazione del piano, individuano le condizioni urbanistiche, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti ad ospitare i servizi per la prima infanzia in coerenza con quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive ad essa collegate e nel rispetto della normativa urbanistica regionale.

2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 25

#### *Integrazione tra servizi*

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

Art. 26

#### Criteria per la progettazione delle strutture

1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale e negli strumenti di pianificazione urbanistica.

#### Art. 27

##### *Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale*

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

#### **Capo IV**

#### **Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico**

#### Art. 28

##### *Personale*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge regionale.
2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.

#### Art. 29

##### *Compiti del personale*

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

#### Art. 30

##### *Collegialità e lavoro di gruppo*

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

2. Le modalità di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

Art. 31

#### *Rapporto numerico tra personale e bambini*

1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:

a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi;

b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;

c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;

d) la necessità di garantire un'adeguata compresenza di personale.

Art. 32

#### *Coordinatori pedagogici*

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con successiva direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio, secondo i parametri stabiliti con successiva direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Art. 33

#### *Coordinamenti pedagogici*

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. Presso ciascun Comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.

3. La direttiva di cui all'articolo 1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento.

4. I Comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la

partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.

Art. 34

#### *Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori*

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle università o da centri di formazione e ricerca.

2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.

3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) la Regione promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.

Art. 35

#### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;

b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti quali-quantitativi a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT;

c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione;

d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi;

e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della connessa campagna informativa, di cui all'articolo 6;

f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi;

g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

### **Capo V**

#### **Norme finanziarie, transitorie e finali**

Art. 36

#### *Disposizioni finanziarie*

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42).

3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali e al finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge n. 107 del 2015.

Art. 37

*Norme transitorie e finali*

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio.

2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione).

3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici acquisiti in base alla normativa previgente.

4. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015.

5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

6. In attesa dell'approvazione della direttiva della Giunta regionale sull'accREDITAMENTO, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'articolo 5 lettere a) e b). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di cui all'articolo 5, lettere c) e d), dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente legge regionale per l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b).

7. Il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 si applica anche alle domande di accesso ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l'anno 2016 - 2017, fatto salvo l'obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 38

*Abrogazione della legge regionale n. 1 del 2000*

1. È abrogata la legge regionale n. 1 del 2000.

## **LAZIO**

**Determinazione 27 ottobre 2016, n. G12511** - POR FSE 2014/2020 - Conferma della sospensione della procedura on-line sul sistema SIGEM delle domande relative all'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori" di cui all'allegato B della determinazione dirigenziale n. G08986 del 4/08/2016.

### **Note**

La sospensione non ha leso la par condicio delle destinatarie in quanto le adesioni delle donne vengono inoltrate in ordine cronologico dalla Direzione Lavoro ai CPI, secondo quanto espressamente disposto dall'avviso.

La sospensione è stata ritenuta necessaria stante il numero massimo di 500 Contratti di Ricollocazione che sarà possibile stipulare secondo il citato Avviso per 500 destinatarie in possesso dei requisiti ivi previsti.;

Detta sospensione non impedisce una successiva riapertura dei termini fissati dall'avviso, nell'ipotesi di mancata individuazione di n.500 destinatarie in possesso dei requisiti previsti dall'avviso stesso;

Viene confermata la sospensione della procedura on-line sul sistema SIGEM a decorrere dal 10 ottobre 2016 delle domande relative all'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori" di cui all'allegato B della determinazione dirigenziale n. G08986 del 4/08/2016/2016

Si fa riserva della possibilità di una successiva riapertura dei termini fissati dall'avviso, nell'ipotesi di mancata individuazione di n.500 destinatarie in possesso dei requisiti previsti dall'avviso stesso per la successiva stipula dei 500 Contratti di Ricollocazione;

**Determinazione 23 novembre 2016, n. G13901** - Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative a: "Contributo una tantum a favore dei minori orfani di vittime di femminicidio "ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n. 591. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Note**

#### **INTRODUZIONE NORMATIVA**

Legge Regionale del 3 Aprile 1990, n. 35 "Promozione della costituzione del Business Innovation Center Lazio - B.I.C. Lazio";

Legge Regionale del 13 Dicembre 2013, n. 10 "Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale" e, in particolare, l'articolo 1 comma 1;

Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4 con cui la Regione ha inteso operare un riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna;

deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 667 recante: "Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime -art. 2 e art. 9 L.R. 19 marzo 2014 n. 4";

Deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2014, n. 806 "Modifiche alla

Delibera n. 667 del 14 ottobre 2014" con cui sono stati destinati 1.000.000,00 di euro relativi alla concessione di contributi a sostegno per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime di cui alla Legge Regionale 19 marzo 2014 n. 4, individuando i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi e ripartendo le risorse complessivamente stanziati;

Convenzione sottoscritta il 06 ottobre 2015 tra la Regione Lazio e la società BIC Lazio SpA registrata in data 23 ottobre 2015 con il n. 18261 del Registro Cronologico.

Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 24.03.2015 "Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4, articolo 3 punto 2. Nomina Componenti della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne"

Deliberazione della Giunta Regionale dell' 11 ottobre 2016 n.591 "Modifiche alla Delibera n. 806 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: "Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime – art. 2 e art. 9 legge regionale del 19 marzo 2014 n. 4.";

#### **L'AVVISO**

Viene approvato l'avviso pubblico: recante "Contributo una tantum a favore dei minori orfani di vittime di femminicidio" ai sensi della DGR n. 591 del 2016 e gli allegati: 1, 2 predisposti da Bic Lazio che formano parte integrante della presente determinazione;

**AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI MINORI ORFANI DI VITTIME DI FEMMINICIDIO AI SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016"**

**CUP: F86J16001050002**

**€ 400.000,00**

## **1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, altrimenti detta Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento italiano il 27 giugno 2013;

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella legge n. 119/2013) adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;

Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”;

Deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 667 “Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime -art. 2 e art. 9 L.R. 19 marzo 2014 n. 4”;

Deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2014, n. 806 “Modifiche alla Delibera n. 667 del 14 ottobre 2014” con cui sono stati destinati 1.000.000,00 di euro alla concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime di cui alla Legge Regionale 19 marzo 2014 n. 4, individuando i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi e ripartendo le risorse complessivamente stanziare;

Determinazione dirigenziale del 22 Dicembre 2014, n. G18543 con cui è stata impegnata la somma di 1.000.000,00 di euro sul capitolo H41936 dell’esercizio finanziario 2014 a favore di BIC Lazio, società controllata dalla Regione Lazio e, contestualmente, individuata la stessa società quale soggetto gestore delle risorse suddette, per l’espletamento delle procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2014, n. 806;

Determinazione dirigenziale n. G09528 del 31 Luglio 2015 “Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e la società BIC Lazio per la gestione delle risorse stanziare sul capitolo H41936 e per l’espletamento delle procedure di cui alla deliberazione di giunta regionale del 18 novembre 2014 n. 806 ed alla determinazione del 22 dicembre 2014 n. G18543, per un importo pari a 1.000.000,00 di euro;

Convenzione sottoscritta il 06 ottobre 2015 tra la Regione Lazio e la società BIC Lazio registrata in data 23 ottobre 2015 con il n. 18261 del Registro Cronologico;

Deliberazione della Giunta Regionale dell’ 11 ottobre 2016 n.591 “Modifiche alla Delibera n. 806 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: "Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime – art. 2 e art. 9 legge regionale del 19 marzo 2014 n. 4.”;

Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Legge Regionale del 3 Aprile 1990, n. 35 “Promozione della costituzione del Business Innovation Center Lazio - B.I.C. Lazio”;

Legge Regionale del 6 Agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche;

Legge Regionale del 13 Dicembre 2013, n. 10 “Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”.

## **2. OGGETTO E FINALITÀ**

Con l’espressione “Femminicidio” si intende l’omicidio della donna “in quanto donna”, ovvero l’omicidio basato sul genere così come definito anche dalla legge n. 119/2013 “*Conversione in legge,*

*con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” ovvero un crimine di cui il genere femminile è una causa essenziale.*

**La Regione Lazio** con la DGR 591/2016 ha previsto **il finanziamento di interventi specifici** per tutelare e sostenere le figlie e i figli delle donne vittime di **femminicidio**.

Il presente Avviso Pubblico ha l'obiettivo di riconoscere ai **figli minori orfani di una donna vittima di femminicidio un contributo una tantum di sostegno**.

### **3. DOTAZIONE FINANZIARIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

Le risorse stanziare dalla Regione Lazio per il presente avviso sono pari a €. 400.000,00 (quattrocentomila euro). L'importo del contributo una tantum di sostegno riconosciuto a ciascun destinatario è pari a €. 10.000,00.

### **4. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

I soggetti destinatari del contributo sono gli orfani di madre vittima di femminicidio, avvenuto nella regione Lazio a partire dal 1° gennaio 2012, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) minore età;
- 2) residenza nella regione Lazio.

Il reato di femminicidio deve essere avvenuto nella regione Lazio a partire dal 1° gennaio 2012 fino alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito di BIC Lazio e risultare attestato con sentenza, anche non definitiva, ovvero sulla base di atti/provvedimenti emessi dai competenti organi giurisdizionali anche minorili o assunti anche in sede di volontaria giurisdizione.

### **5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Possono presentare domanda di assegnazione del contributo una tantum i seguenti soggetti:

- a) il genitore del minore in qualità di esercente della patria potestà esclusivamente nel caso in cui non sia autore, indagato o imputato, del reato di femminicidio;
- b) il tutore del minore o soggetti terzi individuati da un decreto di affido, anche temporaneo, sulla base di un provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni.

### **6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

L'avviso pubblico opera con procedura a sportello con scadenza il 30 giugno 2017.

Le domande accolte a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito di Bic Lazio e fino al termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, saranno istruite in ordine cronologico e finanziate fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Le domande, redatte esclusivamente secondo la modulistica allegata, saranno accolte con modalità "a sportello" entro il termine ultimo sopra indicato e dovranno essere trasmesse esclusivamente con **Raccomandata A/R a BIC LAZIO SpA Via Casilina n. 3/T – 00182 Roma** entro e non oltre il 30 Giugno 2017. **Farà fede il timbro di spedizione postale.**

All'esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura "**BIC LAZIO SPA – AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI MINORI ORFANI DI VITTIME DI FEMMINICIDIO AI SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016**"- **Non aprire**".

Sulla busta va inoltre riportato l'indirizzo completo del soggetto richiedente.

La domanda di richiesta del contributo dovrà essere presentata da uno dei soggetti di cui al punto 5 del presente Avviso che dovrà dichiarare:

- le generalità del soggetto destinatario;
- i dettagli del reato di femminicidio: nominativo della vittima, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento emesso dai competenti organi giurisdizionali e l'autorità che lo ha emanato.

La domanda di contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- domanda di richiesta del contributo (All.1);
- copia dello stato di famiglia o della certificazione di nomina di tutore o del provvedimento di affido;

- copia del provvedimento di riconoscimento di vittima di “femminicidio” emesso dai competenti organi giurisdizionali;
- informativa-consenso al trattamento dei dati personali (All.2);
- fotocopia di un documento di identità leggibile, in corso di validità, debitamente sottoscritta del soggetto richiedente;
- fotocopia di un documento di identità leggibile, in corso di validità, del destinatario del contributo;
- IBAN del c/c intestato al minore destinatario del contributo di cui al presente Avviso.

**BIC Lazio declina ogni responsabilità in caso di smarrimento del plico.**

Le domande presentate secondo altre modalità di trasmissione non saranno prese in esame.

Qualora si rendessero disponibili risorse in seguito alla rinuncia e/o revoca del contributo concesso, la Regione Lazio si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento, in ordine cronologico di arrivo, delle domande ammesse ma non finanziate.

**7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'istruttoria delle domande sarà effettuata, in ordine cronologico, in base ai seguenti criteri:

- A) rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati;
- B) rispetto dei requisiti richiesti per il soggetto richiedente;
- C) conformità formale delle domande presentate.

Le domande dovranno:

- essere trasmesse entro il termine indicato al paragrafo 6;
- comprendere tutti gli allegati richiesti, debitamente compilati e sottoscritti secondo quanto specificato al paragrafo 6 e 8.

BIC Lazio provvederà alla pre-verifica formale delle domande la cui valutazione verrà effettuata in ordine cronologico da una Commissione di Valutazione Regionale nominata dalla Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, composta da tre membri (due soggetti appartenenti alla Direzione Regionale competente di cui uno con funzione di Presidente, e uno indicato da BIC Lazio ) e un segretario di BIC Lazio.

La Commissione provvederà alla definizione degli esiti, con relativa motivazione in caso di esclusione e alla trasmissione alla Direzione Regionale competente per la formale approvazione degli elenchi dei soggetti:

- ammessi e finanziabili;
- ammessi e non finanziabili per esaurimento dei fondi;
- non ammessi.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni sulle domande presentate.

La Direzione Regionale competente provvederà a formalizzare gli esiti delle domande per la definizione e l'aggiornamento degli appositi elenchi che saranno pubblicati sul sito istituzionale di BIC Lazio [www.bic Lazio.it](http://www.bic Lazio.it) e sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), sezione pari opportunità.

Nel rispetto della privacy, gli elenchi non saranno nominativi e faranno riferimento al codice identificativo della domanda, che verrà comunicato da BIC Lazio alla email o all'indirizzo indicato dal soggetto richiedente nella domanda di contributo.

L'ammissione al contributo sarà altresì comunicata da BIC Lazio al soggetto richiedente agli indirizzi (residenza e/ o posta elettronica) indicati nella domanda.

**8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

I soggetti richiedenti sono tenuti ad indicare, all'atto della presentazione della domanda, un indirizzo di posta elettronica ovvero di residenza dove ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso e il codice IBAN del conto corrente intestato al minore beneficiario del contributo di cui al presente Avviso.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto b) del paragrafo 5 vale quanto disposto dall'articolo 369 e 371 del c.c. Capo I della tutela dei minori. A tal fine i soggetti richiedenti sono tenuti a

comunicare alla Regione Lazio il conto corrente a favore del minore presso l'Istituto di Credito designato da Giudice Tutelare, salvo diversa disposizione del medesimo.

#### **9. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'**

Il presente avviso viene pubblicato integralmente, unitamente ai suoi allegati, da BIC Lazio sul proprio sito [www.biclazio.it](http://www.biclazio.it) e sul sito istituzionale della Regione Lazio al seguente indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), sezione pari opportunità.

Le richieste di chiarimento in merito all'avviso pubblico possono essere inoltrate, entro e non oltre 20 giorni prima la scadenza del termine, esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo [info.contributorfani@biclazio.it](mailto:info.contributorfani@biclazio.it).

Le risposte relative ai quesiti verranno fornite attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di BIC Lazio SpA sotto forma di chiarimenti nella sezione FAQ.

#### **10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area "Politiche di Genere" Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.

#### **11. TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le finalità di:

- raccolta dati e istruttoria della domanda;
- pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse;
- erogazione del contributo;
- aggiornamento dei siti istituzionali [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e [www.biclazio.it](http://www.biclazio.it) nelle sezioni dedicate.

La raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati da **BIC Lazio SpA** nella sede di Roma, via Casilina 3/T per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei.

Responsabile del trattamento, per il BIC Lazio SpA, è il Direttore Generale Ing. Laura Tassinari.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto D. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

#### **12. CONTROLLI**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 verranno effettuati controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate. In caso di dichiarazioni non veritiere, il beneficio decadrà automaticamente e l'amministrazione provvederà al recupero delle somme eventualmente erogate. È fatto salvo in ogni caso l'applicazione delle norme penali per fatti costituenti reato.

#### **13. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.

#### **14. ALLEGATI**

I seguenti allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Domanda di richiesta del contributo (All.1);
- Informativa-consenso al trattamento dei dati personali (All.2).

## **ALLEGATO 1 – DOMANDA DI CONTRIBUTO**

### **DOMANDA DI CONTRIBUTO**

### **AVVISO PUBBLICO “ CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI MINORI ORFANI DI VITTIME DI FEMMINICIDIO AI SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016”**

#### **GENERALITA' DEL DESTINATARIO:**

**in riferimento all'Avviso Pubblico “CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI MINORI ORFANI DI VITTIME DI FEMMINICIDIO AI SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016”**

#### **CHIEDE**

**DI POTER PARTECIPARE ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PARI A €.  
10.000,00.**

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. **dichiara:**

#### **GENERALITA' DEL RICHIEDENTE:**

nato a Il Residente in

Indirizzo

CAP

Prov.

C.F. Tel. Cell.

COGNOME NOME

nato a Il Residente in

Indirizzo

CAP

Prov.

C.F.

#### **E DICHIARA altresì:**

di essere genitore   o tutore   o soggetto affidatario del minore orfano di vittima di femminicidio al

momento della presentazione della domanda;

che l'evento lesivo “femminicidio” si è verificato nella Regione Lazio:

Autorita' che ha emanato la sentenza/provvedimento

Sede dell'autorita'

Data e numero dell'atto

Data, luogo, nominativo della vittima e breve

descrizione del fatto

che il conto corrente intestato al minore destinatario del contributo è il seguente :

Dati c/c

Intestazione:

Codice IBAN:

Banca/Posta:

che desidera ricevere le comunicazioni relative al presente avviso al seguente indirizzo/email:

#### **E SI IMPEGNA A1 :**

comunicare, entro quindici giorni dall'atto di assegnazione del contributo, all'organo giudiziario competente tutela o l'affido, l'avvenuta assegnazione del contributo “una tantum” al minore orfano ed inviare a BIC Lazio una copia di suddetta comunicazione;

inviare a BIC LAZIO, entro quarantacinque giorni dalla su citata comunicazione, il provvedimento da parte dell'organo giurisdizionale competente, attestante il vincolo di destinazione del contributo a favore del minore.

E trasmette quale parte integrante della presente domanda:

1. fotocopia documento di identità leggibile, in corso di validità, debitamente sottoscritta, del soggetto richiedente;

2. fotocopia di un documento di identità leggibile, in corso di validità, del destinatario del contributo (minore orfano);

1 la dichiarazione di impegno è riferita solo al caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal genitore.

Indirizzo CAP

Comune

Prov.

email

3. copia del certificato di stato di famiglia

4. copia del provvedimento di nomina del tutore

5. copia del provvedimento di affido

6. copia del provvedimento di riconoscimento di vittima di “femminicidio” emesso dai competenti organi giurisdizionali;

7. informativa-consenso per il trattamento dei dati personali (all. 2).

(Luogo e data) (Firma del Soggetto Richiedente)

## **ALLEGATO 2 – INFORMATIVA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **AVVISO PUBBLICO “ CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI MINORI ORFANI DI VITTIME DI**

### **FEMMINICIDIO AI SENSI DELLA DGR N.591 DEL 2016”**

### **INFORMATIVA – CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

29/11/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95

2/3

*Nome*

*e*

*Cognome*

---

Documento informativo ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e relativo consenso.

In base al disposto dell'art 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si forniscono le informazioni che seguono.

#### **Finalità del trattamento**

- raccolta dati ed esame della domanda di contributo;
- pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse;
- erogazione del contributo;
- aggiornamento dei siti istituzionali [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e [www.bic Lazio.it](http://www.bic Lazio.it) nelle sezioni dedicate.

Ai fini dell'indicato trattamento, potremo venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

#### **Modalità del trattamento**

Le modalità ed i criteri del trattamento saranno quelli naturalmente connessi e necessari al perseguimento

delle indicate finalità. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni rappresentate dalla: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,

modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali.

Il trattamento sarà effettuato oltre che in forma manuale e con supporti cartacei, anche con l'ausilio di sistemi informatici, mediante i quali saranno elaborati e conservati i dati personali.

### **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione/presentazione della domanda, per la valutazione della domanda e per gli adempimenti conseguenti e necessari.

### **Conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e consentire al loro trattamento**

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali, ovvero il conferimento di dati personali errati, il mancato consenso al trattamento, comporteranno l'impossibilità, di procedere alla valutazione della domanda, all'eventuale stipula dell'atto di accettazione del contributo ed alle fasi di verifiche ed erogazione.

### **Ambito di comunicazione e diffusione**

I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere conosciuti dai responsabili ed incaricati, i cui nominativi sono inseriti nell'elenco aggiornato dei responsabili ed incaricati del trattamento, consultabile sul sito di BIC Lazio SpA.

I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a:

- Regione Lazio e società della rete regionale il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio;
- soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività di cui alle suddette finalità;
- soggetti deputati ai controlli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere diffusi e quindi conosciuti da un numero indeterminato di soggetti.

### **Trasferimento dei suoi dati all'estero**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea e verso paesi terzi rispetto alla prima, nell'ambito della tutela dei suoi diritti.

### **Diritti dell'interessato**

Lei potrà far valere i suoi diritti ex art. 7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al Titolare del trattamento oppure al Responsabile.

In particolare l'art. 7 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza: dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti da cui i dati possono essere conosciuti; l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

### **Titolare e responsabili**

Titolare del trattamento è BIC Lazio SpA, con sede in Roma, via Casilina 3/T; tel. 06803680, e-mail

[privacy@biclazio.it](mailto:privacy@biclazio.it); Responsabile del trattamento è il Direttore Generale, e mail: [privacy@biclazio.it](mailto:privacy@biclazio.it).

### **CONSENSO**

Il sottoscritto interessato, preso atto dell'informativa che precede ed in relazione alla stessa, con la firma posta in calce alla presente, da il proprio libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali ed estende il proprio consenso anche al trattamento dei propri dati sensibili.

(Luogo e data) (Firma del Soggetto Richiedente)

### **LOMBARDIA**

**DPCR 9.11.16 - n. 7** - Costituzione della Commissione consultiva dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lombardia. (BUR n. 46 del 16.11.16)

### **Note**

La Commissione consultiva è così costituita:

Massimo Pagani, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le funzioni di presidente;

Francesca Brianza, assessore regionale e componente di diritto;

Daniela Mainini, consigliere regionale e componente di diritto;  
Antonio Saggese, consigliere regionale e componente di diritto;  
Samuele Astuti, in rappresentanza dell'ANCI;  
Simonetta Bellaviti, in rappresentanza della Procura della Repubblica per i minorenni di Brescia;  
Marina Bellegrandi, in rappresentanza del Tribunale di Pavia;  
Laura Borghetto, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
Simona Chinelli, in rappresentanza dell'Ufficio scolastico regionale;  
Laura Maria Cosmai, in rappresentanza del Tribunale di Milano;  
Nicoletta Cremona, in rappresentanza del Tribunale di Como;  
Andrea Crivelli, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
Maria Carla Gatto, in rappresentanza del Tribunale per i minorenni di Brescia;  
Paola Ghezzi, in rappresentanza del Tribunale per i minorenni di Milano;  
Michela Guantario, in rappresentanza del Tribunale di Busto Arsizio;  
Daniela Invernizzi, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
Carlo Marnini, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
Claudio Miele, in rappresentanza del Tribunale di Monza;  
Antonella Nardo, in rappresentanza del Tribunale di Cremona;  
Maria Chiara Orlando, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
Maria Saracino, in rappresentanza della Procura della Repubblica per i minorenni di Milano;  
Paolo Tartaglione, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
Federica Trovò, in rappresentanza del Tribunale di Lecco;  
Dimitrji Zanusso, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
Cinzia Zugnoni, in rappresentanza del Tribunale di Sondrio;  
Sono compiti della Commissione consultiva:  
esprimere pareri e formulare proposte al Garante per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;  
promuovere la piena applicazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 25 maggio 1991, n. 176;  
partecipare alla predisposizione del Piano annuale degli interventi e delle priorità sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori;  
collaborare, nell'ambito dell'attività di vigilanza del Garante, alla formulazione di pareri e proposte sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione e degli enti locali;  
promuovere adeguate forme di concreto coinvolgimento e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi minorenni, nell'ambito di specifiche attività progettuali e in collaborazione con gli enti che si occupano di minori;  
I componenti designati in seno alla Commissione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Garante;  
La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito:

## **PIEMONTE**

**D.D. 9 novembre 2016, n. 778** - D.G.R. n. 23-3684 del 25/07/2016. Attività di raccordo e collegamento con i Servizi territoriali nell'area delle adozioni e degli affidamenti familiari. Impegno di euro 246.000,00 sul capitolo di spesa 179629 del bilancio triennale 2016-2018 a favore del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Gassino T.se e del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Sociali di Pinerolo.(BUR n. 47 del 24.11.16)

### **Note**

Viene preso atto delle relazioni trasmesse in data 25 marzo 2016 dal Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta attestanti la realizzazione nell'anno 2015 delle attività di raccordo e collegamento con i Servizi territoriali e Sanitari nell'area delle adozioni e degli affidamenti familiari;

Viene assegnata, secondo lo schema della convenzione approvata con D.G.R. n. 23-3684 del 25/07/2016, la somma per complessivi € 205.000,00 per le annualità 2016, 2017 e 2018 ai Consorzi sottoindicati, per lo svolgimento le attività di raccordo e collegamento con i Servizi territoriali nell'area delle adozioni e degli affidamenti familiari.

## **UMBRIA**

**DD 8 .11.16, n. 10848** - Aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale al 20 ottobre 2016. (BUR n. 57 del 23.11.16)

**DGR 3.11.16, n. 1240** - Elementi di innovazione relativi all'ambito delle strutture residenziali destinate all'accoglienza dei minorenni, con particolare riferimento alla classificazione delle strutture residenziali a valenza terapeutica e terapeutiche per il trattamento delle problematiche di salute mentale e delle dipendenze.

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il regolamento regionale n. 8 del 19 dicembre 2005, recante "Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore", a tutt'oggi vigente, nel definire gli elementi caratterizzanti delle strutture richiamate nell'oggetto, ne detta (art. 3 comma 2) i principi, i criteri, le finalità e le metodologie, il cui contenuto è esclusivamente socio-educativo; all'interno di questo quadro possono rinvenirsi solo dei cenni ad esigenze psicologiche del minore, viste però come completamento di quelle affettive, familiari, relazionali e sociali; o ancora, si riscontra al più una volontà di favorire azioni ed interventi integrati con il sistema dei servizi sociali, educativi e sanitari. Queste comunità, pertanto, non sono autorizzate all'erogazione di interventi terapeutici sul versante della salute mentale o delle dipendenze, ma possono tendere ad un'integrazione coi servizi sanitari ampiamente intesi.

Non vi è dubbio che un simile quadro necessiti di essere innovato, ed è appunto in questa direzione che la Regione Umbria ha provveduto in prima battuta con la D.G.R. 973 del 30 luglio 2012, recante "Linee di indirizzo per la gestione coordinata ed integrata delle prestazioni e dei Servizi per l'assistenza ai minori con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Recepimento Accordo Conferenza Unificata Rep. n. 82 del 26 novembre 2009. Determinazioni", nelle quali si approva un modello di intervento da applicare in particolare in favore di quei minori che versino in una situazione definibile come di "attenzione clinica", cioè di soggetti nei confronti dei quali possono essere ritenute non adeguate risposte prettamente socioeducative, collocandosi in rete rispetto all'offerta complessiva dei servizi sociali e sanitari, al fine di rendere sempre più tempestivi e congrui alle diverse situazioni i percorsi di cura e di tutela da attivare.

A tale scopo nel documento si individuano degli strumenti operativi integrati e multidisciplinari in grado di valutare nel modo più efficace la situazione clinica del minorenne portatore di tali problematiche, tra i quali una specifica tipologia di struttura residenziale, denominata come comunità socioeducativa a valenza terapeutica, volta ad una presa in carico adeguata nei confronti di soggetti minorenni per i quali il quadro psicopatologico o quello relativo ad una effettiva dipendenza da sostanze può non essere presente, o quanto meno sufficientemente delineato (situazione che rende inappropriato l'eventuale inserimento in una comunità terapeutica), ma che di converso non si gioverebbero di un inserimento in una comunità esclusivamente socioeducativa, per le loro specifiche caratteristiche psicologiche e di problematicità.

Successivamente, relativamente ad un ambito maggiormente connotato da un intervento sanitario nei confronti dei minorenni, vi è stata l'approvazione da parte della Conferenza Unificata, nella seduta del 13 novembre 2014, del documento "Interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza", a sua volta recepito dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 473/2015.

Tale documento, nei contenuti principali, tende ad enfatizzare un'idea di rete regionale sociosanitaria integrata come azione necessaria e propedeutica alla cura del minore con

problematiche di salute mentale, frutto di un intervento multidisciplinare (quindi con collegamento stabile dell'area della Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva con le aree della Salute Mentale adulti, delle Dipendenze, dei Consulenti, dell'ambito socioeducativo, della Giustizia), nel quale il percorso di cura individualizzato si fonda soprattutto su diagnosi precoce ed interventi tempestivi dei servizi pubblici. Tra gli obiettivi in esso contenuti vi è in particolare, all'interno del quadro richiamato, quello di costituire una rete di Servizi residenziali e semiresidenziali di carattere terapeutico per minorenni caratterizzata da omogeneità dell'offerta, anche rispetto al più ampio contesto nazionale, da continuità terapeutica e trattamentale, da una migliore risposta alla complessità dei bisogni propri della fascia d'età considerata e quindi da una maggior tutela nei confronti della stessa.

L'impostazione sopra descritta, volta a promuovere una stabile integrazione operativa interistituzionale, nella considerazione della residenzialità come risorsa eventuale e non necessaria, e nella prospettiva di contrasto all'istituzionalizzazione e di ricorso al territorio di residenza come risposta per i bisogni di cura e trattamentali del minore, consente di inserire anche la comunità terapeutica per minori all'interno di un sistema coerente, che fa dell'appropriatezza e della tutela la chiave di lettura prioritaria dei suoi interventi, così come del resto confermato dall'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che il 7 settembre 2016 ha dato il via libera definitivo ai nuovi LEA (Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 settembre 2016 recante "Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA))

È in base a questi presupposti che è possibile prevedere, all'interno del sistema di offerta della Regione Umbria, relativo alla residenzialità per minori (come del resto già a suo tempo previsto all'interno dell'allegato a) della D.G.R. 712/2015), anche una specifica tipologia di comunità terapeutica per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza ed in particolare una comunità attinente ad un percorso residenziale a media intensità terapeutico riabilitativa.

Il fine di questa proposta, cioè quello di rendere sempre più tempestivi, congrui ed appropriati i percorsi residenziali nei confronti del minore, non può comunque assolutamente prescindere dagli aspetti normativi e dagli orientamenti socioculturali ed etici all'interno dei quali si inserisce la tutela del minore stesso, di cui l'inserimento comunitario è solo parte, per di più eventuale e residuale, successiva alla non percorribilità ed applicabilità, nel caso specifico, di altri istituti, quali l'aiuto alla famiglia e il ricorso all'affidamento familiare.

Sotto questo profilo, tenendo ben presente la delicatezza del trattamento residenziale del minore, risulta parimenti essenziale esercitare la tutela dello stesso attraverso un Piano di Trattamento Individuale (PTI) che, per l'inserimento in una struttura residenziale con caratteristiche terapeutiche, più che altrove, si evidenzia come integrato e sociosanitario, attivabile e verificabile esclusivamente da parte dei Servizi Pubblici territoriali e specialistici, nel quadro di una normativa efficace e condivisa e nella prospettiva della sinergia dei diversi settori di intervento e competenza (sociale, sanitario, giudiziario).

## NON AUTOSUFFICIENTI

### **ABRUZZO**

**DGR 15.11.16, n. 727** - Definizione di criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l'anno 2016, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima. (BUR n. 46 del 23.11.16)

### **Note**

Viene preso atto che il Bilancio regionale, per l'esercizio 2016, presenta una disponibilità finanziaria di € 200.000,00 sul cap. 71682 denominato "Sostegno famiglie minori affetti da malattie rare e disabilità gravissima";

Vengo approvati:

- l'Allegato A "RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE – CAREGIVER PER L'ASSISTENZA A MINORI AFFETTI DA UNA MALATTIA RARA E IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA. CRITERI E MODALITÀ PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2016", allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- l'Allegato B - Modello "ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO", allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- l'Allegato C - Modulo da compilare a cura del medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, oppure dal medico convenzionato per l'assistenza primaria, che ha in carico l'assistito/a, per l'attestazione di paziente in condizione di disabilità gravissima, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

## OPERATORI SOCIO SANITARI

### LOMBARDIA

**D.c.r. 8 novembre 2016 - n. X/1293** Mozione concernente i percorsi scolastici di operatore socio sanitario e profili di operatori socio sanitari (OSS) di emanazione regionale. (BUR n. 48 del 28.11.16)

Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

l'Operatore Socio Sanitario (OSS) è un operatore sanitario, molto richiesto in Regione Lombardia, che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sociale e sanitario e a favorire il benessere e l'autonomia della persona;

considerato che

da diversi anni Regione Lombardia riconosce il titolo di OSS a seguito di un percorso formativo presso strutture accreditate al sistema regionale della formazione, costituito da un monte ore formativo pari a 1.000 ore, di cui: 450 ore di teoria;

100 ore di esercitazioni;

450 ore di tirocinio;

a cui segue esame finale obbligatorio per il conseguimento della qualifica di OSS;

rilevato che

all'interno dell'offerta formativa di scuola secondaria di secondo grado degli istituti professionali, ai sensi del DPR 87/2010, è presente l'indirizzo di «Servizi socio-sanitari» della durata di cinque anni, al termine del quale non si raggiunge un profilo professionale abilitante all'esercizio di attività professionali e quindi che sia realmente spendibile in ambito lavorativo;

evidenziato che

il percorso scolastico statale costituisce un notevole bagaglio culturale e un livello di approfondimento assai utile per chi voglia intraprendere anche una carriera professionale come OSS, in quanto le aree di studio sono compatibili e in parte sovrapponibili con quelle di OSS;

considerato che

in Regione Lombardia sono presenti oltre 40 istituti scolastici che nella propria offerta formativa comprendono l'indirizzo per i Servizi socio-sanitari e rappresentano una realtà scolastica in crescita in termini di alunni iscritti;

constatato che

in attesa di un accordo tra il MIUR e il Ministero della Salute, sono stati avviati incontri tra dirigenti scolastici, Regione Lombardia e MIUR finalizzati all'avvio di un percorso che possa portare ad una

equiparazione tra il diploma di scuola secondaria e il titolo di OSS rilasciato a seguito della frequenza di corsi regionali;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad avviare un progetto pilota sperimentale che consenta, al termine del percorso scolastico quinquennale, ai diplomati delle classi di «Servizi socio-sanitari» degli istituti professionali di ottenere la possibilità di accedere direttamente all'esame finale del corso di Operatore Socio Sanitario, senza alcuna ulteriore frequenza di attività formative, tenuto conto di un adeguato tirocinio, come già sperimentato da altre regioni italiane, tra cui Emilia Romagna e Toscana;

a sollecitare l'avvio di tavoli di confronto con i dicasteri competenti finalizzati a proporre soluzioni al MIUR utili a individuare soluzioni definitive per i diplomati di settore;

a istituire un gruppo di lavoro tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per definire le modalità operative e valutare la modifica della circolare regionale n.45/2011, prevedendo l'inserimento dei diplomati tecnici ad indirizzo socio-sanitario come accade già per i tecnici dei servizi sociali.”.

---

## PARI OPPORTUNITA'

---

### UMBRIA

**L..R. 5.11.16, 16, n. 14** - Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini. (BUR n. 58 del 25.11.16)

:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

(Principi)

1. La Regione riconosce il valore della differenza e della libertà femminile e si propone di promuovere nuove forme di convivenza, più giuste e rispettose delle differenze, basate sul principio dell'interdipendenza che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle risorse naturali, produttive e culturali in un'ottica di condivisione delle responsabilità tra i sessi e le generazioni e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. La condivisione delle responsabilità tra i sessi e le generazioni è riconosciuta e fondata sul principio di equità di distribuzione del potere e delle risorse.

2. La Regione favorisce la partecipazione di entrambi i generi alla fruizione di beni comuni e promuove un modello di sviluppo giusto e solidale, basato sul valore della sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse ambientali, della conoscenza, della ricerca e del patrimonio artistico e culturale.

3. La Regione riconosce il valore delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze femminili e promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell'attività culturale e imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato.

4. La Regione si ispira ai principi della cooperazione solidale, del rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi per affermare

stili di vita basati su modalità di relazioni e pratiche di lavoro e di vita rispettose delle differenze.

5. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, del lavoro, della formazione, delle attività economiche, del welfare e della sanità.

6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principio per le politiche pubbliche regionali di settore e per le azioni del sistema amministrativo regionale.

##### Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ed in attuazione dello Statuto regionale, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con i Comuni, il Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e

attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), di seguito CPO, e le altre istituzioni, persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuove azioni volte ad affermare la libertà e l'autodeterminazione delle donne;
- b) promuove la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini nei luoghi di decisione e di governo;
- c) promuove progetti per la paritaria valorizzazione di genere e per il contrasto degli stereotipi e dei pregiudizi e favorisce la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni per entrambi i generi;
- d) favorisce l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità;
- e) promuove e tutela la libera scelta alla maternità e paternità responsabili e favorisce la piena attuazione del diritto alla genitorialità;
- f) promuove l'occupazione femminile e sostiene il lavoro qualificato delle donne nella pubblica amministrazione, nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, la progressione di carriera, la presenza negli organi decisionali e contrastando la discriminazione e la segregazione formativa e professionale, promuove altresì il contrasto alla disparità retributiva tra uomini e donne;
- g) sostiene le professionalità e l'imprenditorialità femminili favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne;
- h) sostiene le associazioni femminili e le forme aggregative tra donne;
- i) favorisce gli interventi di promozione della salute, della ricerca scientifica, farmacologica, dello studio dei fattori di rischio, delle diagnosi e dei trattamenti sanitari che tengono conto delle differenze tra donne e uomini e la diffusione e l'insegnamento della medicina di genere;
- j) favorisce, nell'ambito delle politiche sociali intese come fattore di sviluppo umano e di coesione sociale, il benessere delle donne attraverso percorsi individuali, politiche familiari e progetti di comunità;
- k) contrasta la violenza degli uomini sulle donne;
- l) promuove, nell'ambito delle attività di comunicazione e di informazione, la conoscenza e la diffusione del valore della differenza tra donne e uomini sostenendo il ruolo delle donne in campo sociale, professionale e politico;
- m) promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell'attività culturale e imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato;
- n) promuove e divulga ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni;
- o) promuove iniziative di valorizzazione e sostegno delle donne migranti o appartenenti a minoranze etniche, che ne favoriscano, nel rispetto delle differenze culturali, la presenza attiva nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;
- p) favorisce gli interventi di promozione del benessere organizzativo e della sicurezza e della salute delle donne e degli uomini sul luogo di lavoro nonché iniziative e percorsi formativi in materia di prevenzione dei rischi lavorativi connessi alle differenze di genere;
- q) promuove azioni rivolte alla sicurezza delle donne nelle città e negli spazi di vita comune.

## TITOLO II

### POLITICHE PER UNA NUOVA CIVILTÀ DELLE RELAZIONI TRA DONNE E UOMINI

#### CAPO I

#### COMPETENZE DELLE DONNE

##### Art. 3

(Archivio delle competenze delle donne)

1. La Regione istituisce l'Archivio delle competenze delle donne che lavorano o risiedono in Umbria nel quale sono inseriti i curricula delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico e politico.
2. L'Archivio è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di

rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e di favorirne un'adeguata presenza nei ruoli fondamentali della vita regionale. L'Archivio favorisce anche la divulgazione di competenze femminili per le indicazioni e le proposte di designazioni e nomine di competenza regionale.

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce caratteristiche e modalità di costituzione dell'Archivio di cui al comma 1.

Art. 4

(Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi)

1. È istituito presso il CPO l'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi, di seguito denominato Albo. Possono iscriversi all'Albo le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili e femministe, le cooperative no profit, di genere, che hanno sede operativa nel territorio regionale e il cui statuto o atto costitutivo prevede attività finalizzate alla promozione di una cultura che favorisca relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini appartenenti a generazioni, culture e religioni diverse.

2. La costituzione e l'iscrizione all'Albo è disciplinata dalla Giunta regionale, con proprio atto, ed è condizione necessaria per ottenere contributi regionali e per fruire di iniziative e progetti di informazione, formazione e di ricerca.

Art. 5

(Presenza delle donne nei luoghi di decisione)

1. La Regione promuove e favorisce la presenza, di norma paritaria, dei generi nella vita politica ed economica,

nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi di nomina dell'Assemblea

legislativa e della Giunta regionale, anche attraverso il sistema elettorale.

CAPO II

AZIONI DI SISTEMA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE DI GENERE

Art. 6

(Cultura della differenza)

1. La Regione riconosce il ruolo della cultura della differenza quale leva fondamentale per il progresso della società e per la prevenzione e il contrasto a qualsiasi tipo di violenza e discriminazione.

2. La Regione opera per la conservazione e la diffusione della memoria storica, culturale, politica e sociale delle donne e per l'alfabetizzazione alla cultura della differenza di genere.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione riconosce la Biblioteca delle Donne "Laura Cipollone" del CPO, quale luogo specialistico di riferimento.

Art. 7

(Comunicazione e informazione)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione, anche di tipo istituzionale, promuove una cultura che favorisce relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini e che valorizza il ruolo delle donne in campo sociale professionale e politico anche attraverso il sito istituzionale come forma di partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini.

2. La Regione stipula protocolli d'intesa con l'ordine dei giornalisti e con le associazioni dei pubblicitari della regione per le finalità del comma 1.

3. La Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) per il monitoraggio dell'informazione locale dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica e della produzione pubblicitaria.

4. Ai fini di cui al comma 3 il CO.RE.COM., in particolare, effettua la rilevazione di contenuti

discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e all'identità di genere della persona nella programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale.

Art. 8

(Rete per le politiche di genere)

1. È istituita la Rete per le politiche di genere di cui fanno parte la Regione, gli enti locali, le associazioni delle donne, le associazioni datoriali e sindacali, le consigliere di parità, gli organismi di parità e di pari opportunità e il CPO, finalizzata ad attuare un programma integrato di politiche e di interventi. La Rete è anche sede di confronto, verifica e proposta delle buone prassi.
2. La Regione convoca la Rete di cui al comma 1 per supportare la programmazione, proporre, monitorare e verificare le politiche di genere dell'intero sistema regionale.
3. La Rete di cui al comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale con proprio atto.

CAPO III

AZIONI TERRITORIALI

Art. 9

(Buone pratiche per nuovi stili di vita)

1. La Regione, per favorire relazioni solidali, cooperative ed amicali fra donne e uomini nella vita quotidiana e la cura degli spazi condivisi, elabora linee di indirizzo per i Comuni affinché gli stessi nei propri strumenti urbanistici ed edilizi applichino nuovi criteri per la realizzazione di progetti abitativi, corredati da spazi destinati all'uso comune di attrezzature, risorse e servizi.
2. La Regione, al fine di promuovere esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano economico, sociale ed ecologico, favorisce:
  - a) nuove forme di organizzazione urbana, quali quelle realizzate negli eco-villaggi e negli insediamenti abitativi composti da alloggi dotati di spazi destinati all'uso comune e alla condivisione (*cohousing*);
  - b) nuove forme di mobilità sostenibile quali: autonoleggio a ore di mezzi di trasporto (*carsharing*), condivisione di auto private tra gruppi di persone (*carpooling*), percorsi sicuri casa-scuola e percorsi ciclabili;
  - c) forme ed attività di condivisione di ambienti di lavoro attrezzati al fine di agevolare lo scambio, la collaborazione e la relazione professionale (*coworking*);
  - d) forme di acquisto collettivo quali i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);
  - e) istituzione di centri di aggregazione sociale e culturale;
  - f) iniziative di turismo responsabile;
  - g) scambio tra le diverse popolazioni e comunità migranti residenti;
  - h) scambio tra le diverse generazioni.
3. La Regione, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, stipula protocolli d'intesa con i soggetti pubblici o privati interessati.
4. La Regione promuove forme di consultazione e coinvolgimento delle donne, delle associazioni, delle organizzazioni, degli organismi di pari opportunità, delle esperte, nei processi di progettazione urbanistica e di riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e benessere e per favorire percorsi di mobilità ed autonomia attenti alle esigenze della vita quotidiana delle persone di ogni generazione.
5. La programmazione regionale tiene conto degli elementi innovativi emersi a seguito della realizzazione delle azioni previste dal presente articolo.

Art. 10

(Servizi di promozione del benessere)

1. Al fine di promuovere relazioni rispettose, libere e consapevoli all'interno delle famiglie e tra le persone sono costituiti i Servizi di mediazione familiare e nelle relazioni.
2. Per garantire la diffusione di tali servizi gli stessi possono essere realizzati presso le Aziende

unità sanitarie locali e presso i Comuni, anche attraverso specifici accordi.

3. Al fine di garantire alle donne di ogni età e provenienza sostegno relazionale, orientamento ed informazione dei servizi, anche in attuazione della presente legge, sono istituiti presso i Comuni o loro forme associative centri di aggregazione o servizi per favorire l'autodeterminazione delle donne.

4. Con atto della Giunta regionale sono definite modalità di costituzione e funzionamento dei Servizi di mediazione familiare di cui al comma 1, nonché le modalità di costituzione dei centri di aggregazione o servizi di cui al comma 3.

Art. 11

(Banche dei beni e dei tempi)

1. La Regione, per soddisfare i bisogni legati all'organizzazione della vita quotidiana, per rafforzare il reciproco aiuto nei quartieri, nelle piccole comunità e nelle scuole e per favorire la cultura del dono e della reciprocità e contrastare l'isolamento e la solitudine delle persone, sostiene i Comuni che promuovono la costituzione di associazioni denominate "Banche dei beni e dei tempi" quali esperienze organizzate di scambio alla pari di tempi, beni e servizi, senza la mediazione di denaro.

2. I Comuni o le loro forme associative assicurano la logistica necessaria al funzionamento delle Banche dei beni e dei tempi, organizzano una costante attività di promozione e sensibilizzazione, assicurano la formazione dei soggetti aderenti e garantiscono lo scambio di informazioni tra le stesse, tenendo conto delle diverse popolazioni e comunità presenti nel territorio.

TITOLO III

POLITICHE REGIONALI

CAPO I

ISTRUZIONE

Art. 12

(Promozione della cultura della differenza nella scuola)

1. La Regione favorisce, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, percorsi di riflessione sulla differenza di essere donne e uomini e sulla costruzione di sé, con strumenti di conoscenza, anche attraverso percorsi di sperimentazione, sollecitando una ridefinizione delle discipline, dei libri di testo, dei programmi scolastici e una didattica fondata sulla valorizzazione della differenza di genere.

Art. 13

(Azioni regionali)

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 12 promuove, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici, le seguenti azioni:

- a) formazione delle insegnanti e degli insegnanti e sensibilizzazione dei genitori finalizzate alla valorizzazione di genere e della disabilità nelle relazioni educative;
- b) rivisitazione dei contenuti, dei programmi e dei materiali didattici in un'ottica di genere valorizzando la presenza sia delle donne che degli uomini nel mondo della cultura;
- c) elaborazione di metodologie e strumenti che permettano alle istituzioni scolastiche di analizzare, dal punto di vista di genere, i contesti socio-economici di riferimento anche per individuare i bisogni formativi della popolazione scolastica, femminile e maschile;
- d) introduzione dell'educazione sessuale orientata alla conoscenza del corpo e dei sentimenti come base per un dialogo paritario e rispettoso tra ragazzi e ragazze;
- e) elaborazione di indicatori che consentano alle istituzioni scolastiche la valutazione ed autovalutazione dei processi educativi e formativi dal punto di vista di genere;
- f) raccolta, diffusione e condivisione di buone pratiche, materiali didattici e strumenti multimediali che possono incidere, in un'ottica di genere, sulla formazione generale di ragazzi e ragazze;
- g) attivazione di percorsi di orientamento per contrastare la segregazione formativa e professionale delle ragazze e dei ragazzi in collaborazione con le consigliere di parità;
- h) realizzazione di iniziative di diffusione di una cultura dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo con attenzione alle peculiarità di genere in termini di capacità, aspettative, progetti di vita

e di lavoro;

i) sostegno all'istruzione delle donne, giovani e adulte e alla promozione culturale e formativa lungo tutto il corso della vita;

j) ricerche socio-economiche e antropologiche caratterizzate da un approccio di genere e dall'analisi di processi di cambiamento della presenza femminile e delle relazioni tra i sessi;

k) sostegno ad iniziative di scambio di saperi tra donne italiane e straniere.

2. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sottoscrive protocolli di intesa con i soggetti competenti in materia di servizi educativi e scolastici.

## CAPO II

### DIRITTO ALLA SALUTE DELLE DONNE

#### Art. 14

(Diritto alla salute delle donne)

1. La Regione considera la salute come benessere non solo fisico ma emotivo e relazionale, rispettoso delle peculiarità ed aspettative delle persone malate e dei loro familiari e garantisce il diritto alla salute delle donne e degli uomini nel rispetto delle differenze biologiche, fisiologiche, psicologiche e culturali.

2. La Regione, attraverso politiche mirate, sviluppa azioni ed interventi per un trattamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza degli uomini contro le donne produce sulla salute delle donne.

3. La Regione riconosce, attraverso politiche mirate, il principio che gli interventi di promozione della salute, della prevenzione, della ricerca farmacologica, le diagnosi e i trattamenti sanitari devono tenere conto della differenza di essere donna e uomo.

4. La Regione sostiene le scelte procreative delle donne e la maternità e la paternità consapevoli.

5. La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria, favorisce specifici interventi volti alla prevenzione delle patologie tumorali femminili, all'assistenza delle donne in gravidanza e all'educazione sessuale e riproduttiva delle stesse anche attraverso la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

6. La Regione, attraverso politiche mirate, riduce il rischio per la salute delle donne tenendo in considerazione il contesto socio economico, le politiche per la famiglia, per l'occupazione e garantendo altresì la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

7. La Regione implementa l'accesso ai servizi sanitari rendendoli più consoni alle esigenze delle donne.

8. La Regione valorizza le associazioni, le organizzazioni delle donne e le competenze femminili che danno voce alla medicina di genere.

#### Art. 15

(Azioni specifiche per la salute)

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 14:

a) favorisce la libertà di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità materna e neonatale;

b) garantisce l'umanizzazione di tutto il percorso nascita, favorendo l'informazione e l'educazione alla salute delle donne sulla gravidanza e sulla gestione della stessa;

c) promuove, nel rispetto della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), politiche di prevenzione attive per la salute sessuale e riproduttiva, politiche di riduzione di interruzioni volontarie della gravidanza (IVG) anche per le donne immigrate, nonché politiche di sostegno ai consultori territoriali;

d) promuove la protezione della fertilità attraverso la prevenzione e la procreazione medicalmente assistita e tutela il post-parto;

e) promuove studi volti alla conoscenza del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili al fine dell'abbattimento di tali pratiche anche organizzando percorsi di formazione agli operatori socio

sanitari.

Art. 16

(Percorso nascita)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), nell'ambito della riorganizzazione del percorso nascita e al fine di favorire la libera scelta delle modalità di espletamento del parto le Aziende sanitarie regionali organizzano, nell'ambito della rete ospedaliera dei punti nascita, delle aree demedicalizzate denominate "case della maternità".

CAPO III

LAVORO, FORMAZIONE E IMPRESA

Art. 17

(Servizi per il lavoro)

1. La Regione riconosce, anche al fine della presente legge, il sistema regionale di servizi per il lavoro come riferimento territoriale per l'informazione, l'orientamento e l'erogazione delle misure di politica attiva a favore delle disoccupate e inoccupate e dei disoccupati e inoccupati iscritti ai servizi medesimi.

2. La Regione, nell'ambito delle misure regionali per i Servizi per il lavoro, individua nel patto di servizio l'atto di impegno e definizione del percorso di inserimento lavorativo e dell'intervento destinato alle disoccupate e inoccupate e ai disoccupati e inoccupati.

3. La Regione, nell'ambito del monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese individua e verifica le competenze richieste dal sistema economico e istituisce un apposito catalogo dei lavori più richiesti e promuove una corrispondente offerta formativa.

4. La Regione organizza e programma interventi di orientamento nelle scuole e presso i servizi per il lavoro destinati a migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali delle imprese, e l'accesso a programmi e strumenti di sostegno e per l'occupabilità, con specifica attenzione alla popolazione femminile.

5. La Regione promuove la sperimentazione sul territorio di iniziative di impresa, di politica attiva e di promozione dell'occupazione femminile valutate quali buone prassi ai sensi della presente legge e ne sostiene la permanenza e la replicabilità.

6. Alle disoccupate ed inoccupate, iscritte ai servizi per il lavoro, è destinata una quota del cinquanta per cento delle opportunità derivanti dai programmi di formazione e di politica attiva.

Art. 18

(Azioni di premialità per le imprese e per gli studi professionali)

1. La Regione, per l'assunzione di donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro di cui all'articolo 17, attribuisce alle imprese e agli studi professionali, nel rispetto della normativa vigente, strumenti di premialità ed incentivi aggiuntivi con particolare riferimento all'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 19

(Creazione d'impresa)

1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi volti alla creazione di nuove imprese a prevalente conduzione femminile ed all'occupazione delle donne.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:

a) riserva, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento di indirizzo pluriennale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), alle imprese a prevalente conduzione femminile, il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi a sostegno della creazione d'impresa;

b) si avvale delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);

c) si avvale del Fondo per il microcredito di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione e gestione del Fondo

per il microcredito ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 4/2011 e individua maggiorazioni di finanziamento o altre forme di premialità per le imprese di nuova costituzione a prevalente conduzione femminile.

Art. 20

(Sostegno all'imprenditoria femminile)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento di indirizzo pluriennale di cui alla l.r. 25/2008, favorisce l'imprenditoria femminile per incrementare la presenza delle donne nel lavoro e nell'economia e definisce forme e strumenti di promozione del lavoro autonomo.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento a provvedimenti e strumenti regionali per il sostegno allo sviluppo ed al rafforzamento delle Piccole e medie imprese (PMI), riserva quote non inferiori al venticinque per cento delle risorse assegnate a favore di imprese a prevalente conduzione femminile.

Art. 21

(Formazione professionale per l'imprenditoria)

1. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione professionale per il lavoro autonomo e l'imprenditoria previsti dai piani regionali, riserva il cinquanta per cento dei posti alle donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro di cui all'articolo 17.

2. La Regione, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, prevede percorsi formativi destinati a valorizzare e rafforzare la presenza femminile nel lavoro autonomo e nell'impresa nei settori di intervento strategici per l'economia regionale, ivi compresi quelli dell'artigianato artistico e tradizionale di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato), individuati con gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), nonché dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

Art. 22

(Passaggio generazionale del lavoro)

1. La Regione promuove interventi a favore del passaggio generazionale delle imprese, del lavoro autonomo e del trasferimento dei saperi, con particolare attenzione alle imprese artigianali, tradizionali ed artistiche.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'organizzazione e l'erogazione delle forme di incentivazione, assistenza e consulenza promosse attraverso il sistema regionale di servizi per il lavoro di cui all'articolo 17.

3. Le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo sono riservate, per il cinquanta per cento, a progetti presentati da donne.

Art. 23

(Agevolazioni per l'accesso al credito)

1. La Regione promuove l'accesso al credito da parte delle imprese femminili tramite specifiche azioni di informazione, assistenza e formazione.

2. La Giunta regionale, con propri atti, individua modalità operative finalizzate a facilitare l'accesso ai fondi regionali di garanzia ed ai fondi di capitale di rischio alle imprese a prevalente conduzione femminile.

CAPO IV

CONCILIAZIONE E CONDIVISIONE

Art. 24

(Politiche di conciliazione e condivisione e di promozione ed inclusione sociale)

1. La Regione riconosce che la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro remunerato, tra i tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e tempo per sé, migliora la qualità della vita delle comunità, la relazione tra i sessi e determina un processo di trasformazione dell'organizzazione della società, delle famiglie e del lavoro.

2. La Regione riconosce il valore sociale della maternità e della paternità consapevoli e favorisce la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli.
3. La Regione considera le politiche di conciliazione e condivisione elementi fondamentali nella riforma del sistema di welfare territoriale e del lavoro.
4. La Regione, nell'ambito del sistema di welfare territoriale, rivolge particolare attenzione ai servizi e agli interventi sociali. La redazione, l'attuazione e la valutazione del Piano sociale regionale si attiene ai principi della presente legge.
5. La Regione promuove il coordinamento dei tempi e degli orari dei servizi, del lavoro e delle città, nonché il monitoraggio della qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città medesime.

#### Art. 25

(Azioni regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 la Regione:

- a) stipula accordi territoriali per sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private, per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, e promuovere un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi;
- b) integra le politiche del tempo nei propri strumenti di programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione, da parte dei Comuni, dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi;
- c) attua azioni di contrasto degli stereotipi legati al genere attraverso la promozione ed il sostegno finanziario di progetti formativi volti alla cura di sé, degli altri, del mondo;
- d) promuove campagne mediatiche di sensibilizzazione sul tema della condivisione delle responsabilità di cura e della corresponsabilizzazione dei padri nella cura e crescita dei figli;
- e) diffonde l'utilizzo del congedo di maternità, di paternità e parentale;
- f) promuove la formazione e la riqualificazione del management, pubblico e privato, secondo un'ottica di genere;
- g) promuove la formazione e la riqualificazione per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità, di paternità e parentale;
- h) favorisce l'utilizzo del part-time per motivi parentali;
- i) favorisce l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio;
- j) garantisce azioni concrete mirate all'effettivo inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
- k) sostiene azioni di intervento sulla qualità e quantità dei servizi sociali, in particolare dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, di sostegno alle responsabilità familiari e alla non autosufficienza, nonché dei servizi educativi e scolastici, in particolare nidi, centri infanzia, servizi integrativi, promuovendo anche nuove forme di servizi innovativi ed integrativi per favorire la conciliazione e condivisione, soprattutto nel caso di lavori atipici e discontinui;
- l) stipula protocolli di intesa con enti locali e parti sociali per la pianificazione delle azioni di programmazione volte al sostegno ed al finanziamento dei servizi e degli strumenti per la conciliazione;
- m) stabilisce la programmazione annuale delle misure e delle azioni di cui al presente capo nell'ambito del Piano triennale per le politiche del lavoro di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), disposto previa concertazione con gli enti locali e forze sociali ed economiche.

#### Art. 26

(Azioni e progetti per la promozione degli interventi della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. La Regione sostiene la sperimentazione di azioni e progetti per la conciliazione tra vita e lavoro realizzati in conformità alle indicazioni ed ai principi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) che esplicano la propria azione sul territorio regionale umbro.
2. I progetti ed azioni presentati ai sensi del comma 1 approvati e non finanziati attraverso i contributi previsti dall'articolo 9 della l. 53/2000 possono accedere alle risorse regionali stanziare per tale scopo nel Fondo regionale per la conciliazione di cui all'articolo 27.

3. La Regione promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale, azioni di formazione ed assistenza alle imprese per la definizione dei progetti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove la costituzione di sportelli informativi attraverso i servizi per il lavoro e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulle opportunità legate alla l. 53/2000 ed alle ulteriori azioni regionali di cui alla presente legge.

5. La Regione sostiene e promuove intese con i fondi interprofessionali per la realizzazione delle attività di formazione ed assistenza alle imprese per le finalità di cui al comma 1.

6. I Comuni, per la realizzazione del coordinamento e dell'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, i pubblici esercizi e le attività di trasporto, sociali, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo, redigono i piani territoriali degli orari attenendosi ai seguenti criteri generali:

a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;

b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;

c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;

e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiane delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;

f) uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 della l. 53/2000, è istituito un comitato tecnico composto da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi economica e sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi e propositivi per le finalità di cui al presente capo e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari di cui al comma 6. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'organizzazione nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato medesimo.

Art. 27

(Fondo regionale per la conciliazione)

1. È istituito il Fondo regionale per la conciliazione per finanziare gli interventi di cui all'articolo 26, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 26, comma 2, per erogare contributi a favore di asili nido interaziendali e territoriali, per sostenere specifiche forme di sostegno alla maternità per le donne lavoratrici e il ricorso al congedo parentale da parte dei padri di cui all'articolo 28, comma 2, promossi in sede di accordi contrattuali.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 28

(Ulteriori azioni promozionali e di sistema)

1. La Regione promuove e sostiene in via sussidiaria ulteriori azioni e progetti in materie ed ambiti coerenti ed attinenti la promozione della conciliazione tra vita e lavoro, non previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

2. La Regione individua forme di sostegno, attraverso misure mirate, alle aziende che favoriscono il

ricorso al congedo parentale da parte dei padri, anche nell'ambito di accordi contrattuali, e promuove corsi di formazione e riqualificazione, coerenti con la mansione svolta precedentemente, per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale.

3. La Regione individua modalità d'intervento volte a definire, in via sperimentale, un sostegno per le donne la cui maternità non è sostenuta dalla normativa vigente.

4. La Regione promuove un'azione mirata e continuativa di rilevazione delle azioni di conciliazione nelle imprese umbre e la verifica delle buone prassi di conciliazione presenti sul territorio.

5. La Regione promuove, attraverso le azioni sostenute dalla programmazione regionale, strumenti di sostegno ed agevolazione finanziaria a favore delle imprese per gli interventi di conciliazione, con misure definite annualmente in sede di Piano triennale per le politiche del lavoro, quali incentivi per la personalizzazione degli orari, sostegno al telelavoro, nidi aziendali, nonché la promozione di misure a sostegno degli interventi di conciliazione definiti tramite contrattazione aziendale o territoriale da sottoporre a monitoraggio per garantire la coerenza con le finalità di conciliazione e condivisione.

6. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulle politiche di welfare aziendale. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità di composizione dell'Osservatorio e le forme di partecipazione. I componenti dell'Osservatorio vi partecipano a titolo gratuito. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere, analizzare e diffondere le buone pratiche di conciliazione e di welfare aziendale presenti sul territorio.

7. La Regione, al fine di promuovere le iniziative e le azioni realizzate a livello territoriale dagli enti locali e dalle imprese a favore delle politiche di conciliazione dei propri dipendenti, celebra annualmente la Giornata regionale del welfare aziendale. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità di svolgimento della Giornata regionale del welfare aziendale individuando una data e il programma delle iniziative.

Art. 29

(Azioni rivolte all'amministrazione regionale)

1. La Regione:

- a) garantisce pari opportunità nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo delle carriere, e favorisce una presenza equilibrata tra i sessi nelle attività e nelle posizioni apicali;
- b) promuove l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionale e nei livelli in cui sono sottorappresentate, in modo particolare in quelli di più elevata responsabilità;
- c) valorizza l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza delle persone, anche promuovendo interventi per familiari di persone disabili;
- d) promuove corsi di formazione e riqualificazione per favorire le donne nei percorsi di carriera;
- e) garantisce il sostegno al reinserimento non penalizzante delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di malattie di lunga durata e del godimento del congedo parentale;
- f) predispose il piano di azioni positive anche su proposta del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e la valutazione del benessere lavorativo e dei rischi da stress lavoro-correlato e genere-correlato da prevedere ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei documenti di Valutazione del Rischio lavorativo.

CAPO V

SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE

Art. 30

(Violenza degli uomini contro le donne)

1. La Regione riconosce che ogni tipo di violenza contro le donne, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia

per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

2. Per violenza degli uomini contro le donne si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne, indipendentemente dalla cittadinanza e dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in famiglia, nel posto di lavoro, nella società, compreso lo stalking.

Art. 31

(Competenze della Regione)

1. La Regione assicura il diritto alla protezione, accoglienza, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza maschile ed ai loro figli minori secondo i principi previsti dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica" fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. La Regione, in particolare:

- a) promuove protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza;
- b) promuove un Sistema regionale di prevenzione e di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne costituito dal Sistema di servizi di cui alla lettera c) e dalla Rete di cui all'articolo 33;
- c) promuove un Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne formato dal CPO, dai Centri antiviolenza, dalle Case rifugio, dai punti di ascolto e dai punti di emersione, tra cui i punti di accoglienza qualificati nelle aziende ospedaliere e sanitarie, dai servizi sociali e sanitari territoriali competenti e dai servizi per il lavoro;
- d) coordina il sistema regionale dei servizi monitorando e verificando il funzionamento e la qualità dei servizi resi;
- e) istituisce Tavoli di Coordinamento per il contrasto della violenza degli uomini contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo, con il compito di agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne e la loro integrazione con le politiche sociali della casa e del lavoro;
- f) istituisce l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio autorizzati ai sensi dell'articolo 32, comma 4;
- g) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolte in particolare a uomini e ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di violenza in tutti gli ambiti a partire da quello familiare;
- h) promuove interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza prevedendo condizioni di particolare favore per l'accesso alla locazione e alla proprietà degli alloggi;
- i) riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite dalle donne, promossi da soggetti pubblici o privati che hanno come scopo la lotta alla violenza contro le donne;
- j) promuove un'immagine rispettosa delle donne nei media e nella pubblicità di prevenzione alla violenza;
- k) promuove intese e collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di violenza assistita;
- l) assicura misure specifiche in favore di figli minori vittime di violenza assistita;
- m) promuove l'attivazione di percorsi di ascolto e recupero di uomini maltrattanti.

3. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla promozione delle pari opportunità ed alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere, la Regione può costituirsi parte civile nei processi per omicidio riconducibili al fenomeno di "femminicidio".

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto il funzionamento del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui al comma 2, lettera c), anche attraverso la predisposizione di

specifiche linee guida.

5. La Giunta regionale approva annualmente il Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e riferisce in Assemblea Legislativa sulla sua attuazione e sull'andamento del fenomeno della violenza. Gli interventi previsti dal Programma possono riguardare tra l'altro:

- a) il coordinamento e il funzionamento della Rete di cui all'articolo 33;
- b) il sostegno di progetti di prevenzione e contrasto della violenza, anche nelle scuole;
- c) la realizzazione di progetti sperimentali;
- d) l'implementazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 40.

6. La Giunta regionale elabora un Protocollo unico regionale che regola le modalità di relazione tra i diversi soggetti della Rete di cui all'articolo 33, la metodologia basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare comprensiva della presa in carico di cui all'articolo 35, comma 4 dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, e il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario del Protocollo medesimo.

Art. 32

(Competenze dei Comuni e delle Zone sociali)

1. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono l'istituzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), tenuto conto dei requisiti di accessibilità, sicurezza e riservatezza.

2. I Comuni, in forma singola o associata, assicurano la gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio di cui al comma 1, ed eventualmente dei punti d'ascolto, mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonché abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.

3. I Comuni valorizzano la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e autogestita, attribuendo priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste del presente Capo e favorendone, comunque, il coinvolgimento.

4. Le Zone sociali di cui all'articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), tramite il Comune capofila, autorizzano i Centri antiviolenza e le Case rifugio secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b).

Art. 33

(Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne)

1. Al fine di favorire l'erogazione dei servizi alle donne vittime della violenza maschile, la Regione promuove la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza.

2. Fanno parte della Rete di cui al comma 1 gli enti locali, le aziende ospedaliere, le aziende unità sanitarie locali, il CPO, i Centri antiviolenza e le Case rifugio, che sottoscrivono il Protocollo Unico di cui all'articolo 31, comma 6.

Possono altresì sottoscrivere il suddetto Protocollo anche le Forze dell'ordine, la Magistratura ordinaria e minorile, l'Ufficio scolastico regionale, le associazioni di donne e di tutela ai bambini e i soggetti che hanno come finalità il contrasto della violenza degli uomini contro le donne.

3. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della Rete di cui al comma 1 sono attivate su richiesta della donna presso qualsiasi punto di accesso o di emersione.

4. Le azioni necessarie a conseguire la fuoriuscita delle donne dalla violenza vengono attuate in modo integrato con le risorse e i servizi dei soggetti istituzionali, associativi e dell'impresa sociale, appartenenti alla Rete di cui al comma 1 presenti nel territorio. I percorsi di fuoriuscita dalla violenza sono attuati nell'ottica di reinserire la donna nel contesto sociale in cui risiede.

Art. 34

(Interventi per minori testimoni di violenza)

1. La Regione promuove interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali.
2. La Regione, in coerenza con la programmazione regionale di settore, garantisce la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 all'interno del Protocollo Unico di cui all'articolo 31, comma 6.

#### Art. 35

(Centri antiviolenza e Case rifugio)

1. I Centri antiviolenza e le Case rifugio, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento:

- a) stabilisce i requisiti dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente nonché di quanto previsto dagli articoli 36 e 37, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 31, comma 2, lettera f);
- b) stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma 4.

3. I Centri antiviolenza e le Case rifugio definiscono e attuano il progetto e il percorso personalizzato di protezione e sostegno per la fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nel rispetto dell'autodeterminazione della donna accolta.

4. I Centri antiviolenza e le Case rifugio prendono in carico le donne vittime di violenza che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza.

5. I Centri antiviolenza e le Case rifugio, utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell'ordine come previsto dall'Intesa 27 novembre 2014, n. 146/C (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 giugno 2014), si avvalgono dei competenti servizi pubblici territoriali con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

6. I Centri antiviolenza e le Case rifugio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 bis del d.l. 93/2013, dispongono di personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato, adottano una prospettiva di genere e valorizzano la pratica di accoglienza basate sulla relazione tra donne.

7. Il CPO nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della l.r. 6/2009, attraverso il Servizio Telefono Donna svolge attività e funzioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 36.

#### Art. 36

(Centri antiviolenza)

1. I Centri antiviolenza, residenziali e non residenziali, sono strutture che erogano servizi specializzati con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con azioni di sostegno e di protezione alle vittime e ai minori testimoni di violenza.

2. I Centri antiviolenza, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, realizzano, a titolo gratuito, l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso le seguenti funzioni:

- a) accoglienza telefonica ventiquattro ore, sette giorni su sette, utilizzando il numero unico regionale dedicato;

- b) colloqui di accoglienza di valutazione preliminare e rilevazione del pericolo;
- c) messa in sicurezza delle donne vittime di violenza;
- d) consulenze psicologiche e legali;
- e) accompagnamento delle donne nella fruizione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di ognuna di esse;
- f) definizione e realizzazione, concordata con la donna, di percorsi di uscita dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- g) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima;
- h) attuazione di misure a tutela dei minori testimoni di violenza;
- i) orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa;
- j) mediazione interculturale.

3. I centri antiviolenza svolgono inoltre le seguenti attività:

- a) promuovono lo sviluppo delle relazioni solidali tra donne, favorendo l'incontro e lo scambio tra donne vittime di violenza maschile e donne del mondo dell'associazionismo femminile e femminista;
- b) realizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e della società civile;
- c) curano la raccolta dei dati relativi alla propria utenza e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 40.

Art. 37

(Case rifugio e soluzioni abitative temporanee)

1. Le Case rifugio sono strutture ad indirizzo segreto dove le donne vittime della violenza maschile, sole o con figli minori, sono accolte e protette a titolo gratuito.
2. Le Case rifugio sono promosse dai soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, e possono essere gestite direttamente dai Centri antiviolenza.
3. Le Case rifugio sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica delle donne volta a garantire, insieme alla residenza, un progetto personalizzato di sostegno e di inclusione sociale.
4. La Rete di cui all'articolo 33 assicura la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori, che necessitano comunque di un periodo di tempo per raggiungere l'autonomia abitativa o per rientrare in possesso della precedente abitazione.
5. L'inserimento nelle Case rifugio e nelle soluzioni abitative temporanee è effettuato dai Centri antiviolenza anche su segnalazione dei soggetti della Rete di cui all'articolo 33.
6. Le Case rifugio curano la raccolta dei dati relativi alla propria utenza e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 40.

Art. 38

(Formazione e aggiornamento)

1. Il CPO, in attuazione di quanto previsto dal Programma Regionale di interventi e azioni di cui all'articolo 31, comma 5, promuove iniziative e percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti della Rete di cui all'articolo 33 e per gli operatori e le operatrici del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c), secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.
2. La Regione promuove anche azioni di sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari ed in particolare degli operatori e delle operatrici di Pronto soccorso, dei medici e delle donne medico di base, dei pediatri e delle pediatre di libera scelta, degli operatori e delle operatrici dei consultori e dei Centri igiene mentale (CIM), dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) e della Guardia medica.

Art. 39

(Interventi per uomini autori di maltrattamenti)

1. La Regione, nell'ambito del Programma Regionale di interventi e azioni di cui all'articolo 31, comma 5, prevede l'istituzione, nell'ambito dei servizi sanitari regionali, di punti di ascolto per uomini autori di maltrattamenti.

2. I punti di ascolto di cui al comma 1, per favorire radicali cambiamenti nelle relazioni familiari ed affettive, garantiscono agli utenti colloqui, anche anonimi, ed interventi mirati di psicoterapia, incontri e attività di auto-mutuo aiuto tra uomini.

Art. 40

(Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere. L'Osservatorio è uno strumento determinante per lo studio del fenomeno della violenza, per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento e per il monitoraggio dell'attività dei servizi della Rete di cui all'articolo 33.

2. I soggetti della Rete di cui all'articolo 33, comma 2, primo periodo, devono inviare all'Osservatorio, in forma anonima, i dati raccolti nell'esercizio dell'attività di contrasto alla violenza.

3. La Regione, per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, si avvale del CPO e dell'Agenzia Umbria Ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche"), secondo le rispettive competenze istituzionali.

4. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 41

(Trattamento dati)

1. I soggetti facenti parte della Rete di cui all'articolo 33, stante la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, trattano i dati in loro possesso inerenti le finalità di cui al presente capo nel rispetto della vigente normativa di protezione dei dati personali.

TITOLO IV

INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE

CAPO I

MISURE PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 42

(Coordinamento delle risorse)

1. Per ottimizzare l'impiego delle risorse e coordinarne l'utilizzo, la Giunta regionale promuove l'integrazione delle risorse regionali con:

- a) le risorse nazionali e comunitarie destinate alle politiche di genere;
- b) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
- c) le risorse apportate da soggetti privati.

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse, la Regione promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Art. 43

(Gruppo tecnico per le politiche di genere)

1. La Regione istituisce il Gruppo tecnico per le politiche di genere con funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni regionali per realizzare il mainstreaming di genere.

2. Fanno parte del Gruppo le strutture regionali competenti nelle aree tematiche oggetto della presente legge, le consigliere di parità e i rappresentanti del CPO.

Art. 44

(Valutazioni di genere)

1. La Regione adotta la valutazione ex ante di genere in tutti gli atti principali della programmazione regionale e promuove la valutazione d'impatto di genere in tutte le azioni anche

utilizzando i dati di cui all'articolo 45.

Art. 45

(Statistiche di genere)

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 46

(Rapporto sulla condizione delle donne umbre)

1. La Regione, attraverso l'AUR di cui alla l.r. 30/2000, predispone un rapporto annuale che documenti la condizione economica, sociale e culturale delle donne che vivono e risiedono in Umbria, assumendo i Comuni come unità base territoriale di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché di analisi.

2. Il rapporto viene trasmesso all'Assemblea legislativa, al CPO, alle consigliere di parità, agli enti locali ed alle organizzazioni economiche e sociali, e costituisce supporto per la programmazione delle politiche di genere, nonché per la valutazione dell'impatto delle stesse.

Art. 47

(Bilancio di genere)

1. Il bilancio di genere, approvato dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali su uomini e donne. La Regione ne promuove la diffusione tra gli enti locali condividendo metodologie, supporti e accompagnamento nella realizzazione.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:

- a) analizza e valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio;
- b) individua gli strumenti e le azioni per promuovere pari opportunità tra donne e uomini;
- c) promuove la prospettiva di genere nelle politiche regionali, riprogrammando e riequilibrando la spesa.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 48

(Compiti del CPO)

1. Fermo quanto già previsto dalla normativa regionale vigente, per il perseguimento delle finalità della presente legge il CPO:

- a) promuove ogni iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;
- b) supporta il coordinamento regionale del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c);
- c) svolge le attività e le funzioni di cui all'articolo 35, comma 7;
- d) cura le attività di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 38, comma 1;
- e) cura il censimento e l'aggiornamento dell'offerta dei servizi per le donne sul territorio dandone adeguata informazione attraverso il proprio sito istituzionale;
- f) cura le attività previste all'articolo 13, comma 1, lettera f);
- g) cura la gestione dell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi di cui all'articolo 4.

TITOLO V

NORME FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE E CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 49

(Disposizione transitoria)

1. I Centri antiviolenza e le Case rifugio di cui all'articolo 35 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), adeguano la propria attività alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 e presentano richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo

32, comma 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b).

Art. 50

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo d'attuazione della presente legge e valuta i risultati raggiunti.

2. A tal fine la Giunta regionale a partire dal 31 gennaio 2018 e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contiene informazioni e dati su:

- a) le iniziative proposte e le attività poste in essere in attuazione della presente legge;
- b) le attività di promozione e informazione programmate e adottate al fine di divulgare la conoscenza delle iniziative a favore delle politiche di genere;
- c) il quadro dell'attuazione e dei risultati degli interventi previsti e realizzati per il reale avanzamento della parità di genere nell'ambito delle politiche adottate.

3. La relazione dovrà contenere inoltre informazioni e dati su:

- a) l'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale anche in relazione alle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio di cui all'articolo 40;
- b) il funzionamento della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza di cui all'articolo 33 e le azioni poste in essere in modo integrato con i soggetti istituzionali, associativi e dell'impresa sociale appartenenti alla Rete;
- c) la diffusione territoriale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e il loro operato;
- d) l'ammontare delle risorse e la destinazione delle stesse per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

5. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2.

6. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

CAPO II

NORMA FINANZIARIA E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 51

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 27, 31 comma 5 e 47 è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di € 200.000,00, in termini di competenza e cassa, da iscrivere alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2016, con pari disponibilità riveniente dalla quota non utilizzata del fondo speciale stanziato nella Unità previsionale di base 16.1.001 (cap. 06120) del Bilancio regionale di previsione 2015, denominata "Fondi speciali per le spese correnti", in corrispondenza del punto 1, lettera A) della Tabella 1) della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

3. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c) e d) quantificabili in € 50.000 annui, si fa fronte con le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea" (cap. 2277) del bilancio

regionale di previsione 2016.

5. Al finanziamento della presente legge possono concorrere, altresì, risorse comunitarie e nazionali.

6. Per gli anni 2017 e successivi, le spese di cui ai commi precedenti trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

7. La Giunta regionale, a norma del D.Lgs. 118/2011, è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai precedenti commi al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2016, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 52

(Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)

1. Gli articoli 2, 3 e 8 della l.r. 6/2009 sono abrogati.

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2009 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 6/2009 è abrogato.

4. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 6/2009 le parole "*nell'Elenco di cui all'articolo 8.*" sono sostituite dalle parole

*"nell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi."*

---

## PERSONE CON DISABILITA'

---

### **BASILICATA**

**DPGR 9.11.16, n. 259** - D.P.G.R. 123/2016 "Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 38 - art. 3. Costituzione dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità" . (BUR n. 41 del 16.11.16)

#### **Note**

L'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con Disabilità viene integrato con i rappresentanti della FAND, dott.ssa Maria Buoncristiano e dott. Cosimo Lovelli, e risulta, pertanto, così costituito:

– Presidente: Assessore pro tempore del Dipartimento Politiche della Persona prof.ssa Flavia Franconi, o suo delegato;

– Vice Presidente: Presidente pro tempore della IV Commissione permanente del Consiglio Regionale, dott. Luigi Bradascio o suo delegato;

– Componente: Presidente pro tempore dell'ANCI regionale dott. Salvatore Adduce;

– Componenti: Dott.sse Maria Vincenza Ferrarese e Carmela de Vivo in rappresentanza della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (F.I.S.H.);

– Componente: Dott.ssa Maria Buoncristiano e dott. Cosimo Lovelli in rappresentanza della FAND;

– Componente: Dott. Ottorino Arbia in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Basilicata;

– Componente: Dott. Donatello Verrastro in rappresentanza dell'A.S.P. Potenza;

– Componente: Dott. Luigi Di Candia in rappresentanza dell'A.S.M. Matera;

– Componente: Dott.ssa Claudia Datena Dirigente Scolastico regionale;

– Componente: Dott. Domenico Santomauro in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza;

– Componente: Dott.ssa Lucia Colicelli - Dirigente Ufficio Solidarietà Sociale - Regione Basilicata;

– Componente Dott.ssa Carolina Di Lorenzo Dirigente Ufficio Terzo Settore - Regione Basilicata.

.

### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 14.11.16, n. 1909** - Specifiche relative ai destinatari delle misure di politica attiva del lavoro - Fondo regionale disabili - per le attività approvate con DGR n. 694/201. (BUR n. 355 del 28.11.16)

## Note

## INTRODUZIONE NORMATIVA

la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;

la Legge 29 marzo 1985, n. 113: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti";

il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e successive modifiche;

il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e successiva modifica;

la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";

la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

la propria Deliberazione n. 1 del 12/1/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Leggi Regionali:

n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

n. 17 del 1^ agosto 2005, e ss.mm.ii., "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e in particolare l'articolo 19 (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità), così come modificato dall'art.84 della L.R. 30 luglio 2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", nonché dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2015 n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

n. 14 del 30 luglio 2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" in particolare gli art. 19 e 20 che, tra l'altro, modificano l'art 25 della L.R. 17/2005 e introducono i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

propria Deliberazione n. 102 del 1 febbraio 2016 avente ad oggetto "Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, L.R. 17/2005, art. 19. Piano delle attività 2016", ed in particolare il punto 3. "Attività finanziabili e vincoli di utilizzo delle risorse" del medesimo piano, laddove si prevedono anche attività per favorire la permanenza nei luoghi di lavoro;

propria Deliberazione n. 230 del 22 febbraio 2016 "Approvazione dell'Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro Fondo regionale disabili" e il relativo allegato 1), con la quale, al fine di dare attuazione a quanto previsto al punto 3. del suddetto "Piano delle attività 2016", si era attivata la procedura di evidenza pubblica per la selezione di Operazioni per rendere disponibili opportunità e misure di politica attiva del lavoro;

Nel sopra richiamato Invito, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della propria Deliberazione n. 230/2016 sono stati definiti, tra l'altro:

al punto A), quali Obiettivi dell'Invito, "rendere disponibili opportunità e misure di politica attiva del lavoro finalizzate ad accompagnare le persone disabili verso l'inserimento, il reinserimento o la permanenza nel mercato del lavoro";

al punto B), quali destinatari di tali misure, “le persone iscritte al Collocamento mirato, prese in carico dai Servizi per l'Impiego, con la stipula di un patto di servizio”, prevedendone l'individuazione a cura dei Servizi per l'Impiego, ufficio Collocamento mirato;  
Con propria Deliberazione n. 694 del 16 maggio 2016 sono state approvate le Operazioni presentate a valere sull'Invito sopra richiamato;

### **LA DISPOSIZIONE**

Al fine di garantire gli obiettivi del Piano e, in particolare, quello di rendere disponibili misure volte alla permanenza nel mercato del lavoro delle persone disabili, così come peraltro già previsto dalla Misura 7 “Attività di sostegno alle persone disabili nei contesti lavorativi” dell'Invito sopra citato, vengono individuate nell'ambito dei possibili destinatari delle Operazioni approvate con propria Deliberazione n.694/2016, anche le persone disabili occupate già iscritte al Collocamento mirato nonché le persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro , così come peraltro già previsto dalla Misura 7 “Attività di sostegno alle persone disabili nei contesti lavorativi” dell'Invito sopra citato, nell'ambito dei possibili destinatari delle Operazioni approvate con propria Deliberazione n.694/2016, anche le persone disabili occupate già iscritte al Collocamento mirato nonché le persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro.  
L'individuazione dei destinatari e delle relative misure resta a carico dei Servizi per l'Impiego, ufficio Collocamento mirato.

### **MARCHE**

**DGR 7.11.16, n. 1343** - Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità - Annualità 2016

#### **Note**

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o suo delegato viene autorizzato a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali una proposta regionale di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità

Gli Ambiti Territoriali Sociali sono invitati a predisporre le proposte progettuali in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ministeriali.

Vengono approvati i criteri di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente

atto, che verranno utilizzati dalla Commissione regionale di valutazione, designata con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, per l'individuazione delle n. 5 proposte progettuali di Ambito Territoriale Sociale da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (a cui si rinvia).

L'onere di spesa è pari a € 80.000,00

**DGR 9.11.16, n. 1379** - L.R. 13/2015 - Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Criteri per la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2016/2017. (BUR n. 128 del 25.11.16)

#### **Note**

Vengono approvati i criteri per la concessione di contributi a favore degli alunni con disabilità sensoriale, così come riportati nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'anno scolastico 2016/2017 (a cui si rinvia).;

L'onere complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 1.440.000,00.

### **MOLISE**

**DGR 13.10.16, n. 462** Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, e ss.mm.ii. – sostituzione presidente e componente supplenti prima commissione medicosanitaria per l'accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento dell'handicap dell'asrem - ex zona di Campobasso - nominata con DGR 11.12.2015, n. 672, e modificata con ddgrr nn. 290/2016 e 372/2016. (BUR n. 43 del 16.11.16)

**Note**

Si procede alla sostituzione del dott. Giovanni IAFELICE con il dott. Fazio Serafino, dirigente medico dipendente ASReM - ex art. 3 c.2 lett. a - b LR n. 6/1999, quale presidente supplente, e della dott.ssa Anna Maria FRONTERA con il dott. Bruno Manocchio, quale componente supplente, della prima Commissione Medico-Sanitaria per l'accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti dell'ASReM – ex Zona di Campobasso - nominata con DGR n. 672/2015 e modificata con DDGRR nn. 290/2016 e 372/2016.

I suindicati sanitari rimarranno in carica per tre anni a decorrere dall'11 dicembre 2015, data della delibera di nomina della predetta Commissione, salva diversa determinazione da parte della Giunta Regionale in merito alla gestione dell'accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento dell'handicap.

**PUGLIA**

**DGR 26.10.16, n. 1665** - Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma per i Progetti di Vita Indipendente (2016-2018). Approvazione dello schema di Convenzione con i Centri di Domotica sociale. (BUR n. 131 del 14.11.16)

**Note**

Viene individuata la rete regionale dei Centri Ausili per la Vita Indipendente e la Domotica Sociale, come puntualmente richiamati in narrativa, gli attori che collaborano con la struttura regionale competente dell'Assessorato al Welfare per la realizzazione delle attività di supporto all'attuazione dei PRO.V.I..

Viene approvato lo schema di convenzione di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, per la disciplina dei rapporti tra Regione Puglia — Assessorato al Welfare e la rete regionale dei Centri Ausili per la Vita Indipendente e la Domotica Sociale;

Per la realizzazione delle attività la spesa prevista è pari complessivamente ad Euro 455.000,00

Viene approvata la istituzione di apposito Tavolo Tecnico per la realizzazione del Progetto PROVI Puglia e PROVI Italia, per il periodo 2016-2018, composto dalla dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti sociali, o suo delegato, dalla Responsabile del Procedimento per le iniziative connesse al programma regionale per la Vita Indipendente, dal rappresentante per la Puglia di ENIL Italia, e da un rappresentante per ciascuno dei Centri Ausili per la Vita Indipendente e la Domotica Sociale, per il monitoraggio di tutte le fasi di attuazione del progetto medesimo.

**DGR 16.11.16, n. 1709** - Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma per i Progetti di Vita Indipendente (2016-2018). Approvazione indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di PROVI sperimentali e ordinari. (BUR n. 137 del 29.11.16)

**Note**

Vengono approvati gli indirizzi per la definizione dell'Avviso pubblico per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente, con riferimento sia ai PRO.V.I, già finanziati nel biennio precedente a cui dare continuità, laddove permangono attivi gli obiettivi di Vita Indipendente, sia ai nuovi beneficiari dei PRO.V.I, finanziati con risorse regionali nonché a valere sulla sperimentazione nazionale, così come riportati sub Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Le assegnazioni complessive per il nuovo Avviso pubblico per i Progetti di Vita Indipendente, comportano una spesa complessiva di Euro 6.835.000,00

## TOSCANA

**DGR 2.11.16, n. 1064** - Inclusione scolastica degli studenti disabili: assegnazione alle Province e alla Città Metropolitana dei fondi statali di cui al D.P.C.M. 30/08/2016 per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio istruzione. (BUR n.46 del 16.11.16)

### Note

Viene destinato l'importo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2016 pari a euro 3.694.385,18 a favore delle Province e della Città metropolitana di Firenze per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, la cui copertura finanziaria risulta assicurata da capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale anno 2016, dando atto che per tale importo è in corso apposita variazione di bilancio in via amministrativa per l'istituzione del nuovo capitolo in uscita per l'acquisizione delle risorse.

Si procede al riparto dell'importo di euro 3.694.385,18 tra le Province e della Città metropolitana di Firenze in coerenza con i criteri già stabiliti dal D.P.C.M. 30 agosto 2016 stesso.

## UMBRIA

**DGR 3.11.16, n. 1248** - Attuazione DPCM 30 agosto 2016 "Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio". Criteri per il riparto del contributo ai Comuni. (BUR n. 57 del 23.11.16)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2016 "*Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 233 del 5 ottobre 2016 è stata ripartita fra le Regioni la somma di € 70.000.000,00 per l'anno 2016 ed è stata assegnata alla Regione Umbria la somma complessiva di € 796.878,78, di cui € 620.735,54 per la provincia di Perugia e € 176.143,24 per la Provincia di Terni

In particolare l'articolo 1, comma 1, del citato DPCM, prevede che "*il contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*".

La L.R. n. 28/2002, recante norme per l'attuazione del Diritto allo Studio, affida ai Comuni di residenza la titolarità

degli interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Nello specifico l'art. 5 della L.R. n. 28/2002 nel rispetto dell'art. 139 del Dlgs n. 112/1998, attribuisce a Province e Comuni, senza entrare nello specifico della differenziazione delle competenze tra le due amministrazioni, gli specifici interventi (comma 1 lett a, numeri da 1 a 6) volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali, in particolare, i sussidi ed i servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o di svantaggio (punto 1), ma tali interventi, prosegue il comma 2), sono a carico del Comune di residenza dell'alunno.

Pertanto per quanto previsto dalla L.R. 28/2002 e ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del DPCM che prevede che *“qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati”* la Regione provvederà al riparto dei fondi stanziati con il DPCM 30 agosto 2016 tra i Comuni umbri sulla base dei criteri già individuati dal Decreto in oggetto per la ripartizione del contributo tra le Regioni di cui all'art.1 comma 2: *“Il contributo di cui al comma 1.... ..è ripartito nella misura del 60 per cento in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2014-2015 e del 40 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012-2014..”*.

Tali criteri sono stati condivisi nell'incontro del 26 ottobre 2016 con l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria e con ANCI Umbria.

Con pec prot. n. 0213896 del 17 ottobre 2016 e pec. prot. n. 0222391 del 27 ottobre 2016 sono stati richiesti i dati ai Comuni riferiti:

— al numero degli alunni disabili residenti nel territorio comunale iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2014/2015;

— alla spesa analitica media sostenuta dal Comune nel triennio dal 2012 al 2014 per l'assistenza agli alunni con disabilità iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, avendo cura di distinguere la spesa sostenuta per i trasporti dalla spesa per l'assistenza per l'autonomia.

Con D.G.R. n. 1213 del 24 ottobre 2016 è stata iscritta nel bilancio regionale 2016 - cap. 03012\_S di nuova istituzione - la somma di € 796.878,78 per il beneficio di cui in oggetto.

## POLITICHE SOCIALI

### **LAZIO**

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 novembre 2016, n. T00212 - IPAB Casa di Riposo G.B. Lisi di Alatri (Frosinone). Nomina Consiglio di Amministrazione. (BUR n.91 del 15.11.169)**

#### **Note**

Viene nominato il consiglio di amministrazione dell'IPAB Casa di Riposo G.B. Lisi di Alatri, nella seguente composizione:

- Castagnacci Antonio
- D'Amico Cristoforo
- D'Arpino Tullio
- Iaboni Laura
- Sugamosto Antonio

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente decreto.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito come previsto dall'art. 16 dello statuto.

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 novembre 2016, n. T00217 - IPAB SS. Annunziata di Gaeta. Proroga Commissario straordinario. (BUR n. 92 del 17.11.16)**

#### **Note**

Viene prorogato all'Avv. Luciana Selmi, l'incarico di Commissario straordinario dell'IPAB SS. Annunziata di Gaeta, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre il 31 marzo 2017 al fine di:

- garantire lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente anche in ottemperanza ad ulteriori specifici obblighi stabiliti dalla legge e al fine di consentire l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente, da parte della Regione Lazio, propedeutica all'avvio delle procedure per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'IPAB;

L'incarico è a titolo gratuito e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

## **PUGLIA**

**DGR 26.10.16, n. 1666** - Avviso n. 1/2015 e Avviso n. 2/2015 per la selezione di progetti di investimento per infrastrutture sociali e sociosanitarie a titolarità pubblica e privato-sociale. Modifica degli indirizzi regionali per le procedure di selezione. (BUR n. 131 del 14.11.16)

Note

Viene approvato che a far data dal 2 novembre 2016 sia interrotto il termine dell'Avviso n. 1/2015 e n. 2/2015 per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento quando i progetti facciano riferimento ad una delle infrastrutture sociosanitarie di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., quali le strutture e i servizi di cui agli artt. 58,60, 60ter, 66, 67, 70 (a bassa e media intensità assistenziale) del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., mentre restano aperte le procedure dei due Avvisi per tutte le altre tipologie di strutture e servizi a carattere sociale e socioeducativo;

Le Commissioni già istituite per l'istruttoria e la valutazione delle domande di ammissione a finanziamento provvedono alla istruttoria e alla valutazione di tutti gli interventi formalmente pervenuti a seguito di regolare trasmissione via web e in formato cartaceo entro il 31 ottobre 2016, anche a seguito di richieste di integrazione e/o di prescrizioni per la modifica dei progetti medesimi

## **TOSCANA**

**DGR 2.11.16, n. 1079** - Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012- 2015 "Interventi di interesse regionale con valenza di strumenti di qualificazione del sistema di solidarietà sociale" - seconda approvazione azioni progettuali e assegnazione risorse. (BUR n.46 del 16.11.16)

Note

Sono approvati, secondo un percorso di innovazione sociale in linea con le strategie di fondo, gli obiettivi specifici, le azioni progettuali, la metodologia ed i tempi di realizzazione contenuti nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i progetti presentati dalle Società della salute:

- Società della Salute zona pisana, Società della Salute zona pisana, progetti "Atlante" e "Minori insieme";
- COeSO Società della salute area socio sanitaria grossetana, progetto "Risorse Migranti";

Viene assegnata la somma di euro 150.000,00.

### **AZIONI PROGETTUALI**

#### **OeSO Società della Salute area Grossetana**

##### **Sintesi PROGETTO: Risorse Migranti (agli atti)**

I migranti non sono un problema, ma una risorsa, patrimonio di diversità che rendono una società più composita e quindi più attrezzata per affrontare le sfide che il futuro riserverà. Una risorsa esistenziale e sociale può essere anche una risorsa economica e proprio in questo ambito il progetto ritiene di intervenire nel senso di promuovere la capacità autonoma di produzione come foriera di libertà e di autorealizzazione.

I migranti sono imprenditori *in nuce*, in quanto l'esperienza stessa della migrazione attesta una propensione al rischio che è il fondamento e l'essenza della scelta imprenditoriale. Inoltre, spesso, M come attestano i dati sugli arrivi, i migranti hanno livelli di istruzione superiore alla media dei loro Paesi di provenienza, conoscono una o più lingue, sono giovani e intraprendenti e animati da un'energia e una motivazione che li rendono i candidati ideali per progetti di promozione imprenditoriale.

Inoltre, la migrazione crea legami naturali tra comunità nei paesi di origine e destinazione (fenomeno delle catene migratorie) che possono essere più o meno intensi a seconda dei fattori locali e internazionali nel quale si sviluppano, definendo di fatto uno spazio comunitario transnazionale nel quale i principali attori sono i migranti stessi.

**Azioni:** Il progetto che proponiamo si articola in quattro aree di attività:

#### **A. Rete locale**

## **B. Empowerment delle comunità dei migranti**

## **C. Progetti imprenditoriali**

## **D. Comunicazione**

### **Altri elementi di contesto**

a. Le azioni saranno realizzate grazie alle competenze interne a COeSO - Sds, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. La Società della salute ha in proprio specifiche competenze nel servizio sociale professionale, ma soprattutto nel servizio che abbiamo chiamato **Infoimmigrati** (contemporaneamente segretariato di cittadinanza, luogo di mediazione tra domanda e offerta in collaborazione con il centro per l'impiego e soprattutto incubatore progettuale), da mettere in sinergia con forze esterne di vario tipo.

### **Società della Salute pisana**

#### **Sintesi PROGETTO: Atlante (agli atti)**

*Soggetti che supportano il progetto:*

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Misericordia di Navacchio

Coop Soc. Agape

Coop Soc. Il Simbolo

Coop Soc PAIM

Negli ultimi tempi nella zona pisana si verificano problemi per l'eccesso di pazienti detenuti assegnati al carcere di Pisa per la detenzione della pena definitiva e affetti da patologie invalidanti inviati presso i servizi del territorio (hospice, ospedale di comunità, RSA).

Il progetto si pone l'obiettivo di creare degli interventi di natura residenziale che garantiscano un'assistenza sostenibile all'interno dei servizi erogati dalla zona pisana e tradizionalmente punto di riferimento dell'assistenza richiesta (dormitorio, hospice, ospedale di comunità, RSA).

Il target di riferimento del progetto sono circa 35 persone che hanno prestazioni erogate all'esterno della struttura, inoltre circa 3 - 4 hanno necessità di strutture che garantiscano il pernottamento assistito a vario livello rispetto al loro grado di invalidità. In particolare pazienti ricadenti nei settori oncologici, dipendenze e comorbilità senili.

#### **Sintesi PROGETTO: Minori Insieme (agli atti)**

Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non accompagnati che arrivano in Italia soli : sperimentazione di un modello di valutazione multidimensionale rapida della presa in carico dei MSNA.

Obiettivo specifico è di garantire, attraverso la sperimentazione di nuove modalità di valutazione multidimensionale rapida, la formulazione di un progetto personalizzato finalizzato all'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei MSNA sostenuti da una rete di legalità e di solidarietà.

Sperimentare azioni innovative di sostegno ai percorsi di autonomia dei ragazzi 17-19 anni, dopo un primo collocamento in strutture ad alta protezione ed a carattere emergenziale.

Si attende il raggiungimento di una reale autonomia lavorativa e di vita per ogni ragazzo in uscita dal progetto assicurando continuità alle attività di cittadinanza attiva (formare cittadini) e sostegno al progetto "Minori Insieme" (attività di coaching e peer education).

*Soggetti che supportano il progetto:*

Cooperativa Sociale "Paim" Onlus,

Cooperativa Sociale "Aforisma",

Cooperativa Sociale Alzaia,

Cooperativa Sociale Axis.

Azienda Usl Toscana Nord Ovest - servizi sociali e sanitari

Tribunale di Pisa /procura minorile/TM Firenze

Questura di Pisa, ufficio minori e ufficio stranieri

Centro per l'impiego di Pisa e enti di formazione

Caritas Diocesana Pisana

Istituti scolastici pisani

Centro Salute e Sviluppo Sociale "I Cappuccini" Pisa

Altre associazioni sportive, educative, sanitarie, artistiche, culturali ecc. del territorio

**DGR 15.11.16, n. 1134** - PSSIR 2012-2015 Attuazione per l'anno 2016- Trasferimenti ordinari e Fondo di solidarietà interistituzionale -prenotazione e assegnazione risorse alle Zone Distretto. (BUR n. 47 del 23.11.16)

**Note**

Viene approvato l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (a cui si rinvia)

Viene destinata quale trasferimenti ordinari Zone distretto la somma totale di Euro 19.082.669,88

<b>POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE</b>
-----------------------------------

**LAZIO**

**Determinazione 15 novembre 2016, n. G13443** - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad " Interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Esercizio finanziario 2016". Nomina della Commissione di valutazione. (BUR n. 84 del 24.11.16)

**Note**

Viene istituita, in attuazione della determinazione dirigenziale Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016, la Commissione, a titolo gratuito, incaricata di procedere all'istruttoria ed alla valutazione dei progetti finalizzati ad " Interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore.

La Commissione dovrà procedere alla valutazione di ciascuna proposta progettuale e successivamente sulla base del punteggio ottenuto, formulerà per ciascun ambito territoriale:

- 1) la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;
- 2) la graduatoria dei soggetti ammissibili;
- 3) l'elenco dei soggetti esclusi con la relativa motivazione di esclusione.

Vengono individuati e nominati, quali componenti della sopracitata Commissione di valutazione, i seguenti dipendenti della Regione Lazio, dirigenti e/o funzionari muniti di comprovata esperienza curricolare nelle materie oggetto del Avviso:

Presidente : Dirigente – Antonio Mazzarotto - Dirigente dell' Area Politiche per l'inclusione

Membro Cat.D – Patrizia Mancini - Funzionario dell' Area Politiche per l'inclusione

Membro Cat.D – M. Chiara Mancinelli – Funzionario dell' Area Politiche per l'inclusione

Membro Cat. D– Stefania Pucello - Funzionario dell' Area Politiche per l'inclusione

Membro Cat. D – Paola Pacelli - Funzionario dell' Area Politiche per l'inclusione

Segretario Cat. C – Tiziana De Rossi - Istruttore dell' Area Politiche per l'inclusione

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 24.10.16, n. 1695** - L.R.26/09 (art.5 comma 1 lett.f) Assegnazione e concessione contributi ai soggetti del commercio equo e solidale in attuazione della propria deliberazione n.624/16 (Allegato A). (BUR n.344 del 16.11.16)

**Note**

Viene preso atto che nel termine stabilito del 30 giugno 2016 sono pervenute, ai sensi della L.R. n. 29/2006 e in attuazione dell'allegato A alla propria deliberazione n. 624/2016, n. 3 domande, così come risulta dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vengono concessi i contributi nella misura del 40% delle spese ammissibili, per gli importi indicati a fianco di ciascuno, ai soggetti elencati nel suddetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 13.518,99 per la realizzazione dei progetti ai quali sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i codici unici di progetto indicati nel medesimo allegato A;

## **LAZIO**

**Determinazione 3 novembre 2016, n. G12823** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della conferma delle cariche sociali in seno al Consiglio della "Società dei SS. XII Apostoli", con sede in Roma.

### **Note**

Viene iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private la conferma della carica di Camerlengo nella persona del Marchese Paolo del Gallo Roccagiovine e di Presidente nella persona del Marchese Patrizio Patrizi Naro Montoro in seno al Consiglio della "Società dei SS. XII Apostoli" di Roma.

**Determinazione 7 novembre 2016, n. G13043** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Fondazione "OLTRE NOI" Onlus, con sede in Viterbo. (BUR n. 92 del 17.11.16)

### **Note**

Viene iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private la Fondazione "OLTRE NOI" Onlus, con sede in Viterbo, Via Andrea Sciatoli n. 5, il cui Consiglio di Indirizzo risulta composto dai seguenti membri:

- Maurizio Casciani Presidente
- Dafne Prisco vice Presidente vicario
- Giuseppa Bracci tesoriere
- Giovanni Zerbini segretario
- Erina Anziani consigliere
- Domenico Arruzzolo consigliere
- Maria Teresa Balletti consigliere
- Luca Bertini consigliere
- Alessia Brunetti consigliere
- Carmela Grassotti consigliere
- Paola Lanchi consigliere
- Paola Lollobattista consigliere

**Determinazione 7 novembre 2016, n. G13050** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "CivicoZero Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S." codice fiscale 11419871006, con sede in Roma, via dei Bruzi, 10 c.a.p. 00185 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.

### **Note**

Viene preso atto che la cooperativa "CivicoZero Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S." codice fiscale 11419871006, con sede in Roma, via dei Bruzi, 10 c.a.p. 00185 è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 24, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997 n. 30, sezione A a far data dal 2 aprile 2014.

Viene rinviato a successivo provvedimento l'esito dell'istruttoria sui requisiti previsti dalla legge regionale n. 24/96, come modificata dalla legge regionale n. 30/97.

**DGR 7.11.16, n. 660** - Depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Pio Sodalizio dei Fornai", con sede in Roma.

### **Note**

Ai sensi dell'articolo 1 del relativo statuto, l'IPAB amministra il proprio patrimonio e con le relative rendite provvede agli obblighi derivanti dai lasciti e dalle disposizioni testamentarie ed ha per fine:

- a) adempiere agli scopi di culto della Chiesa di S. Maria di Loreto;
- b) soccorrere i soci fornai, residenti in Roma, ricoverandoli in apposito ospedale in caso di malattia ed in apposita Casa di Riposo, se inabili e abbandonati, e sovvenendoli con sussidi in caso di comprovato bisogno e con altre forme di assistenza;
- c) far concorrere i soci al conferimento delle doti;
- d) concedere sussidi a vedove ed orfani di fornai (datori e prestatori d'opera) con eventuale ricovero per gli orfani; contribuire a favore di fanciulli figli dei medesimi bisognosi di cure climatiche e marine; concedere borse di studio e provvedere all'assistenza scolastica nei limiti delle possibilità annuali di bilancio;
- e) concedere premi, senza carattere di continuità ad istituti od enti per il perfezionamento dell'arte della panificazione.

Nel caso di specie trova, pertanto, applicazione la richiamata disciplina di cui al DPCM 16 febbraio 1990 e al D. lgs 207/2001.

E' emerso che:

- la struttura dell'ente ha carattere associativo, essendo lo stesso costituito per iniziativa volontaria di promotori privati appartenenti alla categoria dei fornai di Roma;
- l'organo sovrano è l'Assemblea dei Soci, che assume gli atti più importanti e ha il diritto di nomina di una quota significativa dei componenti del Consiglio Direttivo dell'ente;
- l'istituzione è, pertanto, promossa e amministrata da privati e il suo patrimonio è costituito dalla dotazione iniziale o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
- l'ente è in possesso anche del requisito dell'ispirazione religiosa, poiché ha, tra le proprie finalità istituzionali, quella di adempiere agli scopi di culto della Chiesa di S. Maria di Loreto in Roma.

Sussistono i presupposti di legge per procedere alla depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza "Pio Sodalizio dei Fornai", con sede in Roma; la quale dovrà procedere, *ex lege*, alla successiva iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, previo adeguamento dello statuto.

## **LOMBARDIA**

**DGR 18.11.16 - n. X/5812** - Integrazione della dotazione finanziaria dell'iniziativa bando «Leva Civica volontaria regionale anno 2016/2017: percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani» di cui alla d.g.r. n. X/5194 del 23 maggio 2016.(BUR n. 47 del 24.11.16)

Viene integrata la dotazione finanziaria del bando Leva civica 2016/2017, approvato con d.g.r. n. X/5194 del 23 maggio 2016, con ulteriori € 404.000,00 finalizzati a finanziare pienamente, per un importo pari a euro 2.000,00 l'ultimo progetto finanziato solo parzialmente (di cui all'allegato A del decreto 10340 del 19 ottobre 2016) e per un importo pari a euro 402.000,00 i n. 43 progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse (di cui all'allegato B del sopra indicato decreto).

## **VENETO**

**DGR 2.11.16, n. 1721** - Autorizzazione alla partecipazione della regione del veneto, in qualità di partner dei progetti "educazione e migrazioni: le sfide della nuova cooperazione" e "social day: nuovi cittadini dal locale al globale", al bando promosso dall'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per la concessione di contributi a iniziative proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro. /BUR n. 111 del 22.11.16)

**Note**

La giunta regionale autorizza la U.O. cooperazione internazionale della direzione relazioni internazionali, comunicazione e Sistar a partecipare, come partner delle proposte progettuali "educazione e migrazioni: le sfide della nuova cooperazione" e "social day: nuovi cittadini dal locale al globale", al bando della agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per la concessione di contributi a iniziative proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro

## **BOLZANO**

**DGP 15.11.16, n. 1227** Linea guida per l' affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali Capo X della Legge Provinciale 17.12.2015 n. 16 e s.m.i. (BUR n. 47 del 22.11.16)

### **Note**

In relazione a quanto disposto dal Cap. X della Legge Provinciale 16/2015 che per estratto dice: "le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all'art. 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici". nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento è stato istituito un tavolo tecnico per elaborare una linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali.

Queste linee guida illustrano i bandi di gara, i capitolati di gara, le lettere d'invito ovvero le richieste di offerta, comunque denominate, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Provinciale n. 16/2015, nonché le convenzioni stipulate con le cooperative sociali.

Le seguenti linee guida sono state controllate dall'Avvocatura della provincia per quanto concerne l'aspetto giuridico, linguistico e legislativo.

Vengono approvate le allegate linee guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali, formanti parte integrante del presente provvedimento.

#### Parte I

#### *Finalità e ambito di applicazione*

#### Articolo 1

#### *Strumenti per favorire l'inserimento lavorativo*

.1. La Provincia di Bolzano, le società da essa controllate o partecipate, gli enti funzionali e, per quanto di competenza provinciale, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito nominata "Agenzia"), promuovono, nel quadro delle politiche per lo sviluppo sociale ed economico del territorio e delle politiche attive del lavoro, l'inserimento occupazionale di persone e lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla normativa europea, statale, regionale e provinciale; allo scopo sono previsti la stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi e il ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, in particolare, alle convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 36 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, nonché ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1397 del 17 settembre 2012 (Incarichi a cooperative sociali. Approvazione delle clausole sociali) e n. 1541 del 22 ottobre 2012 (Incarichi a cooperative sociali di tipo "B" per servizi e forniture), dell'articolo 59 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e dell'articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le presenti linee guida disciplinano, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2, i bandi di gara, i capitolati di gara, le lettere di invito ovvero le richieste di offerta, comunque denominate, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 16/2015 (di seguito denominati "enti aggiudicanti" o "stazioni appaltanti") nonché le convenzioni stipulate con le cooperative sociali.

#### Articolo 2

### *Programmazione e monitoraggio degli interventi*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, in ragione della natura e dell'oggetto dei servizi da acquisire, destinano annualmente alla spesa per i contratti di cui all'articolo 1, una percentuale di almeno il 2 per cento del valore delle forniture annuali di beni e di servizi.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 36 della legge provinciale n. 15/2011 le stazioni appaltanti possono adottare le presenti linee guida anche per l'affidamento in concessione di forniture e servizi ai sensi della normativa vigente.
3. Gli enti aggiudicanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, individuano i servizi da affidare secondo le presenti linee guida, a partire dall' 1 gennaio 2017 sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria, comunque denominato, laddove esistente, e, in ogni caso, sulla scorta del bilancio di previsione.
4. Per l'attuazione delle presenti linee guida, con riferimento agli affidamenti sotto soglia UE, le stazioni appaltanti possono concludere con le organizzazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative appositi accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, al fine di determinare, ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale n. 15/2011, il contenuto del provvedimento di programmazione annuale degli affidamenti alle cooperative di tipo B per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991.
5. Sulla base della programmazione di cui al comma 4, la Giunta provinciale può determinare le ulteriori categorie di svantaggio, così come previste dalla vigente disciplina europea e nazionale, fissando i criteri per l'attribuzione dei relativi punteggi, senza che siano per questo pregiudicate le precipue finalità di tutela dell'inserimento lavorativo perseguite dalle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991.
6. Le stazioni appaltanti osservano il principio e le finalità di cui al comma 5 anche con l'adozione di clausole sociali nell'affidamento di forniture e servizi di valore pari o superiore alla soglia UE.

### Articolo 3

#### *Individuazione delle cooperative sociali*

1. Ai soli fini dell'individuazione delle cooperative sociali con cui procedere alla stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 381/91, si fa riferimento al registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, di tale legge regionale l'iscrizione al registro sostituisce l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
2. Una volta istituito l'elenco telematico provinciale degli operatori economici, sarà possibile adottare la procedura di individuazione delle cooperative sociali e dei relativi consorzi eventualmente iscritti, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 della legge provinciale n. 16/2015.
3. Il registro provinciale, la cui gestione è affidata all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione è diviso in sezioni e categorie come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2008, n. 11/L, e successive modifiche.
4. Sono invitati a presentare offerta per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione o per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016, solo le cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, iscritte nella categoria "cooperative sociali", sottocategoria "b) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ovvero i relativi consorzi iscritti nella sottocategoria "c) consorzi cooperativi" del registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale n. 5/2008.
5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici.
6. Gli affidamenti aggiudicati da soggetti diversi rispetto a quelli indicati all'articolo 1, comma 1, non concorrono a integrare la quota del 2 per cento prevista dall'articolo 36 della legge provinciale n. 15/2011.

## Articolo 4

### *Monitoraggio e promozione*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 e le organizzazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative monitorano annualmente lo stato di attuazione dell'articolo 36 della legge provinciale n. 15/2011, anche in termini di qualità e quantità dei risultati raggiunti nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come disciplinati dalle presenti linee guida; essi provvedono a dare adeguata pubblicità ai risultati ottenuti e incentivano la ricerca e l'implementazione delle buone pratiche sviluppatesi nell'ambito della cooperazione sociale di inserimento lavorativo.

2. L'attività di monitoraggio è altresì finalizzata a promuovere iniziative di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e a elaborare proposte e indicazioni utili alle modifiche della vigente disciplina.

## Parte II

### *Affidamento per la fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia UE*

#### Titolo I

### *Procedura di scelta del contraente e valutazione delle offerte*

## Articolo 5

### *Procedura di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia UE*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 delle presenti linee guida, alle cooperative sociali possono essere affidati appalti per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli sociali, sanitari ed educativi, di valore inferiore alla soglia UE, nel rispetto dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 381/1991.

2. La stipula di convenzioni ai sensi delle presenti linee guida è consentita esclusivamente con cooperative sociali e relativi consorzi iscritti nel registro provinciale di cui all'articolo 3.

3. Il/la dirigente del competente ufficio della stazione appaltante, tenuto conto dell'eventuale programmazione annuale dei servizi disciplinata dall'articolo 2, avvia con proprio atto la procedura di selezione delle cooperative o dei relativi consorzi, secondo le modalità previste all'articolo 8; la selezione avviene prioritariamente fra le cooperative e i relativi consorzi iscritti nel registro provinciale degli enti cooperativi, rispettivamente alla categoria "cooperative sociali", sottocategoria "b) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" e alla sottocategoria "c) consorzi cooperativi", e in subordine fra le cooperative e i consorzi iscritti nell'elenco provinciale degli operatori economici.

4. Le modalità di selezione delle cooperative sociali e dei consorzi devono tenere conto, tra l'altro, della qualificazione e dell'esperienza maturata nello specifico settore oggetto di appalto del servizio o della fornitura, con riferimento al settore merceologico, e successivamente della categoria dell'elenco telematico provinciale degli operatori economici, nella quale risultano iscritti. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 16/2015 in base al miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità ai criteri qualitativi e di sostenibilità per i servizi sociali.

5. L'affidamento della fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia UE al netto dell'IVA avviene ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 381/1991, e successive modifiche, garantendo un adeguato confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale n. 16/2015 e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche, e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell'azione amministrativa.

È fatto salvo l'affidamento diretto nei casi espressamente previsti dalle norme, sempre che adeguatamente motivato.

6. Per l'appalto di servizi e le forniture di valore inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono procedere mediante affidamento diretto da parte del/della dirigente competente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 15, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e all'articolo 26 della legge provinciale n. 16/2015.

7. Posto che l'appalto di servizi e forniture è funzionale all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche le procedure di selezione del contraente devono ispirarsi al principio della massima semplificazione amministrativa.

8. I legali rappresentanti delle cooperative o dei consorzi invitati dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di ammissione indicati nella lettera d'invito ovvero nell'avviso pubblico. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni, se non ancora in possesso dell'Amministrazione, deve essere acquisita prima della stipula della convenzione di affidamento.

9. L'attestazione di cui al comma 8, resa nelle forme di cui all'articolo 23/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, deve essere presentata alla stazione appaltante utilizzando il modello A1 o A1bis.

10. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1397/2012, i contratti a esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

#### Articolo 6

##### *Contenuto delle offerte in relazione al progetto sociale e alle potenzialità operative delle cooperative e dei consorzi*

1. Le offerte presentate dalle cooperative sociali e dai loro consorzi iscritti nella rispettiva categoria e sottocategoria del registro provinciale devono contenere, salvo nei casi previsti al comma 6 dell'articolo 5, gli elementi indicati nella tabella di cui all'articolo 7, comma 4.

2. L'offerta può essere presentata da cooperative sociali di tipo b), anche in forma associata, o da consorzi di cooperative sociali di inserimento lavorativo, secondo le norme in materia ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016.

#### Articolo 7

##### *Criteri di valutazione delle offerte*

1. L'aggiudicazione per la fornitura di beni e servizi avviene sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 16/2015.

2. Sotto il profilo tecnico, la valutazione tiene conto degli elementi dell'offerta elencati al comma 3, che devono essere riportati nella lettera d'invito o nell'avviso pubblico.

3. A partire da un punteggio complessivo pari a 100, l'offerta è valutata come segue:

a) se non è richiesta la presentazione di un progetto tecnico: 1) progetto sociale e potenzialità di integrazione sociale: 80 punti, qualora l'offerta non ottenga un punteggio di almeno 35 punti, l'offerente è escluso dalla procedura;

b) se è richiesta la presentazione di un progetto tecnico:

1) progetto sociale e potenzialità di integrazione sociale: 60 punti, qualora l'offerta non ottenga un punteggio di almeno 30 punti, l'offerente è escluso dalla procedura;

2) progetto tecnico: 20 punti;

3) offerta economica: 20 punti.

Qualora l'oggetto dell'appalto rientri nelle fattispecie di cui all'articolo 55 della legge provinciale n. 16/2015, ai fini della determinazione dei criteri di valutazione ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della stessa legge provinciale, può essere prevista la gara a prezzo fisso, con comparazione delle offerte solo in base alla qualità.

4. La valutazione del progetto sociale e delle potenzialità di integrazione sociale offerte dalla cooperativa o dal consorzio avviene in base a uno o più elementi e criteri di valutazione compresi fra quelli indicati nell'allegato D, che vanno indicati negli atti di gara.

5. Delle commissioni per la valutazione delle offerte per gli appalti di cui al presente articolo possono far parte esperti in materia di inserimento socio-lavorativo compresi nell'elenco dei membri delle commissioni di cui all'articolo 10.

6. Per perseguire le finalità di interesse generale dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti, nell'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

garantiscono uguale ponderazione all'elemento prezzo e all'elemento qualitativo-quantitativo. A tal fine nell'attribuzione del punteggio si ricorre alla cosiddetta riparametrazione, ove il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

7. Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio viene poi riportato al punteggio massimo previsto dal disciplinare in relazione all'offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti. La riparametrazione è preliminarmente effettuata sui punteggi minimi necessari ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, secondo quanto previsto dal comma 3.

8. Gli enti aggiudicanti precisano negli atti di gara che si applica il principio della riparametrazione, anche mediante richiamo espresso al presente articolo.

#### Articolo 8

##### *Fasi della procedura di gara*

1. Ai sensi delle presenti linee guida e, in ogni caso, nel rispetto della normativa in materia, la procedura di gara si articola nelle seguenti fasi:

a) adozione della determina a contrarre;

b) pubblicazione della determina a contrarre nei modi di legge;

c) selezione di almeno cinque operatori economici, laddove esistano, da invitare, mediante lettera d'invito con relativi allegati, a presentare un'offerta; finché non sarà istituito l'elenco telematico provinciale degli operatori economici, gli stessi vengono scelti tra i soggetti iscritti nel registro provinciale degli enti cooperativi, nell'apposita categoria e sottocategoria di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Gli elementi essenziali della lettera di invito sono i seguenti:

a) l'oggetto del contratto, le relative caratteristiche tecniche e l'importo;

b) gli speciali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per partecipare alla gara;

c) le garanzie richieste ai fini dell'esecuzione del contratto;

d) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo;

h) l'indicazione delle modalità per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

i) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

j) la misura delle penali;

k) i termini di pagamento;

l) lo schema di convenzione e il capitolato di gara (se presenti).

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la pubblica amministrazione, nel caso di micro, piccole e medie imprese, richiede all'impresa aggiudicataria solo la documentazione probatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche, e dal bando.

4. Stante l'esigenza di semplificare gli oneri amministrativi in capo agli operatori economici e la necessità di contenere il contenzioso amministrativo, le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione previste dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione di eventuale ricorso giurisdizionale, avvengono utilizzando il modello B "Comunicazione aggiudicazione definitiva" e comunque non prima dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.

#### Parte III

##### *Affidamento per la fornitura di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia UE*

#### Titolo I

*Inserimento di clausole sociali per l'affidamento di forniture e servizi di valore pari o superiore alla soglia UE*

Articolo 9

*Clausole sociali per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia UE*

1. Nei bandi e nei capitolati di gara per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia UE le stazioni appaltanti possono prevedere l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, legge n. 381/1991, e successive modifiche, e adottando specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo ai sensi degli articoli 35 e 59 del decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche, e dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 381/1991, e successive modifiche. Nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di obbligo di motivazione, e in ossequio ai principi di cui agli articoli 1, 28 e 59 della legge provinciale n. 16/2015 e all'articolo 112 del decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche, nelle gare d'appalto di valore superiore alla soglia UE, uno o più lotti possono essere riservati alla partecipazione di cooperative sociali e loro consorzi secondo le modalità disciplinate dalle presenti linee guida.

2. Il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale, ai fini dell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, è valutato nei termini e con le modalità previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1397/2012, in misura comunque non inferiore a 15 punti.

Articolo 10

*Criteri di valutazione delle offerte*

1. L'aggiudicazione per la fornitura di beni o servizi avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 16/2015.

2. Sotto il profilo tecnico, la valutazione tiene conto degli elementi dell'offerta indicati al comma 3, che devono essere riportati nella lettera d'invito o nell'avviso pubblico.

3. A partire da un punteggio complessivo pari a 100, l'offerta è valutata come segue:

a) se non è richiesta la presentazione di un progetto tecnico:

1) progetto sociale e potenzialità di integrazione sociale: 80 punti, qualora l'offerta non ottenga un punteggio di almeno 40 punti, l'offerente è escluso dalla procedura;

2) offerta economica: 20 punti;

:b) se è richiesta la presentazione di un progetto tecnico:

1) progetto sociale e potenzialità di integrazione sociale: 60 punti, qualora l'offerta non ottenga un punteggio di almeno 30 punti, l'offerente è escluso dalla

2) capacità tecnico-organizzativa: 20 punti;

3) offerta economica: 20 punti.

Qualora l'oggetto dell'appalto rientri nelle fattispecie di cui all'articolo 55 della legge provinciale n. 16/2015, ai fini della determinazione dei criteri di valutazione ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della stessa legge provinciale, è possibile prevedere la formula di gara a prezzo fisso con comparazione delle offerte solo in base al criterio qualitativo.

4. La valutazione del progetto sociale e delle potenzialità di integrazione sociale offerte dalla cooperativa o dal consorzio è effettuata utilizzando uno o più elementi di valutazione e relativi criteri indicati nell'allegato D e riportati negli atti di gara.

5. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte per gli appalti di cui al presente articolo, almeno una/un componente deve essere esperto in materia di inserimento socio lavorativo e fare parte dell'organico della stessa stazione appaltante; in caso di mancanza anche temporanea in organico, può anche appartenere ad altra amministrazione o altro ente pubblico, sempre che risulti in possesso di requisiti idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento.

6. La Provincia può istituire, per le finalità di cui al comma 5, un elenco di commissari, eventualmente articolato per figure specialistiche, al quale attingere per la composizione delle commissioni di valutazione. A tale elenco possono ricorrere anche i comuni, singoli o associati, che abbiano recepito le presenti linee guida ai sensi dell'articolo 1.

7. Per perseguire le finalità di interesse generale dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti nell'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa garantiscono uguale ponderazione all'elemento prezzo e all'elemento qualitativo-quantitativo. A tal fine nell'attribuzione del punteggio si ricorre alla cosiddetta riparametrazione, ove il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

8. Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio viene poi riportato al punteggio massimo previsto dal disciplinare in relazione all'offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti. La riparametrazione è preliminarmente effettuata sui punteggi minimi necessari ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, secondo quanto previsto dal comma 3.

9. Gli enti aggiudicanti indicano espressamente negli atti di gara che verrà applicato il principio della riparametrazione.

Parte IV

*Procedure di aggiudicazione*

Articolo 11

*Verifica dell'esecuzione del contratto*

1. In relazione agli affidamenti di cui agli articoli 5 e 9, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle proprie attività e prerogative di monitoraggio e controllo dell'esecuzione del contratto, verificano, tra l'altro, l'adempimento degli obblighi relativi all'inserimento lavorativo, agendo anche su comprovata, circostanziata e specifica segnalazione del Comitato paritetico, che garantisce il dovuto sostegno.

2. Fatte salve tutte le ipotesi previste dalla legge, la specifica violazione dell'obbligo di inserimento di persone svantaggiate, dichiarato in sede di offerta, comporta la risoluzione del contratto da parte dell'ufficio competente, nonché la segnalazione per la cancellazione dal registro provinciale.

3. La verifica dell'esecuzione del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni legislative e amministrative di settore e in contraddittorio con l'affidatario.

Articolo 12

*Pagamenti*

1. Tenuto conto delle finalità dei progetti relativi all'attuazione delle presenti linee guida, l'amministrazione competente si impegna a predisporre con rapidità gli atti di liquidazione riferiti al pagamento dei corrispettivi dovuti agli operatori economici affidatari, nel rispetto in ogni caso della normativa vigente in materia di ritardo dei pagamenti.

Articolo 13

*Norme di rinvio*

1. Alle procedure di affidamento disciplinate dalle presenti linee guida si applicano, in quanto compatibili, i seguenti moduli predisposti dall'Agenzia in esecuzione dell'articolo 23/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche:

- modulo per la "Dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara" (Allegato A1, A1/bis);
- modulo relativo alle "Dichiarazioni dell'impresa ausiliaria" (Allegato A1/ter);
- modulo per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (modello B);
- modulo per la dichiarazione dei costi del personale" (Allegato C1);
- modulo per l'offerta economica (Allegato C2);

2. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti linee guida si rinvia alle disposizioni legislative e amministrative di settore.

**DGP 25.10.16, n. 1168** - Modifiche alla deliberazione 14 gennaio 2013, n. 58, e successive modifiche "Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale" (BUR n. 47 del 22.11.16)

**Note**

Vengono approvate le modifiche ai criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale di cui all'allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Le modifiche di cui all'allegato si applicano alle domande presentate nell'anno 2016.

## **ALLEGATO**

*Modifiche dei criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale*

Art. 1

1. L'articolo 3 dell'Allegato B, lettera A), della deliberazione della Giunta provinciale 14 gennaio 2013, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per gli enti gestori del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia l'anticipo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) è integrato per l'anno 2016, senza ulteriori domande, da un'ulteriore anticipazione fino al raggiungimento in totale del 75% del contributo concesso per l'anno 2016, contestualmente all'approvazione del contributo.”

## QUALITÀ DELLA VITA

### **LOMBARDIA**

**DD 21.11.16 - n.11960** - Modalità attuative per la presentazione delle istanze per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia per l'attivazione, il rafforzamento e la stabilizzazione di azioni per lo sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari - Attivazione prima fase (BUR n. 47 del 23.11.16)

#### **Note**

#### **INTRODUZIONE NORMATIVA**

la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, «*Politiche regionali per l'amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città*» promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente;

l'art. 2, comma 5, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, che individua i Comuni quali soggetti tenuti a definire e ad approvare i Piani Territoriali degli Orari e a provvedere ai relativi atti gestionali;

gli artt. 4 e 5 della suddetta legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, definiscono i criteri generali e le modalità per l'adozione dei Piani Territoriali degli Orari da parte dei Comuni.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato l'allegato A - «*Modalità in ordine alla presentazione delle istanze finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di collaborazione tra comuni e Regione Lombardia (art. 6, l.r. n. 28/2004)*», e l'Allegato B - «*Istanza di presentazione della scheda progettuale di massima - Fase1 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) con la Regione Lombardia per la predisposizione e attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (art.6 l.r. 28/2004)*», che contiene lo schema dell'istanza di partecipazione e la Scheda progettuale di massima - Fase1, allegati che costituiscono, entrambi, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa ammontano a € 680.456,00 euro

#### **ALLEGATO A**

**Allegato A) al decreto n. del 1 Modalità di presentazione delle istanze finalizzate alla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia (art. 6, l.r. n. 28/2004)**

#### **PREMESSA**

La Regione Lombardia con la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, «*Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città*», promuove l'armonizzazione degli orari

sul territorio regionale al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente. L'art. 6 della legge sopra citata prevede che la giunta regionale conceda ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e all'attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (PTO). Il presente invito è finalizzato alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni (ai sensi dell'art.15 della L.241/1990) per all'attuazione di azioni progettuali contenute nei Piani territoriali degli orari già in vigore e per all'attuazione di azioni progettuali volte ad adottare un Piano territoriale degli orari.

**1. Finalità** Finalità del presente invito è: La presentazione di istanze rientranti nelle seguenti tipologie: **Progetti Tipologia A:** progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano territoriale degli orari; **Progetti Tipologia B:** progetti finalizzati al rafforzamento e la stabilizzazione delle azioni e interventi previsti dai Piani territoriali degli orari in vigore.

## **2. Ambiti prioritari di intervento**

1. Azioni finalizzate all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi (lett. b) che coinvolgano il sistema delle imprese, con particolare attenzione alle piccole imprese, per promuovere forme di flessibilità e modalità di lavoro e servizi innovativi anche in collaborazione con i soggetti che aderiscono alle Reti territoriali di conciliazione; 2. Azioni finalizzate a favorire la mobilità sostenibile verso il sistema dei servizi sanitari e sociosanitari, gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro; 3. Azioni finalizzate a migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici e privati (decentramento dei servizi comunali, sportelli polifunzionali ecc.), anche con la messa in rete di servizi del sistema allargato della Pubblica Amministrazione; azioni sperimentali finalizzate alla semplificazione delle procedure e dei processi di accesso ai servizi attraverso la messa in rete di servizi dei comuni, del sistema sanitario, dell'Agenzia delle Entrate (solo per i comuni elencati nella d.g.r. n. X/5511 del 2/8/2016 Progetto ICARO); azioni sperimentali finalizzate a facilitare i rapporti tra i cittadini e i Tribunali della Lombardia nella trasmissione di documentazione.

## **3. Modalità di attuazione**

Oggetto del presente provvedimento è l'attivazione della **Fase 1** finalizzata alla valutazione selettiva delle istanze presentate dai comuni per la Tipologia A e per la Tipologia B, che potranno accedere alla Fase 2 (punto 6 Allegato 1 DGR),

## **4. Soggetti che possono presentare l'istanza**

Per **Tipologia A** possono presentare l'istanza:

- i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti che sono tenuti a dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari, ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge n. 53/2000, per la predisposizione e l'adozione del Piano Territoriale degli Orari;
- i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola o associata che intendono definire ed adottare un Piano territoriale degli orari.

Per **Tipologia B** possono presentare l'istanza:

- i comuni che in forma singola o associata hanno un Piano territoriale degli orari in vigore ai sensi dell'art. 24 della legge n. 53/2000 e dell'art. 5 della l.r. n. 28/2004, per il rafforzamento e la stabilizzazione delle azioni previste;

## **5. Modalità di presentazione**

I Comuni inviano alla Regione Lombardia l'allegato 1 comprensivo della scheda progettuale di massima. L'istanza e la documentazione allegata prevista dovranno essere trasmesse alla Regione Lombardia esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: [redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it), previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Comune **entro e non oltre il 19 dicembre 2016**.

## **6. Modalità di valutazione**

A seguito della presentazione delle istanze da parte dei Comuni, la Regione procederà all'accertamento del possesso dei requisiti formali e procederà ad una valutazione selettiva finalizzata a individuare le migliori azioni progettuali di massima che accederanno alla Fase 2 e al contributo regionale. Per la valutazione tecnica delle istanze verrà nominato un apposito comitato interdirezionale. A seguito della valutazione, la Regione Lombardia adotterà con apposito decreto la graduatoria con l'elenco dei Comuni ammessi alla Fase 2 e delle risorse concesse.

### **7. Comuni in obbligo di legge**

Le istanze presentate dai comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che devono definire un PTO ai sensi dell'art. 23, comma 1, l. n.53/2000, non saranno sottoposti a valutazione nella Fase 1.

### **8. Criteri di valutazione**

I criteri che verranno utilizzati per la valutazione tecnica delle azioni progettuali di massima sono i seguenti: **Tipologia A: progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano territoriale degli orari; A) Criteri di valutazione tecnica - Contenuti dell'ipotesi progettuale**

A1. Numero degli abitanti coinvolti

Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola  Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma associata punti 10 punti 20 ... A2. Numero delle azioni pilota presentate

Fino a 2 azioni  Oltre 3 azioni punti 15 punti 25 ...

A3. Presenza di accordi tra enti locali per l'attuazione di specifici piani che coinvolgono vasti bacini di utenza punti 10

A4. Presenza ai sensi dell'art.6 lett. c), l.r. n.28/2004 di interventi attuativi di accordi con soggetti pubblici e privati per la sperimentazione di azioni pilota propedeutiche alla predisposizione del PTO (art.25, comma 2, l. n.53/2000) punti 10

A5. Qualità e coerenza delle azioni pilota presentate e del partenariato previsto in relazione alle caratteristiche del territorio e alle criticità individuate punti (max. 20) ... A6. Coerenza tra le azioni pilota presentate e gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. 12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piani di zona ex art. 19 l.

n.328/2000, Piani territoriali per la conciliazione, Piani del commercio) punti 15 ... **(minimo ammissibile 50 punti) punti (max. 100) ... Tipologia B: Progetti finalizzati rafforzamento e stabilizzazione del Piano Territoriale degli orari**

### **B) Criteri di valutazione tecnica - Contenuti dell'ipotesi progettuale**

A1. Numero degli abitanti coinvolti

Progetti presentati da comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti in forma singola  Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola o associata punti 10 punti 20 ... A2. Numero delle azioni progettuali inserite nel PTO

Fino a 2 azioni punti 15 punti 25 ...

Oltre 3 azioni A3. Presenza di Accordi tra enti locali per l'attuazione di specifici piani che coinvolgono vasti bacini di utenza punti 10

A4. Presenza ai sensi dell'art. 6 lett. c), l.r. n.28/2004 di interventi attuativi di accordi con soggetti pubblici e privati per l'attuazione di specifiche azioni del PTO (art.25, comma 2, l. 53/2000) punti 10 A5. Qualità e coerenza delle azioni pilota presentate e del partenariato previsto in relazione alle caratteristiche del territorio e alle criticità individuate punti (max. 20) ...

A6. Coerenza tra le azioni progettuali presentate e gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. n.12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piani di zona ex art. 19 l. n.328/2000, Piani territoriali per la conciliazione, Piani del commercio) punti 15 ... **(minimo ammissibile 50 punti) punti (max. 100) ... Sono considerate ammissibili al contributo regionale le domande che conseguiranno un punteggio finale non inferiore a 50/100 punti.**

### **9. Casi di esclusione delle domande**

Non sono considerate ammissibili le istanze:

- presentate con modalità differenti da quelle previste al punto 4;
- presentate oltre i termini indicati al punto 5;
- che prevedono attività non riconducibili alle finalità di cui al punto 1. *Per la Tipologia B:*
- presentati da comuni privi di un Piano Territoriale degli Orari approvato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in vigore.

**10. Risorse economiche** Le risorse stanziare sul bilancio regionale 2016 per l'attivazione, il rafforzamento e stabilizzazione delle politiche dei tempi e degli orari delle città, ammontano complessivamente a € 680.456,00 provenienti dal Fondo nazionale Politiche sociali, così suddivise:

- € 340.228,00 per progetti di tipologia A
- € 340.228,00 per progetti di tipologia B; Il contributo regionale non potrà superare per le istanze rientranti nella **Tipologia A** fino a un massimo di:
  - € 25.000 per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che presentano istanza in forma singola;
  - € 40.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che presentano istanza in forma associata;
  - € 30.000 per i Comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che presentano istanza in forma singola; per le istanze rientranti nella **Tipologia B**, fino a un massimo di:
    - € 25.000,00 per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti che presentano domanda in forma singola o associata;
    - € 30.000,00 per i comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che presentano domanda in forma singola.

### **11. Modalità di erogazione dei contributi**

Per la realizzazione delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune, un contributo che viene erogato in 3 fasi successive:

#### **Prima quota:**

- il 10% delle risorse concesse verrà trasferito a seguito della presentazione della istanza e della pubblicazione della graduatoria dei comuni ammessi alla Fase2 e delle risorse concesse;

**Seconda quota:**  il 60% delle risorse concesse verrà trasferito a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (Fase2);

**Saldo:**  la restante quota delle risorse (30%) verrà trasferita a seguito della rendicontazione finale delle spese progettuali, come quota di saldo.

**12. Spese ammissibili** Fase 1: Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi relativi a spese generali o di personale dipendente di enti pubblici. Le risorse previste, quale prima quota, pari al 10% del contributo concedibile potranno sostenere le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi delle attività delle azioni progettuali di massima presentate:  spese per analisi e indagini finalizzate alla rilevazione dell'uso del tempo e all'individuazione di bisogni ed esigenze delle cittadine e dei cittadini che risiedono, anche temporaneamente, nelle aree interessate dal progetto;  spese per la formazione del personale comunale e dei partner pubblici e privati coinvolto nella gestione diretta delle azioni del progetto, o comunque coinvolto nell'attuazione degli interventi previsti;  spese per azioni di informazione e comunicazione connessi all'attuazione del progetto **Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria approvata a conclusione della Fase 1 e fino alla conclusione del progetto, e comunque entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.** Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'I.V.A. e gli oneri sociali.

### **13. Rendicontazione delle spese sostenute**

Le risorse concesse quale prima quota dovranno essere sostenute entro e non oltre il termine indicato per la presentazione del Progetto oggetto dell'Accordo di collaborazione Fase 2. Le modalità di rendicontazione saranno definite con il provvedimento di attivazione della Fase 2.

**14. Tempistica Fase 1** **Entro 19 dicembre** i comuni dovranno inviare alla Regione Lombardia i seguenti documenti: - "Istanza di partecipazione e scheda progettuale di massima - Fase 1"

(allegato B) debitamente compilata in ogni sua parte - Atto di impegno del Sindaco/dei Sindaci con il quale il Comune/i Comuni si candida/no a presentare l'istanza di partecipazione e approva/no la proposta progettuale. □□**Entro dicembre 2016:** Regione Lombardia, con apposito atto, provvederà ad approvare l'elenco dei Comuni ammessi alla Fase 2 e delle risorse assegnate, e a liquidare la prima quota pari, al 10%, del contributo concesso. **Fase 2** □□**Entro gennaio 2017** Regione Lombardia attiva la Fase 2 rivolta esclusivamente ammessi finalizzata alla condivisione con i comuni il progetto oggetto dell'Accordo di collaborazione. □□**Entro maggio 2017** i Comuni trasmettono alla Regione Lombardia il progetto per la condivisione e la sottoscrizione degli Accordi di collaborazione. □□**Entro giugno 2017** la Regione Lombardia e i comuni sottoscrivono gli accordi di collaborazione. □□**Entro Luglio 2017** la Regione Lombardia eroga la seconda quota, pari al 60% del contributo concesso. **Fase 3** □□**Entro 12 mesi** dalla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione il comune realizza il Progetto e le azioni finanziate. Trasmette entro 60 giorni successivi la relazione finale e della rendicontazione ai fini dell'erogazione del saldo secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia.

**15. INFORMAZIONI** Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 6593 - 4886 o inviare un messaggio di posta elettronica a: [politichedeitempi@regione.lombardia.it](mailto:politichedeitempi@regione.lombardia.it).

## SANITA'

### ABRUZZO

**QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE-RISOLUZIONE 22.09.2016, n20** - Realizzazione e pianificazione attività Centri di Assistenza di Medicina sul territorio regionale. (BUR n. 45 del 16.11.16)

#### LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

**CONSIDERATO** che la programmazione della sanità deve tenere conto della reale esigenza degli utenti, e quindi dei cittadini della nostra Regione, con i loro bisogni e le loro richieste di salute, allo scopo di poterle soddisfare al meglio, tenendo conto della necessità di dare pari opportunità e tutela su tutto il territorio, e specie a quello delle aree più svantaggiate;

**CONSIDERATO** che, a seguito della riorganizzazione della sanità regionale, conseguente ai provvedimenti dei Commissari per il rientro dal disavanzo della sanità, il numero degli ospedali e dei nuclei operativi distrettuali, si è notevolmente ridotto senza che si sia realizzato un contestuale potenziamento della sanità territoriale, venendosi in tale modo a creare una disparità di preoccupante portata, tra le opportunità per i cittadini che risiedono in zone più vicine agli ospedali e ai NOD, e quelli residenti nelle zone interne, o lontane da essi;

**VALUTATO** che l'assetto attuale della organizzazione della sanità abruzzese, tenendo a mente quanto già detto, debba preoccuparsi di salvaguardare le esigenze dei territori più lontani dai servizi sanitari ospedalieri e distrettuali, valorizzando le esperienze maturate negli anni precedenti, allo scopo di potere realizzare una continuità assistenziale di base, attraverso la utilizzazione dei medici di medicina generale, degli specialisti ambulatoriali delle branche di base, del personale infermieristico e del personale amministrativo, necessario per l'utilizzo dei mezzi informatici per fornire informazioni e indicazioni utili ai cittadini;

**RITENUTO** che alla risposta ai bisogni sanitari di base, si può provvedere attraverso la valorizzazione della esperienza decennale dei Nuclei delle Cure Primarie, sia strutturati che in rete, presenti sul territorio della nostra Regione, e che essi possano costituire la base per la realizzazione di Centri di Medicina Integrata sul Territorio che, come avvenuto in altre regioni, potrebbero essere collocati nei punti di erogazione sanitaria (ex distretti sanitari di base), o presso altre strutture sanitarie in grado di accogliere il personale necessario, senza costi aggiuntivi;

**CHIARITO** che tali Centri, paragonabili alle Unità di Cure Complesse Primarie, concetto ormai superato dalle esigenze contingenti, così come in precedenza rappresentate, non debbano espletare la funzione di risposta alla riduzione delle liste di attesa o ai ricoveri impropri, ma offrire al

cittadino che oggi non riesce ad avere risposte anche minimali, perché lontano dai luoghi deputati e con difficoltà a volte inenarrabili legate ai trasporti e alla rete viaria, risposte di base e di continuità assistenziale;

**RITENUTO** altresì che la riduzione delle liste di attesa e dei ricoveri impropri deve essere affidata ai NOD, potenziandone la dotazione strumentale e del personale dedicato, oltre che ai servizi ospedalieri, incrementandone gli orari di servizio e il personale, così come viene fatto in diverse regioni italiane;

**CHIARITO** che il cittadino del territorio deve potere trovare risposta alle proprie necessità di base, non soltanto attraverso l'opera del medico di famiglia e del medico di continuità assistenziale, ma anche con l'ausilio di altre figure che, interagendo presso strutture territoriali, già esistenti e solo parzialmente utilizzate, lo possa riportare ad una dignità assistenziale accettabile:

Tutto ciò premesso il Consiglio Regionale

## **IMPEGNA**

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E/O L'ASSESSORE REGIONALE DELEGATO**

- **ad intervenire**, previa costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente della Commissione Sanità della Regione Abruzzo, e costituito dal Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base, dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, da un rappresentante del sindacato più rappresentativo dei medici di medicina generale e dal segretario della intersindacale medica regionale, elabori, entro 90 giorni dall'insediamento, una proposta di costituzione di Servizio di Assistenza di Medicina Integrata sul Territorio della Regione Abruzzo, seguendo le seguenti linee guida per:
- Realizzare Centri di Assistenza di Medicina sul Territorio, da localizzare nelle strutture destinate a punti di erogazione sanitaria (ex DSB) esistenti nelle zone periferiche della nostra Regione;
  - Prevedere per i suddetti Centri, la continuità assistenziale durante le 24 ore, utilizzando la presenza di un medico di medicina generale e di continuità assistenziale, che sia in grado di conoscere la storia clinica di ogni cittadino utente, attraverso la consultazione della cartella clinica computerizzata aggiornata. A tale scopo vanno potenziate le reti e vanno realizzate connessioni con i laboratori analisi e i servizi che erogano il secondo livello diagnostico, già in molti casi predisposti per i collegamenti di telemedicina;
  - Predisporre corsi per i medici di medicina generale e di continuità d'assistenza, presenti nei Centri, finalizzati alla conoscenza dell'urgenza medica di tipo traumatico – incidentale e di BLS, ipotizzando anche la disponibilità di una ambulanza o di un'auto attrezzata per il trasporto dei malati;
  - Prevedere la presenza nei Centri di alcune specialisti di base, quali cardiologo, chirurgo, ginecologo con ostetrica di supporto, e nutrizionista;
  - Prevedere la presenza dell'attività infermieristica finalizzata alla possibilità di effettuare medicazioni, fleboclisi, endovene, intramuscolo, suture, oltre che la possibilità di effettuare interventi a domicilio, anche in associazione all'assistenza domiciliare integrata;
  - Svolgere attività di prevenzione attraverso le campagne vaccinali e di screening;
  - Prevedere la figura del Coadiutore medico, già presente e nei Nuclei di Cure Primarie, per la gestione organizzativa del Centro, preparazione dei form, etc.
  - Proporre ogni altra attività e modalità utile al pieno raggiungimento dell'obiettivo precedentemente illustrato, non ultima la collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, e la previsione dei locali necessari per l'espletamento delle attività di sanità di base esplicitate.
- In definitiva la ubicazione dei Centri suddetti dovrà essere realizzata in località distanti dagli ospedali e dai NOD, e ricomprendere i medici di famiglia che, conservando l'attività di base presso l'ambulatorio principale, espletano a turno con altri MMG, il turno presso il Centro, unitamente alle altre figure elencate, nelle 12 ore diurne, mentre nelle ore notturne saranno i medici della continuità assistenziale a prestare la loro attività, coprendo in tale modo le 24 ore giornaliere.

**DGR 20.10.16, n. 646** - Approvazione del Documento Tecnico “Programma di riordino Punti di Primo Intervento - Regione Abruzzo”. (BUR n. 46 del 23.11.16)

**Note**

Viene approvato il Documento tecnico.

Le risultanze delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 7 “Monitoraggio e indicatori” del Documento tecnico che si approva (All.1), condotte dal CREA, dovranno essere rimesse al Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT del Dipartimento per la Salute ed il Welfare per gli adempimenti di competenza.

**DGR 15.11.16,n. 731** - Art. 27, comma 3, del D.LGS. 368/1999 e s.m.i. - Istituzione dell’Elenco Regionale dei Medici Tutori per i corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale. (BUR n. 46 del 23.11.16)

**Note**

Viene istituito, in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m. e i., l’elenco regionale dei medici tutori di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove vengono iscritti i medici di Medicina Generale che hanno frequentato il corso per medici tutor e che hanno superato il test di verifica finale.

**DECRETO 28.09.2016, N. 106** - Commissione Regionale del Farmaco – Approvazione regolamento di funzionamento e aggiornamento Prontuario Terapeutico Regionale - Indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di prescrizioni di farmaci di nuova commercializzazione. (BUR n. 147 del 25.11.16)

**Note**

Viene preso del Regolamento di funzionamento della CRF, siccome approvato dalla CRF nella seduta del 22 giugno 2016, comprendente – tra l’altro - la metodologia di valutazione dei farmaci e la Dichiarazione Pubblica di Interessi, Impegno alla Riservatezza e Consenso al Trattamento dei Dati Personali che tutti i Soggetti che Collaborano alle Attività della Commissione Regionale del Farmaco (CRF) sono tenuti a sottoscrivere (allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto).

**DECRETO 28.09.2016, N. 108** - Avvio Procedimento di Negoziazione con le Strutture Private titolari di accreditamento definitivo e pre - definitivo per l’erogazione di Prestazioni Sanitarie a carattere riabilitativo. biennio 2016/2017. rettifiche, modifiche e integrazioni - allegato 1 e allegato 2 DCA n. 49/2016 modificato ed integrato dal DCA n. 76/2016. (BUR n. 147 del 25.11.16)

**Note**

Viene dato atto che è necessario ristabilire la correttezza nella ripartizione dell’ammontare massimo per struttura, riconosciuto a carico del SSR, fermo restando l’importo massimo complessivo destinato all’acquisto di prestazioni da privato definitivo e pre - definitivamente accreditato, risultante dal DCA n. 55/2016 - Piano di Riqualficazione 2016 – 2018, richiamato dal DCA n. 76/2016 di integrazione e modifica del DCA n. 49/2016.

Detto ammontare è destinato all’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 da privato pre - definitivamente accreditato di cui al DCA n. 49/2016, conformemente a quanto disposto dal Decreto commissariale n. 76/2016 e secondo gli indirizzi espressi dal Decreto commissariale n. 55/2016 Piano di Riqualficazione 2016 – 2018, fatti salvi gli arrotondamenti propriamente contabili e limitatamente agli stessi;

I suddetti tetti di spesa, di cui all’Allegato 1, si intendono calcolati con riferimento alla quota sanitaria della tariffa.

Nelle more del procedimento di riconversione e riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale, nonché, nello specifico per la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, dell’adozione dei relativi atti di programmazione regionale del fabbisogno di prestazioni, per le strutture ammesse alla

negoziante per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 l. 833/78, i tetti di spesa, per il biennio 2016 – 2017, vengono rideterminati secondo le modalità di cui in narrativa e dei criteri già specificati nel DCA n. 49/2016, che qui si intendono integralmente recepiti;

Fino alla conclusione del procedimento avviato con il richiamato DCA n. 50/2016 e previa verifica della sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione valida del contratto, il procedimento, avviato con il DCA n. 49/2016, relativo alla struttura Medical Centre Maria Ausiliatrice, sia temporaneamente sospeso;

Viene dato atto della modifica dell'Allegato 2 "Schema di accordo contrattuale" del DCA n. 49/2016, con riferimento in particolare all'art. 6, integrato conformemente alle disposizioni del DPCM 29/11/2001, e a taluni refusi presenti anche riferiti ad altre tipologie di prestazioni.

#### **NB**

Seguono indicazioni più specifiche a cui si rinvia.

**DECRETO 28.09.2016, N. 109** - Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l'uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis – Prime indicazioni applicative. (BUR n. 147 del 25.11.16)

#### **Note**

Viene approvato il documento redatto dal Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatazza del Dipartimento per la Salute e il Welfare (allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto) recante "Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa" con il quale sono state fornite le prime indicazioni applicative della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l'uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis.

Con il documento sono state definite le indicazioni di cui la Regione Abruzzo autorizza la rimborsabilità a carico del SSR e sono state individuati nel contempo i centri specializzati abilitati alla prescrizione, allo scopo di favorire il corretto e omogeneo comportamento dei professionisti coinvolti nella gestione di tali preparazioni sul territorio regionale.

**DECRETO 28.09.2016, N. 113** - Costituzione a titolo gratuito del diritto di riuso del programma applicativo denominato –Sistema informativo per la gestione degli Screening Oncologici- Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Veneto e la Regione Abruzzo. (BUR n. 147 del 25.11.16)

#### **Note**

Viene disposta la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto di riuso, in cessione semplice, del software applicativo di proprietà della Regione del Veneto denominato "Sistema informativo per la gestione degli Screening Oncologici" a favore delle AASSLL della Regione Abruzzo, revocando le disposizioni di cui al DCA n.72/2014 del 22 maggio 2014.

Viene approvato l'allegato schema-tipo di convenzione tra la Regione Abruzzo e la Regione del Veneto recante <<Costituzione a titolo gratuito del diritto di riuso del programma applicativo denominato "Sistema informativo per la gestione degli Screening Oncologici">>, tesa definire le modalità ed i tempi delle attività da porre in essere al fine dell'acquisizione del predetto sistema (allegato 4- parte integrante e sostanziale del presente atto);

### **CAMPANIA**

**DECRETO n. 152 del 09.11.2016** - D.C.A. n. 33/2016 Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto aziendale AORN ANTONIO CARDARELLI di NAPOLI - Approvazione. (BUR n. 75 del 14.11.16)

#### **Note**

Viene approvato definitivamente l'Atto aziendale dell' AORN Antonio Cardarelli di Napoli, così come riportato nella deliberazione n. 820 del 27.10.2016, allegato alla presente costituendo parte

integrale e sostanziale, che risulta conforme ai parametri del DM 70/2015 recepiti nel DCA n. 33/2016.

**DECRETO n. 136 del 03.11.2016** - Linee di indirizzo per la gestione del paziente in corso di terapia con farmaci antitumorali. Approvazione. (BUR n. 75 del 14.11.16)

**Note**

Viene approvato il documento allegato, denominato “ **LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN CORSO DI TERAPIA CON FARMACI ANTITUMORALI**”  
**Procedura per la gestione del paziente in corso di terapia con farmaci antitumorali**

**DECRETO n. 135 del 03.11.2016** - Revisione e aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (P.T.O.R. ). I° AGGIORNAMENTO 2016. (BUR n. 75 del 14.11.16)

**LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 16 novembre 2016, n. U00360** - Indirizzi per l'implementazione della Rete Locale di Cure Palliative. (BUR n. 83 del 22.11.16)

**Note**

Vengono approvati i seguenti Documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- “Indirizzi per l'implementazione della Rete locale di Cure Palliative” (Allegato A)
- “Dimensioni strutturali e di processo della Rete locale di Cure Palliative” (Allegato B)

Le AASSLL dovranno fornire alla Regione Lazio il provvedimento di istituzione delle reti locali di cure palliative entro sei mesi dalla data di entrata in vigore presente atto.

**Allegato A**

**Indirizzi per l'implementazione della Rete Locale di Cure Palliative**

**INDICE**

**Premessa**

**1. Il Coordinamento regionale della Rete di Cure Palliative**

**2. La Rete Locale di Cure Palliative**

2.1. Il Coordinamento Aziendale della Rete locale di Cure Palliative

2.2. I nodi della Rete

- a) Ospedale
- b) Distretto
- c) Assistenza residenziale in Hospice
- d) Assistenza Domiciliare – Unità di Cure Palliative (UCP) domiciliari livello base livello specialistico
- e) Assistenza farmaceutica
- f) Assistenza in Strutture Residenziali/RSA
- g) Assistenza Primaria/MMG
- h) Ente Locale

**3. Integrazione con le altre reti**

**4. Formazione in Cure Palliative**

**Bibliografia**

**Glossario**

**Premessa**

Il presente documento è stato predisposto per definire l'articolazione delle reti locali dei servizi per le cure palliative sulla base di quanto disposto dalla Legge 38/2010 (1) e dai suoi provvedimenti attuativi nonché dall'Intesa del 19 febbraio 2015 (2) e dai Decreti del Commissario ad Acta U0084/2010 (3) e U0008/2011 (4).

In particolare la Legge 38/2010 ha definito alcuni impegni, sia a livello regionale che aziendale, per garantire una assistenza di qualità, omogenea su tutto il territorio nazionale.

L'Intesa del 25 luglio 2012 (5) indica gli standard strutturali e di processo che caratterizzano la Rete di Cure Palliative e definisce la rete locale "una aggregazione funzionale ed integrata delle attività di cure palliative erogate nei diversi setting assistenziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale, che soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. Strutture organizzative di erogazione e coordinamento della Rete locale di Cure Palliative
2. Cure Palliative per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita (L. 38/2010, art. 2, comma 1)
3. Operatività di equipe multi professionali dedicate, ai sensi dell'art. 5 comma 2 (Legge 38/2010)
4. Unitarietà del percorso di cure domiciliari
5. Continuità delle cure
6. Formazione continua per gli operatori
7. Programmi di supporto psicologico all'equipe
8. Misurazione della Qualità di vita
9. Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità e autonomia del malato
10. Supporto sociale e spirituale a malati e familiari
11. Programmi di supporto al lutto
12. Dilemmi etici
13. Programmi di informazione alla popolazione sulle cure palliative
14. Programmi di valutazione della qualità delle cure"

### **1. Il Coordinamento regionale della Rete di Cure Palliative**

Il Coordinamento regionale della Rete di Cure Palliative (6) in applicazione della Legge 38/2010 prevede le seguenti funzioni coerentemente con quanto previsto nell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 (7):

1. definizione di linee di indirizzo per l'organizzazione della rete di Cure palliative dell'adulto e della rete della Terapia del dolore e Cure Palliative in età pediatrica
2. promozione delle attività di ricerca, formazione, informazione e comunicazione
3. definizione di indirizzi per la sorveglianza epidemiologica
4. monitoraggio e valutazione delle attività assistenziali
5. promozione della qualità delle cure

### **2. La Rete Locale di Cure Palliative**

La Rete Locale di Cure Palliative è una aggregazione funzionale e integrata, su base territoriale, delle attività erogate nei diversi setting assistenziali e coincide con il territorio dell'Azienda Sanitaria Locale. *2.1. Coordinamento Aziendale della Rete Locale di Cure Palliative*

L'Azienda Sanitaria Locale deve formalmente istituire un Coordinamento aziendale della Rete locale di Cure Palliative con le seguenti funzioni:

- tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative
- attivazione di un sistema integrato (rete) di erogazione di cure palliative domiciliari, in hospice, nelle strutture residenziali e ospedaliere, aziendale e interaziendale
- definizione e attuazione nell'ambito della rete, dei percorsi di presa in carico e di assistenza in cure palliative
- promozione di sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure palliative erogate
- monitoraggio delle prestazioni, residenziali e domiciliari
- monitoraggio di indicatori quali-quantitativi della rete di cure palliative, inclusi gli standard di cui al Decreto Ministeriale n. 43 del 22 febbraio 2007 (8)
- attivazione di programmi obbligatori di formazione continua in cure palliative coerentemente con il disposto dell'art. 8 della Legge 38/2010 e d'interventi di informazione ai cittadini.

Il Coordinamento aziendale ha dunque la seguente composizione minima:

- direttore sanitario, o suo delegato
- referente area del Distretto sanitario
- referente aziendale per le Unità di Cure Palliative (base e specialistica) - Hospice
- referente area ospedaliera
- referente per la medicina generale
- referente farmaceutica aziendale
- rappresentante di ciascun hospice insistente nel territorio

Altre figure potranno essere coinvolte a seconda delle esigenze tecnico-organizzative.

Il Coordinamento dovrà adottare specifici protocolli operativi tra MMG, CAD, UCP di base e specialistica e Hospice, al fine di garantire la continuità tra l'assistenza domiciliare di base e quella specialistica, nonché con quella residenziale e ospedaliera. Inoltre dovrà garantire la corretta gestione delle liste di attesa anche attraverso accordi interaziendali nel rispetto della libera scelta del cittadino per favorire l'accessibilità in tempi rapidi alle cure.

Compito specifico del Coordinamento locale, inoltre, è la trasmissione ai competenti uffici regionali dei provvedimenti formali di attivazione e di funzionamento della rete locale.

## 2.2. I nodi della rete

I nodi della Rete di Cure Palliative sono: Ospedale, Distretto, Hospice, Unità di Cure Palliative domiciliari (base e specialistiche), RSA o altra struttura residenziale, Medici di Medicina Generale e l'Ente locale del relativo territorio.

I nodi della rete garantiscono modalità di raccordo e di relazione stabili ed esplicite fra assistenza ospedaliera e cure territoriali, e tra servizi sanitari e sociosanitari.

Per l'accesso alle cure palliative è richiesta la valutazione multidimensionale mediante la Suite InterRai - Modulo Palliative Care, la definizione di un Piano di Assistenza Individuale (PAI) e l'integrazione con gli interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale (DCA U00361 del 31.10.2014) (9).

### a) Ospedale

Le cure palliative in ospedale sono caratterizzate da:

- consulenza palliativa con specifica competenza ed esperienza come indicato nella Intesa del 10 luglio 2014 (10)
- ospedalizzazione in regime diurno per specifiche prestazioni con finalità palliative
- attività ambulatoriale di Cure Palliative.

La Consulenza palliativa richiesta dallo specialista di riferimento sulla base di protocolli operativi ospedalieri condivisi fornisce un supporto specialistico ai malati e alle loro famiglie.

È necessario quindi che all'interno dell'Ospedale sia presente una funzione formalizzata di consulenza in Cure Palliative.

L'Ospedale deve garantire specifici percorsi di cura al fine di assicurare l'erogazione, anche attraverso l'ospedalizzazione, di prestazioni terapeutiche di particolare complessità non eseguibili né a domicilio né in hospice.

L'Ospedale dovrà infine erogare prestazioni ambulatoriali per pazienti autosufficienti per il controllo ottimale di sintomi, ivi compreso il dolore, e per il supporto alla famiglia.

In particolare, nell'Intesa sull'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza del 7 settembre 2016 (11) viene definito, nel comma 2 dell'Art. 38 - Ricovero ordinario per acuti, che:

“...Nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e strumentali...”

Per garantire la continuità assistenziale, l'U.O. ospedaliera utilizzerà gli strumenti previsti per la presa in carico da parte della rete di Cure Palliative, informando il MMG per la programmazione della dimissione e/o attivando direttamente i Servizi mediante la compilazione del “Modulo di richiesta di attivazione della rete locale cure palliative” informatizzato e disponibile in SIAT.

### b) Distretto

Il Distretto, attraverso l'Unità Valutativa, partecipa al processo di definizione dell'idoneità all'accesso alla rete locale di cure palliative come disposto con note regionali (12).

#### c) Assistenza residenziale in Hospice

L'Intesa del 25 luglio 2012 definisce che "...Le cure palliative in Hospice, nell'ambito della Rete locale di Cure Palliative, sono costituite da un complesso integrato di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltre che da prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere, nonché di sostegno spirituale, a favore di persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita..."

L'assistenza residenziale è rivolta a persone affette da patologie oncologiche e non oncologiche.

Si accede alla struttura hospice mediante prescrizione del MMG o del medico della Unità Operativa Ospedaliera presso la quale è ricoverato il paziente previa compilazione dell'apposito Modulo di richiesta di presa in carico.

La sopracitata Intesa del 25 luglio 2012 inoltre definisce che le cure palliative "... sono erogate da équipe multidisciplinari e multi professionali che assicurano cure e assistenza in via continuativa sulle ventiquattro ore, sette giorni su sette. Le cure in Hospice sono garantite in modo omogeneo: gli Hospice sono inseriti nei LEA distrettuali, anche quando sono logisticamente situati in strutture sanitarie di ricovero e cura oppure ne costituiscono articolazioni organizzative".

Le funzioni del Day-Hospice di cui all'art. 2 comma g della Legge 38/2010 sono destinate essenzialmente ad attività terapeutiche non eseguibili a domicilio.

Per facilitare la continuità di cura ed evitare interruzioni assistenziali determinate dal passaggio dalle terapie attive specifiche per la patologia di base alle cure palliative può essere previsto un approccio integrato nella gestione delle cure tra l'ambito specialistico ospedaliero ed il setting di cure palliative. (13)

È prevista la possibilità di una ospitalità temporanea in hospice per i pazienti già presi in carico dalle cure palliative domiciliari al fine di garantire continuità assistenziali e sollievo alla famiglia.

L'Intesa sull'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza del 7 settembre 2016 sopracitata, all' Art. 31 Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita, definisce che: "...Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psicoemotivo all'équipe..."

#### d) Assistenza Domiciliare - Unità di Cure Palliative (UCP) domiciliari

L'Intesa sull'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza 2016, all' Art. 23 Cure palliative domiciliari, definisce che:

1) "Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure palliative sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare e sostegno spirituale. Le cure palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:

a) **livello base:** costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una

adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;

b) **livello specialistico**: costituito da interventi da parte di équipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.

2) Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un "Progetto di assistenza individuale" (PAI).

Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale".

La gamma di interventi erogati nelle cure palliative domiciliari specialistiche, può comprendere quindi prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, relative all'attività clinica di tipo valutativo-diagnostico, all'attività clinica di tipo terapeutico, ivi compresa la risposta alle chiamate d'urgenza e d'intervento in regime di pronta disponibilità, all'attività educativo/relazionale, ivi compreso il supporto nella fase della perdita e di elaborazione del lutto, nonché prestazioni indirette, relative all'attivazione del singolo caso, all'attività di programmazione, di monitoraggio continuo, anche telefonico, e di confronto con l'équipe.

Tutto ciò si configura nell'ambito della "presa in carico globale" dal punto di vista assistenziale del paziente e della sua famiglia intesi come unità di cura. A tal fine è necessaria:

- l'organizzazione del Servizio e delle attività sulle 24h 7 giorni su 7
- il coordinamento e la responsabilità del percorso assistenziale (case management) di ogni paziente
- la condivisione dei processi decisionali e protocolli di lavoro
- l'accessibilità telefonica
- il costante monitoraggio del paziente, anche telefonico
- la possibilità di intervento diretto h 24 in caso di necessità
- il supporto e sostegno costante alla famiglia attraverso colloqui ed interventi strutturati.

Le cure palliative di livello base sono garantite dai Centri di Assistenza Domiciliare (CAD) delle ASL in collaborazione con i MMG.

Le cure palliative di livello specialistico sono garantite da équipe multiprofessionali e multidisciplinari in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Tali équipe, al fine di garantire l'integrazione tra l'ambito residenziale e domiciliare, possono essere le stesse équipe operanti negli hospice.

e) Assistenza farmaceutica

I farmaci H ospedalieri sono utilizzabili dalle UCP domiciliari.

La Regione stabilisce le modalità di prescrizione, di erogazione e monitoraggio dei farmaci H ospedalieri nei servizi domiciliari e residenziali.

Nei servizi di Cure Palliative sia domiciliari che residenziali è prevista la fornitura diretta dei farmaci da parte della farmacia ospedaliera.

L'erogazione dei farmaci di cui al DPR 309/90 e s.m.i (14) è assicurata dalle ASL in cui insiste l'Hospice; sarà cura della ASL attivare le procedure per la rendicontazione nei flussi ministeriali (file f/FarmED); la prescrizione di tali farmaci da parte dei MMG o specialisti dotati di ricettario SSN è prevista esclusivamente in caso di urgenze o di motivata impossibilità da parte della ASL a fornire la terapia.

Il Medico Palliativista può attivare l'erogazione dell'ossigeno domiciliare con richiesta alla ASL di residenza dell'assistito.

f) Assistenza in Strutture Residenziali/RSA

Nelle RSA devono essere garantite le cure palliative di base.

A tal fine devono essere previsti specifici percorsi formativi per il personale ivi operante.

Qualora si rendesse necessario per il proprio assistito, il MMG potrà attivare la richiesta di segnalazione al fine di una presa in carico da parte della rete delle Cure Palliative.

g) Assistenza Primaria/MMG

I MMG svolgono un ruolo strategico sul piano della continuità e della integrazione con le strutture della Rete di Cure Palliative. Essi infatti sono i referenti delle CP domiciliari di base con il compito di identificare e raccogliere i bisogni di Cure Palliative nel momento in cui si manifestano.

Il MMG formula la richiesta di attivazione delle CP domiciliari di base su apposita Scheda Unica di Segnalazione<sup>1</sup> (DCA n. U00431 del 24 dicembre 2012) (15) al Distretto, che in base ai bisogni segnalati del paziente, lo prende in carico in Cure Palliative di base o attiva le UCP specialistiche.

Inoltre il MMG può attivare direttamente le UCP specialistiche tramite il *Modulo Unico di Richiesta di Attivazione della Rete Locale Cure Palliative*.

h) Ente Locale

Le Cure Domiciliari Palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della Scheda Unica di Segnalazione SUS valutazione multidimensionale.

### **3. Integrazione con le altre Reti**

È prevista l'integrazione con:

- la Rete della Terapia del Dolore attraverso un percorso formativo, sulla base di indirizzi regionali, integrato e dedicato ai professionisti della Rete di Cure Palliative e della Rete Terapia del dolore.

- la Rete Ospedaliera tramite percorsi formativi, sulla base di indirizzi regionali, di cure palliative precoci, continuità assistenziale, di dimissioni coordinate e condivise dei pazienti che necessitano di cure palliative.

- l'Ente locale finalizzata alla interazione con i Servizi Sociali. Tale integrazione andrà specificatamente normata con protocolli d'intesa tra la ASL e il Municipio/Ente locale territorialmente competente.

### **4. Formazione in Cure Palliative**

Con il DCA n. U00582/2015 (16) viene individuata, tra le aree strategiche formative che le aziende sanitarie della Regione Lazio dovranno programmare, una linea in Cure Palliative con un limite minimo di almeno un evento annuo, i cui ambiti di applicazione sono:

- Sviluppo delle reti locali
- Aspetti di contenuto sulla terapia del dolore e sulle cure palliative
- L'assistenza domiciliare palliativa di base e specialistica
- Contenuti specifici di farmacologia
- Organizzazione e assistenza negli Hospice
- Assistenza palliativa in età pediatrica
- Assistenza a pazienti in fase terminale
- Palliative Care e miglioramento della qualità di vita di pazienti e familiari
- Valutazione e Trattamento del Dolore
- Integrazione professionale e tra professioniste/i ed altri caregivers
- Empowerment dei familiari/pazienti in tema
- Aspetti comunicativi e relazionali sulle cure palliative.

### **Bibliografia**

1. Legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"

2. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie." Rep. N. 32/CSR del 19 febbraio 2015

3. DCA n. U0084 del 30 settembre 2010 "La rete assistenziale di cure palliative della Regione Lazio"

4. DCA n. U0008 del 10 febbraio 2011 “Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2,R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”
5. Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute, di cui all’art. 5 della legge 15 marzo 2010 n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore” Rep. n. 151/CSR del 25 luglio 2012. Recepito con DCA U00461 del 15 novembre 2013
6. Il Coordinamento regionale della rete assistenziale delle Cure palliative è istituito con Determinazione n. B02265 del 19 aprile 2012 e suoi successivi aggiornamenti con Determinazione n.G16293 del 14 novembre 2014 e Determinazione n. G02749 del 17 marzo 2015
7. “Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore”. Rep. Atti 239/CSR del 16 dicembre 2010
8. Decreto del Ministero della Salute n. 43 del 22 febbraio 2007 “Regolamento recante: Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”
9. DCA n. U00361 del 31 ottobre 2014 “DCA n. U00247 del 25.7.2014 - Programmi operativi regionali per il triennio 2013- 2015. Adozione degli strumenti di valutazione multidimensionale della "SUITE InterRai" per l'area della non autosufficienza e per le cure palliative.”
10. “Accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regione e le province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore.” Rep. Atti n. 87/CSR del 10 luglio 2014
11. “Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge 28 dicembre 2015, n 208, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del presidente del consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)”. Rep. Atti n. 157/CSR del 7 settembre 2016
12. Nota prot. 45629/4V/03 del 12 aprile 2006 avente ad oggetto “Regolamentazione accesso in hospice” e nota prot. 153428/DB/27/15 del 9 agosto 2013 relativa l’attività degli hospice e la valutazione accessi in assistenza della Unità Valutativa Aziendale
13. Documento del tavolo di lavoro AIOM-SICP “Cure palliative precoci e simultanee” 2015
14. D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”
15. DCA n. U00431 del 24 dicembre 2012 “La valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni: Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di valutazione Multidimensionale Distrettuale nella regione Lazio”
16. DCA n U00582 del 15 dicembre 2015 “Approvazione Piano Formativo Regionale Triennio 2016-2018: Indirizzi strategici per la formazione degli operatori sanitari”

#### **Glossario**

(da fonte Agenas integrato. Per la consultazione on line link: <http://agenas-buonepratiche-cp.it/survey/glossario.faces>)

**Cure Palliative (WHO, 1990, modificata dalla Commissione ministeriale per le cure palliative 1999).** Le Cure Palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia

che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. Il controllo del dolore, di altri sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni interventi palliativi sono applicabili anche più precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al trattamento oncologico. In particolare le cure palliative: affermano la vita e considerano il morire come un evento naturale; non accelerano né ritardano la morte; provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi; integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell'assistenza; aiutano i pazienti a vivere in maniera attiva fino alla morte; sostengono la famiglia durante la malattia e durante il lutto.

**Cure Palliative, definizione della Legge 38/2010.** Per cure palliative si intende l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.

**Malato, definizione della Legge 38/2010.** Per malato si intende la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa.

**UCP Domiciliari** Acronimo Unità di Cure Palliative domiciliari. Le Cure Palliative domiciliari, nell'ambito della Rete di assistenza, sono costituite da un complesso integrato di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltre che da prestazioni sociali e tutelari, nonché di sostegno spirituale, a favore di persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le UCP domiciliari garantiscono sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia interventi di équipe specialistiche tra loro interagenti in funzione della complessità che aumenta con l'avvicinarsi della fine della vita, nonché la pronta disponibilità medica sulle 24 ore, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver. Gli interventi di base garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e un'adeguata comunicazione con il malato e la famiglia. Queste cure sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle Cure Palliative. Le cure richiedono interventi programmati in funzione del progetto di assistenza individuale. Gli interventi di équipe specialistiche multiprofessionali dedicate sono rivolti a malati con bisogni complessi, per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, vanno garantite la continuità assistenziale, interventi programmati ed articolati sui sette giorni, definiti dal progetto di assistenza individuale.

**PAI** Acronimo di Piano Assistenziale Individuale È un progetto assistenziale che viene redatto in modo condiviso dall'équipe multidisciplinare e multiprofessionale di Cure Palliative, a seguito di un'attenta analisi e di una valutazione dei bisogni globali della persona. Il PAI riporta i problemi, la valutazione multidimensionale, gli obiettivi terapeutico-assistenziali, e il monitoraggio nel tempo. Il PAI è un progetto dinamico, aggiornato in funzione delle necessità che possono di volta in volta emergere, formulato in collaborazione con la famiglia e l'équipe di cura. La presa in carico è: globale, estesa all'intero percorso, trasversale alle unità operative, continua, stabile, con la partecipazione nelle scelte terapeutiche del malato e dei familiari.

**Rete di Cure Palliative (ai sensi della legge 38/2010).** La Rete di Cure Palliative è una aggregazione funzionale ed integrata delle attività di Cure Palliative erogate in ospedale, in Hospice, al domicilio e in altre strutture residenziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale. La gestione e il coordinamento della Rete di Cure Palliative è affidata a una Struttura Organizzativa, specificamente dedicata e formata da figure professionali con specifica competenza

ed esperienza ai sensi dell'Articolo 5, Comma 2, Legge 38/2010 individuate tra quelle operanti presso le strutture erogatrici accreditate.

La Struttura Organizzativa di Cure Palliative dell'Azienda Sanitaria: garantisce l'accoglienza, la valutazione del bisogno e l'avvio di un percorso di Cure Palliative, assicurando la necessaria continuità delle cure, la tempestività della risposta e la flessibilità nell'individuazione del setting assistenziale appropriato; garantisce la continuità delle Cure Palliative attraverso l'integrazione fra l'assistenza in ospedale, l'assistenza in Hospice e l'assistenza domiciliare di base e specialistica; attiva il monitoraggio della qualità delle cure attraverso l'analisi dei flussi informativi e degli indicatori ministeriali, verifica il rispetto, da parte dei soggetti erogatori di Cure Palliative operanti nella Rete, dei criteri e degli indicatori previsti dalla normativa vigente; effettua il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle prestazioni erogate, verificandone anche gli esiti ed i relativi costi; ed attua programmi obbligatori di formazione continua rivolti a tutte le figure professionali operanti nella Rete, attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. Tale formazione si svolge preferenzialmente attraverso progetti di audit clinico e di formazione sul campo.

**Terapie di supporto** La terapia di supporto è parte integrante delle cure oncologiche e comprende tutti i trattamenti che hanno come obiettivo quello di prevenire e gestire gli effetti collaterali legati alle terapie oncologiche, allo scopo di ottimizzare la prevenzione e il controllo dei sintomi fisici, funzionali, psichici e della sofferenza sociale e spirituale della persona e del sostegno alla famiglia, laddove l'outcome sia principalmente la sopravvivenza.

**Approccio palliativo nelle malattie neoplastiche.** Pone il malato e non il tumore al centro dell'attenzione e delle cure ispirandosi alla cultura del non abbandono e garantendo ad ogni paziente l'attenzione alla qualità della vita e la continuità terapeutico-assistenziale in tutto il percorso della malattia oncologica. Prendere in cura un malato di tumore pertanto comporta da un lato offrire il miglior trattamento antitumorale, dall'altro riconoscere precocemente i bisogni fisici, funzionali, psicologici, sociali e spirituali che si manifestano nel corso della sua malattia. Per tale motivo la prevenzione, la valutazione ed il trattamento dei sintomi diventa importante al pari della valutazione della risposta della terapia antitumorale ed è necessario stabilire una relazione di cura efficace attraverso un'informazione corretta e comprensibile per poter realmente condividere le scelte di trattamento.

**Terapie antineoplastiche a scopo palliativo.** Sono trattamenti finalizzati alla cura e non alla guarigione della malattia allo scopo di prolungare la sopravvivenza e di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da tumore. Le terapie antineoplastiche a scopo palliativo possono prevedere trattamenti chirurgici quali ad esempio la resezione del tumore primitivo sintomatico in presenza di metastasi a distanza; procedure interventistiche per l'impianto di stent o drenaggio di versamenti; radioterapia a scopo antalgico, emostatico, stabilizzante in caso di minaccia di fratture patologiche, per l'eliminazione di stasi linfatiche o venose provocate dal tumore o per il trattamento di neoplasie cerebrali inoperabili primitive o secondarie; trattamenti sistemici.

I trattamenti sistemici comprendono la chemioterapia, la terapia ormonale, l'immunoterapia antineoplastica, le terapie a bersaglio molecolare; sono in grado di comportare un prolungamento della sopravvivenza rispetto alla migliore terapia di supporto nella gran parte dei tumori.

In molti casi con un trattamento integrato multidisciplinare e con l'utilizzo di tutte le risorse terapeutiche a disposizione, è possibile determinare una cronicizzazione della malattia neoplastica, che non rappresenta più un rischio immediato per la vita, ma diventa piuttosto una condizione con la quale convivere.

Le terapie antineoplastiche a scopo palliativo non vanno comunque effettuate di routine in tutti i malati di tumore, ma vanno proposte valutando attentamente rischi e benefici in rapporto al tipo di paziente e al tipo di neoplasia: esistono ancora dei tumori in cui l'impatto dei trattamenti palliativi, in termini di incremento della sopravvivenza e di miglioramento della qualità di vita, è scarsamente apprezzabile e, soprattutto nei pazienti pretrattati e nelle fasi avanzate della malattia neoplastica, i

trattamenti sistemici espongono il paziente a un maggior rischio di effetti collaterali e di pratiche mediche invasive.

Nel decidere se praticare o meno un trattamento antineoplastico palliativo si deve in ogni caso tener conto delle preferenze del paziente che deve essere informato della finalità, delle prospettive e degli effetti collaterali a cui può andare incontro.

**Presa in carico.** È un processo, un insieme di azioni, percorsi, strategie, messa in atto per rispondere a bisogni di salute complessi e che richiedono un'assistenza continuativa o prolungata nel tempo, coinvolgendo diverse professionalità. La "presa in carico" è legata alla "complessità" dei bisogni, della domanda, della valutazione dei bisogni e dell'offerta; a tale complessità è strettamente legato il concetto di "unitarietà". La complessità richiede "continuità" tra i bisogni, espressi da una domanda, e le risposte, rappresentate dall'offerta di risposte modulate nella loro gradualità e modulate nel tempo. Si "prende in carico" la persona, nella sua globalità, e con i bisogni della stessa. La presa in carico si compone di diverse fasi e momenti.

La "presa in carico" può essere definita come "un processo integrato e continuativo che si configura come "governo" di un insieme articolato e coordinato di interventi rivolti a soddisfare un bisogno complesso e articolato"

*(Da Agenas "Punto unico di accesso, presa in carico, continuità assistenziale." Monitor, Supplemento al numero 21/2008)*

**Cure Palliative specialistiche:** si definiscono 'specialistiche' le équipe di Cure Palliative dedicate a questa disciplina nella propria attività lavorativa quotidiana. Si tratta di team multidisciplinari con formazione specialistica ed esperienza che effettuano un Servizio di Cure Palliative direttamente, con pazienti e famiglie, e indirettamente, mediante consulenza ad altri professionisti. Nell'intento di creare servizi sanitari ad alta efficienza, i team specialistici in Cure Palliative possono avere un ruolo centrale nell'ottimizzare l'assistenza e il raggiungimento degli outcome e nel ridurre l'accesso ai servizi per acuti nelle ultime settimane di vita.

**Simultaneous care/Cure Palliative precoci.** Le cure simultanee/cure palliative precoci nel malato oncologico rappresentano un modello organizzativo mirato a garantire la presa in carico globale attraverso un'assistenza continua, integrata e progressiva fra terapie oncologiche e Cure Palliative quando l'outcome non sia principalmente la sopravvivenza del malato. Le finalità sono:

- Ottimizzare la qualità della vita in ogni fase della malattia, attraverso una meticolosa attenzione agli innumerevoli bisogni, fisici, funzionali, psicologici, spirituali e sociali del malato e della sua famiglia.

- Garantire la continuità di cura attraverso una gestione flessibile del malato e dei suoi bisogni, con appropriati obiettivi in ogni singola situazione attraverso la valutazione, pianificazione, coordinamento, monitoraggio, selezione delle opzioni e dei servizi.

- Evitare il senso di abbandono nella fase avanzata e terminale.

L'integrazione tra le terapie oncologiche e le Cure Palliative nel continuum della cura è essenziale per il malato con cancro.

**Cure di fine vita.** Le cure di fine vita sono parte integrante delle Cure Palliative e si riferiscono alle cure dell'ultima fase della vita, caratterizzata da segni e sintomi specifici, il cui pronto riconoscimento permette di impostare quei cambiamenti che sono necessari per riuscire a garantire ai malati una buona qualità del morire e ai familiari che li assistono una buona qualità di vita, prima e dopo il decesso del loro caro. Le cure di fine vita non sono una semplice continuazione di quanto è stato fatto fino a quel momento, ma si caratterizzano per una rimodulazione dei trattamenti e degli interventi assistenziali in atto in rapporto ai nuovi obiettivi di cura.

**Continuità delle cure ospedale-territorio.** La continuità delle cure rappresenta la modalità per fornire tempestive risposte coordinate e organizzate ai bisogni complessi dei malati e dei loro familiari. La continuità assistenziale si compone di tre aspetti fondamentali: continuità dell'informazione, continuità gestionale e continuità relazionale.

La continuità dell'informazione permette la comunicazione tra i soggetti istituzionali/professionali che afferiscono ai differenti setting assistenziali nel percorso di cura del malato. Riguarda

informazioni non solo sulla condizione clinica, ma anche sulle preferenze, le caratteristiche personali e di contesto, utili ad assicurare la rispondenza al bisogno di salute.

La continuità gestionale è particolarmente importante in patologie cliniche croniche o complesse, che richiedono l'integrazione di più attori professionali/istituzionali nella gestione del percorso malato. Questo si realizza attraverso un'azione complementare e temporalmente coordinata dei servizi/professionisti coinvolti nel sistema di offerta assistenziale. In tal senso l'utilizzo di piani assistenziali e protocolli di cura garantiscono maggiore sicurezza nella programmazione e nella efficacia del percorso di trattamento individuale.

La continuità relazionale permette la connessione non solo tra la dimensione pregressa e attuale nella definizione dell'iter di cura/assistenza, ma fornisce anche una dimensione prospettica. Essa consiste nella relazione continua del malato con diversi professionisti sociosanitari che forniscono assistenza in modo organico, coerente e attento allo sviluppo del percorso di trattamento in senso prospettico.

**Familiare che si prende cura (familiare caregiver o carer).** Familiare che occupa un ruolo informale di cura, supporto e di vicinanza e che condivide (è partecipe di) l'esperienza di malattia del malato e si impegna nelle attività di cura della persona e della gestione delle emozioni.

**Sostegno o supporto alla famiglia.** Attività, azioni, interventi, comportamenti formali o informali, organizzati e finalizzati alla soddisfazione dei bisogni assistenziali dei familiari (caregiver) nel fornire una cura ottimale al malato in fase avanzata di malattia. Il supporto dato da professionisti, familiari e amici, può aiutare i familiari che si fanno carico del malato ad incrementare le proprie capacità di rispondere alle richieste di cura. L'obiettivo del supporto è rendere i familiari in grado di mantenere ad un buon livello il comfort del malato e la qualità di vita, e prevenire o minimizzare nei familiari caregiver lo stress non necessario.

**Sostegno psicologico.** Sostegno specifico riguardante la dimensione relazionale, affettiva, emozionale, cognitiva. È finalizzato alla soddisfazione di bisogni complessi (es. preparazione alla morte del familiare, gestione dell'ansia).

**Lutto.** Reazione naturale e soggettiva a qualsiasi cambiamento o perdita significativa. Processo normale segno di buon funzionamento mentale.

Lutto anticipatorio: insieme delle manifestazioni comportamentali, emotive e psicologiche che consentono la preparazione e l'elaborazione di un evento atteso, previsto e considerato come ineluttabile.

Lutto complicato: grave forma sintomatologica a motivo di un decesso di una persona cara. Assenza o ritardo di insorgenza del lutto; lutto eccessivamente intenso e prolungato che può interferire a diversi livelli con il precedente funzionamento psicologico e sociale.

Elaborazione del Lutto: processo cognitivo ed emotivo che conduce ad una consapevole accettazione della realtà della perdita.

## **Allegato B**

### **Dimensioni strutturali e di processo della Rete locale di Cure Palliative**

#### **PREMESSA**

L'organizzazione di modelli integrati di cura e di assistenza, con l'indicazione precisa a sviluppare Reti regionali e locali di Cure Palliative è stata definita dalla Legge 38/2010 e dai successivi decreti attuativi, approvati in conferenza Stato-Regioni ed in particolare dall'Intesa Stato Regioni del 25 luglio 2012.

A tal proposito nel presente documento vengono sviluppate le 14 dimensioni previste dalla sopracitata Intesa e viene resa disponibile una lista di criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei requisiti della Rete locale di Cure Palliative.

#### **DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE**

**Dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano la Rete Locale di Cure Palliative (Legge 38/2010 – Articolo 5, comma 3 standard strutturali qualitativi e quantitativi)**

**Dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano la Rete locale di CP**

## **Criteri ai fini della valutazione Soddisfaccimento evidenze per singolo criterio**

### **1. Strutture organizzative di erogazione e coordinamento della Rete locale di Cure Palliative.**

Criterio: Nell'Azienda Sanitaria, strutture specifiche garantiscono l'assistenza di Cure Palliative in hospice, a domicilio e ove necessario in ospedale. Una struttura organizzativa di Cure Palliative con compiti di coordinamento garantisce una reale operatività della Rete di Cure Palliative. Ai fini della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del S.S.N. dedicato alle cure palliative, si auspica l'integrazione delle Tabelle di cui ai D.M. 30/1/1998 e 31/1/1998, relative alle discipline equipollenti ed affini, con l'istituzione della Disciplina "Cure Palliative".

a. E' condizione essenziale che la Rete locale di Cure Palliative (CP) disponga dei diversi nodi (domicilio, hospice, ospedale, strutture residenziali). Dispone di un proprio coordinamento per il funzionamento e ne garantisce l'operatività e adotta documenti per la programmazione e pianificazione dell'attività.

1.1 UCP domiciliare base  SI  No

1.2 UCP domiciliare specialistica  SI  No

1.3 Hospice  SI  No

1.4 Ospedale  SI  No

1.5 RSA  SI  No

1.6 MMG  SI  No

1.7 Ente locale  SI  No

1.8 Distretto  SI  No

1.9 Funzione di Coordinamento  SI  No

1.10 Numero dei malati deceduti a causa di tumore assistiti dalla rete di cure palliative a domicilio e/o in hospice sul numero di malati deceduti per malattia oncologica

1.11 Numero posti letto in hospice

1.12 Percentuale di hospice in possesso dei requisiti di cui al DPCM 20 gennaio 2000

1.13 Numero annuo giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati deceduti a causa di tumore

1.14 Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e la presa in carico domiciliare da parte della Rete di CP è inferiore o uguale a 3 giorni sul numero di malati presi in carico a domicilio dalla Rete e con assistenza conclusa

1.15 Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e il ricovero in hospice è inferiore o uguale a 3 giorni sul numero di malati ricoverati e con assistenza conclusa

1.16 Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in hospice è inferiore o uguale a 7 giorni sul numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica.

1.17 Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in hospice è superiore o uguale a 30 giorni sul numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica

1.18 Documenti programmazione e pianificazione attività della rete  SI  No

### **2. Cure Palliative per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita (L. 38/2010, art. 2, comma 1).**

Criterio: La Rete locale di Cure Palliative definisce o concorre a definire piani di intervento per poter garantire cure palliative per qualunque patologia evolutiva durante tutto il suo decorso, per ogni età ed in ogni luogo di cura. I piani devono coinvolgere in modo integrato tutte le risorse disponibili sul territorio, comprese le organizzazioni non -profit ed il settore sociale degli Enti Locali.

a. Adozione di strumenti di valutazione, basati su criteri generali e specifici per ogni patologia, validati in CP e in grado di definire il livello di progressione della malattia e della complessità

assistenziale. Le organizzazioni non-profit ed il settore sociale degli Enti Locali qualora presenti concorrono alle operatività dell'equipe di assistenza.

2.1 Strumenti di valutazione per ogni patologia, validati in CP  SI  No

2.2 Percentuale pazienti presi in carico con adozione PAI ..... %

2.3 Percentuale pazienti oncologici presi in carico nella Rete locale di CP .....  
%

2.4 Percentuale pazienti non oncologici presi in carico nella Rete locale di CP .....  
%

2.5 Presenza organizzazioni non-profit  SI  No

### **3. Operatività di equipe multi professionali dedicate, ai sensi dell'Art. 5 Comma 2.**

Criterio: Nella Rete locale di Cure Palliative operano equipe multiprofessionali con personale dedicato. Di tale equipe è parte integrante il medico di medicina generale. La strutturazione di base dell'equipe multiprofessionale è costituita da medici e infermieri in possesso di adeguata formazione ed esperienza. Con questa equipe collaborano, in rapporto ai bisogni del malato e della famiglia, psicologi, assistenti sociali nonché le altre figure professionali ritenute necessarie.

Le equipe multiprofessionali adottano quale strumento di condivisione professionale periodica la riunione d'equipe.

a. Nella Rete locale di CP operano le équipe multiprofessionali dedicate. Gli operatori dell'equipe di cure palliative possiedono un curriculum formativo specifico (coerente con CSR Accordo 10 luglio 2014).

3.1 Presenza equipe multiprofessionale dedicata [\*]  SI  No

3.2 Medico [\*]  SI  No

3.3 Infermiere [\*]  SI  No

3.4 Psicologo [\*]  SI  No

3.5 Fisioterapista [\*]  SI  No

3.6 Assistente Sociale [\*]  SI  No

b. MMG partecipa al lavoro dell'equipe di assistenza.

3.7 Contatto con MMG per programmare l'assistenza  SI  No

c. La riunione multiprofessionale è lo strumento di lavoro dell'equipe di assistenza in cure palliative ed è adottata periodicamente.

3.8 Presenza riunione d'equipe [\*]  SI  No

3.9 Cadenza periodica riunione d'equipe [\*]  SI  No

### **4. Unitarietà del percorso di cure**

#### **domiciliari.**

a. Gli interventi di base si articolano con interventi caratterizzati da un CIA < 0.50 4.1 CIA < 0,50   
SI  No

Criterio: L'unitarietà del percorso di cure a casa è garantita dalle Unità di Cure Palliative Domiciliari. Le Unità di Cure Palliative Domiciliari garantiscono interventi di base e interventi di equipe specialistiche, tra loro interagenti in funzione della complessità, che aumenta con l'avvicinarsi della fine della vita.

b. Gli interventi di equipe specialistiche multiprofessionali dedicate si articolano con interventi caratterizzati da un CIA > 0.50

4.2 CIA > 0,50  SI  No

c. L'unitarietà del percorso è garantita dalla condivisione delle informazioni e dei dati.

4.3 Operatività sistema SIAT  SI  No

### **5. Continuità delle cure.**

Criterio: Nella Rete locale di Cure Palliative è garantita la continuità delle cure attraverso l'integrazione dei diversi ambiti assistenziali (domiciliari, ambulatoriali, a ciclo diurno, di ricovero) e nei vari setting di cura di seguito caratterizzati (casa, Hospice, ospedale, strutture residenziali). L'integrazione di queste opzioni assistenziali, in un programma di cure individuali, è condizione essenziale per poter dare una risposta efficace ai bisogni dei malati e dei loro familiari. Tra gli

strumenti possibili di tale integrazione si cita il Punto Unico di Accesso. La Rete garantisce una valutazione costante dei bisogni della famiglia al fine di individuare un percorso di supporto.

a. La continuità della cura è garantita da procedure e protocolli di integrazione tra i vari nodi della rete.

5.1 Presenza procedure e protocolli integrazione  SI  No

b. Procedura per garantire una adeguata comunicazione con la famiglia nei passaggi tra i vari nodi della Rete locale di CP.

5.2 Procedure comunicazione con la famiglia [\*]  SI  No

## **6. Formazione continua per gli operatori.**

Criterio: La formazione multidisciplinare degli operatori è un elemento indispensabile per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi dell'assistenza. La Struttura organizzativa di Coordinamento della Rete locale partecipa, con le strutture aziendali dedicate, ai piani di formazione continua per gli operatori della rete. Quando sono presenti i volontari, essi devono essere adeguatamente formati e regolarmente supervisionati per le attività loro assegnate nell'ambito della Rete locale di Cure Palliative.

a. Adozione di progetto formativo multidisciplinare per la formazione continua degli operatori e verifica periodica dell'aggiornamento specifico in cure palliative.

6.1 Progetto formazione continua multidisciplinare e verifica periodica [\*]

SI  No

b. I Volontari presenti ricevono adeguata formazione in cure palliative e periodica supervisione.

6.2 Presenza volontari formati con supervisione periodica [\*]

SI  No

## **7. Programmi di supporto psicologico all'equipe.**

Criterio: Nella Rete locale di Cure Palliative sono attivati programmi di supporto psicologico e di prevenzione e trattamento del

a. Specifici programmi di supporto psicologico, finalizzati all'acquisizione di capacità comunicative, relazionali e di gestione delle emozioni, sono rivolti agli operatori per prevenire il rischio di burn-out.

7.1 Programma di supporto e prevenzione per il burn-out degli operatori [\*]

SI  No

burn-out per gli operatori che lavorano nella Rete.

## **8. Misurazione della Qualità di vita.**

Criterio: Nella Rete locale di Cure Palliative sono utilizzati strumenti validati di misurazione della qualità di vita nei malati assistiti.

a. Adozione strumenti validati in Cure Palliative per la misurazione della qualità di vita nei malati assistiti.

8.1 Strumenti di rilevazione della qualità di vita [\*]

SI  No

## **9. Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità e autonomia del malato.**

Criterio: La Rete locale di Cure Palliative garantisce un adeguato controllo del dolore e degli altri sintomi fisici e psicologici che provocano sofferenza al malato, attraverso la valutazione multidimensionale dei bisogni e l'utilizzo di procedure sul trattamento dei sintomi tratte da linee guida basate sull'evidenza. È garantita una rilevazione costante e documentata del grado di informazione del malato e della famiglia rispetto alla patologia in atto. È garantita l'esistenza e l'applicazione di protocolli per il riconoscimento dei malati che si avvicinano agli ultimi giorni o ore di vita, per la valutazione dei loro bisogni specifici, per una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia e per l'applicazione di linee guida per il controllo dei sintomi più frequenti in queste situazioni.

a. Adozione di strumenti di valutazione multidimensionale dei bisogni del malato e della famiglia

9.1 Presenza in cartella clinica di strumenti di valutazione multidimensionali validati che includano i sintomi e le dimensioni psicosociale e spirituale [\*]

SI  No

b. Adozione di procedure, tratte da linee guida basate sull'evidenza, per il controllo del dolore e degli altri sintomi che provocano sofferenza fino alle ultimi giorni o ore di vita.

9.2 Disponibilità di procedure per il controllo del dolore e dei sintomi e della sofferenza

SI  No

c. Rilevazione costante e documentata del livello di informazione del malato e della famiglia rispetto alla patologia in atto.

9.3 Presenza in cartella clinica del livello di informazione del malato e della famiglia [\*]

SI  No

9.4 Presenza in cartella clinica dell'informativa e consenso informato del malato [\*]

SI  No

### **10. Supporto sociale e spirituale a malati e familiari.**

Criterio: La Rete locale di Cure Palliative contribuisce a garantire risposte organizzate ai bisogni sociali e spirituali di malati e familiari, che se non trovano risposte adeguate possono provocare una severa sofferenza.

a. La rete locale di CP garantisce la funzione di assistenza sociale. 10.1 Presenza della funzione di assistenza sociale [\*]  SI  No

b. La rete locale di CP garantisce la presenza di assistenza spirituale e religiosa per le diverse confessioni.

10.2 Presenza della funzione di assistenza spirituale [\*]  SI  No

10.3 Presenza della funzione di assistenza religiosa [\*]  SI  No

### **11. Programmi di supporto al lutto.**

Criterio: La Rete locale di Cure Palliative garantisce programmi di supporto per i familiari dei malati assistiti in caso di lutto patologico.

a. La rete locale di CP garantisce un servizio di supporto psicologico al lutto per i familiari. Nel caso di lutto patologico la Rete garantisce un supporto psicologico per un periodo limitato ai fini di un eventuale successivo affidamento ai competenti servizi territoriali. Tali attività devono essere riportate nella cartella clinica.

11.1 Presenza funzione di supporto psicologico al lutto per i familiari [\*]

SI  No

11.2 Presenza funzione di supporto psicologico al lutto patologico dei familiari [\*]

SI  No

11.3 Attività di supporto psicologico per il lutto riportata in cartella clinica [\*]

SI  No

### **12. Dilemmi etici.**

Criterio: La Rete locale di Cure Palliative stabilisce le procedure per la discussione e risoluzione dei dilemmi etici che si dovessero presentare, anche per quanto riguarda le procedure di eventuale segnalazione ad un Comitato Etico di riferimento.

a. La Rete locale di CP promuove iniziative formative per supportare l'equipe nella risoluzione dei dilemmi etici, individua un Comitato Etico di riferimento ed adotta procedure di segnalazione.

12.1 Presenza di iniziative formative per la risoluzione dei dilemmi etici

SI  No

12.2 Individuazione di un Comitato etico di riferimento  SI  No

12.3 Adozione di procedure di eventuale segnalazione ad un comitato etico.

SI  No

### **13. Programmi di informazione alla popolazione sulle cure palliative**

Criterio: La Rete locale di Cure Palliative sviluppa programmi specifici di informazione ai cittadini sulle cure palliative e sulle modalità di accesso ai servizi della rete, in coerenza con quanto stabilito dai Programmi nazionali e regionali di comunicazione.

a. La Rete locale di CP predispose iniziative di informazione e accesso rivolte ai cittadini attraverso il portale della Azienda sanitaria di riferimento e la Carta dei Servizi dei singoli nodi della Rete.

13.1 Iniziative di informazione e accesso sul portale Azienda sanitaria Locale

SI  No

13.2 Iniziative informazione e accesso sulla Carta dei Servizi dei singoli nodi della Rete

SI  No

#### **14. Programmi di valutazione della qualità delle cure.**

Criterio: La Struttura Organizzativa di coordinamento della Rete locale di Cure Palliative, valuta la quantità e la qualità delle prestazioni erogate, in accordo con quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.

La Rete locale di Cure Palliative garantisce l'utilizzo regolare di strumenti di valutazione della qualità percepita da parte del malato, quando possibile, e dei familiari per le cure prestate al malato durante il periodo di assistenza palliativa.

a. Il coordinamento della Rete locale di CP rileva almeno ogni 6 mesi la quantità e la qualità delle prestazioni erogate anche utilizzando specifici audit clinici/organizzativi e individua le eventuali azioni di miglioramento.

14.1 Rileva la quantità delle prestazioni erogate dai nodi della Rete

SI  No

14.2 Adotta per il miglioramento della qualità specifici audit clinici/organizzativi

SI  No

b. Utilizzo regolare di strumenti di valutazione della qualità percepita da parte del malato e dei familiari per le cure prestate durante il periodo di assistenza, promuovendo sistemi di miglioramento della qualità delle cure erogate.

14.3 Adozione di strumenti di valutazione della qualità percepita del malato e della famiglia. [\*]

SI  No

[\*] Da rilevare per ogni struttura della rete locale di cure Palliative

**Determinazione 3 novembre 2016, n. G12842 - Valutazione e certificazione dei requisiti dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 - DCA n. U00112 del 11/04/2016.**

#### **Note**

Viene rilasciata la certificazione richiesta ai candidati che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto del DCA n. U00112 del 11 aprile 2016, relativa all'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 – in applicazione del DCA recepimento intesa ai sensi dell'art. 5 comma 2, Legge 15 marzo 2010, n. 38 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto ministeriale recante "Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425".

In particolare viene rilasciata la certificazione inerente l'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative, ai candidati nell'elenco di seguito riportato che risultano aver inoltrato regolare istanza:

- Boncompagni Andrea
- Olivera Markovic Baljovic
- Romoli Martina

**Determinazione 15 novembre 2016, n. G13445 - Valutazione e certificazione dei requisiti dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 - DCA n. U00112 del 11/04/2016. (BUR n. 84 del 24.11.16)**

#### **Note**

Viene rilasciata la certificazione richiesta ai candidati che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto del DCA n. U00112 del 11 aprile 2016, relativa all'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 – in applicazione del DCA recepimento intesa ai sensi dell'art. 5 comma 2, Legge 15 marzo 2010, n. 38 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto ministeriale recante "Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425".

In particolare, viene rilasciata la certificazione inerente l'esperienza professionale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative, ai candidati nell'elenco di seguito riportato che risultano aver inoltrato regolare istanza:

- Chivu Lucian
- Ferrone Carla
- Kapplani Adelina
- Liguori Andrea
- Palmieri Filomena
- Scarcella Francesco

**Decreto del Commissario ad Acta 4 novembre 2016, n. U00339** - Rettifica Decreto del Commissario ad Acta n. 241 del 18 luglio 2014; integrazione Decreto del Commissario ad Acta n. 556 del 20 novembre 2015 - Ospedale Israelitico. (BUR n. 91 del 15.11.16)

#### **Note**

Viene rideterminato il budget 2015 della Specialistica Ambulatoriale dell'Ospedale Israelitico attraverso la seguente metodologia:

calcolo dell'incidenza percentuale ( pesi) della produzione 2015 per ogni singola branca e per singolo presidio sul totale della produzione per linea di attività ( Laboratorio Analisi, Altra Specialistica, APA);

Individuazione del livello massimo di finanziamento 2015 qualora non fossero intervenuti i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento ( budget teorico) pari, per l'assistenza specialistica a:

Euro 11.444.399,04 per l'assistenza di altra specialistica ( DCA U 00241/2014);

Euro 3.651.472,73 per le prestazioni APA (DCA U00241/2014, DCA n. U00332/2015);

Euro 1.543.651,21 per le prestazioni di laboratorio analisi applicando i criteri di cui al DCA U 00556/2015 ( Valore contabile + ticket + quota fissa):

Ripartizione del budget teorico sui pesi della produzione per ogni singola branche per ogni singolo presidio;

Individuazione degli importi riferiti alle branche per le quali nell'anno 2015 la struttura non era in possesso del titolo di accreditamento istituzionale;

Sottrazione degli importi di cui al punto precedente dai budget teorici;

Riduzione del budget così rideterminato nella misura del 10% nella considerazione che lo schema di contratto di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., ratificato con il DCA n. U 00324/2015 dispone all'art. 8 "Distribuzione dell'attività", comma 2, che *"la struttura deve garantire in ogni caso, l'erogazione delle prestazioni nella misura pari ad almeno il 10% del budget nei mesi di novembre e dicembre"* ;

Viene rideterminato il budget 2015 della specialistica ambulatoriale dell'Ospedale Israelitico secondo gli importi contenuti nel seguente prospetto:

**Livello Massimo di Finanziamento – 2015 -**

**Ospedale Israelitico Laboratorio Analisi Altra Specialistica APA \* Totale**

Presidio Via Fulda 14 € 586.279,00 € 4.229.163 € 3.286.325 € 8.101.767

Presidio Via Veronese 59 € 859.017 € 859.017

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00376** -Accreditamento strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e riabilitative. Integrazione DPCA 00090/2010. Contrattualizzazione del personale dedicato ai servizi alla persona nelle strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e riabilitative. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Note**

Viene stabilito che:

A) quale ulteriore requisito di qualificazione necessario ai fini del rilascio dell'accREDITamento per le strutture sociosanitarie residenziali sia assistenziali sia riabilitative, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) della l.r. 4/2003, il personale avente qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi alla persona, deve avere con il soggetto gestore della struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore sanitario;

B) i soggetti gestori delle strutture sociosanitarie, che al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente provvedimento già sono accreditate o hanno inoltrato richiesta di accREDITamento ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 4/2003, si adeguano a quanto previsto alla lettera A) entro il 30 giugno 2017;

C) con determinazione del Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

D) il requisito di cui alla lettera A) integra i requisiti per l'accREDITamento delle strutture sociosanitarie residenziali previsti dall'allegato B del DPCA U0090/2010 e da altri provvedimenti regionali;

**Decreto del Commissario ad Acta 16 novembre 2016, n. U00357** - Modifiche al Decreto del Commissario ad acta n. U00233 del 23/06/2016 recante "Azienda USL Roma 5, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Autorizzazione all'assunzione - anno 2016. Azienda USL di Frosinone, Azienda USL di Rieti modifiche ai Decreti del Commissario ad Acta n. U00088 del 24 marzo 2016 e n. U00139 del 29 aprile 2016".(BUR n. 95 del 29.11.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00368** - Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere post-acuzie con onere a carico del SSR. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Note**

I livelli massimi di finanziamento dell'assistenza ospedaliera post-acute sono individuati in misura pari a quanto previsto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Per l'IRCCS S. Lucia il livello massimo di finanziamento di cui al presente decreto viene attribuito in via provvisoria;

Per le prestazioni di riabilitazione post-acuzie il livello massimo di finanziamento assegnato per le prestazioni in regime ordinario non potrà essere utilizzato per le prestazioni erogate in day hospital e viceversa.

Il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni ospedaliere postacuzie, di cui al presente decreto, è comprensivo anche delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari).

Nell'ambito della configurazione di accREDITamento e del budget assegnato, le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR devono essere rese nel rispetto degli obiettivi di programmazione e di indirizzo regionale, dei criteri di congruità e appropriatezza, nonché con finalità di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del governo delle liste d'attesa.

Il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 di cui al presente decreto deve comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budget medesimi.

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00374** - Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2016. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Note**

Viene approvato, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011 il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2016 riferito:

a ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R.;

alla gestione sanitaria accentrata;

al consolidato regionale; secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A";

Viene dato mandato alle singole Aziende sanitarie di aggiornare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui al presente provvedimento;

La realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R. (così come indicato nei verbali di concordamento sottoscritti).

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00370** - Commissione di verifica in materia di Piani Strategici e Atti Aziendali prevista dai DCA n. U00251/14 e n. U00259/14. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Note**

Viene demandato al Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali il compito di definire, con propri atti, la composizione della Commissione per la valutazione delle proposte di Atti Aziendali e Piani Strategici da approvare, nonché delle proposte di modifica degli Atti Aziendali già approvati e pubblicati, individuando, in seno alla stessa, i Dirigenti della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali che ne faranno parte, sulla base del nuovo assetto organizzativo scaturente dal citato Atto di Organizzazione n. G03680 del 13 aprile 2016.

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00375** - Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale 2016 ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Note**

Si procede alla ripartizione del F.S.R. 2016 come da tabella di seguito riportata:

**Finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza Importi**

**parziali Importi totali**

Quota in gestione accentrata regionale	353.634.306,28
Quote a destinazione finalizzata (Funzioni + Didattica)	612.428.288,00
Finanziamento attività ARES-118	150.000.000,00
Quota indistinta pro capite per LEA:	9.134.868.194,72
<b>Prevenzione</b>	<b>414.243.410</b>
Territoriale	1.434.066.799
Med. di base	579.940.774
Farmaceutica	959.387.737
Specialistica	1.101.887.470
<b>Assistenza distrettuale</b>	<b>4.075.282.779</b>
<b>Ospedaliera</b>	<b>3.645.342.006</b>
<b>T o t a l e (importo FSR 2016)</b>	<b>10.250.930.789,00</b>

**Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00377** -Approvazione del documento "Programmazione dell'offerta di posti letto di post-acuzie riabilitativa e medica". Integrazione del DCA n. U00159/2016 "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale".. (BUR n. 95 del 29.11.16)

**Note**

Viene approvata la rimodulazione dell'offerta ospedaliera di post-acuzie in:

- 176 posti letto di alta specialità codice 75;
- 89 posti letto di alta specialità codice 28;
- 2.896 posti letto di riabilitazione intensiva codice 56;
- 940 posti letto di post-acuzie medica codice 60, di cui 38 da attivare con successivo provvedimento in presidi ospedalieri pubblici collocati in aree con carenza di offerta;

**LIGURIA**

**DGR 28.10.16 n. 978-** Linee guida regionali per le sindromi ereditarie associate ad un alto rischio di carcinoma della mammella e dell'ovaio. (BUR n. 47 del 23.11.16) LA GIUNTA

**di** approvare e trasmettere alle Aziende Sanitarie Liguri e agli Enti del Servizio sanitario Regionale le Linee Guida contenute negli allegati, che fanno parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

**Allegato A** "Principi generali della consulenza genetica oncologica (CGO)"

**allegato B** "Linee Guida Regionali per l'identificazione e la presa in carico dei soggetti a rischio ereditario di cancro - Parte specifica 1: sindromi ereditarie associate ad un alto rischio di carcinoma della mammella e dell'ovaio " (versione estesa);

**allegato C** "Linee Guida Regionali per l'identificazione e la presa in carico dei soggetti a rischio ereditario di cancro - Parte specifica 1: sindromi ereditarie associate ad un alto rischio di carcinoma della mammella e dell'ovaio – Raccomandazioni per l'invio in consulenza genetica, la diagnosi genetica, la riduzione del rischio e l'organizzazione dei servizi

**di** invitare le predette Aziende Sanitarie Liguri e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, a voler diffondere tali Linee Guida ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici dipendenti interessati, in particolare gli specialisti afferenti ai Centri di senologia;

**di** stabilire che eventuali e successivi aggiornamenti delle citate Linee Guida potranno essere apportati, in fase di applicazione delle stesse, dal Gruppo di Lavoro Genetica Oncologica e sottoposte alla Regione per l'autorizzazione;

**LOMBARDIA**

**DGR 8.11.16 - n. X/5765** Determinazioni in ordine al miglioramento della gestione della documentazione sanitaria, con specifico riferimento alle registrazioni dei pazienti. (BUR n. 46 del 15.11.16)

**Note**

Vengono assunte determinazioni in ordine al miglioramento della gestione della documentazione sanitaria, approvando il documento «Le registrazioni dei pazienti», Allegato 1 (a cui si rinvia) parte integrante del presente atto, predisposto dai componenti del Gruppo di lavoro istituito con d.d.g.Salute n.5266 del 24 giugno 2015, quale strumento di riferimento per gli Enti del Servizio sociosanitario lombardo (SSL) in materia di:

gestione delle registrazioni effettuate dai pazienti o dai loro familiari;

miglioramento della qualità e della sicurezza dell'assistenza sanitaria;

tutela della documentazione sanitaria **DCR 8 novembre 2016 - n. X/1290** - Mozione concernente la gratuità del vaccino anti meningococco B (BUR n. 47 del 25.11.16)

Il Consiglio regionale della Lombardia

considerato che

le patologie invasive da meningococco costituiscono una seria minaccia alla salute e sono, tra le malattie prevenibili mediante vaccino, quelle percepite come più drammatiche dalla popolazione perché gravate da un'elevata probabilità di morte e di conseguenze per la salute permanenti; la meningite da meningococco B rappresenta circa il 70 per cento dei casi totali di meningite meningococcica epidemica nel nostro paese e si stima che ogni anno in Italia tra i 700 e i 1.100 bambini ne vengano colpiti e le classi d'età a maggior rischio sono la fascia 0-12 mesi, con maggiore incidenza tra i 4 e gli 8 mesi, e gli adolescenti tra 12 e 18 anni; questa malattia è particolarmente pericolosa poiché attacca le persone sane senza alcun segnale di preavviso e può portare al decesso entro 24/48 ore, con una letalità tra il 9 e il 12 per cento che, in assenza di un trattamento antibiotico adeguato, può raggiungere il 50 per cento. Inoltre i segni e sintomi sono spesso simili a quelli influenzali e rendono difficile la corretta diagnosi negli stadi iniziali dell'infezione e limitano la possibilità di evitare le conseguenze più gravi. Su dieci persone che contraggono la malattia, circa una è destinata a morire anche se sottoposta a cure adeguate e su cinque persone che sopravvivono, una rischia di restare vittima di gravi disabilità permanenti; nel gennaio 2013 l'Agenzia Europea del Farmaco ha autorizzato il primo vaccino «universale» contro il meningococco B e, dopo qualche mese, l'Agenzia Italiana del Farmaco ne ha rilasciato l'autorizzazione di immissione in commercio in Italia. Di conseguenza alcune Regioni, come Basilicata, Puglia, Veneto, Toscana, Sicilia, Liguria e Friuli Venezia Giulia, hanno inserito questo nuovo vaccino nel proprio calendario vaccinale regionale, garantendone la gratuità con risorse proprie;

Regione Lombardia con la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2016, n.X/3993, prendendo atto delle nuove evidenze provenienti dalla letteratura e della disponibilità di nuovi vaccini, ha aggiornato la propria offerta vaccinale alle categorie/condizioni a rischio, prevedendo prioritariamente la gratuità del vaccino anti-meningococco solo in caso di immunodeficienze congenite e acquisite e di trapianto di midollo osseo e ha dato poi indicazione di «valutare la possibilità di somministrare la vaccinazione nei casi di talassemia e anemia falciforme, diabete mellito tipo 1, malattie epatiche croniche gravi, perdita di liquido cerebrospinale, portatori di impianto cocleare, soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate»;

preso atto che

il piano nazionale vaccinale 2016-2018 incluso nel pacchetto dei nuovi livelli essenziali di assistenza, oltre a promuovere una cultura della vaccinazione prevede l'estensione dell'offerta gratuita di nuovi vaccini, tra cui anti-meningococco B per i nuovi nati, e la stima dell'impatto economico finanziario per poter raggiungere una copertura del 95 per cento dei bambini fino ad un anno di vita è per la Lombardia di 21,9 milioni di euro;

impegna l'Assessore competente

a rivedere la propria offerta vaccinale già prevedendone l'inserimento nelle regole di sistema 2017, garantendo la gratuità del vaccino anti-meningococco B ai genitori dei cittadini minorenni che ne facciano richiesta, e comunque nei casi di focolai ed epidemie, così come hanno già fatto altre regioni e in attesa che entri in vigore il d.c.p.m. di aggiornamento dei Lea, compatibilmente con le risorse di bilancio;

a promuovere una campagna finalizzata alla diffusione della corretta informazione sui vaccini che coinvolga i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale e gli istituti scolastici di ogni ordine.».

**DCR 15 novembre 2016 - n. X/1299** Ordine del giorno concernente la città della salute e della ricerca (BUR n. 47 del 25.11.16)

«Il Consiglio regionale della Lombardia

preso atto che

la finalità del progetto di legge n.314 (Lombardia è ricerca ed innovazione) è volta a «potenziare, anche attraverso la leva della domanda pubblica di innovazione, l'investimento regionale in ricerca

e innovazione, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire ad elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese»;

verificato che

per il raggiungimento della finalità di cui sopra la Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) del progetto di legge in esame, «integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, promuovendo, in sinergia con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con università, istituti di ricerca, parchi tecnologici, cluster, distretti, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), istituti tecnici superiori e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali: [...]

e) il potenziamento dei settori consolidati strategici a partire dalla ricerca ed innovazione nel campo della salute e del sistema di cure»;

considerato che

la realizzazione della Città della salute e della ricerca è in buono stato di avanzamento, tanto che le operazioni di cantiere per le bonifiche si concluderanno entro l'anno, e l'entrata in funzione è prevista nel 2021. Le sue strutture si svilupperanno su una superficie lorda di 129.000 metri quadri, avrà fino a 705 posti letto oltre a un day-center per le prestazioni in regime ambulatoriale e diurno; atteso che l'Istituto Besta e l'Istituto Nazionale dei tumori faranno parte di un sistema pubblico integrato di funzioni complesse e di eccellenza clinica e scientifica a valenza nazionale e internazionale. Un punto di riferimento di avanguardia in ambito oncologico e neurologico, al servizio del paziente, in un tessuto urbano oggetto di un grande rinnovamento, che si sta sviluppando nell'ottica della nuova Città metropolitana e che può mettere a disposizione servizi integrati, assistenziali, ricettivi e residenziali, garantendo un elevato grado di accessibilità;

considerato che

la Città della salute e della ricerca sarà dunque un grande polo di ricerca clinica pubblico, realizzerà importanti sinergie con la rete ospedaliera esistente nel quadrante nord-est e coniugherà un insieme di servizi integrati che pongono al centro la persona e la capacità di favorire innovazione nella ricerca clinica avanzata. L'integrazione tra i due istituti consentirà, infatti, di implementare sperimentazioni tecnologiche specifiche: la piastra di diagnosi e cura (che sarà tra le più grandi nel nostro paese), i laboratori di ricerca traslazionale, i blocchi interventistici;

constatato che

in Lombardia vi sono venti IRCCS, sedici privati e quattro pubblici, di cui 3 nell'area metropolitana milanese;

preso atto che

nell'area milanese insistono più progetti volti a sviluppare interventi nel campo della ricerca medico/scientifica e che prefigurano la possibilità di creare un distretto metropolitano per la ricerca e l'innovazione nel campo della salute. E' pertanto necessario, da subito, prevedere uno stretto coordinamento e forti sinergie tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nella partita;

visto che

nel comune di Sesto San Giovanni è in atto un forte lavoro di marketing territoriale avanzato, tanto che è il primo ed unico comune in Lombardia ad avere azzerato la fiscalità locale per l'insediamento di nuove imprese;

invita la Giunta regionale

a prevedere nei prossimi strumenti di programmazione finanziaria forme di incentivazione non solo legate al trasferimento dei due istituti, ma rivolte anche a Start up e imprese che si insedieranno nelle aree adiacenti alla Città della salute e della ricerca al fine di favorire lo sviluppo produttivo ed occupazionale di alta professionalità.».

**MARCHE**

**DGR 7.11.16, n. 1377** - Art. 3, comma 2 della legge regionale 13 del 2003 e s.m.i., Direttiva Vincolante per gli Enti del SSR per la redazione del progetto per l'organizzazione della logistica del farmaco e la riorganizzazione delle funzioni del 118. (BUR n. 128 del 25.11.16)

**Note**

Il Direttore dell'ASUR viene incaricato di redigere, di concerto con i Direttori degli altri Enti del SSR, un progetto per l'organizzazione della logistica del farmaco e per la riorganizzazione delle funzioni del 118 in ambito regionale che preveda:

- stima dei vantaggi economici e/o funzionali con il progetto a regime
- stima dei costi complessivi per la realizzazione del progetto
- identificazione dei beni necessari per l'espletamento delle funzioni di propria competenza;
- quantificazione economica dell'onere di acquisizione in base ai correnti prezzi di mercato;

**DGR 7.11.16, n. 1378** - Programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) per l'anno 2016. (BUR n. 128 del 25.11.16)

**Note**

La Regione Marche/Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), è autorizzata a partecipare al Programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) 2016 con i seguenti progetti:

- a. Papilloma virus umano ed eziopatogenesi del cancro della prostata: studio di coorte in uomini sottoposti a chirurgia radicale;
- b. Fragilità in RSA: strumenti di sviluppo e garanzia della qualità dell'assistenza;

**PIEMONTE**

**DGR 17.10.16, n. 27-4072** - D.G.R. n.25-6992 del 30.12.2013. Indirizzi organizzativi per l'istituzione della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e per la composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale. Modifica della D.G.R. n. 17-6836 del 09.12.2013. (BUR n. 46 del 17.11.16)

**Note**

Viene approvato il progetto organizzativo funzionale della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte, unitamente ai criteri per la composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, come riportati nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si rinvia).

**DD 10.11.16, n. 711** - Indizione secondo bando anno 2016 per la partecipazione alla procedura di accreditamento dei centri di formazione abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" e abilitati al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero. (BUR n. 46 del 17.11.16)

**Note**

Si procede all'indizione del secondo Bando anno 2016 per la procedura di accreditamento dei Centri di formazione abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" e abilitati al rilascio della autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero

Viene approvato e pubblicato il bando di cui sopra in forma integrale, (allegato a), e i seguenti allegati per far parte integrante della presente determinazione:

- Allegato b: fac-simile di domanda per Enti richiedenti l'accreditamento
- Allegato c: fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per Enti richiedenti l'accreditamento

**DGR 7.11.16, n. 17-4167** - Disposizioni per la revisione delle procedure di accesso, degli strumenti operativi e delle procedure di verifica dell' attività di post acuzie. Modifica delle DD.G.R. n. 70-1459 del 18.09.1995, n. 50-3104 del 28.05.2001 e s.m.i., n. 10-5605 del 02.04.2007 e s.m.i., n. 14-6039 del 02.07.2013, n. 55-6670 del 11.11.2013 e s.m.i., n. 24-918 del 19.01.2015. .(BUR n. 47 del 24.11.16)

**Note**

Vengono modificate le disposizioni di cui alle DD.GR. n. 70-1459 del 18.09.1995, n. 50-3104 del 28.05.2001 e s.m.i., n. 10-5605 del 02.04.2007 e s.m.i., n. 14-6039 del 02.07.2013, n. 55-6670 del 11.11.2013 e s.m.i., n. 24-918 del 19.01.2015, come dettagliato nell'Allegato A, al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, secondo le tempistiche ivi indicate (a cui si rinvia).

Vengono altresì modificate le procedure di accesso e le attività di controllo per i ricoveri in post-acuzie, ad esclusione della post-acuzie neuro-psichiatrica (codici 56.40, 60.40), erogati dalle strutture ubicate nel territorio piemontese a favore di tutti i pazienti residenti in Piemonte e non residenti, secondo quanto stabilito nell'allegato A) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, titolato "Revisione procedure di accesso, strumenti operativi e procedure di verifica dell'attività di post-acuzie".

**PUGLIA**

**DGR 8.11.16, n. 1706** - DGR n. 984/2016. Nomina della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. (BUR n. 133 del 18.11.16)

**Note**

Vengono nominati i seguenti componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, istituita con Deliberazione della Giunta regionale n. 984 del 6 luglio 2016 e presieduta dal Dirigente pro tempore del Servizio Politiche del Farmaco della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, individuati tra i professionisti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) con comprovata esperienza clinica, farmacologica e farmaceutica:

- a) Medico di Direzione Sanitaria, Dott.ssa Angela LEACI (ASL BA);
- b) Oncologo, Dott. Nicola SILVESTRIS (IRCCS Giovanni Paolo II);
- c) Ematologo, Prof.ssa Giorgina SPECCHIA (AOU Policlinico BA);
- d) Farmacologo, Dott. Luigi SANTOIEMMA (ASL BA);
- e) Internista, Prof. Antonio MOSCHETTA (AOU Policlinico BA);
- f) Cardiologo, Prof. Matteo DI BIASE (AOU Ospedali Riuniti FG)
- g) Infettivologo, Prof. Gioacchino ANGARANO (AOU Policlinico BA);
- h) Pneumologo, Dott. Vito PICCA (ASL BA P.O. "S. Paolo");
- i) Gastroenterologo, Dott. Gioacchino LEANDRO (I.R.C.C.S. De Bellis);
- j) Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta - referenti regionali delle cure primarie
  - a. dott. Filippo Anelli (MMG)
  - b. dott. Ruggiero Piazzolla (PLS)
- k) Farmacista Ospedaliero, Dott.ssa Rossella MOSCOGIURI (ASL TA);
- l) Farmacista Servizio Farmaceutico ASL, Dott.ssa Daniela ANCONA (ASL BT);
- m) Funzionario del Servizio Politiche del Farmaco, dott. Pietro Leoci.

Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso e le eventuali spese di viaggio per la partecipazione alle attività della Commissione sono a carico della strutture di appartenenza\_fermo restando quanto previsto dai vigenti Accordi Integrativi Regionali ( AIR) dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

La Commissione propone entro un mese dal suo insediamento al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, che provvede ad approvarle con proprio atto, le modalità di funzionamento della stessa ed i compiti della segreteria scientifica-amministrativa presso il Servizio Politiche del Farmaco.

Il tavolo tecnico per la redazione della prima versione del PTR, in sostituzione del PTOR, è composto dal farmacista ospedaliero, dal farmacista del Servizio farmaceutico ASL e dal farmacologo della Commissione Tecnica Regionale Farmaci;

La Commissione può avvalersi su base di opportunità e di necessità del supporto di medici specialisti (endocrinologi, diabetologi, nefrologi, reumatologi, ecc.) operanti nelle reti delle patologie o individuati dalle società scientifiche, di ingegneri clinici con particolare riferimento ai dispositivi medici, nonché di farmacologici universitari e dell'ARES Puglia.

**REG.REG. 21. 11.16, n. 13** - Modifiche al Regolamento Regionale 26 febbraio 2007, n. 5 come successivamente modificato dal Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 5, ad oggetto: "Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con L.R. 3 agosto 2006, n. 5, artt. 3 e 7. 891 del 21 giugno 2016 di adozione del Regolamento. (BUR n. 134 del 22.11.16)

**;ART. 1**

**(Modifica art. 1 RR 5/2007 s.m.i.)**

All'art. 1 del Regolamento Regionale n. 5/2007 s.m.i., dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma :

*"I-bis. In caso di impossibilità di partecipazione ad una o più sedute della Conferenza Permanente da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci, in sostituzione di quest'ultimo potrà partecipare alle predette sedute, con diritto di voto, il Vice Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, munito di formale delega da parte del rispettivo Presidente".*

**Art. 2**

**(Modifica art.8 R.R. 5/2007 s.m.i.)**

All'art. 8 del Regolamento Regionale n. 5/2007 s.m.i., il comma 5 è così modificato:

*"5. Ad eccezione di quanto disposto dal comma I-bis dell'art. 1 del presente Regolamento, non è ammesso il voto per delega".*

**SARDEGNA**

**Decreto n. 2/19438 del 14/11/2016** - Norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione Sardegna, istituito con legge regionale 7 novembre 2012, n. 21. (BUR n. 52 del 17.11.16)

**Art. 1**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) registro tumori regionale: l'archivio, alimentato in maniera continuativa e sistematica, contenente i dati personali anagrafici e sanitari concernenti i casi diagnosticati e accertati di neoplasia che insorgono nella popolazione di riferimento, a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, secondo le modalità e la ripartizione di competenze previste all'articolo 7;

b) coordinamento regionale del registro tumori: la struttura che cura la raccolta dei dati personali anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di neoplasia del territorio della Regione previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, e li ripartisce ai registri tumori locali competenti per territorio, nei modi previsti al medesimo articolo 7;

c) registro tumori locale: la struttura che, nei limiti dell'autonomia riconosciuta dal presente regolamento, analizza ed elabora i dati, acquisiti secondo quanto previsto dall'articolo 7, concernenti i casi diagnosticati di neoplasia del territorio di competenza, analizzandoli a fini di

studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, e successivamente trasmette, al datawarehouse centralizzato di cui all'articolo 7 presso l'Osservatorio epidemiologico regionale, i dati sanitari e personali, privi di elementi identificativi diretti, relativi ai casi accertati di neoplasia del territorio di competenza;

d) osservatorio epidemiologico regionale: la struttura che analizza, anche in forma disaggregata, nei limiti dell'autonomia riconosciuta e nei modi previsti all'articolo 7, i dati personali e sanitari, privi di elementi identificativi diretti, relativi ai casi accertati di neoplasia che insorgono nella popolazione di riferimento, per l'elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria previste dall'articolo 3;

e) aziende sanitarie: sono l'azienda per la tutela della salute (ATS), le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS);

f) macroarea regionale: sub-articolazione del territorio regionale, che comprende al suo interno la circoscrizione territoriale di una o più aree socio-sanitarie locali (assl), nel cui ambito è istituito un registro tumori locale facente capo a un'area socio-sanitaria locale di riferimento; la circoscrizione territoriale delle aree socio-sanitarie locali è determinata dalla normativa vigente;

g) popolazione di riferimento: la popolazione residente anagraficamente sul territorio della Regione, nonché tutti i soggetti assistibili dal servizio sanitario regionale secondo la normativa vigente o comunque dimoranti in maniera stabile nella Regione;

h) casi diagnosticati di neoplasia (tumore, cancro, malattia oncologica): pazienti ai quali sia stata diagnosticata una malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140-239 della classificazione internazionale delle malattie e cause di morte IX revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della classificazione internazionale delle malattie e cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della classificazione internazionale delle malattie per l'oncologia (ICD-O);

i) casi accertati di neoplasia: casi diagnosticati di neoplasia che risultino accertati e confermati a seguito dell'attività di verifica, analisi e conferma svolta dal registro tumori locale competente per territorio.

## Art. 2

### Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico prevista dall'articolo 85, comma 1, lettera b) e dall'articolo 98, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 196 del 2003, ed in attuazione della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità), disciplina le specifiche finalità perseguite dal registro tumori regionale, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi e le misure per la sicurezza dei dati.

## Art. 3

### Finalità specifica del trattamento di dati

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2, il registro tumori regionale tratta i dati personali al fine di:

a) produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori per sede, per sesso, per età, e per altre caratteristiche della popolazione in modo omogeneo e standardizzato sull'intero territorio;

b) descrivere la frequenza della patologia neoplastica in Sardegna e sullo stato di prevenzione primaria e secondaria del cancro, sulla base della quale individuare aree critiche e priorità;

- c) svolgere studi epidemiologici intesi a stimare i rischi cancerogeni nel territorio regionale e a formulare ipotesi circa le cause, anche in collaborazione con altri enti e strutture di ricerca scientifica nazionali e internazionali;
- d) contribuire alla pianificazione e all'attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, alla valutazione dell'efficacia di programmi di screening per i tumori e dell'impatto di programmi di prevenzione primaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e di lavoro;
- e) monitorare e valutare i dati relativi all'accesso e alla qualità dei servizi diagnostici e terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro, fornendo confronti con altre regioni o paesi e indicazioni utili alla programmazione sanitaria;
- f) effettuare analisi statistico-epidemiologiche dei dati di cui alle lettere da a) ad e);
- g) identificare e monitorare i gruppi ad alto rischio;
- h) individuare le priorità per programmare gli interventi volti a migliorare lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente, i livelli di funzionalità e le caratteristiche strutturali dell'organizzazione sanitaria regionale.

2. Ciascun registro tumori locale per le finalità di cui all'articolo 2, tratta autonomamente i dati concernenti i casi diagnosticati di neoplasia del territorio di competenza, analizzandoli a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, e successivamente trasmette, al datawarehouse centralizzato di cui all'articolo 4 presso l'Osservatorio epidemiologico regionale, i dati sanitari e personali, privi di elementi identificativi diretti, relativi ai casi accertati di neoplasia del territorio di competenza.

#### Art. 4

##### Organizzazione del registro tumori regionale

1. Il registro tumori regionale è un registro di tipo federato costituito da un datawarehouse, collocato presso il centro elaborazione dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale, contenente un sottoinsieme dei dati contenuti nei tre registri tumori locali che sono gestiti, nei limiti dell'autonomia riconosciuta dal presente regolamento, da tre aree socio-sanitarie locali di riferimento, corrispondenti ad altrettante macroaree regionali, ed ubicati nell'area della sanità pubblica rispettivamente presso:

- a) l'Area socio-sanitaria locale di Sassari per quanto concerne la macroarea della Sardegna settentrionale competente per le aree socio-sanitarie locali di Sassari e Olbia;
- b) l'Area socio-sanitaria locale di Nuoro per quanto concerne la macroarea della Sardegna centrale competente per le aree socio-sanitarie locali di Nuoro, Lanusei e Oristano;
- c) l'Area socio-sanitaria locale di Cagliari per quanto concerne la macroarea della Sardegna meridionale competente per le aree socio-sanitarie locali di Cagliari, Sanluri e Carbonia.

2. Il coordinamento regionale del registro tumori, incardinato presso l'ATS, è la struttura che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, provvede alla raccolta dei dati resi disponibili dalla direzione generale dell'assessorato regionale competente in materia di sanità e di quelli provenienti dalle aziende sanitarie e dalle strutture sanitarie private accreditate del territorio regionale nonché di eventuali ulteriori dati provenienti da strutture sanitarie extra-regionali e, conseguentemente, ripartisce i dati raccolti secondo il criterio della residenza anagrafica, o del domicilio per i non residenti in Sardegna, all'atto della prima diagnosi e trasmette tutti i dati raccolti al registro tumori locale competente per territorio.

3. Gli operatori dei registri tumori locali, opportunamente designati quali incaricati o responsabili del trattamento, procedono a sistematizzare i dati ricevuti dal coordinamento ovvero catalogano i diversi dati provenienti dalle varie fonti informative, al fine di raggruppare quelli riferibili al medesimo soggetto e conseguentemente ricercare e definire le informazioni attinenti ad ogni singolo caso in maniera da poterlo verificare, analizzare, confermare ed elaborare.

4. I registri tumori locali, previa attività di cui al comma 3, alimentano il registro tumori regionale attraverso la trasmissione dei dati sanitari concernenti i casi confermati di neoplasia insorti nella popolazione di riferimento al datawarehouse centralizzato che contiene dati privi di elementi identificativi diretti, collocato presso il centro elaborazione dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale della Sardegna, che tratta i dati per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di rilevazione e di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto della programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

#### Art. 5

Titolari e responsabili del trattamento dei dati

1. L'azienda sanitaria presso cui è istituito il coordinamento regionale, limitatamente alle funzioni indicate all'articolo 4, comma 2, è titolare del trattamento dei dati, meglio specificati all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'area socio-sanitaria locale presso cui è istituito ciascun registro tumori locale è titolare del trattamento dei dati ricevuti dal coordinamento regionale, sistematizzati, verificati, analizzati ed elaborati e, in generale, di tutti i dati trattati, indicati all'articolo 6, nel corso delle attività di analisi e verifica dei casi di neoplasia destinati ad alimentare il registro tumori regionale.

3. L'Osservatorio epidemiologico regionale è titolare del trattamento dei dati resi disponibili sul datawarehouse del registro tumori regionale provenienti dai singoli registri tumori locali. L'Osservatorio epidemiologico regionale effettua il trattamento e l'elaborazione dei dati in forma disaggregata, per le finalità di cui all'articolo 3 e l'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso dalla legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 (Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale); alle eventuali richieste di dati e informazioni provenienti dagli organi o uffici della Regione o di altri enti o soggetti terzi che ne abbiano legittimo interesse, l'Osservatorio dà riscontro elaborando e trasmettendo esclusivamente dati aggregati in forma rigorosamente anonima.

4. I responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati sono designati dai titolari, di cui ai commi da 1 a 3, esclusivamente nell'ambito delle strutture di coordinamento regionale, dei registri tumori locali e dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

5. Nell'ambito delle finalità del trattamento dei dati di cui all'articolo 3, i responsabili del trattamento garantiscono la gestione amministrativa, tecnica ed informatica dei dati trattati per le finalità del registro tumori regionale.

#### Art. 6

Tipi di dati sensibili trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 il titolare del registro tumori regionale tratta dati idonei a rivelare lo stato di salute riferiti a casi diagnosticati o accertati di neoplasia, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle finalità e nei modi previsti all'articolo 7, e nel rispetto delle previsioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto compatibili.

2. In particolare, i titolari dei registri tumori locali, limitatamente alle funzioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, trattano i dati sanitari e anagrafici relativi a:

- a) diagnosi di ammissione e dimissione relative a ricoveri e a prestazioni diagnostico-terapeutiche;
- b) modalità di dimissione relative ai ricoveri;
- c) anamnesi;
- d) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
- e) indagini clinico-strumentali e trattamenti eseguiti;

- f) diagnosi con indicazione della sede, morfologia, grado di differenziazione, comportamento biologico e fattori prognostici della neoplasia;
  - g) tecniche di definizione diagnostica;
  - h) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.
3. Il titolare del coordinamento regionale, limitatamente alle funzioni indicate nell'articolo 4, tratta i dati sanitari e anagrafici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'Osservatorio epidemiologico regionale accede alle medesime tipologie di dati di cui ai commi da 1 a 3 trattando dati sanitari e dati personali privi di elementi identificativi diretti.

## Art. 7

### Obblighi e modalità di trasmissione dei dati

1. Le aziende sanitarie e le strutture sanitarie private accreditate adempiono, sulla base di specifiche tecnico-funzionali dei tracciati e delle tempistiche previste nel Disciplinare flussi della Regione, approvato con determinazione del direttore generale della struttura dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, al debito informativo verso il coordinamento del registro tumori mediante trasmissione per via telematica delle informazioni concernenti:
- a) le schede di morte, relativamente ai soggetti con menzione di neoplasia come causa di morte oppure condizione morbosa rilevante per il decesso;
  - b) i referti di anatomia patologica, limitatamente agli esami correlati a patologie tumorali;
  - c) la documentazione sanitaria afferente ai centri di screening oncologico, limitatamente ai referti anatomopatologici comprendenti anche le displasie di alto grado e i tumori in situ, le lesioni pre-maligne (adenomi e lesioni con displasia grave), i referti radiologici e specialistici riguardanti il caso, le terapie effettuate e il numero di round dello screening.
2. La direzione generale dell'Assessorato competente in materia di sanità mette inoltre a disposizione del coordinamento del registro tumori un accesso per via telematica alle basi dati regionali concernenti:
- a) le schede di dimissione ospedaliera, limitatamente alla lista dei codici di diagnosi e di intervento correlato alle procedure di definizione dei casi di tumore;
  - b) la distribuzione dei farmaci oncologici ad alto costo.
3. Il coordinamento del registro tumori regionale raccoglie i dati di cui ai commi 1 e 2 e li assegna ai registri locali, ciascuno per la porzione di competenza territoriale secondo il criterio della residenza anagrafica del paziente all'atto della prima diagnosi.
4. Il registro locale competente per territorio procede con le verifiche anagrafiche e con l'analisi dei dati trasmessi dal coordinamento e, onde poter estrapolare le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, necessarie al fine di confermare ed elaborare i dati relativi ad ogni singolo caso di neoplasia ed implementare il registro con le informazioni sanitarie relative ai casi analizzati, accede ai seguenti archivi detenuti dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle strutture sanitarie private accreditate del servizio sanitario regionale:
- a) anagrafe regionale degli assistibili della Regione;
  - b) schede di dimissione ospedaliera (SDO) contenenti diagnosi di neoplasia o interventi correlati alla definizione di casi di tumore;
  - c) schede di morte, relativamente ai soggetti con menzione di neoplasia come causa di morte oppure condizione morbosa rilevante per il decesso e a tutti i casi diagnosticati di neoplasia come definiti dall'articolo 6, comma 2, lettera h);
  - d) referti di anatomia patologica, limitatamente agli esami correlati a patologie tumorali;
  - e) documentazione sanitaria (cartelle cliniche; referti specialistici, relazioni cliniche, lettere di dimissione) contenente dati indispensabili all'individuazione delle patologie tumorali;
  - f) prestazioni ambulatoriali, di laboratorio e di radiodiagnostica limitatamente alle prestazioni correlate a patologie tumorali;
  - g) esenzioni ticket per patologia, limitatamente alle esenzioni relative a patologie tumorali.

5. L'accesso agli archivi di cui ai commi da 1 a 4 è consentito per via informatica o, se indisponibile il mezzo informatico, mediante presa visione o richiesta di copia cartacea, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11.

6. Nell'ipotesi in cui dalle verifiche anagrafiche effettuate dal singolo registro tumori locale emerga la competenza di un differente registro tumori locale, con la supervisione del coordinamento, si procede alla trasmissione dei dati al registro tumori locale risultato competente per territorio.

7. I dati trattati dai registri tumori locali e quelli trasmessi al datawarehouse centralizzato di cui all'articolo 4, comma 4, sono gestiti tramite un sistema di codifica che non consente l'identificazione diretta degli interessati, la cui definizione e le relative modalità di attribuzione sono previste nel disciplinare tecnico contenuto nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

## Art. 8

### Comunicazione e diffusione dei dati

1. I titolari del trattamento dei dati contenuti nel registro tumori regionale e nei registri tumori locali specificamente individuati all'articolo 5, per le finalità di cui all'articolo 3, comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati dei registri tumori di altre regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e previa apposite convenzioni da stipulare in conformità a quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate all'Assessorato regionale competente in materia di sanità, che definisce le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi, indicando idonee misure di sicurezza analoghe a quelle specificate nel disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11 in conformità all'allegato 1 e l'allegato 2 al provvedimento del Garante della privacy n. 393 del 2 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2015.

3. I titolari del trattamento del registro tumori regionale e dei registri tumori locali, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, sentito preventivamente il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, possono svolgere studi in campo medico, biomedico, epidemiologico e statistico, anche in collaborazione con università, enti ed istituti di ricerca e società scientifiche, e con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette università, enti ed istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui all'allegato A4 al decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. I titolari del trattamento dei dati contenuti nei registri tumori locali individuati all'articolo 5 del presente regolamento, per le finalità di cui all'articolo 3, garantiscono la qualità e la certezza del dato anche mediante accreditamento dei registri tumori locali secondo sistemi di certificazione della conformità dei dati e delle procedure agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale e internazionale. A tal fine trasmettono agli enti certificatori la casistica inerente ai dati aggregati e che comunque non consentano l'identificazione degli interessati, di incidenza, mortalità e popolazione, relativamente a una o più annualità di riferimento, ovvero a campioni casuali o appositamente selezionati, sia in fase di accreditamento che di verifiche periodiche.

## Art. 9

### Diffusione dei dati

1. I titolari dei registri tumori locali e dell'Osservatorio epidemiologico regionale, per le finalità di cui all'articolo 3, possono diffondere, sentito il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, anche mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi

registrati in forma esclusivamente aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati.

#### Art. 10

##### Modalità di trattamento dei dati

1. Tutti i dati contenuti nel registro tumori regionale e nei registri tumori locali, a qualsiasi livello, sono trattati nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, esclusivamente da personale appositamente individuato e incaricato dai titolari del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e previa sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale preventivamente stabilite dal titolare del trattamento dei dati alla cui struttura afferiscono.

2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del registro tumori regionale e dei registri tumori locali secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti i compiti attribuiti a ciascuno di essi.

#### Art. 11

##### Misure di sicurezza

1. I titolari del trattamento dei dati contenuti nel registro tumori regionale e nei registri tumori locali adottano le modalità tecniche e le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi individuate nel titolo V del decreto legislativo n. 196 del 2003, specificate nel disciplinare tecnico contenuto nell'allegato A), che forma parte integrante del presente regolamento.

2. La sicurezza dei dati trattati dal registro tumori regionale e dai registri tumori locali è garantita, in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### Art. 12

##### Codifica dei dati trattati

1. I dati sensibili contenuti nel registro tumori regionale e nei registri tumori locali, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità, così come previsto all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti nel registro tumori regionale e nei registri tumori locali sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati tramite un sistema di codifica che non consente l'identificazione diretta degli interessati, con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici, così come previsto all'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

#### Art. 13

##### Informativa agli interessati

1. I titolari del trattamento dei dati contenuti nel registro tumori regionale e nei registri tumori locali forniscono l'informativa agli interessati tramite le strutture del servizio sanitario regionale, pubbliche o private accreditate, che erogano le prestazioni sanitarie anche mediante l'integrazione

dei modelli di informativa già in uso presso le stesse strutture e garantiscono agli interessati il pieno e tempestivo esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 14

Norme transitorie

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al disciplinare tecnico previsto all'allegato A, avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I registri tumori locali raccolgono i dati di cui all'articolo 6, comma 1, esclusivamente per le diagnosi emesse oltre il termine di cui al comma 1.

## **SICILIA**

**DD 25.10.16** - Aggiornamento della composizione delle équipes preposte all'attività di trapianto di fegato, pancreas, rene, isole pancreatiche, cuore, polmone e del trapianto combinato di rene-pancreas, fegato-rene e cuore-polmone, prelevati da donatore deceduto, a scopo terapeutico, presso l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (IRCCS-ISMETT) di Palermo. (GURS n. 50 del 18.11.16)

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornata la composizione delle équipes preposte ad effettuare il trapianto adulto e pediatrico di fegato, pancreas, rene, isole pancreatiche, cuore, polmone, prelevati da donatore deceduto, nonché il trapianto combinato di rene-pancreas, fegato-rene e cuore-polmone presso l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (IRCCS - ISMETT), con sede clinica sita in Palermo in via Tricomi s.n.c.

Art. 2

L'équipe chirurgica autorizzata ad effettuare le attività di trapianto adulto e pediatrico di cui al precedente art. 1 risulta costituita:

a) per il trapianto di fegato, fegato-rene, rene, pancreas, rene-pancreas da donatore cadavere e da donatore vivente:

- dr. Salvatore Gruttadauria;
- dr. Davide Cintonino;
- dr. Sergio Li Petri;
- dr. Calogero Ricotta;
- dr. Pasquale Bonsignore;
- dr. Duilio Pagano;
- dott. Jean De Ville du Goyet;
- dott. Fabrizio Di Francesco;

b) per il trapianto di cuore:

- dr. Michele Pilato;
- dr. Sergio Sciacca;
- dr. Alberto Marco Turrisi;
- dr. Alessandro Armario;
- dr. Vincenzo Stringi;
- dr. Giuseppe Raffa;
- dr.ssa Gabriella Mattiucci;
- dr. Marco Morsolini;

c) per il trapianto di polmone da donatore cadavere e da donatore vivente:

- dr. Alessandro Bertani;
- dr. Bruno Gridelli;
- dr.ssa Lavinia De Monte;
- dr. Paolo Ferrari;
- dr. Emanuele Russo;

- dr. Marco Morsolini;
- d) per il trapianto di cuore-polmone:
  - dr. Michele Pilato;
  - dr. Alessandro Bertani;
  - dr.ssa Lavinia De Monte;
  - dr. Sergio Sciacca;
  - dr. Alberto Marco Turrisi;
  - dr. Alessandro Armaro;
  - dr. Vincenzo Stringi;
  - dr. Giuseppe Raffa;
  - dr.ssa Gabriella Mattiucci;
  - dr. Paolo Ferrari;
  - dr. Emanuele Russo;
  - dr. Marco Morsolini;
- e) per il trapianto di isole pancreatiche:
  - dr. Roberto Miraglia
  - dr. Luigi Maruzzelli
  - dr. Angelo Luca.

#### Art. 3

Al direttore dell'IRCCS-ISMETT di Palermo è fatto obbligo di comunicare al Dipartimento competente dell'Assessorato della salute eventuali variazioni nella composizione delle équipes, di cui al precedente art. 2, durante il periodo di validità dell'autorizzazione già concessa.

## **UMBRIA**

**DGR 24.10.16, n. 1192** - Servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di strutture, enti o soggetti in nome e per conto delle Aziende Sanitarie regionali. (BUR n. 55 del 16.11.16)

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

La Regione Umbria nella logica di facilitare e semplificare il contatto con il Servizio Sanitario Regionale sta attivando progetti e procedure telematiche per il cittadino in aree di particolare impatto.

Area particolarmente di rilievo per il cittadino è sicuramente quella dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, e facilitare la possibilità di prenotare prestazioni nel modo più semplice possibile è un impegno che la Regione e le Aziende sanitarie hanno perseguito con determinazione negli ultimi periodi, creando un CUP regionale, che garantisce equità di accesso, trasparenza e appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Caratteristica essenziale di un sistema CUP moderno è la realizzazione di una offerta più ampia possibile di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino. Ciò si realizza mediante l'implementazione e l'evoluzione di modalità di accesso già consolidate, che possono essere amplificate e rese più fruibili dal cittadino, anche coinvolgendo altre organizzazioni o soggetti non necessariamente operanti nel servizio sanitario regionale.

I servizi devono essere sempre più vicini al cittadino secondo il principio di sussidiarietà.

La prenotazione on line, il pagamento on line, la prenotazione telefonica, il Farmacup, la possibilità attraverso i portali aziendali e regionali di avere corrette informazioni e aggiornamenti, sono solo alcune delle procedure che la Regione ha messo a disposizione della popolazione e che stanno riscuotendo consensi.

Con delibera regionale n. 705 del 27 giugno 2016 "Aggiornamento accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs 502/92 e s.m.i." è stato approvato il nuovo accordo con le farmacie per il servizio di prenotazione e

riscossione ticket delle prestazioni di specialistica ambulatoriale; in tale accordo si specifica che tale servizio è effettuato in via non esclusiva dalle farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto delle Aziende Sanitarie regionali.

Per rendere il CUP sempre più vicino al cittadino, si può prevedere una evoluzione dell'intero sistema, tenendo in considerazione la possibilità di coinvolgere altri partner nell'erogazione del servizio in oggetto.

Tale obiettivo di crescita non deve esimersi da una disciplina trasparente e rigorosa, a garanzia della corretta erogazione delle attività, sempre nel rispetto della libertà di scelta del cittadino e senza condizionamenti.

Le Aziende Sanitarie di riferimento territoriale saranno garanti dei processi di autorizzazione e controllo, in maniera coordinata nel territorio regionale.

**DD 8 .11.16, n. 10848** - Aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale al 20 ottobre 2016. . (BUR n. 57 del 23.11.16)

**DGR 3.11.16, n. 1239** - Approvazione verbale Comitato regionale medici di medicina generale del 12 ottobre 2016. (BUR n. 57 del 23.11.16)

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Comitato regionale dei medici di medicina generale, costituito con D.G.R. n. 145 del 20 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 24 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i., nel corso della riunione del 12 ottobre 2016 ha definito, in accordo con le OO.SS. di categoria, alcuni aspetti rilevanti inerenti alla medicina del territorio quali:

1. la programmazione regionale attinente alla campagna di vaccinazione stagionale 2016/2017;
2. la definizione del tetto regionale di spesa farmaceutica territoriale pro-capite per l'anno 2016;
3. la prosecuzione del progetto sanità elettronica.

Per quanto riguarda la programmazione regionale della campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale 2016/2017 il Comitato regionale, ha individuato i criteri e i meccanismi che devono regolare la campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale. Il Comitato, altresì, ha stabilito di continuare la sperimentazione della vaccinazione anti-pneumococcica agli assistiti affetti da specifiche patologie e assistiti ultra-sessantacinquenni affetti da particolari patologie croniche come riportato nell'allegato (A) che costituisce parte integrante del verbale 12 ottobre 2016.

Per la determinazione del tetto regionale di spesa farmaceutica territoriale pro-capite anno 2016, il Comitato regionale, ha utilizzato i criteri di calcolo concordati e già adoperati negli anni precedenti. Tali criteri sono analoghi alle modalità di calcolo adottate da AIFA per verificare il rispetto dei tetti di spesa da parte delle Regioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. n. 222/2007 e s.m.i., come modificato dall'art. 15, commi 2 e 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. Detto ciò, ai fini della determinazione del tetto regionale di spesa tagli al fondo farmaceutica territoriale anno 2016, si è dovuto anche tener conto dell'Accordo Stato Regioni del 2 luglio 2015 il quale, ha previsto dei tagli al fondo sanitario nazionale e misure di contenimento/efficientamento della spesa farmaceutica, anche in relazione all'assistenza territoriale. Stante ciò, il Comitato regionale ha stabilito che, per l'anno 2016, il tetto di spesa farmaceutica territoriale pro-capite è pari ad **€ 161,50**.

Per quanto attiene all'Accordo Integrativo Regionale - Progetto Sanità elettronica, - già recepito con D.G.R. n. 404 del 15 aprile 2014 nonché, alle regole di valutazione dello stesso, adottate con D.G.R. n. 548 del 30 aprile 2015, il Comitato regionale ha stabilito di confermare, per l'anno 2016, la prosecuzione dello stesso per poi addivenire, nel corso dei primi mesi anno 2017, ad una nuova intesa con le OO.SS. di categoria anche, a seguito della eventuale diversa normativa, discendente dal rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale.

atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Umbria.

## VENETO

**DGR 21.10.16, n. 1631** - costituzione della commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale. (BUR n. 109 del 15.11.16)

### Note

Nel corso degli anni si è rilevato un incremento significativo della domanda di interventi psichiatrici, collegati ad una evoluzione qualitativa e quantitativa della patologia psichiatrica. Con l'intento di rispondere all'evolversi dei bisogni relativi alla salute mentale, la Conferenza Unificata ha approvato nel mese di gennaio 2013 il Piano di Azioni Nazionali per la Salute Mentale (PANSM).

Il PANSM tiene conto di una serie di indicazioni internazionali e nazionali che includono:

- Declaration and Action Plan di Helsinki dell'OMS Europa (2005) e MH Gap dell'OMS Ginevra (2008);
- Green Paper (2006) ed European Pact for Mental Health and Well-being (2008) dell'Unione Europea;
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, recepita nel nostro ordinamento con legge 176/1991 e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita con legge 18/2009;
- Linee di Indirizzo per la Salute Mentale, 20.3.2008;
- DPCM 1° aprile 2008 sul trasferimento della sanità penitenziaria dall'Amministrazione della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale;
- Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012;
- Patto per la Salute 2010-2012.

Il PANSM propone una riorganizzazione dei servizi di salute mentale, funzionale all'adozione di una metodologia fondata sulla necessità di lavorare per progetti di intervento, specifici e differenziati, sulla base della valutazione dei bisogni delle persone e della implementazione di percorsi di cura; ciò implica un approccio sistemico multidimensionale da parte delle equipe.

Il PANSM si sostanzia in una serie di azioni programmatiche, distinte in tre sezioni:

1. tutela della salute mentale in età adulta;
2. tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza;
3. integrazione e coordinamento con altre aree;  
per ciascuna delle quali vengono individuati:
  - gli obiettivi;
  - le azioni;
  - gli indicatori.

Per dare seguito alle indicazioni del PANSM, sono stati approvati in sede di Conferenza Unificata tre importanti Accordi:

- "Le Strutture residenziali Psichiatriche" - Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013. Tale documento si riferisce a strutture residenziali che accolgono utenti adulti e si propone di fornire indirizzi omogenei nell'intero territorio nazionale, mirati a promuovere, all'interno del sistema di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale, una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati strutturata sia per intensità di trattamento sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia e alla complessità dei bisogni.
- "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014. Tale Accordo è funzionale al raggiungimento del secondo obiettivo del PANSM in materia di tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza: *"Esistenza di una rete regionale di strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, in stretta integrazione con i servizi territoriali"*;

- "Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità" - Rep. Atti n. 137/CU del 13 novembre 2014. Il documento ha l'obiettivo di definire standard dei percorsi assistenziali, di promuovere l'appropriatezza erogativa e la differenziazione delle prestazioni, di ottimizzare le risorse strutturali e professionali oltre che di sviluppare - all'interno di ciascuna Regione - processi di benchmarking tra i diversi Dipartimenti per la Salute Mentale.

A livello regionale, al fine di dare attuazione ai documenti nazionali sopra esposti, sono stati approvati i seguenti atti:

- DGR n. 1558 del 03 settembre 2013 di recepimento del Piano di Azioni Nazionali per la Salute Mentale (PANSM);
- DGR n. 2704 del 29 dicembre 2014 di recepimento dell'Accordo "Le Strutture residenziali Psichiatriche";
- DGR n. 1026 del 04 agosto 2015 di recepimento dell'Accordo "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza";
- DGR n. 1170 del 08 settembre 2015 di recepimento dell'Accordo "Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità".

In tale contesto è prioritario richiamare la Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" che individua le seguenti azioni strategiche:

- Consolidare la rete dei servizi del DSM
- Definire programmi di sostegno alle famiglie
- Consolidare e qualificare la rete residenziale e semiresidenziale
- Sviluppare l'utilizzo dell'*Evidence Based Medicine*
- Rafforzare la collaborazione con la medicina di famiglia
- Promuovere interventi di contrasto allo stigma
- Promuovere interventi terapeutico-riabilitativi che facilitino il recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative
- Rendere prioritario per i DSM l'obiettivo dell'inserimento lavorativo
- Promuovere una forte integrazione tra salute mentale e dipendenze patologiche
- Sviluppare linee guida regionali e/o protocolli di collaborazione a livello locale tra DSM e servizi distrettuali per l'età evolutiva
- Prevedere l'estensione dell'accesso ai Centri Diurni.

La complessità della materia afferente all'area della salute mentale richiede un costante monitoraggio anche in ordine all'applicazione locale delle indicazioni nazionali e regionali, e, a tal fine, si propone di costituire una Commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale a supporto dell'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria nelle azioni di coordinamento, monitoraggio, progettazione e programmazione nonché per la validazione di indirizzi e protocolli organizzativo-gestionali, così costituita:

- Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con funzioni di Presidente;
- Il Direttore dell'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria, con funzioni di vicario del Presidente;
- Il Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali, o suo rappresentante;
- Il Coordinatore del Collegio dei Clinici e Professori Universitari di Psichiatria;
- I Professori Ordinari Direttori delle Cliniche Psichiatriche delle Università di Padova e Verona;
- Il Preside della Facoltà di Psicologia di Padova;
- Un rappresentante delle Società scientifiche di settore più rappresentative;
- Un Direttore Generale di Azienda Ulss;
- Un Direttore Sanitario di Azienda Ulss;
- Un Direttore dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale di Azienda Ulss;

- Un Direttore Amministrativo di Azienda Ulss;
  - Un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;
  - Un responsabile dei Servizi distrettuali di Età evolutiva;
  - Un rappresentante delle professioni sanitarie non mediche;
  - Il Presidente della Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria;
  - Un rappresentante di associazioni o federazioni regionali per l'integrazione sanitaria e sociosanitaria;
  - Un rappresentante della Cooperazione sociale;
  - Due rappresentanti delle Associazioni di familiari e/o utenti, con almeno due sezioni iscritte all'Albo regionale del volontariato e/o promozione sociale;
  - Un rappresentante delle Associazioni delle strutture ospedaliere psichiatriche private accreditate.
- Per questioni di particolare interesse e specificità potranno essere coinvolte ad hoc altre figure rappresentative dell'ambito di competenza della Commissione.

Alla nomina dei suddetti componenti si provvederà con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale.

La Commissione tecnico consultiva regionale per la salute mentale esplicherà il proprio mandato fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere ricostituita con provvedimento di Giunta Regionale.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e gli eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori della Commissione sono a carico delle amministrazioni/enti di appartenenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire la Commissione tecnico consultiva regionale per la Salute Mentale a supporto dell'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria nelle azioni di coordinamento, monitoraggio, progettazione e programmazione nonché per la validazione di indirizzi e protocolli organizzativo-gestionali;
3. di stabilire che la Commissione Regionale per la Salute Mentale sarà così costituita:
  - Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con funzioni di Presidente;
  - Il Direttore dell'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria, con funzioni di vicario del Presidente;
  - Il Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali, o suo rappresentante;
  - Il Coordinatore del Collegio dei Clinici e Professori Universitari di Psichiatria;
  - I Professori Ordinari Direttori delle Cliniche Psichiatriche delle Università di Padova e Verona;
  - Il Preside della Facoltà di Psicologia di Padova;
  - Un rappresentante delle Società scientifiche di settore più rappresentative;
  - Un Direttore Generale di Azienda Ulss;
  - Un Direttore Sanitario di Azienda Ulss;
  - Un Direttore dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale di Azienda Ulss;
  - Un Direttore Amministrativo di Azienda Ulss;
  - Un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;

- Un responsabile dei Servizi distrettuali di Età evolutiva;
  - Un rappresentante delle professioni sanitarie non mediche;
  - Il Presidente della Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria;
  - Un rappresentante di associazioni o federazioni regionali per l'integrazione sanitaria e sociosanitaria;
  - Un rappresentante della Cooperazione sociale;
  - Due rappresentanti delle Associazioni di familiari e/o utenti, con almeno due sezioni iscritte all'Albo regionale del volontariato e/o promozione sociale;
  - Un rappresentante delle Associazioni delle strutture ospedaliere psichiatriche private accreditate.
- Per questioni di particolare interesse e specificità potranno essere coinvolte ad hoc altre figure rappresentative dell'ambito di competenza della Commissione Regionale per la Salute Mentale;
4. di demandare a successivo provvedimento del Direttore dell'Area Sanità e Sociale la nomina dei componenti della Commissione di cui al punto che precede;
  5. di stabilire che la Commissione esplicherà il proprio mandato fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere ricostituita con provvedimento di Giunta Regionale;
  6. di incaricare l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria, afferente alla Direzione Programmazione sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  8. di stabilire che gli eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori della Commissione sono a carico delle amministrazioni/enti di appartenenza;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

**DGR 21.10.16, n. 1633** - Individuazione degli enti del servizio sanitario regionale per i piani di rientro di cui ai commi 524-530 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (BUR n. 109 del15.11.16)

**Note**

Sono applicati i criteri individuati dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) e puntualmente definiti con il decreto 21 giugno 2016 del ministero della salute, al fine di individuare gli enti del servizio sanitario regionale che presentano le condizioni di cui ai punti a) e b) del comma 524 art.1.

**DGR 21.10.16, n. 1637** - Sviluppo di uno strumento informativo di monitoraggio dei budget e dei volumi massimi erogabili dalle strutture private accreditate per il servizio sanitario regionale, con riferimento alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. (BUR n. 109 del15.11.16)

**Note**

Il provvedimento ha l'obiettivo di realizzare uno strumento per le aziende ulss e per le necessità programmatiche e di monitoraggio della spesa delle direzioni regionali, che consenta la gestione ed il tempestivo aggiornamento dell'utilizzo da parte di ciascuna struttura privata accreditata del servizio sanitario regionale per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

Viene determinato in euro 40.000 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Programmazione Economico-Finanziaria SSR entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101702 del bilancio 2016 - "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio.

Viene individuata l'Azienda Ulss 18 di Rovigo quale destinataria del finanziamento stabilito per lo sviluppo di uno strumento informativo di monitoraggio dei budget delle strutture private;

**DGR 26.10.16, n. 1689** - Approvazione di un modello organizzativo per l'accesso del paziente alla rete oncologica veneta e delle azioni per il governo della spesa farmaceutica e previsione di un finanziamento a funzione a favore dell'istituto oncologico veneto (ioV) - IRCCS, per l'anno 2017. (BUR n. 109 del15.11.16)

**Note**

Si approvano il modello organizzativo per l'accesso del paziente alla rete oncologica veneta e le azioni per il governo della spesa farmaceutica. viene, inoltre, previsto un finanziamento a funzione annuo a favore dell'irccs istituto oncologico veneto, per l'anno 2017.

**DGR 26.10.16, n. 1690** -Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2016. accordo collettivo nazionale (acn) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015 con intesa della conferenza stato-regioni e province autonome di trento e bolzano e dgr n. 1905/2015. (BUR n. 109 del15.11.16)

**Note**

Sono approvate misure dirette all'ottimizzazione della gestione del personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali delle aziende uu.ll.ss.ss., delle aziende ospedaliere e dello iov, atte a favorire una programmazione complessiva volta ad una rimodulazione dell'offerta assistenziale secondo gli obiettivi di salute e al contenimento della spesa, nel rispetto dei criteri di equità, economicità, appropriatezza clinica e organizzativa alla luce del nuovo ACN della specialistica 2015

**DGR 26.10.16, n. 1693** - Presa d'atto dello statuto del consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS) e previsione di un finanziamento per l'anno 2016. legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6. . (BUR n. 109 del15.11.16)

**Note**

Si prende atto dello statuto del consorzio per la ricerca sanitaria (coris) e si prevede, per l'anno 2016, un finanziamento di euro 900.000,00 per sostenere le attività svolte dal coris medesimo in relazione alla gestione, promozione e sostegno delle attività di ricerca scientifica e per la realizzazione degli obiettivi regionali di ricerca.

**DGR 2.11.16, n. 1736** - Consolidamento dell'assetto organizzativo dei programmi di screening oncologici e approvazione nuovo schema di convenzione con l'istituto oncologico veneto (IOV) per la gestione contabile ed amministrativa del "coordinamento regionale screening oncologici".(BUR n. 110 del 18.11.16)

**Note**

Si provvede al consolidamento dell'assetto organizzativo dei programmi di screening oncologici e approvare il nuovo schema di convenzione che regola i rapporti tra la regione del veneto e l'iov per la gestione del coordinamento regionale screening oncologici.

**DGR 2.11.16, n. 1737** - definizione del modello organizzativo per la produzione e la fornitura del radiofarmaco 18f-fluoro-desossi-glucosio, ai sensi della dgr n. 2122 del 19.11.2013: definizione degli ambiti territoriali di riferimento e previsione di un finanziamento a funzione per l'anno 2017 a favore dell'azienda ULSS 8 Asolo. (BUR n. 111 del 22.11.16)

**Note**

Per la produzione e la fornitura del radiofarmaco 18f-fluoro-desossi-glucosio viene definito il modello organizzativo, vengono definiti gli ambiti territoriali di riferimento e viene previsto, per l'azienda ulss 8, un finanziamento a funzione per l'anno 2017

**DGR 2.11.16, n. 1740** - Partecipazione della regione del veneto alla rete europea hope (hospitals for europe) - european hospital and healthcare federation / federazione europea ospedaliera e per la salute pubblica - anno 2016. (BUR n. 111 del 22.11.16)

## **Note**

Si approva la prosecuzione per l'anno 2016 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Rete europea HOPE (Hospitals for eurOPE) - European Hospital and Healthcare Federation / Federazione Europea Ospedaliera e per la Salute Pubblica, quale Regione capofila in rappresentanza di tutte le Regioni e Province Autonome. Si determina in euro 45.000,00 l'importo

## **BOLZANO**

**DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE n. 21359 del 17/11/2016**  
Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione (BUR n. 46 del 17.11.16)

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

## **CALABRIA**

**L.R. 21.11.16, n.38** - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere. (BUR n. 115 del 24.11.16)

### **Art. 1**

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, in attuazione dell'art. 2 comma 2, lett. d e h) dello Statuto, in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

### **Art. 2**

(Osservatorio regionale sulla violenza di genere)

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, l'Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere.
2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto:
  - a) da cinque esperti designati dall'Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni da coordinatore;
  - b) dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato;
  - c) dalla Presidente della Commissione pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato;
  - d) dalla Consiglieria regionale di parità;
  - e) da cinque rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia.
3. L'Osservatorio è insediato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. L'Osservatorio dura in carica fino alla scadenza della legislatura.
5. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.
6. L'Osservatorio opera in piena autonomia adottando un regolamento di organizzazione interna e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro.

## 7. L'espletamento delle funzioni s'intende a titolo gratuito.

### Art. 3

#### (Compiti e Funzioni)

1. L'Osservatorio, predispose entro il mese di ottobre di ogni anno il programma di attività da svolgere nell'anno successivo.
2. L'Osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 196/2003, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza, previsti dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dagli EE.LL., dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
3. L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

### Art. 4

#### (Interventi operativi dell'Osservatorio)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 l'Osservatorio, promuove:
  - a) Iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
  - b) La diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;
  - c) L'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti ai sensi dell'art. 3 comma 2;
  - d) La più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti;
  - e) La stipula di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e i Centri antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;
  - f) La predisposizione di progetti, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali e a favore di coloro che li richiedano;
  - g) La realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
  - h) L'analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
  - i) Il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere;
  - j) La verifica dell'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture atte e predisposte al soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza tenendo un elenco aggiornato di strutture esistenti e funzionanti;
  - k) La progettazione a carattere regionale e nazionale e materia di contrasto alla violenza di genere e finanziata anche con assegnazioni di provenienza statale.
2. Per l'esercizio delle suddette azioni l'Osservatorio può avvalersi del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

### Art. 5

#### (Clausola Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **CAMPANIA**

**DGR 8.11.16, n. 616** - PO FSE Campania 2014-2020. asse ii inclusione sociale, azione 9.2.3.progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle donne vittime di violenza (BUR n. 77 del 21.11.16)

### **Note**

### **PREMESSA**

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 della Commissione europea di adozione delle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di chiusura del negoziato formale, che ha approvato determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 30 settembre 2014;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 di approvazione del Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
- la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione;
- la deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- la deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016-2018;
- la deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della "Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020", assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- la deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato la Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014 - 2020;
- la deliberazione n. 334 del 6 luglio 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Gestione e di Controllo" (SI.GE.CO) del POR Campania FSE 2014/2020;
- la L.R. n 2 del 11 febbraio 2011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere" che, tra le altre cose, istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate;
- la L.R. n. 22 del 21 luglio 2012 "Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere" che promuove l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza di genere;
- il decreto dirigenziale n. 160 del 29 maggio 2015 di approvazione delle "Linee operative per l'attuazione dei progetti sperimentali di istituzione dei Centri antiviolenza, ai sensi della l. R. n. 2 del 11/02/2011 misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere";

- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. (14G00035);
- il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, , “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
- il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286”;
- la legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005 n. 237 “Regolamento di attuazione dell’ articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di - persone”;
- il Bando n. 1 del 10 giugno 2016 emanato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato alla presentazione di progetti di assistenza a favore delle vittime di tratta, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, del DPCM 16 maggio 2016.

#### **L’AZIONE DELLA REGIONE**

- in attuazione alla L.R. 2/2011, la Regione Campania ha istituito i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della legge regionale n. 11/2007, finalizzate a sostenere ed accogliere le donne vittime di violenza ed a fornire servizi di consulenza psicologica e percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- con decreto dirigenziale n. 25 del 17 gennaio 2014, la Regione Campania ha ripartito le risorse agli Ambiti Territoriali per l’attuazione di progetti sperimentali di istituzione dei centri antiviolenza per un importo complessivo pari ad € 4.500.000,00, a valere sul capitolo Cap. n.7858 “Interventi in materia di politiche per la famiglia e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1”;
- in data 25 novembre 2015, è stato firmato il Protocollo d’Intesa per la realizzazione di Azioni di contrasto alla Violenza di Genere, tra la Regione Campania e l’Ordine degli Psicologi, l’ANCI Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale, finalizzato a sostenere la rete dei servizi territoriali destinati all’assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza anche attraverso il coinvolgimento dei diversi attori coinvolti;
- al fine di favorire la promozione di azioni di integrazione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta, la Regione Campania ha aderito al progetto denominato “Fuori Tratta- Azioni per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento”, nell’ambito del bando n. 1/2016, finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvato con DPCM del 4 Agosto 2016.

#### **LO SVILUPPO SUCCESSIVO**

- la Regione intende assicurare il rafforzamento della rete dei servizi territoriali di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e di tratta mediante il finanziamento di progetti individuali di fuoriuscita dalla condizione di svantaggio e l’inserimento socio-lavorativo;
- il POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse II Inclusione Sociale, sostiene l’offerta di servizi specifici e specialistici e percorsi di accompagnamento personalizzati alle persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale ed azioni finalizzate a favorirne l’inserimento socio-lavorativo, attraverso strumenti che ne migliorino l’occupabilità e ne consolidino l’autonomia della persona, incluso le vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
- in particolare l’Obiettivo Specifico 7 (R.A. 9.2) nell’ambito dell’Asse II Inclusione Sociale, sostiene l’Azione 9.2.3 “Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione”;

- nell'ambito del citato progetto "Fuori Tratta", finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania intende promuovere azioni complementari agli interventi progettuali, tese a rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio lavorativo delle persone inserite nei programmi di protezione e inclusione, garantendo le risorse necessarie per l'attivazione di borse lavoro e di cittadinanza;
- tra i servizi erogati dai Centri antiviolenza, in ottemperanza alle citate linee operative per l'attuazione dei progetti sperimentali, si prevede di realizzare azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro alle donne vittime di violenza prese in carico.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Vengono promosse le iniziative volte a contrastare e prevenire i fenomeni di violenza contro le donne e a favorirne l'inclusione socio lavorativa.

Viene quindi implementata l'offerta di servizi integrati di sostegno e percorsi individuali di accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e di tratta, anche mediante l'erogazione di borse lavoro.

Viene programmata la realizzazione di servizi di sostegno e percorsi individuali d'integrazione socio-lavorativa a favore delle donne vittime di violenza e di tratta, prese in carico nell'ambito della Rete dei Centri Antiviolenza, approvati con decreto dirigenziale n. 25 del 17 gennaio 2014, in attuazione dell'art. 3 della L.R.n.2 del 11/02/2011 e nell'ambito del progetto Fuori Tratta, di cui al DPCM del 4 Agosto 2016

Viene destinata, per la realizzazione di tale intervento, la somma complessiva di Euro € 3.000.000,00.

Viene approvato il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui all'Allegato 1;  
all'Allegato 1;

#### **LAZIO**

**Determinazione 10 novembre 2016, n. G13314** - Determinazione G15718 del 14/12/2015 avente ad oggetto: Approvazione dello "Schema di Accordo", tra la Regione Lazio con la Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti". MODIFICA

#### **Note**

Viene dato atto dell'impossibilità della Città metropolitana di Roma Capitale di dare piena attuazione dell'Accordo sopra menzionato nei punti 2,3,4 dell'art. 4.2 (*Città Metropolitana di Roma Capitale*).

Viene prevista la modifica dell'Accordo relativamente alla soppressione di quanto indicato all'art. 4.2 nei punti 2,3,4.

Si provvede all'emanazione dell'Avviso pubblico, con successivo provvedimento, finalizzato all'accreditamento di almeno 5 "Centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti" che dovranno operare in forma integrata all'interno della Rete regionale, finanziando gli stessi con i fondi, pari a € 271.483,28, che verranno restituiti dalla Città metropolitana di Roma Capitale, quale differenza tra i fondi stanziati con DGR n. 585 del 27/10/2015 pari ad € 500.000,00 e l'importo impegnato per la prosecuzione degli interventi del Centro Giorgio Fregosi per l'annualità 2016 pari ad € 228.516,72 (comprensivo di IVA al 22%).

**Determinazione 22 novembre 2016, n. G13813** - Approvazione Avviso "Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza". Disimpegno per complessivi euro 1.446.254,68 e impegno complessivo di euro 1.039.461,14 sul capitolo H41166. Esercizio finanziario 2016. (BUR n. 94 del 24.11.16)

#### **Note**

#### **INTRODUZIONE NORMATIVA**

DGR 7 novembre 2016 n. 662 “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2016. Finalizzazione importo complessivo di euro 109.688.678,12 a carico dell'esercizio finanziario 2016, di cui euro 105.857.018,68 per spese correnti, euro 3.831.659,44 per spese in conto capitale, e di euro 22.956.320,00 sul bilancio pluriennale 2017”.

Legge regionale del 10 Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”

DGR 14 dicembre 2015, n. 721 “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B” che stabilisce il transito dell'Area Programmazione e pianificazione socio-assistenza alla Direzione Regionale “Salute e politiche sociali”.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed, in particolare, il comma 44 dell'articolo 1 che attribuisce le funzioni fondamentali alla città metropolitana ed i commi 85 e 86 del medesimo articolo con i quali si attribuiscono le funzioni fondamentali alle Province, quali enti con funzioni di area vasta.

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*” che prevede, all'art. 2, gli interventi regionali in tale materia tra cui quelli finalizzati a sostenere e potenziare strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli e a promuovere e rafforzare le reti locali, idonee a prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne.

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*”.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, - ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014 - ed in particolare l'art. 7 comma 1 che invita le Parti ad adottare “*politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza [...] e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne*”.

La Convenzione di Istanbul costituisce il primo atto internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119 che, in attuazione degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione:

- rafforza la tutela penale per le donne vittime di violenza, introducendo nuove aggravanti e ampliando le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti attraverso modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale;

- prevede, all'articolo 5, l'adozione di un “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;

- individua, all'art. 5bis, le azioni per i Centri anti-violenza e le Case rifugio e, tramite l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, stabilisce il riparto delle risorse alle Regioni sulla base del numero dei centri anti-violenza e delle case rifugio esistenti, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case rifugio.

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla “*costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello [...] che permettano l'individuazione del*

*percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea” e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.*

Decreto 24 luglio 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, in attuazione del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, vengono ripartite, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse finanziarie del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, riferite agli anni 2013 e 2014, per un importo complessivo di € 16.449.385,00 che attribuisce alla Regione Lazio l’importo complessivo di euro 1.892.509,36 così destinato:

- quanto ad € 853.048,22 a supporto della programmazione regionale già operativa e volta ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli nonché dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubbliche o private già esistenti;

- quanto ad € 1.039.461,14 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio.

Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU).

DGR 25 novembre 2014 n. 830, recante “*Risorse del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità assegnate alla Regione con D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale – esercizio finanziario 2014.Approvazione dei criteri e delle modalità di ripartizione, dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e le Province del Lazio.*” con la quale si individuano e si definiscono:

- i soggetti attuatori della programmazione regionale, individuati nelle Province del Lazio, al fine di valorizzare quanto già costruito sul territorio regionale dalle Province medesime nell’istituzione e nel sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio - nelle more della definizione delle ulteriori funzioni che la Regione Lazio attribuisce alla Città Metropolitana e alle Province (ai sensi dei commi 46 e 89 dell’art.1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56);

- i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Lazio e pari a euro 1.892.509,36 e delle risorse a carico del Bilancio regionale, es. fin. 2014, pari a euro 1.000.000,00;

- gli interventi da realizzare, in ottemperanza a quanto previsto nel DPCM 24 luglio 2014.

Ai sensi della legge regionale del 10 agosto 2016 art. 15 la Regione persegue la realizzazione di strutture anche residenziali a favore delle donne , anche con figlie/i minori vittime di violenza

#### **LA DISPOSIZIONE**

Si procede all’ Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza tramite apposito Avviso pubblico rivolto ai Comuni del Lazio in partenariato obbligatorio con organizzazioni del privato sociale operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, in possesso dei requisiti previsti dall’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 e dalle Linee guida approvate con la deliberazione di Giunta Regionale 18 ottobre 2016 n. 614

Viene definita e la distribuzione territoriale delle nuove strutture, garantendo almeno 1 CAV e 1CR in ciascuno dei territori provinciali ad oggi privi di strutture, riservando l’istituzione di 3 nuovi CAV a Roma Capitale e distribuendo il restante numero in maniera proporzionale alla popolazione residente sul territorio delle Province.

Viene approvato l’Avviso pubblico “Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza” rivolto agli Enti locali, in forma singola o consorziata, obbligatoriamente associati con organismi operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, individuati attraverso procedure di evidenza pubblica in base alla normativa vigente.

Viene impegnata , nelle more di espletazione dell’Avviso del punto precedente, a favore di creditori diversi, la somma complessiva di euro 1.039.461,14.

**ALLEGATO**

## **DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

### **Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 15 novembre 2016**

#### **AVVISO**

*“Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza”.*

#### **Premesso che**

□□ qualsiasi forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere oltre che una violazione dei diritti umani e dell'integrità della persona;

□□ la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, costituisce il primo completo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. L'articolo 7 della Convenzione, infatti, richiede agli Stati “l'adozione di misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza” (Convenzione di Istanbul, art. 5, comma 2) al fine di fornire una risposta globale alla violenza contro le donne;

□□ con la Legge 119/2013 è stato introdotto il vincolo di redazione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di potenziamento delle forme di sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figlie/i;

□□ la legge di cui sopra ha individuato, altresì, le risorse finanziarie necessarie per gli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sul Fondo per le politiche ai diritti e alle Pari Opportunità.

□□ la Regione Lazio con la Legge 19 marzo 2014, n. 4 ha inteso rafforzare le disposizioni per contrastare la violenza e le forme di discriminazione;

□□ il contrasto al fenomeno è da realizzarsi anche attraverso l'istituzione di nuove strutture destinate ad accogliere, supportare e accompagnare le donne vittime di violenza e i loro figli/ie in spazi adeguati e con personale specializzato;

□□ tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, è stata sancita dalla Conferenza Unificata in data 27 novembre 2014 l'intesa che ha individuato i requisiti minimi necessari che devono possedere i Centri antiviolenza e le Case rifugio;

□□ la Regione, in recepimento delle direttive di cui sopra, al fine di ricondurre le strutture dedicate alla presa in carico delle vittime di violenza e dei loro figli/ie minori ad un disegno omogeneo nel territorio regionale, ha approvato con Deliberazione di G. R. n. 614 del 18 ottobre 2016 le Linee guida con le quali sono stati definiti i requisiti minimi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case della Semi Autonomia;

□□ a seguito del trasferimento delle risorse assegnate alla Regione Lazio con il D.P.C.M 24 luglio 2014 a valere sul Fondo per le politiche ai diritti e alle Pari Opportunità sono state definite le attività da porre in essere per il contrasto al fenomeno, tra le quali l'istituzione di nuovi centri a livello regionale;

□□ è opportuno istituire n. 8 Centri antiviolenza e di n. 3 Case rifugio per il sostegno e il supporto a donne, sole o con figli/e minori, vittime di violenza a valere sulle risorse di cui al D.P.C.M. 24.07.2014 - Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013- 2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013.

#### **AVVISO PUBBLICO**

##### **1. Finalità ed oggetto**

Con il presente Avviso si intende contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso l'istituzione e la gestione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio per il sostegno e il supporto a donne, sole o con figli/e minori, vittime di violenza. Gli interventi sono a valere sulle risorse erogate dallo Stato alla Regione Lazio con il D.P.C.M. 24.07.2014 – pari ad Euro 1.039.461,12.

In particolare con il presente Avviso si intende:

- a) Istituire n. 8 nuovi Centri antiviolenza e garantirne la gestione per almeno un anno;
- b) Istituire n. 3 Case rifugio e garantirne la gestione per almeno un anno.

I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

Le Case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

## **2. Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti locali, in forma singola o consorziata, obbligatoriamente associati con organismi operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, individuati attraverso procedure di evidenza pubblica in base alla normativa vigente (per il resto dell'Avviso indicato come "il Proponente").

Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma precedente che collaboreranno con il soggetto Proponente, devono:

- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o essere iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, ovvero agli Albi regionali appositamente istituiti;
- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figlie/i quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'impegno contro la violenza alle donne.
- aver maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla lettura della violenza contro le donne in un'ottica di genere;

In caso di ATS i proponenti si impegnano a costituirsi entro 30 gg. dall'approvazione del progetto, con l'indicazione sin dal momento della presentazione della proposta dei relativi ruoli dei partecipanti, specificando il dettaglio della ripartizione delle attività e la ripartizione finanziaria. Gli Enti locali avranno funzione di capofila nelle forme associative.

L'Ente locale capofila sarà il beneficiario formale del finanziamento regionale, oltre che responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività di cui al presente Avviso.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dai costituenti le forme associative, e non è ammesso l'affidamento delle attività medesime a soggetti terzi.

Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato dal responsabile e dagli operatori professionali.

Ogni Proponente potrà presentare un solo progetto per tipologia di intervento.

## **3. Requisiti minimi obbligatori dei nuovi Centri antiviolenza**

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 18 ottobre 2016 n.614 sono considerati Centri antiviolenza le strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

I nuovi Centri antiviolenza devono possedere i seguenti requisiti:

### **a) Requisiti strutturali**

- La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
- Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività.
- Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
- Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522.

- Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.
- Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
- Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

## **b) Requisiti organizzativi dei Centri antiviolenza**

### *Personale*

Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

Il Centro deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

#### - assistenti sociali;

- psicologhe;
- educatrici professionali;
- mediatrici culturali e linguistiche, qualora necessarie;
- avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Deve essere indicata inoltre, una responsabile del Centro che dovrà garantire la presenza quotidiana. Al personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare. Deve essere garantita la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

### *Principali competenze del centro:*

- elaborare, insieme alla donna, un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle sui figli/figlie, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;
- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare anonima;
- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, ecc.);
- rispettare l'autodeterminazione della donna accolta.

### *Servizi minimi garantiti*

1. Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

#### a. Ascolto

Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

#### b. Accoglienza

Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

#### c. Assistenza psicologica

Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

#### d. Assistenza legale

Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;

#### e. Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;

f. Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;

g. Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie.

#### *Percorso di uscita dalla violenza*

Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.

- Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociali, culturale ed economico.
- Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.
- Il Centro assicura collegamenti diretti con le Case rifugio gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio.
- Il Centro assicura il collegamento con le istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali ecc. ASL, scuole, Centri per l'impiego).

#### *Carta dei Servizi*

I Centri antiviolenza dovranno dotarsi di una Carta dei Servizi che dovrà, almeno, contenere:

- la presentazione dell'organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del Centro Antiviolenza;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro antiviolenza;
- l'indicazione della responsabile del Centro;
- l'ubicazione del centro e modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le minori;
- le modalità dell'accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico h24;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con la Casa Rifugio o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- previsione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.

Le azioni del personale del Centro dovranno essere finalizzate a:

- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle sui figli/figlie, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;
- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare anonima;
- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, ecc.);
- rispettare l'autodeterminazione della donna accolta.

#### **4. Requisiti minimi obbligatori delle nuove Case rifugio.**

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 18 ottobre 2016 n. 614 sono considerate Case Rifugio le strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Le nuove case rifugio devono possedere i seguenti requisiti:

##### **a) Requisiti strutturali e organizzativi**

1. La Casa rifugio, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione, ovvero a una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
2. La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza.
3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie.

4. La Casa deve raccordarsi con i centri anti violenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie.

5. La Casa deve essere destinata ad ospitare esclusivamente donne vittime di violenza e ai/alle loro figli/figlie.

La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Per gli ulteriori requisiti strutturali e organizzativi della Casa rifugio si dovrà fare riferimento alle indicazioni della D.G.R. n.126 del 28 marzo 2015, sezione V.B., sottosezione V.B.1, concernente: *“Modifiche alla D.G.R. 1305/2004: “Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003”. Revoca delle D.G.R. 498/2006, D.G.R. 11/2010, D.G. 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011.*

#### *Personale*

1. La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.

2. Al personale della Casa rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

3. Deve essere garantita la formazione continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti secondo le indicazioni del Piano di azioni straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

#### *Servizi minimi garantiti*

1. La Casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai/alle loro figli/figlie minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.

2. La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta.

3. La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

4. La Casa deve fornire adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

#### *Regolamento interno*

Ogni Casa rifugio deve dotarsi di un Regolamento interno che preveda:

- l'anonimato e la riservatezza
- le modalità di ingresso ed uscita delle ospiti;
- la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità;
- l'organizzazione quotidiana interna delle attività della Casa rifugio;
- le azioni calibrate sui bisogni dei/delle minori ospiti;
- l'età massima dei figli delle donne, di sesso maschile, accolti nella struttura;
- i percorsi di prevenzione e cura della salute;
- la scheda per eventuali reclami contenente contatti telefonici degli Enti pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi;
- la scheda di rilevazione del servizio offerto dalla Casa rifugio da compilare a conclusione del piano individuale da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione del servizio offerto.
- La Casa deve raccordarsi con i Centri anti violenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie.
- La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O.

La vita all'interno della casa è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità, per sé per i/le figli/figlie del buon andamento della convivenza e del rispetto delle regole, con il supporto e il sostegno delle operatrici impegnate all'interno della Casa.

## **5. Distribuzione territoriale delle strutture**

Al fine di garantire servizi essenziali oltre che efficienti su tutto il territorio regionale, la distribuzione territoriale delle nuove strutture dovrà rispondere ai seguenti criteri:

- che vi sia almeno 1 Centro Antiviolenza - CAV e 1 Casa Rifugio - CR in ciascuno dei territori di area vasta (2 CAV e 3 CR);

- che gli ulteriori CAV e CR vengano distribuiti proporzionalmente in base alla popolazione residente sul territorio delle aree vaste e Roma Capitale;

Pertanto, la distribuzione territoriale delle nuove strutture dovrà realizzarsi secondo quanto rappresentato a seguire:

### **Territorio**

#### **Popolazione residente al 1 gennaio 2016 dati ISTAT**

#### **Strutture esistenti in possesso dei requisiti**

##### **Nuove strutture**

Frosinone 495.026 2 ( CAV) 1CR

Latina 574.226 2 (1 CAVe 1 CR) 1CAV

Roma Capitale 2.864.731 4(2 CAV e 2 CR) 3 CAV

Città metropolitana di Roma Capitale 1.475.743 3 (3 CAV e 3 CR) 2 CAV

Rieti 158.467,00 0 1CAV 1CR

Viterbo 320.279,00 0 1CAV 1CR

Totale 5.888.472,00 14 11

Per quanto riguarda il territorio denominato Citta metropolitana di Roma Capitale le nuove strutture dovranno essere localizzate una nel territorio Nord e una nel territorio Sud della Città metropolitana.

## **6. Risorse a disposizione e relativa ripartizione.**

L'ammontare delle risorse destinato alla realizzazione delle 11 nuove strutture è pari ad euro 1.039.461,12 - ripartite come di seguito rappresentato:

- 8 CAV per l'importo di euro 66.182,63 ciascuno e una cifra complessiva di euro 529.461,00, conformi ai requisiti fissati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 27 novembre 2014 e alle linee guida approvate con la deliberazione 18 ottobre 2016 n. 614;

- 3 case rifugio per l'importo di euro 170.000,00 ciascuna e una cifra complessiva di euro 510.000,00, conformi ai requisiti fissati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 27 novembre 2014 e alle linee guida approvate con la deliberazione 18 ottobre 2016 n. 614;

Qualora in sede di affidamento si dovessero realizzare economie su uno o più servizi sarà possibile, previa autorizzazione del Servizio Regionale competente, una rimodulazione del quadro finanziario previsto.

Ambito territoriale area vasta

Nuove strutture

CR

Nuove strutture

CAV

Risorse attribuite

CR

Risorse attribuite

CAV

Frosinone 1CR 170.000,00

Latina

1CAV 66.182,63

Roma Capitale

3 CAV 198.547,89

Area

metropolitana

2 CAV 132.365,26

Rieti 1CR 1CAV 170.000,00 66.182,63

Viterbo 1CR 1CAV 170.000,00 66.182,63

Totale **3 8 510.000,00 529.461,04**

### **7. Modalità di presentazione delle domande e cause d'esclusione**

Il Proponente potrà presentare la propria candidatura per la realizzazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1 del presente Avviso. L'istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte avvalendosi del modello A allegato al presente Avviso. Ogni proponente potrà presentare un solo progetto per tipologia di intervento.

Tutte le proposte dovranno contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

1. Domanda di candidatura – Modello A
2. Formulario per la descrizione della proposta - Modello B
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 redatta sull'apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante del Partner - Modello C
4. Dichiarazione d'impegno a costituirsi in associazione/ATS – Modello D
5. Piano finanziario – Modello E
6. Documentazione attestante procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto associato
7. Curricula dei responsabili della gestione delle strutture

I soggetti proponenti di cui all'art. 2 del presente Avviso che intendono presentare domanda di partecipazione per la realizzazione e gestione degli interventi, dovranno avvalersi esclusivamente dell'apposita modulistica approvata con determinazione del Direttore Regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali del \_\_\_\_\_,

n. \_\_\_\_\_ e disponibile sul sito web della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) alla voce "Bandi Avvisi e Selezioni", nonché sul sito [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it)

Il modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte. Il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Deve essere allegata: copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

L'istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte avvalendosi esclusivamente del modulo allegato (Modello A) al seguente Avviso.

La domanda dovrà essere consegnata o spedita mezzo Pec

**salute@regione.lazio.legalmail.it** a mezzo posta dovrà pervenire in busta chiusa: - indirizzata a Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Politiche di Genere, Via del Serafico 127 – 00142 Roma. Sulla busta dovrà riportare all'esterno, ben visibile, la seguente dicitura “*“Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per l’ostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza”.*”.

Le istanze dovranno essere inoltrate entro il 28 febbraio 2017 entro le ore 12,00.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.

### **8. Modalità di erogazione**

Per quanto attiene alle modalità di erogazione dei finanziamenti, le risorse saranno erogate come appresso indicato:

- 80% del contributo assegnato a seguito della sottoscrizione della convenzione;
- il restante 20% a conclusione delle attività e a seguito della relazione finale e della rendicontazione delle spese complessive.

### **9. Ammissibilità e rendicontazione delle spese**

Sono considerate ammissibili a finanziamento spese (IVA inclusa) riguardanti gli interventi di cui al presente avviso purché documentate e connesse alle attività del progetto, riportate in sintesi nel Modello E.

In particolare, per i Centri antiviolenza le spese necessarie per l'attuazione dei requisiti di cui all'art. 3. di seguito riportate sono ammissibili soltanto nei limiti percentuali indicati per ciascuna:

- Spese generali: materiali di consumo, utenze di vario tipo, pulizia locali, noleggio e leasing attrezzature (fino all' 8%)

- spese di ristrutturazione e adeguamenti, acquisto arredi, (solo per locali di proprietà pubblica con destinazione alle finalità del presente Avviso minima per 5 anni) (fino al 10%);

- attività di divulgazione e sensibilizzazione dei servizi offerti (fino al 2%)

In particolare, per le Case rifugio le spese necessarie per l'attuazione dei requisiti di cui all'art. 4. di seguito riportate sono ammissibili soltanto nei limiti percentuali indicati per ciascuna

- spese di ristrutturazione e adeguamenti, acquisto arredi, (solo per locali di proprietà pubblica con destinazione alle finalità del presente Avviso minima per 5 anni) (fino al 12%);

In fase di valutazione delle proposte pervenute, la Commissione di cui all'art.12 potrà apportare modifiche/riduzioni ai costi preventivati, qualora alcune voci di spesa o parte delle stesse fossero ritenute non ammissibili e/o non compatibili con gli obiettivi del presente Avviso.

La realizzazione delle attività non potrà essere affidata a terzi ma dovrà essere realizzata direttamente dai soggetti che hanno presentato la domanda. E' pertanto espressamente vietata ogni forma di subappalto, anche parziale del servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del rapporto.

Le ristrutturazioni, i recuperi e le manutenzioni straordinarie sono ammesse esclusivamente per interventi su immobili di proprietà pubblica e destinati alle medesime finalità del presente Avviso per almeno cinque anni;

Saranno riconosciute soltanto le spese effettivamente sostenute. Non saranno ammesse le spese per le quali si abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario pubblico, sia esso nazionale e/o comunitario. Le spese sostenute dovranno essere coerenti con il piano finanziario presentato e dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate in base alla normativa vigente;

Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate e rendicontate alla Regione.

E' a carico del comune l'accreditamento delle Case rifugio allocate sul proprio territorio, ai sensi della L.R. n. 41/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **10. Cause di revoca, anche parziale, del finanziamento**

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- mancata realizzazione degli interventi previsti;

- modifiche al programma non autorizzate;

- riscontrato caso di subappalto;

- mancanza dei requisiti previsti dal presente bando riscontrati in sede di controllo a priori e in itinere;

- mancata rendicontazione delle spese e dei flussi informativi.

#### **11. Criteri di valutazione delle proposte**

La Regione, sulla base delle richieste pervenute, procederà all'individuazione delle istanze ammissibili e alla relativa stesura della graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

##### **Criterio Punteggio**

Collocazione della struttura in luoghi di riscontrate difficoltà per ciò che riguarda il fenomeno

5

Utilizzo di immobile di proprietà o disponibilità pubblica 10

Percentuale di cofinanziamento volontario delle spese 10

Garanzie economiche e di fattibilità di prosecuzione dell'attività per ulteriori 3 mesi

5

Qualità della proposta progettuale (presentazione, descrizione del fenomeno a livello regionale, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, replicabilità)

20

Esperienza pregressa del Proponente 20

Raccordo strutturato con i servizi in rete 10

Coerenza dei costi previsti con i risultati attesi 20

TOTALE 100

## **12. Nomina di una Commissione di valutazione**

Per la valutazione delle proposte sarà nominata un'apposita Commissione con provvedimento del Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali, formata da n. tre componenti competenti in materia. Le funzioni di segreteria possono essere attribuite anche a un soggetto diverso dai componenti la Commissione. La Commissione provvederà a redigere una graduatoria delle istanze ritenute ammissibili approvata con provvedimento del Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul BURL.

## **13. Sottoscrizione convezione**

La Regione Lazio sottoscriverà una convenzione con l'Ente aggiudicatario ai fini della regolamentazione delle attività.

## **14. Durata**

Il progetto dovrà garantire il servizio previsto per almeno 12 mesi dall'avvio del progetto.

## **15. Monitoraggio e flussi informativi**

Tutte le Case rifugio e i Centri antiviolenza di nuova istituzione sono tenuti, ai fini del monitoraggio delle attività per il contrasto della violenza sulle donne, ad inviare entro il 15 gennaio di ogni anno alla Regione tutti i dati riscontrati in fase di erogazione del servizio legati al fenomeno. Con cadenza trimestrale l'Ente aggiudicatario dovrà presentare una relazione dettagliata sulle attività svolte ed, al termine dell'anno, una dettagliata relazione conclusiva sulle attività realizzate.

I soggetti beneficiari sono tenute ad inviare alla Regione i dati e le informazioni raccolte sull'attività effettuata e i dati sugli effettivi servizi erogati riguardanti CAV e le CR di nuova istituzione.

Le attività di monitoraggio e raccolta dati saranno svolte nel rispetto dei diritti alla riservatezza delle vittime di violenza e con le modalità previste dal Decreto legislativo 196/2003 e sulla base della normativa nazionale ed europea applicabile. A tale proposito dovrà essere richiesta l'autorizzazione per il trattamento e l'utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio del fenomeno e delle indagini statistiche, fatto salvo comunque l'anonimato delle donne.

## **16. Responsabile del procedimento**

La struttura amministrativa competente per presente Avviso Pubblico è l'Area Politiche di Genere della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

Tutti i dati personali forniti all'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge n. 241/90 s.m.i., il Responsabile del procedimento del presente Avviso è il Funzionario Giuseppina Cardarelli.

Informazioni sui contenuti dell'Avviso Pubblico potranno essere richieste al

Funzionario Cardarelli Giuseppina - al n. 06/51688317 e mezzo e-mail

gcardarelli@regione.lazio.it

## **Modello A**

### **DOMANDA DI CANDIDATURA**

**Soggetto proponente Comune singolo/Consorzio di Comuni in qualità di Capofila di Associazione/ATS**

Il sottoscritto

NOME.....COGNOME.....

In qualità di legale rappresentante di

.....  
Natura Giuridica:

.....  
Sede legale:

.....  
Codice fiscale:

.....  
Indirizzo

.....  
Tel.....cell.....Fax.....email.....

In associazione/ATS con

Il sottoscritto

NOME.....COGNOME.....

In qualità di legale rappresentante di

.....

Natura Giuridica:

.....

Sede legale:

.....

Codice fiscale:

.....

Indirizzo

.....  
Tel.....cell.....Fax.....email.....

Decreto iscrizione n.

.....del.....

Specificare:

- Registro regionale delle Organizzazioni del volontariato
- Albo regionale delle cooperative sociali
- Albo regionale delle associazioni di promozione sociale
- Altro

**CHIEDE**

di partecipare all'Avviso pubblico "Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e il supporto a donne, sole o con figli/e minori, vittime di violenza" con una richiesta di:

contributo €.....

Titolo della proposta:.....

A tal fine si allega la seguente documentazione:

1. Formulario per la descrizione della proposta - Modello B
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 redatta sull'apposito e sottoscritta dal legale rappresentante del Partner - Modello C
3. Dichiarazione d'impegno a costituirsi in associazione/ATS – Modello D
4. Piano finanziario – Modello E

**DICHIARA**

1. che il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del bilancio comunitario;
2. che il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili conformemente alle indicazioni dall'Avviso;
3. di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel corso della procedura;
4. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta di intervento;
5. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte;
6. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei Partner

ove presenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell'assegnazione, come indicato nell'Avviso;

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso;

8. di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di cui al presente Avviso;

9. di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai proponenti che si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Amministrazione come condizione per la partecipazione all'Avviso o non forniscano affatto tali informazioni;

10. che disciplinerà per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del Progetto;

**SI IMPEGNA**

1. che i servizi resi saranno prestati a titolo gratuito;

2. di garantire la funzionalità delle strutture (da intendersi sia in termini di destinazione sia in termini di servizi offerti) per almeno **12** mesi dalla data di conclusione dell'intervento.;

3. di garantire i requisiti minimi per i Centri antiviolenza e Case Rifugio di nuova realizzazione, così come previsto dagli art. 3 e 4 del presente Avviso;

4. ad avviare l'attività entro 30 giorno dalla pubblicazione sul BUR Lazio dell'Avviso pubblico;

5. di impegnarsi a far adottare la carta dei servizi all'interno della struttura.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

**(Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità)**

**Modello B**

**FORMULARIO PER LA DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA**

1) Titolo del progetto.....

2) Obiettivi dell'intervento e breve analisi di contesto

3) Descrizione della proposta  
.....  
.....  
.....  
.....

4) Durata del progetto.....

5) Riepilogo dei partner coinvolti come da modello A

1

2

3

6) Costo del progetto.....

*(indicare l'eventuale quota di finanziamento e la ripartizione tra i vari soggetti partner in caso di costituenda o costituita ATS)*

capofila \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

partner \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

7) Territorio/i d'attuazione del progetto

*(descrizione delle peculiarità del territorio e del fabbisogno in cui viene ubicata la struttura)*

8) Indicazione di eventuali altri soggetti coinvolti

.....  
.....

.....  
.....  
9) Dettaglio delle azioni previste

10) Cronoprogramma

*(Descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che s'intende realizzare, con indicazione*

*dei tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi)*

**Azioni**

**anno anno**

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov

11) Breve descrizione curriculum/curricula soggetto in Associazione/ATS

12) Descrizione competenze professionali soggetti impegnati nel progetto

Nome e

Cognome

Ruolo nel

progetto

Qualifiche ed esperienze

*(max. 300 caratteri per*

*ciascuno)*

Partner di

riferimento

Note

13) Rappresentazione di una possibile sostenibilità nel tempo del progetto da avviare

.....  
.....  
.....

14) Risultati attesi a livello territoriale

15) Monitoraggio e valutazione

16) Indicatori

Firma del legale rappresentante

**Modello C**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL SOGGETTO PARTNER  
(D.P.R. 445/2000)**

Il sottoscritto

NOME.....COGNOME.....

Nato a ..... (...)

il.....

Residente a .....in Via .....N.....

CAP.....

Codice fiscale:

.....

In qualità di \_\_\_\_\_ in possesso dei poteri necessari alla sottoscrizione degli atti del presente avviso

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto proponente, di cui lo scrivente è Partner, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini dell'ammissione al finanziamento:

1. che il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del bilancio comunitario;

2. che il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili conformemente alle indicazioni dell'Avviso;
3. di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso e degli altri documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel corso della procedura;
4. di prendere atto e di accettare le norme che regolano l'assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte;
5. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
6. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, e delle ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà, l'applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell'assegnazione, come indicato nell'Avviso pubblicato;
7. di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione e delle ulteriori dichiarazioni rilasciate fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di Sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, della d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
9. che disciplinerà per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

Firma del legale rappresentante

**(Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità)**

**Modello D**

**DICHIARAZIONE D'INTENTI A COSTITUIRSI IN ASSOCIAZIONE/ATS**

**Il sottoscritto A.** \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, capofila dell'ATS, avente sede legale in \_\_\_\_\_

**B.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, Associato avente sede legale in \_\_\_\_\_

*(Aggiungere Soggetto se necessario)*

in riferimento all'Avviso Pubblico "Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figlie/i minori, vittime di violenza",

**Il sottoscritto B.** \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, capofila dell'ATS, avente sede legale in \_\_\_\_\_

**B.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, Associato avente sede

legale in \_\_\_\_\_

(*Aggiungere Soggetto se necessario*)

in riferimento all'Avviso Pubblico "Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figlie/i minori, vittime di violenza",

**DICHIARANO**

- L'intento di costituirsi in ATS entro 30 giorni dalla data di determinazione di approvazione del finanziamento;

- Che la suddivisione delle attività e degli impegni tra i componenti l'ATS, ai sensi dell'art.2 del presente Avviso, avverrà secondo le forme e le condizioni rappresentate (*inserire schema*)

Data \_\_\_\_\_

Per la \_\_\_\_\_ Timbro della struttura e firma del legale rappresentante  
(con fotocopia documento di riconoscimento)

Per la \_\_\_\_\_ Timbro della struttura e firma del legale rappresentante  
(con fotocopia documento di riconoscimento)

**Modello E**

**PIANO FINANZIARIO**

Titolo del progetto \_\_\_\_\_

Soggetto proponente \_\_\_\_\_

Costo totale €. \_\_\_\_\_

**Categorie Voci di costo (a titolo indicativo) Importi in Euro**

**A**

**Retribuzione coordinatore e amministrazione**

Retribuzioni e oneri coordinatore

Retribuzioni e oneri personale dedicato all'amministrazione

**TOTALE CATEGORIA "A"**

**B**

**Risorse umane per l'attuazione dell'intervento**

Retribuzioni e oneri personale interno \*

Retribuzioni e oneri consulenti esterni

Spese di viaggio, trasferte, rimborso personale (indicare solo le spese che presentano uno specifico nesso di causalità con la proposta progettuale)

**TOTALE CATEGORIA "B"**

**C**

**Destinatari, mezzi e attrezzature**

Affitto/noleggio e Leasing di attrezzature

Spese per acquisto materiali di consumo

Eventuali interventi relativi alla ristrutturazione e/o adattamento finalizzati all'adeguamento alla vigente normativa degli immobili adibiti a Centro Antiviolenza e Case Rifugio

Acquisto di arredi atti a garantire la funzionalità e il pieno utilizzo del Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio

Vitto e alloggio

**TOTALE CATEGORIA "C"**

**D**

**Spese generali**

Pulizia e manutenzione ordinaria attrezzature, locali e spazi durante il loro periodo di utilizzo nell'ambito del progetto

Spese utenze \*

Altro

**TOTALE CATEGORIA "D"**

**COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C + D)**

Firma del legale rappresentante

---

## **LOMBARDIA**

**Comunicato regionale 27 ottobre 2016 - n. 146**

**Pubblicazione elenco avvocati e avvocate che hanno proficuamente frequentato il percorso formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire un'adeguata assistenza legale gratuita alle delle donne vittime di violenza (BUR n. 46 del 17.11.16)**

### **Richiamata**

la l.r.3 luglio 2012, n.11 (*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*) e in particolare l'art.8, che prevede che la Regione promuova percorsi formativi e di aggiornamento rivolti a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;

considerato che la Regione Lombardia con d.g.r.n.X/4047 del 18 settembre 2015 ha approvato lo schema di protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi dell'art.3 della citata l.r.11/2012, successivamente sottoscritto dalle parti in data 23 ottobre 2015, il quale prevedeva la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti rivolti alle avvocate e agli avvocati appartenenti agli ordini forensi lombardi, con comprovata esperienza e iscritti all'Albo da almeno 5 anni;

### **considerato**

che al termine dei percorsi formativi, l'Ordine degli Avvocati di Milano ha provveduto ad accertare il raggiungimento dei requisiti richiesti da parte dei professionisti, attraverso una verifica finale, e ha provveduto a stilare l'elenco unico delle professioniste e dei professionisti che hanno proficuamente frequentato nell'anno 2016 il percorso formativo professionalizzante finalizzato a garantire un'adeguata assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza, e delle professioniste e dei professionisti che, dopo aver proficuamente frequentato il percorso formativo 2014, hanno partecipato al modulo di aggiornamento nel 2016;

### **SI PUBBLICA**

**l'elenco di cui all'oggetto trasmesso dall'Ordine degli Avvocati di Milano.**

**DGR 18.11.16 - n. X/5808** - Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» per garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza. (BUR n. 47 del 24.11.16)

### **Note**

#### **INTRODUZIONE NORMATIVA**

legge 3 luglio 2012, n. 11, «*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*», e in particolare l'art.1 - Principi e finalità, che:

pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;

riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani è un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;

riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;

condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

all'art. 2 della l.r. n. 11/2012 la Regione pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

la citata legge regionale n. 11/2012 prevede, all'art. 3, rispettivamente comma 3 e comma 4: che la Regione promuova la stipula di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza; che la Regione possa stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza;

l'art. 8 della citata l.r. n. 11/2012, che prevede che la Regione promuova percorsi formativi e di aggiornamento rivolti a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;

«Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», approvato in data 10 novembre 2015 con d.g.c. n. 894, che al punto n. 2.2.1.1. prevede di «promuovere una formazione continua, multidisciplinare» e, nel dettaglio, prevede di promuovere «percorsi di formazione professionalizzante» che «sarà rivolta a tutti gli operatori e le operatrici che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e, in particolare: avvocate/i [...]»

### **L'AZIONE DELLA REGIONE**

Viene sottolineato l'esito positivo dei percorsi di formazione già realizzati grazie agli accordi di collaborazione sottoscritti ai sensi della d.g.r. 6 giugno 2014, n. X/1937, e della d.g.r. 18 settembre 2015, n. 4047, che hanno permesso la formazione professionalizzante finalizzata a garantire assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza di n. 232 avvocate e avvocati nel 2014 e la formazione professionalizzante o l'aggiornamento complessivamente di n. 376 avvocate e avvocati nel 201.

### **LO SVILUPPO SUCCESSIVO**

Viene proseguita l'azione formativa e professionalizzante raggiungendo i territori della Lombardia che ancora non ne hanno usufruito (territori provinciali di Como, Cremona, Lodi e Brescia) e l'aggiornamento continuo delle avvocate e degli avvocati che hanno partecipato ai percorsi formativi nelle precedenti edizioni e di promuovere la realizzazione di servizi e sportelli per offrire assistenza legale gratuita sulla tematica della violenza.

### **LA DISPOSIZIONE**

Si aderisce al progetto presentato e si sottoscrive con l'Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, e dell'art. 8 della l.r. 11/2012, un nuovo protocollo di collaborazione per la realizzazione delle attività, per la cui programmazione e pianificazione è prevista l'istituzione di un *Gruppo Guida* composto da rappresentanti della Regione Lombardia, dell'Ordine degli avvocati di Milano, da un referente del Tribunale di Milano e da rappresentanti dell'Università cattolica di Milano, dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università degli Studi di Pavia.

Il progetto formativo suddetto consiste nelle seguenti attività:

1. realizzazione di n. 4 (quattro) percorsi formativi professionalizzanti per avvocate/i in materia di contrasto alla violenza sulle donne, composti ciascuno da n. 6 moduli di n. 4 ore, rispettivamente sui territori provinciali di Brescia, Como, Cremona e Lodi;
2. realizzazione di n. 4 (quattro) eventi di *follow-up* per le avvocate e gli avvocati che hanno frequentato i corsi in una delle edizioni precedenti, consistenti in un unico modulo di n. 2 ore;
3. realizzazione n. 1 convegno internazionale sul tema della violenza contro le donne, finalizzato al confronto tra operatrici/operatori dei diversi paesi su esperienze e buone prassi;
4. realizzazione di una banca dati della giurisprudenza lombarda, nazionale e internazionale in tema di violenza di genere e violenza domestica;
5. attivazione di n. 3 (tre) sportelli di orientamento legale gratuito che saranno attivati in via sperimentale sui territori già coinvolti dalle attività di formazione;

Viene approvato lo schema di protocollo d'intesa con l'Ordine degli avvocati di Milano, allegato A) parte integrante del presente atto.

Le risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio regionale 2016 ammontano a complessivi euro 50.000,00.

ALLEGATO

### **PROTOCOLLO DI INTESA**

TRA

**Regione Lombardia**, di seguito denominata REGIONE, rappresentata da ....., in qualità di ..... della D.G. Reddito di autonomia e Inclusione sociale, nato/a a .... il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

E

**Ordine degli Avvocati di Milano**, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia, 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, Avv. ....., nato/a a .... il ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine.

### **PREMESSO**

che, come richiamato all'art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 11 (*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*), la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;

riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;

riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;

condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

che gli avvocati, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) assolvono alla funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti; e che ai sensi della richiamata legge 247/2012, che l'Ordine:

è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e degli

interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;  
ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;  
organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;  
vigila sulla condotta degli iscritti;  
promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;

## **CONSIDERATO**

che per l'attuazione dei richiamati principi e finalità di cui alla L.R. 11/2012 la Regione persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;  
favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica;  
contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità;  
tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;  
riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza;  
dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking;

che la legge nazionale n. 119/2013 all'art. 5 bis comma 2 prevede che tutti gli/le operatori/trici che entrano in contatto con le vittime di violenza domestica debbano ricevere una formazione specializzata nel lavoro con le vittime di violenza domestica e debbano essere adeguatamente formati/e;

che il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", approvato in data 10/11/2015 con d.g.c. n. 894, al punto n. 2.2.1.1. prevede di «promuovere una formazione continua, multidisciplinare» e, nel dettaglio, prevede di promuovere «percorsi di formazione professionalizzante» che «sarà rivolta a tutti gli operatori e le operatrici che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e, in particolare: avvocate/i [...]»;

che nel quadro delle iniziative della Regione di cui all'art. 3 della l.r. n. 11/2012 è prevista la possibilità di stipulare protocolli d'intesa con i soggetti che operano nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza, e in particolare con gli ordini degli avvocati per agevolare l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza;

che primaria esigenza a tali fini è la formazione di professionisti/e dotati/e di specifiche competenze ed esperienze nel campo della tutela contro la violenza di genere che possano offrire il proprio servizio e le proprie competenze sul territorio della Regione;

Tutto ciò premesso e considerato,

**le parti convengono quanto segue:**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse sono parti integranti del presente protocollo.

### **Art. 2**

#### **Finalità**

Il presente protocollo promuove ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 8 della l.r.11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e l'Ordine degli Avvocati per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzata a garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza e all'attivazione di servizi e sportelli finalizzati a fornire una adeguata assistenza legale alle donne vittime di violenza.

#### **Art. 3**

##### **Impegni dei soggetti sottoscrittori**

Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente attività miranti a istituire un'offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire agli/alle avvocati/e partecipanti un'adeguata preparazione per:

riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive;  
gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto;  
offrire un'adeguata assistenza legale nelle fasi di denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali;  
essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

#### **Art. 4**

##### **Impegni della Regione Lombardia**

La Regione Lombardia riconosce un contributo economico per la realizzazione dei percorsi di formazione professionalizzanti e tutte le altre attività previste dal progetto presentato in data 11 novembre 2016 e acquisito con protocollo regionale n. J1.2016.0019587 e mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione delle azioni progettuali previste.

#### **Art. 5**

##### **Impegni dell'Ordine degli avvocati di Milano**

in collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo si impegna a:

1. Istituire un *Gruppo Guida* composto da rappresentanti della Regione Lombardia, dell'Ordine degli avvocati di Milano, da un referente del Tribunale di Milano, e da rappresentanti delle dell'Università Cattolica di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dall'Università degli Studi di Pavia;
2. realizzare l'offerta formativa di cui al presente articolo, consistente in:
  - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (5 teorici e 1 pratico) realizzata a Como;
  - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (5 teorici e 1 pratico) realizzata a Cremona;
  - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (5 teorici e 1 pratico) realizzata a Lodi;
  - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (5 teorici e 1 pratico) realizzata a Brescia i;
3. Organizzare n. 4 eventi di *follow-up* rivolti alle avvocate e agli avvocati che hanno svolto i corsi in una delle edizioni precedenti, ciascuno dei quali sarà strutturato in un unico modulo da n. 2 ore, con interventi di magistrati e avvocati, realizzati a Milano al fine di aggiornare le competenze acquisite;
4. Organizzare n. 1 convegno internazionale sul tema della violenza contro le donne, al fine di avviare un confronto internazionale tra operatrici/tori del terzo settore, personale medico e sanitario e operatrici/tori del diritto in merito alle esperienze e buone prassi del proprio paese;
5. Realizzare una banca dati della giurisprudenza lombarda, nazionale e internazionale mediante la raccolta di sentenze di merito in tema di violenza di genere e di violenza domestica;
6. Attivare n. di 3 (tre) sportelli di orientamento legale gratuito che saranno istituiti in via sperimentale sui territori già coinvolti dalle attività di formazione.

#### **Art. 6**

##### **Contributi concedibili**

La Regione riconosce all'Ordine un contributo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila), a copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle attività così come indicate all'art. 3 del presente protocollo.

#### **Art. 7**

##### **Tempistica**

I percorsi formativi e le altre attività indicate all'art. 5 dovranno essere realizzati entro e non oltre il 30 giugno 2017. Le spese dovranno essere sostenute e rendicontate nei trenta giorni successivi, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente protocollo.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di erogazione del contributo**

L'importo del contributo regionale concesso all'Ordine verrà erogato in due fasi successive:

1. il 50% all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
2. il 50% alla conclusione delle attività di cui all'art. 5 della presente intesa, previa approvazione della relazione finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

#### **Art. 9**

##### **Rendicontazione delle spese sostenute**

La Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e a liquidare il saldo entro i 30 giorni successivi a partire dalla data di ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute.

Sulla base delle azioni realizzate, l'Ordine presenterà una relazione finale che evidenzierà, in coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegnerà la documentazione predisposta dalla Regione Lombardia, e in particolare:

1. l'elenco delle spese sostenute;
2. i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
3. i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi *curriculum vitae* dei soggetti incaricati;
4. i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
5. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

L'Ordine invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre il 31 luglio 2017.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

#### **Art. 10**

##### **Revoche**

Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

#### **Art. 11**

##### **Disposizioni finali**

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica ed integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Milano,

*per la Regione Lombardia*

---

*Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano*

---

## **PIEMONTE**

**DGR 7.11.16, n. 3-4153** - Accordo tra la Regione Piemonte e la Fondazione Don Mario Operti Onlus per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo.(BUR n. 47 del 24.11.16)

la l.r. 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" all'art. 3, comma 1 lett.o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza;

evidenziato che, sin dal 2009, il territorio regionale si caratterizza per la qualificata presenza dei Centri antiviolenza, quali punti di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno alle donne ed ai loro figli minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza;

preso atto che, con D.G.R. n. 12-2909 del 15/2/2016 la Regione Piemonte e la Fondazione Don Mario Operti Onlus hanno stipulato un Protocollo d'Intesa per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio nell'ambito della gestione del fondo di garanzia per il microcredito e che la Fondazione Operti si è resa disponibile ad estenderlo a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento sociolavorativo;

ritenuto che l'accordo si caratterizza come lo strumento maggiormente idoneo per il rafforzamento della collaborazione e della sinergia di intenti tra Regione Piemonte e la Fondazione Don Mario Operti Onlus per favorire l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale dei soggetti impegnati nel sostegno alle donne vittime di violenza;

considerato che, si riconoscono e si condividono i contenuti e i valori sintetizzati nell'accordo predisposto e che si condivide la necessità di un impegno costante per assicurare alle donne vittime di violenza delle reali opportunità di inserimento e di reinserimento lavorativo, così da contrastarne l'isolamento e l'esclusione sociale;

preso atto che, la Regione Piemonte, in attuazione del suddetto accordo, si impegna a diffondere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione delle attività di accoglienza, ascolto, accompagnamento e dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo, attraverso la propria partecipazione alla cabina di regia e di monitoraggio prevista dal protocollo d'intesa;

evidenziato che si ritiene opportuno assicurare la promozione, lo sviluppo e la realizzazione delle azioni di cui sopra, attraverso l'adesione della Regione Piemonte all'accordo di cui all'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

evidenziato inoltre che, qualora nel percorso di accompagnamento realizzato con le donne vittime di violenza si rilevino delle opportunità attraverso la creazione di una nuova impresa o di una attività professionale, occorrerà attivare un collegamento con il percorso di accompagnamento previsto

nell'ambito della gestione del Fondo di garanzia per il microcredito di cui alla D.G.R. n. 21-2836 del 25/01/2016 e della D.D. n. 432 del 07/07/2016;

di prendere atto, così come specificato all'art. 7 del presente accordo, che per quanto riguarda gli esercizi finanziari 2016 e 2017 la Regione Piemonte intende sostenere il progetto attraverso la valorizzazione di due unità di personale da impiegarsi nella cabina di regia e nelle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi e degli esiti raggiunti. Successivamente, con specifico provvedimento regionale e sulla base di eventuali sopraggiunte disponibilità economiche sul bilancio regionale, si potranno valutare ulteriori forme di sostegno alle attività contenute nel presente accordo;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la l.r. 4/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nel modo di legge,

*delibera*

- di approvare lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Fondazione Don Mario Operti Onlus per la sperimentazione di un progetto per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo con scadenza al 31/12/2018 qui all'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare all'Assessore competente la sottoscrizione dell'accordo approvato con la presente deliberazione, autorizzando sin d'ora modifiche tecniche sostanziali che si rendessero necessarie;

- di demandare la Direzione Coesione sociale alla formale partecipazione alla cabina di regia e di monitoraggio e degli esiti delle attività previste dal protocollo d'intesa;

- di dare atto, così come specificato all'art. 7 del presente accordo, la Regione Piemonte sostiene il progetto per tutta la durata attraverso la valorizzazione di due unità di personale regionale da impiegarsi nella cabina di regia e nelle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi e degli esiti raggiunti. Successivamente, sulla base di eventuali sopraggiunte disponibilità sul bilancio regionale saranno valutate ulteriori forme di sostegno.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

1

## **ALLEGATO A**

### **ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS PER L'ACCOGLIENZA, L'ASCOLTO, L'ACCOMPAGNAMENTO E I SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER PROMUOVERNE L'INSERIMENTO E/O IL REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO.**

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Piemonte, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, riconosce tra i principi e le finalità della legge 24 febbraio 2016 n. 4, il sostegno ad interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza sia diretta che indiretta nei confronti delle donne e dei minori e che tali politiche rientrano tra gli obiettivi fondamentali del Fondo Sociale Europeo;

- la Regione Piemonte, anche valorizzando l'esperienza maturata sin dal primo ciclo del POR FSE

2007-2013, promuove la realizzazione di iniziative specifiche orientate all'incremento e qualificazione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, specie per quelle donne che si trovano in una condizione di particolare fragilità poiché vittime di violenza;

- con LR 4/2016, in specifico all'art. 3 la Regione Piemonte si impegna a favore l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale tra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni;

- il territorio regionale, in adempimento a quanto previsto dalla precedente Legge regionale 29 maggio 2009 n. 16 (abrogata e sostituita dalla LR4/2016), sin dal 2009 si caratterizza per la qualificata presenza dei Centri antiviolenza quali punti di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza;

- la Fondazione Don Mario Operti di Torino costituita nel gennaio 2004, non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale secondo le indicazioni della Dottrina Sociale della Chiesa cattolica". Attraverso la realizzazione e l'appoggio di iniziative che riguardano tematiche di importante impatto sociale. La Fondazione è soprattutto impegnata a fornire l'accompagnamento e gli strumenti per avviare le persone seguite dai progetti ad una piena autonomia economica e relazionale fornendo, per tale scopo, anche aiuti di tipo economico.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA

REGIONE PIEMONTE, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI, rappresentata dalla Presidente pro tempore Dott.ssa Mariella Enoc,

2

SI STIPULA E SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1

### **Oggetto e finalità**

Il presente accordo intende promuovere la realizzazione sul territorio regionale, di un progetto sperimentale finalizzato al sostegno, accoglienza, ascolto, accompagnamento, assistenza e monitoraggio in favore di donne vittime di violenza allo scopo di promuoverne efficacemente l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo anche attraverso il lavoro autonomo.

Art. 2

### **Interventi ed attività**

Il progetto prevede la messa a disposizione di una serie di interventi ed attività in favore di donne vittime di violenza e di loro eventuali figli e figlie.

L'accoglienza e l'ascolto nelle fasi iniziali dell'incontro con le donne del target sono da considerarsi imprescindibili per costruire un rapporto di fiducia, per realizzare percorsi individualizzati di assistenza e accompagnamento e per avviare progetti personalizzati di inserimento socio lavorativo delle stesse.

Gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali del territorio regionale, anche in raccordo con la rete dei Centri Antiviolenza, ai fini del presente accordo hanno facoltà di segnalare alla Fondazione le situazioni di donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di affrancamento dalla violenza, e sulle quali é in atto un relativo progetto individualizzato.

Le progettualità attivate potranno comprendere i seguenti interventi:

- esperienze formative finalizzate al rafforzamento delle competenze e dell'occupabilità, anche attraverso borse lavoro o tirocini professionalizzanti, anche supportate da interventi di cura e sostegno a favore di eventuali figli minori, ad integrazione di quanto previsto da altre misure regionali in materia;

- accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo anche attraverso misure di microcredito all'impresa e/o microcredito sociale ( es. "Prestito della Speranza");

- sostegno alla ricerca di una sistemazione abitativa adeguata, a seguito della conclusione di un eventuale percorso in casa rifugio o altra collocazione protetta per consentire alla donna di

riprogettare la propria autonomia di vita;

- interventi di accompagnamento in favore delle donne volti a realizzare azioni specifiche anche in integrazione di quanto proposto dai Centri Antiviolenza del territorio.

Particolare importanza è data al monitoraggio delle principali azioni progettuali realizzate dai firmatari del presente protocollo e dai diversi soggetti della rete al fine di verificarne esiti sul medio e lungo periodo e per consentire una riprogrammazione efficace, anche nell'ipotesi di un'eventuale proroga del presente accordo.

3

Le azioni di monitoraggio sulle attività di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle donne avviate grazie al presente accordo, potranno contribuire all'attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della LR 4/2016 sulla realizzazione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne e i minori, fruibili a livello nazionale e locale.

Art. 3

### **Impegni della Regione Piemonte**

La Regione Piemonte si impegna a:

- promuovere la diffusione dell'informazione sui contenuti del presente accordo presso i Centri Antiviolenza, le reti locali, i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e tutti gli altri soggetti impegnati nella realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi di cui alla LR 1/2004 ed i soggetti delle reti territoriali per l'impiego;

- individuare indicazioni operative e metodologiche, condivise con i soggetti gestori ed i centri antiviolenza, per la segnalazione e la presa in carico integrata delle donne vittime di violenza;

- assicurare modalità di raccordo e di confronto periodico, anche sui dati di monitoraggio delle attività realizzate, con il tavolo di coordinamento di cui all'art. 5 della LR 4/2016, con i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e dei Servizi per l'Impiego.

Art. 4

### **Impegni della Fondazione Operti**

La Fondazione Don Mario Operti si impegna a:

- ricevere le segnalazioni provenienti dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e dai Centri Antiviolenza, secondo le modalità che saranno individuate e condivise ai sensi dell'art. 3 del presente accordo;

- esaminare le caratteristiche delle situazioni segnalate, valutare la possibilità di presa in carico e, in caso favorevole, definire le modalità di intervento più appropriate, da proporre alle donne interessate;

- condividere i contenuti e le modalità della proposta progettuale individualizzata con i soggetti pubblici invianti, al fine dell'attivazione della rete sul caso specifico e di un proficuo coordinamento con gli interventi già in atto/da attuare a cura degli altri soggetti della rete;

- proporre e condividere con la donna interessata i contenuti del progetto ed avviare il progetto

- assicurare il monitoraggio delle attività realizzate, attraverso la predisposizione di un report periodico che potrà essere utilizzato anche ai fini della realizzazione da parte della Regione Piemonte di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne e i minori, fruibili a livello nazionale e locale così come disposto dall'art. 24 della LR 4/2016.

4

Art. 5

### **Cabina di regia e di monitoraggio**

E' costituito un gruppo di lavoro, con funzioni di cabina di regia, a cui partecipano rappresentanti degli Enti sottoscrittori, con due funzionari della Regione di cui uno con funzioni di coordinamento, valutazione e di indirizzo rispettivamente:

sulle attività e gli interventi previsti al precedente art.2;

sui report periodici predisposti dalla Fondazione Don Mario Operti, che devono contenere i seguenti dati:

o tipologia e numero delle richiedenti;

- o tipologia e numero di beneficiarie degli interventi e delle attività;
- o tipologia e numero delle richiedente non ammesse e le motivazioni dell'esclusione;
- o elementi essenziali del progetto personalizzato individuato per ciascuna beneficiaria;
- o attività di promozione ed informazione promosse ed adottate sul progetto sperimentale oggetto del presente protocollo;
- o dati quali-quantitativi di monitoraggio su processi attivati in favore delle beneficiarie;
- o analisi esiti di monitoraggio sulle attività e sugli interventi realizzati;
- o altre informazioni utili.

Periodicamente, la cabina di regia organizzerà incontri specifici con gli Enti ed i Centri inviati per valutare l'andamento delle situazioni prese in carico e delle azioni avviate.

Art. 6

### **Comunicazione e diffusione**

La promozione e la diffusione del presente protocollo, tenendo conto delle opportune tutele verso le beneficiarie, della loro sicurezza e di quella degli enti che le sostengono, è realizzata mediante i seguenti strumenti:

- promozioni appositamente realizzate per dare mirata informazione sulle finalità dell'accordo;
- ordinari canali di pubblicizzazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- pubblicazione periodica dei report elaborati sul sito istituzionale della Regione Piemonte;
- seminari, convegni a carattere regionale ed eventi pubblici promossi e previamente concordati.

Eventuali forme aggiuntive di comunicazione saranno concordate tra gli Enti sottoscrittori.

Art.7

### **Risorse finanziarie**

Per il periodo di validità del presente protocollo, i firmatari si impegnano a valutare le opportune forme di sostegno ai costi del progetto sulla base delle stime dei medesimi e dell'eventuale contributo da parte di altri soggetti.

In particolare, la Regione Piemonte intende sostenere per tutta la durata il progetto attraverso la valorizzazione di due unità di personale regionale da impiegarsi nella cabina di regia e nelle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi e degli esiti raggiunti. Successivamente, con specifico provvedimento regionale e sulla base di eventuali sopraggiunte disponibilità economiche sul

5

bilancio regionale, si potranno valutare ulteriori forme di sostegno alle attività contenute nel presente accordo.

Art. 8

### **Validità temporale**

Il presente accordo ha una durata sino al 31 dicembre 2018.

L'accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di un anno previa richiesta scritta da parte dei sottoscrittori da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.